Antonio Ronna
Avuto in dono dall' Illmo Sig.r Gio Batt.a Valotti
di Brescia con graziosa sua lettera 12. Agosto
1793.

STATUTI
DELLA MERCANZIA
DI BRESCIA E SUO DISTRETTO

CON AGGIUNTA

DELLA VERSIONE ITALIANA DEL LATINO TESTO,

NON CHE

DI DUCALI, DECRETI, E GIUDIZJ CONCERNENTI PRIVILEGJ
DELLA DETTA MERCANZIA

E DELLE

PARTI E PROVISIONI RELATIVE AL GOVERNO DELLA MEDESIMA

IL TUTTO ARRICCHITO
DI ACCURATE TAVOLE, E D'INDICE COPIOSO DELLE MATERIE.

OPERA

UMILIATA A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR

SEBASTIANO ANTONIO CROTTA

SENATORE AMPLISSIMO

E PROTETTORE MUNIFICENTISSIMO DELL'UNIVERSITA' DE' MERCANTI.

IN BRESCIA MDCCLXXXVIII.
DALLE STAMPE BOSSINI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ECCELLENZA

SE mai l'Università de' Mercanti di Brescia per alcun fausto avvenimento ebbe occasion di letizia; nell'onore, che l'E.V. compiacquesi d'impartirle accordandole benignamente la sua validissima protezione, trova il più giusto, il maggiore soggetto della più viva esultanza. Gl'illustri fregi che adornano la nobilissima Famiglia CROTTA, e le singolarissime doti, che indipendentemente dallo splendore degli Avi luminosa rendono la persona

di

di V.E., e delle quali se vide la Città Nostra svilupparsi con felice presagio i primi germi nell'età fresca, ora nella costante rettitudin dell' animo, nella profonda penetrazion dello spirito, e nella sensibile umanità del cuore a proprio bene ne sperimenta maturi i frutti: assicurano la detta Università negl' incontri che emergano d' impetrare l' ossequiato patrocinio dell' E.V., d' essere con facile orecchio ascoltata, giudicata con occhio imparziale, e conoscitore del vero, e con possente braccio difesa. Da lei si umilia a V. E. la presente Ristampa de' suoi Statuti suggellati dalla Sovrana Munificenza, che diede ad essi da più di tre secoli la sinor rispettata forza di legge, a cui si aggiungono le Provvisioni del Corpo riguardanti l' interna sua disciplina. Il Codice è questo de' nostri diritti, de' privilegi nostri, che ai chiarissimi auspicj dell' E. V. si sottomette. Degnisi V.E. di riporre nel numero de' scelti suoi libri questo monumento, che le ricorderà l' altissima nostra stima, l' ossequiosa venerazione, e l' indelebile riconoscenza, con cui in nome dell' Università tutta abbiamo la gloria di protestarci.

Di V. E.

Umilmi Divmi Obbmi Servi
LI CONSOLI DE' MERCANTI.

TAVOLA

DE' STATUTI DELLA MERCANZIA.

Del

TA-

TAVOLA

DELLE DUCALI, GIUDIZJ, E DECRETI ec.

TA-

TAVOLA

DELLE PARTI, E PROVISIONI DELLA MERCANZIA.

 Li

Li

Par-

Ogni

One-

NOI

NOI RIFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. Fra Carlo Domenico Bandiera Inquisitor Generale del Sant' Offizio di Brescia, nel libro intitolato: *Statuti della Mercanzia di Brescia* &c. MS. non v' esser cosa alcuna contro la S. Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a Gio: Battista Bossini stampatore di Brescia, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 22. Novembre 1788.

(*Girolamo Ascanio Giustinian Kav. Rif.*
(*Zaccaria Vallaresso Rif.*
(

Registrato in Libro a carte 274. al num. 2576.

Marcantonio Sanfermo Segr.

STA-

STATUTA
MERCANTIÆ
Mercatorum Brixiæ, & Districtus &c.
Cap. I.

PRime Statutum, & Ordinatum est, quod quatuor Consules eligantur in Consilio Generali: more Mercatantiæ Mercatorum Civitatis Brix. quolibet anno, de mense Decembris, per duodecim Electores, eligendos in dicto Consilio. Qui Electores, in præsentia Ministri Domus Dei (quæ subest protectioni, & curæ dictæ Mercatantiæ, & Consulum ipsius Mercatantiæ) possint nominare, & eligere omnes hos, quos crediderint esse sufficientes ad dictum Officium Consulatus. Et quod Consules tunc existentes facere debeant partitas cum bussolis, & balottis inter ipsos Electores, de quolibet sic nominato, & electo per ipsos Electores, & illi electi, & nominati, ut supra, de quibus major pars dictorum Electorum fuerit in concordia, prius factis partitis cum bussolis, & balottis inter eos, per dictos Consules, sive unum ex dictis Consulibus, esse debeant Consules dictæ Mercatantiæ anno proximo sequenti, & per totum dictum annum durare in dicto Officio. Et quod unus dictorum quatuor Consulum sic electorum, de quo major pars Electorum prædictorum fuerit in concordia, debeat esse Minister Domus Dei, & præesse, & superesse negotiis ipsius Domus. Et jurare debeant omnes prædicti Consules, & Ministri facere dictum Officium bene, & legaliter, & observare Statuta dictæ Mercatantiæ, & stare, & superesse ad dictum eorum Officium, diebus, & horis debitis, & reddere rationem cuilibet Mercatori petenti, secundum formam Statutorum Mercatantiæ prædictæ. Quæ electio debeat fieri per Consules

STATUTI
DELLA MERCANZIA
Dei Mercanti di Brescia, e del Distretto ec. Cap. I.

PRimo è Statuito, ed Ordinato, che quattro Consoli si eleggano nel Consiglio Generale secondo il costume della Mercanzia de' Mercanti della Città di Brescia ciaschedun anno, nel mese di Dicembre per dodici Elettori da eleggersi nel detto Consiglio. I quali Elettori, in presenza del Ministro della Casa di Dio (la quale è soggetta alla protezione, e alla cura della detta Mercanzia, e dei Consoli della Mercanzia medesima) possano nominare, ed eleggere tutti quelli, che credessero essere sufficienti al detto Officio del Consolato. E che i Consoli allora esistenti debbano fare partite con bussole, e ballotte tra gl' istessi Elettori di ciascheduno in tal modo nominato, ed eletto per gli Elettori medesimi, e quelli eletti, e nominati, come sopra, pei quali la maggior parte dei detti Elettori fosse concorde, fatte prima partite tra di essi con bussole e ballotte pei detti Consoli, o uno dei detti Consoli, esser debbano Consoli della detta Mercanzia nell' anno prossimo seguente, e per tutto il detto anno durare nel detto Officio. E che uno dei detti quattro Consoli in tal modo eletti, pel quale la maggior parte degli Elettori predetti fosse concorde, debba essere Ministro della Casa di Dio, e presiedere, e sopraintendere ai negozj della Casa medesima. E debbano giurare tutti i predetti Consoli, e Ministri di fare il detto Officio bene, e legalmente, e di osservare gli Statuti della detta Mercanzia, e di stare, e sopraintendere al detto loro Officio ne' giorni, ed ore debite, e di render ragione a ciascun Mercante, che la ricerchi, secondo la forma de'

les antedictos, per octo dies ante exitum Officii sui ad minus. Qui habeant, & habere debeant pro suo salario, quolibet anno, quatuor libras candelarum ceræ, pro quolibet: videlicet duas libras ad Festum Paschatis Resurrectionis, & duas libras ad Festum Nativitatis Domini; & ille, qui fuerit Minister Domus Dei, habeat sex libras candelarum, ut supra, in dictis duobus terminis: videlicet tres libras pro quolibet termino; & hæc pro eorum salario. Et durante eorum Consulatu ipsi Consules, & Notarii, & Servitores dictæ Mercatantiæ non possint, neque debeant compelli per aliquos Officiales Communis Brixiæ, videlicet Rectores pro aliquo exercitu faciendo pro Commune Brixiæ, seu ejus Rectores, & Officiales, nec ad ipsum exercitum ire, nec mittere, sed teneantur continue stare in Civitate Brixiæ pro dicto eorum Officio exercendo. Et quod habentes sortem dicti Consulatus non eligant seipsos in Consules.

De electione Consilii dictæ Mercatantiæ. *Cap: II.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod facta electione dictorum Consulum per Consules dictæ Mercatantiæ, & per Electores prædictos, ipsi Consules ante exitum sui Officii teneantur, & debeant eligere viginti bonos, & sufficientes Mercatores, & idoneos Cives Brixiæ, de numero quorum 20. sint, & esse intelligantur Consules eligentes, et Consules anni proximi futuri, seu qui eligentur, pro anno proximo futuro: qui esse debeant de Consilio ipsius Mercatantiæ; & qui speciali Sacramento, ac pœna, & banno soldorum decem planetorum, pro quolibet eorum, & qualibet vice, teneantur venire ad Consilia ipsius Mercatantiæ, toties quoties fuerint requisiti ex parte dictorum Consulum: nisi justam, & legitimam causam haberent, de qua fidem facerent, vel faciant ipsis Dominis Consulibus. Salvo, quod si quis eorum esset absens a Civitate Brixiæ, vel justum haberet impedimentum; quod loco ipsius talis absentis, vel impediti venire possint ad dicta Consilia Pater, Frater, Filius, vel So-

de' Statuti della Mercanzia predetta. La qual elezione debba farsi per i Consoli antedetti otto giorni prima d'uscire dal loro Officio per lo meno. I quali abbiano, e debbano avere per loro salario, ciascheduno anno, quattro libbre di candele di cera, per ciascheduno: cioè due libbre alla Festa di Pasqua di Risurrezione, e due libbre alla Festa della Natività del Signore; e quello, che sarà Ministro della Casa di Dio, abbia sei libbre di candele come sopra, nei detti due termini: cioè tre libbre per ciascun termine; e queste per loro salario. E durante il loro Consolato gl' istessi Consoli, e i Notaj, e i Servitori della Mercanzia non possano, nè debbano essere astretti da verun Officiale del Comune di Brescia, cioè dai Rettori, per verun esercito da farsi pel Comune di Brescia, o suoi Rettori, ed Officiali, nè ad andare al detto esercito, nè mandare, ma siano tenuti a stare continuamente nella Città di Brescia per esercitare il detto loro Officio. E che quelli, che hanno la sorte del detto Consolato non eleggano se stessi in Consoli.

Della Elezione del Consiglio della detta Mercanzia. Cap. II.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che fatta l' elezione dei detti Consoli per i Consoli della detta Mercanzia, e per gli Elettori predetti, gl' istessi Consoli prima d'uscire dal loro Officio siano tenuti, e debbano eleggere venti buoni, e sufficienti Mercanti, ed idonei Cittadini di Brescia, del numero de' quali venti siano, e s' intendano essere i Consoli eleggenti, e i Consoli dell' anno prossimo futuro, o quelli che saranno eletti per l' anno prossimo futuro, i quali debbano essere del Consiglio della stessa Mercanzia, e con giuramento speciale, e sotto pena, e bando di soldi dieci planet per ciascuno d' essi, e ciascuna volta, siano tenuti di venire ai Consiglj della stessa Mercanzia, ogni qualvolta saranno ricercati per parte dei detti Consoli: quando non avessero giusta, e legittima Causa, della quale facessero, o facciano fede alli stessi Signori Consoli. Salvo, che se alcun di loro fosse assente dalla Città di Brescia, o avesse giusto impedimento, in luogo del medesimo assente, o impedito possano veni-re

Socius: dummodo prædicti Pater, Frater, Filius, vel Socius sint Mercatores approbati, & descripti, secundum formam confirmationis, & approbationis præsentium Statutorum. Et prædicti de Consilio, vel illi, qui loco eorum absentium, vel impeditorum subrogabuntur, ut supra, convocentur ad dictum Officium, occasione negotiorum ad dictam Mercatantiam spectantium. Qui viginti Mercatores de dicto Consilio, vel major pars eorum possint, & valeant reformare, facere, ordinare, providere, & Statuere quæ viderint, & cognoverint fore utilia, & necessaria pro dicta Mercatantia; & omnia, & singula, quæ ipsi viginti Consiliarii, sive major pars eorum fecerint, & ordinaverint, ut supra, habeant, & obtineant illam plenam auctoritatem, & bailiam, ac valeant, & teneant sicuti, & quemadmodum per totam Universitatem, & Communitatem Mercatorum ipsius Mercatantiæ facta forent, & ordinata. Quod Consilium durare debeat per unum annum.

re ai detti Consiglj il Padre, il Fratello, il Figlio, o il Socio: purchè i predetti Padre, Fratello, Figlio, e Socio siano Mercanti approvati, e descritti, secondo la forma della confermazione ed approvazione de' presenti Statuti. Ed i predetti del Consiglio, o quelli, che in luogo degli assenti, o impediti saranno, come sopra, surrogati, si convochino al detto Officio per occasion di negozj spettanti alla detta Mercanzia. I quali venti Mercanti del detto Consiglio, o la maggior parte di essi abbiano potere, e facoltà di riformare, fare, ordinare, provvedere e Statuire ciò, che vedranno, e conosceranno esser utile, e necessario per la detta Mercanzia: e le cose tutte; e ciascheduna, che i detti venti Consiglieri, o la maggior parte di loro saranno, e ordineranno come sopra abbiano, ed ottengano quella piena autorità, e vigore, e vagliano, e sussistano nel modo stesso, e come se fussero fatte, ed ordinate da tutta l'Università, e Comunità de' Mercanti della Mercanzia stessa. Il qual Consiglio debba durare per un anno.

Quisquis non utitur Mercatantia non possit aliud Officium Mercatantiæ exercere. *Cap. III.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod aliquis, qui non sit Mercator descriptus, & approbatus, ut supra, vel qui non utatur Mercatantia, per se, vel cum havere suo, in Civitate Brix., Burgis vel Suburbiis non possit habere, nec exercere aliquod Officium, nec esse de Consilio dictæ Mercatantiæ.

Chiunque non ha esercizio di Mercatura non possa esercitare alcun Officio della Mercanzia. Cap. III.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che chiunque non sia Mercante descritto, ed approvato, come sopra, o che non faccia uso di mercatura per se, o col suo avere nella Città di Brescia, Borghi, o Sobborghi non possa avere, nè esercitare alcun Officio, nè essere del Consiglio della detta Mercanzia.

Quod Consules non permittant eligere aliquem Filium, nec Fratrem in Consilio. *Cap. IV.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod Consules Mercatantiæ, qui nunc sunt, & per tempora erunt, non permittant ponere in partitis ad eligendum, nec dimitmittere eligi Consules in sequenti electione aliquem suum Filium, nec Fratrem, nec Patrem, nec etiam aliquem stantem secum in eadem Familia; &, si contrafactum fuerit, electio sit nulla.

Quod

Che i Consoli non permettano, che si elegga alcun Figlio, nè Fratello nel Consiglio. Cap. IV.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Consoli della Mercanzia, che ora sono, e saranno in avvenire non permettano, che si ponga nelle partite per elezione, nè lascino, che si elegga Console nella seguente elezione alcun suo Figlio, nè Fratello, nè Padre, e nemmeno alcuno stante seco nella stessa Famiglia, e se sarà contrafatto, sia nulla l'elezione.

Che

Quod Consules teneantur se coadunare omni mense in domo Mercatantiæ. *Cap. V.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod Consules Mercatantiæ Brixiæ teneantur, & debeant, durante eorum Officio Consulatus, semel qualibet mense, se coadunare in dictis domibus dictæ Mercatantiæ pro negotiis præsidendis, & instandis, ac providendis ejusdem Societatis, & Mercatantiæ Mercatorum Brixiæ: ad pœnam, & sub pœna soldorum decem planet. pro quolibet, & qualibet vice. Salva tamen justa causa necessitatis, & impedimenti legittimi, per quam, & quod sic remansissent prædicta exequi.

Che i Consoli siano tenuti di radunarsi ogni mese nella Casa della Mercanzia. Cap. V.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Consoli della Mercanzia di Brescia siano tenuti, e debbano durante il loro Officio del Consolato, una volta in ciascun mese, radunarsi nelle dette Case della detta Mercanzia per presiedere, instare, e provvedere ai Negozj della stessa Società, e Mercanzia de' Mercanti di Brescia: in pena, e sotto pena di soldi dieci planet per ciascheduno, e ciascheduna volta. Salva però giusta causa di necessità, e d' impedimento legittimo, per cui rimasti fossero dall' eseguire le predette cose.

Quod non detur alicui de Havere dictæ Mercatantiæ. *Cap. VI.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod de Havere dictæ Mercatantiæ non donetur, vel detur, nec concedatur, aut donari, dari, neque concedi possit alicui personæ, cujuscumque status, vel conditionis existat; & quilibet Officialis, seu Mercator contrafaciens teneatur ad pœnam restituendi totum id, quod donaverit, dederit, aut concesserit de Havere ipsius Mercatantiæ, in quadruplum, de suo proprio Havere; quam pœnam Consules, qui nunc sunt, & per tempora erunt in dicta Mercatantia, teneantur exigere, ac exigisse debeant ante exitum eorum Officii: ad pœnam solvendi de suo proprio Havere. Salvo tamen, quod liceat dictis Dominis Consulibus, Officialibus, & Mercatoribus ut supra, expendere, & expendi facere de Havere prædicto dictæ Mercatantiæ.

Che ad alcuno non si dia della facoltà della detta Mercanzia. Cap. VI.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che della facoltà della detta Mercanzia non si doni, o si dia, nè si conceda, nè si possa donare, dare, nè concedere ad alcuna persona di qualunque stato, o condizione sia; e qualunque Officiale, o Mercante contrafattore sia tenuto alla pena di restituire tuttociò, che avesse donato, dato, o concesso della facoltà della detta Mercanzia, in quadruplo del suo proprio avere: la qual pena i Consoli, che ora sono, e saranno in avvenire nella detta Mercanzia siano tenuti ad esigere, e debbano avere esatta prima d' uscire dal loro Officio: in pena di pagare del suo proprio avere. Salvo però, che sia lecito ai detti Signori Consoli, Officiali, e Mercanti come sopra di spendere, e di fare spendere della predetta facoltà della detta Mercanzia.

Quod Consules teneantur temptare, & perquirere mensuras, & pondera. *Cap. VII.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod Consules Mercatantiæ prædictæ, simul, vel saltem duo ex eis teneantur, & debeant temptare, perquirere, & circare, ac temptari, perquiri, & circari facere, qualibet Mense, omnes passus, & mensuras

Che i Consoli siano tenuti ad investigare, e perquirere le misure, e i pesi. Cap. VII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Consoli della predetta Mercanzia uniti, o almeno due di loro siano tenuti, e debbano investigare, perquirere, e cercare, e far investigare, perquirere, e cercare, ciaschedun mese, tutti i bracciolari, e le mi-

fu-

ras a panno, ac pensas, pensarolos, stateras, marcos, & balancias, per totam Civitatem Brixiæ, Burgos, & Suburbia, ac per Districtum, ad eorum voluntatem; qui Consules, seu Circatores per eos electi possint Sacramento astringere quamlibet personam vendentem ad minutum dessignare, & quod dessignent omnes passus, mensuras, penses, pensas, pensarolos, stateras, marcos, & balancias, quibus utuntur in stationibus suis; & illi, quibus invenirentur dicti passi, mensuræ, pensæ, pensaroli, pensi, steræ, marchi, & balanciæ injustæ, solvant de quolibet passo, mensura, pensarolo, pensa, statera, & balancia non justis soldos viginti planetorum pro quolibet prædictorum, & qualibet vice, & de qualibet petra marchi injusta soldos decem planetor. qualibet vice. Quas pœnas dicti Domini Consules, qui nunc sunt, & per tempora erunt, teneantur, & debeant exigere, & exegisse ante eorum Officium exitum; vel per illos Consules eligantur duo sufficientes Mercatores ad prædicta exercenda. Qui eligendi, & sic electi teneantur, & debeant exercere, & executioni mandare omnia, & singula in præsenti Statuto contenta: sub pœna cuilibet dictorum Consulum, & electorum cuilibet, seu eligendorum, ut supra, soldorum viginti planetorum qualibet vice, applicandorum Hospitali Domus Dei. Et quod de prædictis fieri possint, & debeant inventiones per quoscunque Officiales ad hoc deputatos, seu deputandos: ita tamen quod quæcumque inventiones, quæ per hujusmodi Consules, seu Mercatores in præmissis, & eorum occasione fieri contigerit contra quoscunque Mercatores, producantur, & notificentur coram dictis Dominis Consulibus, & ad eorum Officium, & Banchum Mercatantiæ, infra quinque dies continuos. Qui Domini Consules procedere teneantur ad condemnationes superinde faciendas, ut supra; ita quod super prædictis nulla possit fieri condemnatio tam per Magnificum D. Potestatem, & ejus Officiales, quam Officiales Communis Brixiæ; & aliter factum non valeat, nec teneat. Quarum omnium pœnarum medietas sit inventoris, seu denunciatoris, & alia medietas sit Hospitalis Domus Dei.

Quod

sure da panno, e le pese, pesaroli, stadere, marchi, e bilancie per tutta la Città di Brescia, Borghi, e Sobborghi, e pel Distretto: ad ogni loro volontà; i quali Consoli, o Cercatori da essi eletti possano astringere con giuramento qualunque Persona che venda al minuto ad indicare, e che siano indicati tutti i bracciolari, misure, pese, pesi, pesaroli, stadere, marchi, e bilancie, de' quali fanno uso nelle loro botteghe: e quelli, ai quali venissero ritrovati i detti bracciolari, misure, pese, pesaroli, pesi, stadere, marchi, e bilancie ingiusti, paghino per cadaun bracciolare, misura, pesarolo, pesa, stadera, e bilancia non giusti soldi venti planet per ciascheduno di essi, e ciascheduna volta, e di ciascuna pietra di marco ingiusta soldi dieci planet ciascuna volta. Le quali pene li detti Signori Consoli, che ora sono, e saranno in avvenire siano tenuti, e debbano esigere, ed avere esatte prima d'uscire dal loro Officio, oppure per i detti Consoli si eleggano due sufficienti Mercanti ad esercitare le predette cose. I quali da eleggersi, e in tal modo eletti siano tenuti, e debbano esercitare, e mandare ad esecuzione ogni, e ciascheduna cosa contenuta nel presente Statuto: sotto pena a ciascheduno di detti Consoli, ed a ciascheduno degli eletti, o da eleggersi come sopra di soldi venti planet ciascheduna volta da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio. E che delle predette cose si possano, e debbano fare le invenzioni per tutti gli Officiali deputati, o da deputarsi a tal fine, in modo però, che qualunque invenzione, che dalli stessi Consoli, o Mercanti nelle premesse cose, e in occasione di esse succederà, che si facciano contro qualunque Mercante, si produca, e notifichi avanti i detti Signori Consoli, e al loro Officio, e Banco della Mercanzia entro cinque giorni continui. I quali Signori Consoli siano tenuti a procedere alle condanne da farsi di tali cose come sopra: in modo che sopra le predette cose non possa farsi alcuna condanna tanto dal Magnifico Signor Podestà, e suoi Officiali, quanto dagli Officiali del Comune di Brescia: e ciò che fusse altrimenti fatto non valga, nè tenga. Delle quali pene tutte la metà sia del ritrovatore, o denunciatore, e l'altra metà sia dell'Ospitale della Casa di Dio.

Che

Quod Messetti se describi faciant in libro Mercatantiæ.
Cap. VIII.

I*Tem Statutum, & Ordinatum est, quod omnes Messetti teneantur, & debeant se describi facere in libro, seu Matricula Messettorum, penes Officium dictorum Dominorum Consulum, & Jurare ad Sancta Dei Evangelia facere, & exercere dictum eorum Officium Messettariæ diligenter, bene, legaliter, & sine fraude; & antequam pro Messettis approbentur per Dominos Consules dictæ Mercatantiæ, & per Sapientes ejusdem ad hoc electos, si fuerint sufficientes, & idonei exercendi dictam Messettariam, & essendi Messetti dictæ Mercatantiæ; & si videbuntur dictis Dominis Consulibus, & dictis Sapientibus sufficientes, (ipsis prius satisdantibus, & Jurantibus) recipiantur; & quod nulla persona, cujusvis status, & conditionis existat, possit nec debeat exercere directe, vel indirecte officium Messettariæ, nisi fuerit approbata, & descripta, ut supra: sub pœna librarum vigintiquinque planet. pro qualibet, & qualibet vice: applicanda pro dimidia accusatori, seu denunciatori, & pro alia dimidia Hospitali Domus Dei.*

Che i Messetti si facciano descrivere nel Libro della Mercanzia.
Cap. VIII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che tutti i Messetti siano tenuti, e debbano farsi descrivere nel Libro, o Matricola dei Messetti presso l'Officio dei detti Signori Consoli, e giurare ai santi Evangeli di Dio di fare, ed esercitare il detto loro Officio di Messettaria diligentemente, bene, legalmente, e senza fraude: e prima si approvino per Messetti dai Signori Consoli, della detta Mercanzia, e dai Sapienti della stessa a ciò eletti, se saranno sufficienti, ed idonei ad esercitare la detta Messettaria, e ad essere Messetti della detta Mercanzia; e se sembreranno ai detti Signori Consoli, e ai detti Sapienti sufficienti (quando prima diano pieggeria, e giurino) si ricevano; e che nessuna persona di qualunque stato, e condizione si sia non possa, nè debba esercitare direttamente, o indirettamente l'officio della Messettaria, se non sarà approvata, e descritta come sopra: sotto pena di lire venticinque planet per ciascheduno, e ciascheduna volta da applicarsi per metà all'accusatore, o denunciatore, e per l'altra metà all'Ospitale della Casa di Dio.

Quod Messettus denunciet nomen Venditoris, & Emptoris.
Cap. IX.

I*Tem quod quilibet Messettus, quando facit seu faciet aliquod Mercatum, teneatur, & debeat manifestare Emptori nomen Venditoris, & Venditori nomen Emptoris, & veritatem totius pretii, & denarium Dei dare, seu aliquid aliud nomine mercati; & dato denario Dei mercatum sit firmum: nisi illud per Partes revocetur. Et, si de prædictis oriatur aliquod dubium, sibi Sacramentum deferatur per Consules supradictos; qui Messetti teneantur in scriptis dare quodlibet Mercatum factum in credentia inter Mercatores Civitatis Brix. & Districtus, & etiam inter Mercatores Forenses, & Cives Mercatores, & ad banchum Officii dictæ Mercatantiæ, seu Notariis ad dictum Officium deputatis, vel*

Che il Messetto denunci il nome del Venditore, e del Compratore.
Cap. IX.

PArimenti che ciascun Messetto, quando fa, o farà qualche contratto sia tenuto, e debba manifestare al Compratore il nome del Venditore, e al Venditore il nome del Compratore, e la verità di tutto il prezzo, e dare il denaro di Dio, o qualche altra cosa in nome del contratto; e dato il denaro di Dio il contratto sia fermo, se non sarà rivocato dalle Parti. E, se sopra le predette cose nascesse un qualche dubbio, gli sia deferito il giuramento dai Consoli sopradetti; i quali Messetti siano tenuti a dare in iscritto qualunque contratto fatto in credenza tra i Mercanti della Città di Brescia, e del Distretto, ed anche tra Mercanti forestieri, e Cittadini Mercanti, ed al banco dell'Officio della detta Mercanzia, o sia ai Nodari deputati al detto Offi-

vel alteri eorum declarando diem, mensem, & millesimum. Et ei (tali mercato sic dato, & ad dictum banchum in scriptis producto) credatur, & plena fides adhibeatur, ac per Consules executioni mandetur; & hoc infra tres dies, a die contracti mercati, sub pœna soldorum duorum planet. cuilibet Messetto negligenti producere, ut supra. pro qualibet libra pretii dicti mercati, & plus, & minus ad arbitrium præfatorum Dominorum Consulum; & solvantur Notariis suprascriptis scribentibus, & in libro dictum mercatum, seu mercata scribentibus, & expensis Emptoris, & Venditoris soldum unum planet. pro quolibet mercato. Et si contingeret aliquem Messettum in scriptis producere, ut supra, aliquod mercatum contra veritatem, & probatum fuerit mercatum aliter fuisse contractum, seu factum, quam produxerit, condemnetur dictus talis Messettus per præfatos D. Consules in libris vigintiquinque planet., & plus, & minus arbitrio præfatorum Dominorum Consulum, inspecta qualitate facti, & personæ; cujus medietas condemnationis, & pœna sit accusatoris, vel querelantis, & alia medietas sit Hospitalis Domus Dei.

Officio, o ad uno di essi, dichiarando il giorno, il mese, e il millesimo. E al detto Messetto (dato in tal modo il contratto, e prodotto in iscritto al detto banco) si creda, e si presti piena fede, e si mandi ad esecuzione dai Consoli, e ciò fra tre giorni dal giorno dello stabilito mercato: sotto pena di due soldi planet a cadaun Messetto, che fosse negligente a produrre come sopra per ciascheduna lira del prezzo del detto contratto, e più, e meno ad arbitrio dei prefati Signori Consoli; e si paghi ai soprascritti Notaj, che scrivono nel Libro il detto Contratto, o Contratti a spese del Compratore, e del Venditore un soldo planet per ciaschedun contratto. E se succedesse, che qualche Messetto producesse in iscritto come sopra qualche contratto contro la verità, e fosse provato essere il contratto stato fissato, o fatto in diverso modo da quello che avesse prodotto, sia condannato il detto tale Messetto dai prefati Signori Consoli in lire venticinque planet, e più, e meno ad arbitrio dei prefati Signori Consoli, avuto riflesso alla qualità del fatto, e della persona; la metà della qual condanna, e pena sia dell' accusatore, o querelante, e l'altra metà sia dell'Ospitale della Casa di Dio.

De eo, quod habere debent Messetti pro sua messettatia. *Cap. X.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod Messetti habere debeant denarium unum planet. pro qualibet libra pretii cujusvis mercati mercantiæ: videlicet medietatem ab Emptore, & medietatem a Venditore. Et quod Messetti teneantur observare dicta Statuta Sacramento precise, & non ultra predicta: pœna, & banno soldorum quadraginta planet. cuilibet Messetto, quoties contrafecerit. Et D. Consules (habita notitia, & veritate de factis commissis) teneantur exigere dictam pœnam a contrafacientibus, seu delinquentibus; medietas cujus pœnæ sit accusatoris, vel denunciatoris; & alia medietas deveniat in Hospitale Domus Dei.

Di ciò, che devono avere i Messetti per la loro Messettaria. Cap. X.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Messetti debbano avere un denaro planet per ogni lira di prezzo di cadaun contratto di mercanzia: cioè metà dal Compratore, e metà dal Venditore. E che i Messetti siano tenuti ad osservare i detti Statuti con precifo giuramento e non di più dei predetti, sotto pena, e bando di soldi quaranta planet a ciaschedun Messetto ogni qualvolta contrafarà. Ed i Signori Consoli (avuta notizia, e verificati i fatti commessi) siano tenuti ad esigere la detta pena dai contrafattori, o delinquenti, la metà della qual pena sia dell' accusatore, o denunziatore, e l'altra metà devenga nell' Ospitale della Casa di Dio.

Quod aliquis Mercator non possit esse Messettus. *Cap. XI.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod aliquis Mercator, cujusvis status, & conditionis existat, qui Mercatantiam exerceat per se, sive aliquem de sua familia non possit esse Messettus; & aliquod mercatum per eum factum non valeat, nec teneat ipso jure; & contrafaciens condemnetur per præfatos D. Consules in libris viginti planetorum, & cancelletur de Matricula Mercatorum, & nunquam audiatur ad Officium dictæ Mercatantiæ, nec sibi agenti, vel agere volenti jus aliquod reddatur per D. Consules præfatæ Mercatantiæ; cujus pœnæ medietas sit accusatoris, & alia medietas dictæ Mercatantiæ.

De Stationibus apertis non tenendis. *Cap. XII.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod diebus Dominicis, Festis Apostolorum, & Ascensionis Domini, & Beatæ, & gloriosæ Virginis Mariæ, Sanctorum Martyrum Faustini, & Jovitæ, & Sanctorum Episcoporum Apollonii, & Filastrii Mercatores non debeant tenere apertas stationes suas causa vendendi: nisi solum causa intrandi domus suas, in quibus habitant cum familia sua, & judicetur arbitrio præfatorum Dominorum Consulum; & quod non debeant astationare intus nec intra, nec vendere suprascriptis diebus: sub pœna soldorum decem planet. cuilibet contrafacienti, & qualibet vice. Et ad hoc, ut melius serventur prædicta, eligantur duo accusatores, & Custodes Festorum prædictorum sorte extracti in Consilio Mercatantiæ præfatæ, quando Domini Consules eliguntur, qui debeant accusare delinquentes, & contrafacientes, & qui habeant medietatem banni, & aliam medietatem Hospitale Domus Dei.

De Forensium Havere non faciendo suum. *Cap. XIII.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod nulla persona, cujusvis status, conditio-

Che alcun Mercante non possa esser Messetto. Cap. XI.

PArimenti è Statuito; ed Ordinato, che alcun Mercante, di qualunque stato, e condizione si sia, che eserciti la mercatura per se, o per alcuno di sua famiglia non possa esser Messetto, e nessun mercato fatto per suo mezzo non valga, nè tenga per diritto: e il Contrafattore sia condannato dai prefati Signori Consoli in lire venti planet, e sia cancellato dalla Matricola dei Mercanti, e mai non si ascolti all' Officio della detta Mercanzia, ed agendo, o volendo agire non gli si renda veruna ragione dai Signori Consoli della prefata Mercanzia; della qual pena la metà sia dell' accusatore, e l' altra metà della detta Mercanaia.

Di non tener le Botteghe aperte. Cap. XII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, chè ne' giorni di Domenica, nelle Feste degli Apostoli, e dell' Ascensione del Signore, e della Beata, e Gloriosa Vergine Maria, dei Santi Martiri Faustino, e Giovita, e dei Santi Vescovi Apollonio, e Filastro, i Mercanti non debbano tenere aperte le loro botteghe per causa di vendere, ma solamente per causa d' entrare nelle proprie Case, nelle quali abitano colla loro famiglia, e che il giudiaio ne sia ad arbitrio dei prefati Signori Consoli, e che non debbano trattenersi dentro, nè fuori, nè vendere nei sopradetti giorni: sotto pena di soldi dieci planet a cadaun contrafattore, e ciascuna volta. E acciò meglio si osservino le predette cose, siano eletti due Accusatori, e custodi delle predette Feste estratti a sorte nel Consiglio della prefata Mercanzia, quando si eleggono i Signori Consoli, i quali debbano accusare i Delinquenti, e Contrafattori, e che abbiano la metà della condanna, e l' altra metà l' Ospitale della Casa di Dio.

Di non far sue le facoltà de' Forestieri. Cap. XIII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che nessuna persona di qualunque stato, con-

tionis, & gradus existat, habitans in Civitate Brixiæ, vel Districtu, quæ nunc habet, vel in futurum habebit pœnes se, seu tenebit in ejus custodia, fortia, deposito, salvamento, & gubernatio, vel alio quoquomodo aliquod Havere, aliquam rem, seu Bona alicujus personæ Forensis, non audeat, nec præsumat, quoquomodo, facto, jure, vel ingenio facere, vel dicere tales res, Bona, & Havere suas in damnum, & præjudicium Communis Brixiæ, nec Mercatorum Civitatis Brixiæ prædictorum: sub pœna, pro uno denario, quatuor denariorum ejus, quod sic fecerit suum, vel sua, & suas; cujus pœnæ medietas sit accusatoris, vel denunciatoris, alia medietas deveniat in Hospitale Domus Dei.

condizione, e grado si sia abitante nella Città di Brescia, e nel Distretto, che ora ha, o avrà in futuro presso di se, o terrà in sua custodia, forza, deposito, salvamento, e governo, o in qualunque altro modo alcun avere, alcuna cosa, o Beni di qualche persona forestiera, non ardisca, nè presuma per alcun modo, fatto, diritto, o accortezza di fare, o dire sue proprie le dette cose, beni, ed averi in danno, e pregiudizio del Comune di Brescia, ne dei predetti Mercanti della Città di Brescia: sotto pena di quattro denari per un denaro di ciò, che in tal modo avesse fatto suo, o suoi: della qual pena la metà sia dell'accusatore, o denunciatore, l'altra metà devenga nell'Ospitale della Casa di Dio.

Quod nemo utatur alia pensa, seu statera in Civitate Brixiæ, quam statera Mercatantiæ. *Cap. XIV.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod nulla persona, cujusvis status, et conditionis existat, de cætero audeat, nec præsumat tenere, vel uti, aut habere aliquam stateram, neque pensam in eorum domibus, neque extra, in damnum, vel præjudicium, seu fraudem stateræ, & pensæ Mercatantiæ prædictæ, causa ponderandi, vel assazandi aliquam mercantiam, robbam, seu res venales, a tribus pensibus supra, nisi solum pensa, & statera dictæ Mercatantiæ uti: sub pœna soldorum vigintiquinque planet., & amittendi illas tales pensas, & stateras cuilibet contrafacienti, & qualibet vice; & quilibet possit esse accusator, vel denunciator, & habeat medietatem dictæ pœnæ, & banni, & aliam medietatem habeat dictum Hospitale Domus Dei de Brix. & credatur accusatori, seu denunciatori cum uno Teste fide digno, cum eorum tamen Sacramento, & nihilominus Emptor teneatur solvere ponderaturam, vel assazaturam rei, vel Mercatantiæ sic ponderatæ, vel assazatæ, ut supra: ac si assazasset, vel ponderasset cum pensis, & statera dictæ Mercatantiæ; & quilibet Officiales stateræ, & pensæ dictæ Mercatantiæ impune, & propria auctoritate, & ex Officio eorum possint, & valeant, ubicunque reperierint dictas tales personas dictas*

Che nessuno usi altra pesa, o stadera nella Città di Brescia fuorchè la Stadera della Mercanzia. Cap. XIV.

PArimenti è statuito, ed ordinato, che nessuna persona di qualunque stato, e condizione si sia in avvenire non ardisca, nè presuma di tenere, o usare, oppure avere qualche stadera, nè pesa nelle loro Case, nè fuori in danno, o pregiudizio, o fraude della stadera, e pesa della predetta Mercanzia a causa di pesare, o sperimentare alcuna mercanzia, robba, o cose vendibili eccedenti tre pesi; ma solamente usar debba la pesa, e stadera della detta Mercanzia: sotto pena di soldi venticinque planet, e di perdere quelle tali pese, e stadere a ciascun contrafattore, e ciascuna volta, e chiunque possa essere accusatore, o denunziatore, ed abbia la metà della detta pena, e condanna, e l'altra metà l'abbia il detto Ospitale della Casa di Dio di Brescia, e sia creduto all'Accusatore, o Denunciatore con un Testimonio degno di fede però con loro giuramento, e non ostante il Compratore sia tenuto a pagare la pesatura, o sperimento della cosa, o mercanzia in tal modo pesata, o sperimentata come sopra, come se l'avesse sperimentata, o pesata colle pese, e colla stadera della detta Mercanzia; e qualunque Officiale della stadera, e pesa della detta Mercanzia impunemente, e di propria autorità, e per suo Officio possa, e valga, dovunque ritrovasse le dette tali persone che

ctas stateras, & pensas tenentes, ut supra operantes, auferre, & arripere ipsas stateras, & pensas dictis talibus personis huic Statuto contrafacientibus; & quod ipsæ tales personæ non audeant, nec præsumant vetare, nec resistere dictis Officialibus pensæ præfatæ Mercatantiæ, quin suum Officium faciant, & dictas pensas, & stateras accipiant, & auferant: pœnâ, & banno cuilibet contrafacienti, & prohibenti soldorum quinquaginta planetorum applicandorum pro medietate dictis Officialibus, vel inventoribus dictæ Mercantiæ, & pro alia medietate Hospitali Domus Dei Civitatis Brixiæ; & dictæ stateræ, ac pensæ sint, ac libere esse debeant dictæ pensæ Mercantiæ.

che avessero le dette stadere, e pese, e operassero come sopra, togliere, e levare le dette stadere, e pese alle dette tali persone contrafattrici a questo Statuto: e che le dette tali persone non ardiscano, nè presumano di proibire, nè resistere ai detti Officiali della pesa della prefata Mercanzia, perchè non facciano il suo officio, e non ricevano, e levino le dette pese, e stadere: sotto pena, e condanna a qualunque contrafattore, e proibente di soldi cinquanta planet da applicarsi per metà ai detti Officiali, o ritrovatori della detta Mercanzia, e per l' altra metà all' Ospitale della Casa di Dio della Città di Brescia; e le dette stadere, e pese siano, e liberamente esser debbano della detta pesa della Mercanzia.

Quod Mensuratores, & alii Officiales stateræ suam faciant cautionem suprascriptis Dominis Consulibus. *Cap. XV.*

ITem Statutum est, quod Pensatores, & Servitores, & Messotti, ac Mensuratores præfatæ Mercatantiæ teneantur, & debeant facere, & præstare bonam cautionem, & fidejussionem præfatis D. Consulibus Mercatantiæ de solvendo, & bonam rationem reddendo de Havere Mercatantiæ, et omni eo, quod ad eorum manus pervenerit, ac faciendo bene, & legaliter exercendo dicta eorum Officia, & sine fraude; & si præfati D. Consules dictam cautionem, & fidejussionem non acceperint a prædictis Pensatoribus, Servitoribus, Messottis, & Mensuratoribus adsit periculum, & deveniat.

Che i Misuratori, e gli altri Officiali della Stadera facciano la propria cauzione ai soprascritti Signori Consoli. Cap. XV.

PArimenti è Statuito, che i Pesatori, e i Servitori, e i Messetti, e i Misuratori della prefata Mercanaia siano tenuti, e debbano fare, e prestare buona cauzione, e pieggeria ai prefati Signori Consoli della Mercanzia di pagare, e di rendere buona ragione della facoltà della Mercanzia, e di tuttociò, che sarà pervenuto alle loro mani, e di far bene, e d'esercitar legalmente i detti loro Offici, e senza fraude: e se i prefati Signori Consoli non riceveranno la predetta cauzione, e pieggeria dai predetti Pesatori, Servitori, Messetti, e Misuratori sia in loro, e devenga il pericolo.

Quod quatuor Mensuratores omni anno eligantur. *Cap. XVI.*

ITem Ordinatum est, quod quatuor Mensuratores pannorum eligantur, & sorte extrahantur singulo anno, qui teneantur, & constringantur mensurare pannos in Civitate Brixiæ, bona fide, & sine fraude, & habeant, & habere debeant pro eorum mercede, de qualibet petia panni usque ad 30. brachia, unum mezanum, a 30. usque ad 40. planetorum unum, & dimidium; & Venditor solvere teneatur dictis Mensuratoribus de qualibet centenario canevacii plan, unum, & dimidium.*

Che si eleggano ogn' anno quattro Misuratori. Cap. XVI.

PArimenti è Ordinato, che quattro Misuratori dei panni si eleggano, e si estraggano a sorte, ciascun anno, i quali siano tenuti, e si costringano a misurare i panni nella Città di Brescia con buona fede, e senza fraude: ed abbiano, e debbano avere per loro mercede di qualunque pezza di panno fino a trenta braccia un mezano, da trenta fino a quaranta uno, e mezzo planet; e il Venditore sia tenuto a pagare ai detti Misuratori per ciascun centenajo di canevazzo uno, e mezzo planet.

Quod

Che

Quod omnes Mensuratores in libro Mercatantiæ describantur. *Cap. XVII.*

ITem, quod omnes Mensuratores, Ligatores, Messetti, & Assazatores scribantur in libro Mercatantiæ Brixiæ, & faciant, & præstent Juramentum, & fidejussionem, seu cautionem in manibus præfatorum Dominorum Consulum, vel Notariorum suorum, de libris viginti quinque planetorum pro quolibet, de exercendo, & faciendo eorum Officia bene, & diligenter, ac bona fide, & sine fraude, ac servare Statuta dictæ Mercantiæ in casibus suis, & hoc quolibet anno ad minus.

Che tutti i Misuratori siano descritti nel Libro della Mercanzia. Cap. XVII.

PArimenti, che tutti i Misuratori, Legatori, Messetti, e Sazatori si scrivano nel Libro della Mercanzia di Brescia, e facciano, e prestino giuramento, e pieggeria, o cauzione nelle mani del prefati Signori Consoli, o de' loro Notaj di lire venticinque planet per ciascheduno di esercitare, e fare i loro Officj bene, e diligentemente, e con buona fede, e senza fraude, e di osservare gli Statuti della detta Mercanzia ne' loro casi; e ciò almeno ogn' anno.

Quod dessignentur lucra per Pensatores staterae. *Cap. XVIII.*

ITem, quod Pensatores, & Notarii Mercantiæ Brix. teneantur, infra octo dies, a Kalend. cujuslibet mensis sequentis, facere, & dessignare rationem, & totam illam partem, & quantitatem lucri pensarum, & staterarum Mercatantiæ prædictæ præfatis D. Consulibus spectantem, & pertinentem, ac devenientem in dictam Mercatantiam, in denariis numeratis, ad voluntatem præfatorum Dominorum Consulum, de mense in mensem; sub pœna cuilibet Pensatori, & Notario negligenti, & contrafacienti soldorum vigintiquinque pro quolibet mense sic ommisso.

Che sia indicato il lucro dai Pesatori della Stadera. Cap. XVIII.

PArimenti, che i Pesatori, e i Notaj della Mercanzia di Brescia siano tenuti entro otto giorni, dalle Calende di ciaschedun Mese susseguente da fare, ed indicare il conto, e tutta quella parte, e quantità di lucro delle pese, e stadere della Mercanzia predetta spettante, e appartenente ai prefati Signori Consoli, e che deviene nella detta Mercanzia in denari numerati secondo la volontà dei prefati Signori Consoli, di mese in mese; sotto pena a qualunque Pesatore, e Notajo negligente, e contrafattore di soldi venticinque per ciascun mese in tal modo ommesso.

Quod Pensatores scribant mercata, & pensas, quas pro ipsis facient. *Cap. XIX.*

ITem quod Pensatores, Staterarii, & Notarii dictæ Mercantiæ teneantur, & debeant secum deferre, & portare librum, & super ipso statim describere quodcumque mercatum, contractum, & quod contrahetur, seu pro quo fiet ponderatio, seu pensatura, & pretium ipsius, factum, seu faciendum; deindeque dare in scriptis tales res ponderatas, ut supra, Emptori, & Venditori, & nomina simul horum Contrahentium, atque pensas factas exinde; pœna, & banno soldorum quinque planetorum cuilibet contrafacienti, applicandorum Hospitali Domus Dei.

Che i Pesatori scrivano i contratti, e le pese che per se stessi faranno. Cap. XIX.

PArimenti, che i Pesatori, Staderieri, e Notai della detta Mercanzia siano tenuti, e debbano tener seco, e portare un libro, e sopra quello tosto descrivere qualunque mercato, e contratto fatto, e da farsi, o sia pel quale si farà la pesa, o pesatura, ed il suo prezzo fatto, o da farsi; e dipoi dare in iscritto le tali cose pesate come sopra al Compratore, e al Venditore, e i nomi insieme di essi Contraenti, e le pese sopra ciò fatte: sotto pena, e condanna di soldi cinque planet a ciascun contrafattore da applicarsi all' Ospitale della Casa di Dio.

Quod Mercatores servent præcepta Dominorum Consulum Mercatantiæ suprascriptæ. *Cap. XX.*

Item quod omnes Mercatores teneantur, & debeant servare præcepta præfatorum Dominorum Consulum eis facta causa Mercatantiæ; & ipsi D. Consules possint bannire, & condemnare quoscumque Mercatores inobedientes, & non observantes præcepta eorum, in soldis viginti plan. pro quolibet contrafaciente, & plus, & minus arbitrio præfatorum Dominorum Consulum: inspecta qualitate facti, & personæ; eosque delinquentes, ut supra, & omnes inobedientes possint pignorari facere statim, & executioni mandare, ad eorum libitum voluntatis; quæ pœna, & condemnatio in Hospitale Domus Dei totaliter devolvatur, & deveniat.

Che i Mercanti osservino i precetti de' Signori Consoli della Mercanzia soprascritta. Cap. XX.

PArimenti, che tutti i Mercanti siano tenuti, e debbano osservare i precetti dei prelati Signori Consoli ad essi fatti per causa di Mercanzia; e i detti Signori Consoli possano punire, e condannare qualsivoglia Mercante inobbediente, e non osservante i loro precetti in soldi venti planet per ciaschedun Contrafattore, e più, e meno ad arbitrio dei prefati Signori Consoli avuto riguardo alla qualità del fatto, e della persona; e i detti delinquenti come sopra, e tutti gl' inobbedienti possano immediatamente far pignorare, e mandare ad esecuzione a piacimento della loro volontà; la qual pena, e condanna del tutto si devolva, e devenga nell'Ospitale della Casa di Dio.

Quod Domini Consules provideant, quod Mercatores habeant stratas securas. *Cap. XXI.*

Item, quod Domini Consules præfatæ Mercantiæ infra mensem sui Officii primum, teneantur eligere decem Sapientes ex Mercatoribus Brin. practicantibus, & utentibus cum eorum mercimoniis entra Districtum Brin. occasione tractandi, & providendi, quod omnes Mercatores Civitatis, et Districtus Briniæ habeant stratas securas eundi, et redeundi cum eorum mercimoniis, et represaliis quibuscunque suspensis ubicunque, præsertim per Civitatem Briniæ, et Terras circumstantes: Statutis, nec Provisionibus Communis Briu. et Populi ejus in aliquo derogando circa prædicta factis, et faciendis, quæ omnia, et singula teneantur suo posse reducere ad effectum.

Che i Signori Consoli provvedano, acciò i Mercanti abbiano le strade sicure. Cap. XXI.

PArimenti, che i Signori Consoli della prefata Mercanzia entro il primo mese del loro Officio siano tenuti ad eleggere dieci Sapienti tra i Mercanti di Brescia aventi pratica, ed uso coi loro mercimonii fuori del Distretto di Brescia per occasione di trattare, e provvedere, che tutti i Mercanti della Città, e Distretto di Brescia abbiano le strade sicure di andare, e ritornare coi loro mercimonii, e sospesa dovunque qualsivoglia rappresaglia, massimamente per la Città di Brescia, e Terre circonvicine: punto non derogando alli Statuti, nè alle Provvisioni del Comune di Brescia, e del suo Popolo sopra ciò fatti, e da farsi, le quali cose tutte, e cadauna siano tenuti col loro potere di ridurre ad effetto.

Quod mensuræ, & pensæ bullentur ad domum Mercatantiæ. *Cap. XXII.*

Item Statutum, et Ordinatum est, quod quilibet de Civitate, et Districtu Briniæ teneatur, et debeat, ad initium mensis Janua-

Che le misure, e le pese siano bollate alla Casa della Mercanzia. Cap. XXII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che ognuno della Città, e Distretto di Brescia sia tenuto, e debba nel principio del me-

nuarii cujuslibet anni, bullari facere ad dictam Mercatantiam omnes, et singulas mensuras, pensas, et pensarelos, passus, marcos, balaucias, et stateras, cujuscunque maneriei sint: sive parvas, sive magnas, ad mensuram, et pondus peusarum, mensurarum, passorum, balanciarum, marcorum, et staterarum in domo dictæ Mercatantiæ couditorum, et conditarum, cum quibus emitur, et venditur in Civitate Brix. et Districtu: sub pœna soldorum viginti planet. pro quolibet, et qualibet vice; cujus pœnæ medietas sit Hospitalis Domus Dei, et alia medietas accusatoris, et credatur accusatori suo Sacramento, et uno Teste fide digno. Et habentes, seu tenentes, et utentes pensas, passus, marcos, balaucias, stateras, et mensuras teneautur, quolibet auno, satisdare de hoc servando, ad Officium præfatorum Dominorum Consulum. Et quod quæcunque inventioues, sive fraudes, quæ fieri contigeriut in præmissis, et eorum occasione contra Mercatores, sive exercentes mercantias notificari debeant, et produci, infra tres dies contiuuos, ad Officium præfatæ Mercantiæ. Qui Domini Consules procedere possint. et teneantur ad condemnationes superinde faciendas, ut supra, et ad eorum executiones contra quoscunque Mercatores; et si contrafactum fuerit non valeat, nec teneat ipso jure.

De non faciendo, nec dicendo aliquid in detrimentum Mercantiæ, nec Domus Dei. *Cap. XXIII.*

ITem Statutum, et Ordinatum est, quod aliquis Mercator Brixiæ, vel Districtus non audeat, nec præsumat dicere, vel facere quicquam indebite, quod vigeat, seu vigere possit in detrimentum, seu præiudicium, aut damnum Mercantiæ, et Domus Dei suprascriptæ, seu contra Statuta, et Ordines, seu honores ipsius Mercautiæ, et dictæ Domus Dei, nec placitum, litem, quæstionem, causam, nec controversiam movere contra ipsam Mercantiam, nec Domum Dei, et Hospitale suprascriptum: sub pœna soldorum centum plane. cuilibet contrafacienti, et qualibet vice; quæ veniat, et applicetur ipsi Hospitali Domus Dei, et ulterius privetur, et privatus sit ipso jure, et facto omnibus Statutis, beneficiis, et pri-

mese di Gennaro di ciascun anno far bollare alla detta Mercanzia ogni, e cadauna misura, pesa, e pesarolo, bracciolare, marco, bilancia, e stadera di qualunque maniera si fiano o piccole, o grandi alla misura, e peso delle pese, misure, bracciolari, bilancie, marchi, e stadere formati, e formate nella Casa della detta Mercanzia: co' quali si compra, e si vende nella Città di Brescia, e Distretto: sotto pena di soldi venti planet per ciascheduno, e ciascheduna volta: della qoal pena la metà sia delll' Ospitale della Casa di Dio, e l' altra metà dell' accusatore: e sia creduto all' accusatore con suo giuramento, e con un Testimonio degno di fede. E chi avrà, o terrà, o userà pesi, bracciolari, marchi, bilancie, stadere, e misure siano tenuti, ciascun anno a dar pieggieria di osservare qoesto Statuto all' Officio dei prefati Signori Consoli. E che qualunque invenzione, o fraude, che succederà farsi nelle premesse cose, e per occasione di esse contro i Mercanti, o esercenti la mercatura debbano notificarsi, e prodursi entro tre giorni continui all' Officio della prefata Mercanzia. I quali Signori Consoli possano procedere, e siano tenuti a fare sopraciò le condanne come sopra, ed alle esecuzioni di esse contro qualunque Mercante: e se sarà contrafatto non valga, nè tenga per diritto.

Di non fare, nè dire cosa alcuna in detrimento della Mercanzia, nè della Casa di Dio. Cap. XXIII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che nessun Mercante di Brescia, o del Distretto non ardisca, nè presuma dire, nè fare cosa alcuna indebitamente, che abbia, o possa aver vigore in detrimento, o pregiudizio, o danno della Mercanzia, e Casa di Dio soprascritta, o contro gli Statuti, ed Ordini, ovvero onori della stessa Mercanzia, e della detta Casa di Dio, nè alcun placito, lite, questione, causa, ne controversia movere contro la stessa Mercanzia, nè la Casa di Dio, ed Ospitale soprascritto: sotto pena di soldi cento planet a cadaun contrafattore, e cadauna volta; la quale venga, e si applichi allo stesso Ospitale della Casa di Dio: ed inoltre si privi, e sia privato per diritto, e sul fatto di tutti i Statuti, beneficj, e privile-

privilegiis dictæ Mercantiæ; et de ipsa Communitate dictæ Mercantiæ aboleatur, et cancelletur, neque in ea recipiatur, donec solverit dictam condemnationem in duplum.

vilegj della detta Mercanzia, e si abolisca, e si cancelli dalla detta Comunità della Mercanzia, ne in essa sia ricevuto finchè non paghi la detta condanna in doppio.

Quod Officiales prædictæ Mercantiæ observent Statuta ad eorum Officia pertinentia. *Cap. XXIV.*

Item *Statutum, et Ordinatum est, quod omnes Officiales Mercantiæ teneantur, eorum Sacramento, observare omnia Statuta pertinentia ad eorum Officia, ac facere, et exercere bene, diligenter, et sine fraude ipsa Officia: ad pœnam soldorum decem planet. cuilibet contrafacienti, et qualibet vice: applicandorum Hospitali Domus Dei. Et præfati D. Consules teneantur exigere omnia banna, et condemnationes, quæ contingerint fieri, et reperierint fore factas, bona fide, et in suo tempore.*

Che gli Officiali della predetta Mercanzia osservino gli Statuti pertinenti ai loro Officj. Cap. XXIV.

Parimenti è Statuito, ed Ordinato, che tutti gli Officiali della Mercanzia siano tenuti con loro giuramento ad osservare tutti gli Statuti pertinenti ai loro Offici, e fare, ed esercitare bene, diligentemente, e senza fraude gli Officj stessi, in pena di soldi dieci planet a cadaun contrafattore, e cadauna volta da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio. Ed i prefati Signori Consoli siano tenuti ad esigere tutte le pene, e condanne, che succederanno farsi, e si ritrovassero fatte in buona fede, e nel suo tempo.

De eo, quod convertitur in utilitatem Domus Dei. *Cap. XXV.*

Item *Statutum, et Ordinatum est, quod omnes denarii Locatorum plaustrorum, mensuræ olei, et rosei, et omnes alii denarii, qui exigentur, et poterunt haberi, prædictis de causis, convertantur, et converti debeant in utilitatem Domus Dei, et dictæ Mercantiæ, ac pauperum ibidem habitantium. Et illi quicumque dictam pecuniam receperint, sive fuerint Locatores plaustrorum, sive alii, ut supra, teneantur, et debeant bonam reddere rationem Ministro, et Procuratoribus Domus Dei prædictæ. Qui Minister sit electus per Procuratores Brixiæ, et Officiales ipsius Domus Dei; qui etiam Minister, et Procuratores teneantur de receptis per eos, vel aliquem eorum reddere rationem deputatis, vel deputandis super hoc per Consilium Mercatorum suprascriptorum.*

Di ciò, che si converte in utilità della Casa di Dio. Cap. XXV.

Parimenti è Statuito, ed Ordinato, che tutti i denari dei locatori dei Carri, della misura, dell'oglio, e del roseo, e tutti gli altri danari, che si esigeranno, e si potranno avere per le cause predette, si convertano, e debbano convertirsi in utilità della Casa di Dio, e della detta Mercanzia, e dei poveri ivi abitanti. E chiunque riceverà il detto danaro, o sarà locatore dei Carri, o gli altri come sopra siano tenuti, e debbano render buona ragione al Ministro, e ai Procuratori della predetta Casa di Dio. Il qual Ministro sia eletto dai Procuratori di Brescia, ed Officiali della stessa Casa di Dio; il qual Ministro pure, ed i Procuratori siano tenuti a render ragione del ricevuto da loro, o da alcuno di loro ai deputati, o da deputarsi sopra ciò dal Consiglio dei Mercanti soprascritti.

De honorantia Domus Dei exigenda. *Cap. XXVI.*

Item *Statutum, et Ordinatum est, quod exigatur, et exigi possit, prout est hactenus*

Dell' esigersi l' onoranza della Casa di Dio. Cap. XXVI.

Parimenti è statuito, ed ordinato, che si esiga, e possa esigersi, come finora si è costu-

nus assuetum, ab omnibus conducentibus infrascriptas mercantias in Civitate Brixiæ, vel extra Civitatem Brixiæ, vel intrantibus Civitatem, vel exeuntibus; quæ honorantia convertatur, et converti debeat in usum, et utilitatem Domus Dei prædictæ: videlicet de quolibet plaustro olei planetos quinque, de quolibet plaustro mercantiæ draporum planetos quindecim, de quolibet plaustro rosei planet. quinque; nec non etiam de omnibus aliis mercantiis planetos duos, et dimidium, et de quolibet plaustro guadi planetos quinque, qui denarii omnes per Ministrum Domus Dei prædictæ recipiantur. Et quod Officiales Datiorum mercantiæ, et ferraricie Brixiæ non possint, neque debeant dare bullettas, vel sigilla suorum Datiorum alicui personæ volenti conducere de dictis rebus super plaustris, sive bestiis: donec prius solverint dictam honorantiam, ut supra, pro rata, Officiali, vel Ministro Hospitalis Domus Dei.

Quod Domini Consules teneantur operam dare, ut Domus Dei manuteneatur. *Cap. XXVII.*

ITem Statutum, et Ordinatum est, quod Domini Consules Mercantiæ præfatæ, et omnes, et singuli Officiales ejusdem possint, et debeant præcise, et suo speciali Sacramento dare operam, et favorem cum effectu, quod omnes, et singuli Mercatores Civitatis, et Districtus Brixiæ manuteneant, et defendant, et gubernent, ac defendent, manutenebunt, ac gubernabunt pro posse, et viriliter Hospitale, et Domum Dei prædictam, atque omnia ejusdem Domus bona; et erunt propitii, ac favorabiles in recuperando necessaria ad victum, et vestitum cum Fratribus, et Sororibus ipsius Domus Dei, ac Pauperibus in ea habitantibus: faciendo semper utilitatem ipsius Domus Dei.

De cancellando scripturas per Notarios, vel Pensatores. *Cap. XXVIII.*

ITem Statutum, et Ordinatum est, quod Notarii, vel Pensatores præfatæ Mercantiæ teneantur, et debeant cancellare, vel

costumato, l'onoranza da tutti i Conduttori delle infrascritte mercanzie nella Città di Brescia, o fuori della Città di Brescia, o da chi entra, o esce dalla Città; la qual onoranza si converta, e debba convertirsi in uso, ed utilità della predetta Casa di Dio: cioè di ciascun carro d'oglio cinque planetti, di ciascun carro di mercanzia di drappi quindici planetti, di ciascun carro di rosco cinque planetti, e così pure di tutte le altre mercanzie planetti due, e mezzo, e di ciascun carro di guado cinque planetti, i quali denari tutti siano ricevuti dal Ministro della predetta Casa di Dio. E che gli Officiali dei Dazj della mercanzia, e ferrarezza di Brescia non possano, nè debbano dare bollette, o sigilli dei loro Dazj ad alcuna persona, che volesse condurre le dette cose sopra carri, o bestie, finche prima non abbiano pagata la detta onoranza come sopra a proporzione all'Officiale, o Ministro dell'Ospitale della Casa di Dio.

Che i Signori Consoli siano tenuti ad attendere, che sia mantenuta la Casa di Dio. Cap. XXVII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Signori Consoli della prefata Mercanzia, e tutti, e cadaun Officiale della stessa possano, e debbano precisamente e con loro special giuramento prestare opera, e favore effettivo, che tutti, e cadauno i Mercanti della Città, e Distretto di Brescia mantengano, e difendano, ed abbian cura, e che difenderanno, manterranno, e avranno cura col loro potere, e virilmente dell'Ospitale, e Casa di Dio predetta, e di tutti i beni della Casa stessa, e saranno propizj, e favorevoli nel procurare le cose necessarie al vitto, e vestito dei Fratelli, e Sorelle della stessa Casa di Dio, e dei Poveri in essa abitanti: facendo sempre l'utilità della stessa Casa di Dio.

Del cancellar le Scritture dai Notaj, o Pesatori. Cap. XXVIII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Notai, o Pesatori della prefata Mercanzia siano tenuti, e debbano cancellare, o far

vel cancellari facere quaslibet rationes, vel fcripturas cuilibet Mercatori fuper libro ipforum Notariorum, et Penfatorum defcriptas, et annotatas: ad inftantiam tantum, et requifitionem Debitorum, et voluntatem Creditorum fic defcriptorum ut fupra, aliter autem non; et talis cancellatio vim obtineat folutionis, et roboris firmitatem.

o far cancellare qualunque ragione, o fcrittura a qualunque Mercante, che fia defcritta, e annotata ful libro degli fteffi Notaj, e Pefatori: ad iftanza foltanto, e richiefta dei Debitori, e volontà dei Creditori in tal modo defcritti come fopra, altrimenti poi nò: e tal cancellazione ottenga forza di pagamento, e fermezza di validità.

Quod Domini Confules teneantur eligere Examinatores. *Cap. XXIX.*

ITem Statutum, et Ordinatum eft, quod præfati Domini Confules, infra dies octo a die initii eorum Officii, et Confulatus, teneantur, et debeant eligere Examinatores, qui examinare debeant, et videre Confules veteres, fi condemnationes, et pœnas condemnationum in eorum Officii tempore factarum, et agitatarum exigerunt; ac etiam videre, fi Statutis prædictis in aliquo contrafecerint, deliquerint, et omiferint facere, et adimplere quæcumque debuerint, et exequutioni non mandaverint, prout fuperius continetur, et annotatum eft; et ipfis repertis in aliquo prædictorum, vel infrafcriptorum exceffiffe, tunc, et eo cafu ipfi Confules veteres teneantur de fuo proprio Capitali, et habere dictas tales condemnationes, banna, et exequutiones ita omiffas exequi in dicto eorum tempore occurfas, et agitato, ut fupra; et nihilominus incurriffe intelligantur, et incurrant pœnam folderum quinque plan. pro quolibet eorum: folvendorum Hofpitali Domus Dei fuprafcriptæ, feu deputatis ad hoc recepturam facientibus. Et præfati Domini Confules vinculo Sacramenti teneantur prædicta obfervare, et adimplere, ut fupra.

Chei Signori Confoli fiano tenuti ad eleggere gli Efaminatori. Cap. XXIX.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i prefati Signori Confoli entro giorni otto dal giorno del principio del loro Officio, e Confolato fiano tenuti, e debbano eleggere Efaminatori, i quali debbano efaminare, e vedere fui Confoli vecchj, fe hanno efatte le condanne, e le pene delle condanne fatte, e agitate nel tempo del loro Officio, ed anche vedere fe in alcuna cofa aveffero contrafatto a' predetti Statuti, foffero ftati delinquenti, ed aveffero ommeffo di fare ed adempire tuttociò, che dovevano, e non aveffero mandato ad efecuzione quanto di fopra fi contiene, ed è notato; e trovato che li fteffi aveffero ecceduto in alcuna delle predette, o infrafcritte cofe, allora, e in tal cafo i detti Confoli vecchj fiano tenuti col loro proprio Capitale, ed avere a foddisfare le dette tali condanne, pene, ed efecuzioni in tal modo trafcurate d' efeguirfi, ed occorfe, e agitate come fopra nel detto loro tempo: e nonoftante s' intendano effere incorfi, ed incorrano nella pena di foldi cinque planet per ciafcheduno d' effi da pagarfi all' Ofpitale della fopraſcritta Cafa di Dio, o alli Deputati a ciò, che faranno la ricevuta. E i prefati Signori Confoli fotto vincolo di giuramento fiano tenuti ad offervare, ed adempire le predette cofe come fopra.

Quod præfati Domini Confules vifitent infirmos Domus Dei. *Cap. XXX.*

ITem Statutum, & Ordinatum eft, quod præfati D. Confules Mercantiæ teneantur fingulis duobus menfibus ire cum illa quantitate Sapientum præfatæ Mercantiæ, quæ

Che i prefati Signori Confoli vifitino gl' Infermi della Cafa di Dio. Cap. XXX.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i prefati Signori Confoli della Mercanzia fiano tenuti, ogni due mefi, ad andare con quella quantità di Sapienti della prefata Mercan-

quæ eis videbitur convenire, ad visitandum Confratres, Sorores, & Infirmos Hospitalis Domus Dei ipsius Mercantiæ: ad providendum, & procurandum utilitatem, necessitatem, & commodum ipsorum Confratrum, Sororum, Pauperum, ac Infirmorum dicti Hospitalis Domus Dei ad pœnam perdendi eorum salaria.

canzia, che loro sembrerà conveniente a visitare i Confratelli, Sorelle, ed Infermi dell'Ospitale della Casa di Dio della stessa Mercanzia a provvedere e procurare l'utile, la necessità, e il comodo delli stessi Confratelli, Sorelle, Poveri, ed Infermi del detto Ospitale della Casa di Dio sotto pena di perdere i loro salarj.

De Pecunia Locatoribus plaustrorum solvenda. *Cap. XXXI.*

Item Statutum, & Ordinatum est, quod quilibet Mercator, & quilibet Bubulcus tam Civis, quam Forensis, cujuscumque conditionis existat, & undecumque veniat, teneatur, & debeat solvere sex plan. cum dimidio pro quolibet plaustro, pro locatura Officialibus, & Locatoribus constitutis, seu constituendis per dictam Mercantiam, & Mercatores ejusdem, videlicet Mercator plan. duos, & dimidium; & Bubulcus plan. quatuor. Ex quibus denariis sint duæ partes dictorum Officialium deputatorum, & deputandorum, ut supra, pro eorum mercede, & labore locandi dicta plaustra, & Bubulcos, & tres partes quinque partium sint Hospitalis Domus Dei suprascriptæ. Hoc salvo, quod si quis ex dictis Bubulcis locatus fuerit a Mantua Bergomum, & e converso a Bergomo Mantuam, & non descargaverit plaustrum, seu robbam suam, quam conducet in Civitate Brixiæ, vel Suburbiis, licet per eam transitum faceret, nihil solvere teneatur pro ea locatura; sed si ipse Bubulcus in aliquo dictorum locorum dictam robbam exoneraverit, & tunc dictam locaturam prædictis Locatoribus, vel Officialibus solvere teneatur, secundum dictum modum, & ordinem limitatum: licet locaverit in aliis Civitatibus, & Locis.

Del danaro da pagarsi ai locatori dei carri. Cap. XXXI.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che qualunque Mercante, e qualunque Bifolco tanto Cittadino, quanto Forestiere di qualunque condizione si sia, e da qualsivoglia parte venga sia tenuto, e debba pagare sei planetti, e mezzo per cadaun carro per locatura agli Officiali, e locatori costituiti, o da costituirsi dalla detta Mercanzia, e Mercanti della stessa, cioè il Mercante planetti due e mezzo, e il Bifolco planetti quattro. Dei quali denari due parti siano dei detti Officiali deputati, e da deputarsi come sopra, per loro mercede, e fatica di locare i detti carri, e Bifolchi, e tre parti delle cinque parti siano dell'Ospitale della Casa di Dio soprascritta. Salvo che se alcuno di detti Bifolchi fosse locato da Mantova per Bergamo, e così pure da Bergamo per Mantova, e non avrà scaricato il carro, o la robba sua, che conducesse nella Città di Brescia, o nei Sobborghi, quantunque facesse transito per essa, non sia tenuto a pagar niente per la detta locatura; ma se il detto Bifolco scaricherà la detta robba in alcuno di detti luoghi: allora sia tenuto a pagare la detta locatura ai detti locatori, o Officiali secondo il detto modo, ed ordine limitato: benchè avesse locato in altre Città, e luoghi.

Quod Consules teneantur stare ad Banchum Rationis. *Cap. XXXII.*

Item Statutum, & Ordinatum est, quod præfati D. Consules Mercatantiæ Brix. seu aliquis eorum, vinculo Sacramenti, omnibus remotis, cessantibusque absolutionibus, & licentiis quibuscumque, per eos petitis (nec eis ullatenus concedantur) teneantur-

Che i Consoli siano tenuti a stare al Banco della Ragione. Cap. XXXII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i prefati Signori Consoli della Mercanzia di Brescia, o alcun di loro sotto vincolo di giuramento, rimosse, e cessanti tutte le assoluzioni, e qualsivoglia licenza da essi addimandata (nè in alcun modo loro si conceda)

neantur, & debeant omnibus diebus, juridicis, & horis venire, & sese ad domum pensæ dictæ Mercatantiæ, & ad Banchum Juris, & Officii sui præsentare, & ascendere dictum Banchum pro Jus reddendo, ut debetur, cuilibet Jus petenti: pœna, & banno soldorum duorum plan. pro quolibet eorum, & qualibet vice. Quæ pœna in dictum Hospitale Domus Dei deveniat. Et quod horæ Juridicæ intelligantur horæ Tertiarum, & Vesperarum; & etiam possint aliis horis ad dictum Officium venire Partibus instantibus fieri hoc debere.

ceda) siano tenuti, e debbano in tutti i giorni, ed ore giuridiche venire, e presentarsi alla Casa della pesa della detta Mercanzia, e al Banco del Jus, ed Officio suo, e salire nel detto Banco per rendere ragione, come si deve, a chiunque lo richiegga: sotto pena, e condanna di soldi due planet per ciascun d'essi, e ciascuna volta, la qual pena devenga nel detto Ospitale della Casa di Dio. E che le ore giuridiche s'intendano le ore di Terza, e del Vespro: ed anche possano venire al detto Officio in altre ore instando le Parti, che ciò debba farsi.

De pœnis imponendis Officialibus Mercatantiæ. *Cap. XXXIII.*

Item, quod præfati D. Consules, qui nunc sunt, & per tempora erunt, ac Ministri Hospitalis Domus Dei plenum habeant arbitrium, & potestatem pœnas imponendi pecuniarias, quascumque voluerint, ac banna Pensatoribus, Officialibusque, & Servitoribus dictæ Mercantiæ bene non exercentibus, gerentibus, seu diligenter, & legaliter non superstantibus eorum Officio, pro ut debebunt sufficienter. Et ipsi Domini Consules possint removere, & remutare dictos tales Officiales, vel Servitores, et quemlibet eorum male instantem, legaliter non gerentem, ac fideliter, vel sufficienter minime operantem, nec facientem dictum suum Officium, ut supra, nec non inobedientem, et inscrutantem præcepta præfatorum Dominorum Consulum; et tales pœnæ, vel banna penitus, atque totaliter in pecunia numerata exigantur per præfatos Dominos Consules. Et hoc etiam intelligatur super Allocatoribus plaustrorum, ut prædictum est.

Delle Pene da imporsi agli Officiali della Mercanzia. Cap. XXXIII.

PArimenti, che i prefati Signori Consoli, che ora sono, e saranno in avvenire, ed i Ministri dell'Ospitale della Casa di Dio abbiano pieno arbitrio, e podestà d'imporre pene pecuniarie quali vorranno; e condanne ai Pesatori, ed Officiali, e Servitori della detta Mercanzia, che bene non esercitino, e si diportino, o non sopraintendano diligentemente, e legalmente al loro Officio, come dovranno, sufficientemente. E li stessi Signori Consoli possano rimovere, e tramutare i detti tali Officiali, o Servitori, e qualunque di loro, che mal si governi, legalmente non si diporti, e fedelmente, o sufficientemente non operi, ne faccia il detto suo Officio come sopra, e così pure gl'inobbedienti, e che vogliano scrutiniare i precetti dei prefati Signori Consoli: e tali pene, o condanne intieramente, e del tutto si esigano in danaro numerato per i prefati Signori Consoli. E ciò pure s'intenda sopra i locatori dei Carri, come si è già detto.

De ratione per D. Consules facienda, & cum Pensatoribus, & Allocatoribus perquirenda. *Cap. XXXIV.*

Item, quod præfati D. Consules teneantur, & debeant die Dominico cujuslibet mensis, vel antea, si fuerint in Civitate (nisi justa causa, vel impedimento occupati fuerint) ad domum pensæ Mercantiæ præfatæ venire ad videndum, perqui-

Dei Conti da farsi, ed esaminarsi per i Signori Consoli coi Pesatori, e Locatori. Cap. XXXIV.

PArimenti, che i prefati Signori Consoli siano tenuti, e debbano, nel primo giorno di Domenica di ciascun mese, o prima, se saranno in Città (quando non fossero occupati da giusta causa, o impedimento) venire alla Casa della Pesa della Mer-

quirendum, faciendum, & solidandum rationes Pensatorum, Locatorum, Servitorum, & Officialium superius descriptorum: pœna, & banno planet. quindecim pro quolibet eorum, & qualibet vice, qua omiserint; & dicti Officiales, & Servitores, vinculo Sacramenti, teneantur scribere nomina Consulum, qui non venerint ad dictas rationes faciendas, ut supra. Et Domini Consules dictis Consulibus successores teneantur exigere dictam pœnam, Sacramento astringendi modo prædicto, ut supra; dictique D. Consules successores teneantur etiam examinare palam, secreto, communiter, vel divisim dictos Pensatores, Servitores stateræ, Locatores, & Mensuratores rerum, & mercimoniorum, si eos reperierint contrafacere, & contraire dictis Statutis in non faciendo fideliter, & legaliter eorum Officium, ut præfertur; & ipsis in commissum repertis, puniantur, & puniri possint, ac condemnentur in soldis decem planet. pro quolibet delinquente; & plus, & minus inspecta qualitate facti, & personæ: applicandis Hospitali Domus Dei.

prefata Mercanzia a vedere, perquirere, fare, e saldare li conti dei Pesatori, locatori, Servitori, ed Officiali di sopra descritti sotto pena, e condanna di quindici planetti per ciascun d'essi, e ciascuna volta, che avranno ommesso; e li detti Officiali, e Servitori sotto vincolo di giuramento siano tenuti a scrivere i nomi dei Consoli, che non verranno a fare i detti conti come sopra. E li Signori Consoli successori ai detti Consoli siano tenuti ad esigere la detta pena da astringersi con giuramento nel modo predetto; e li detti Signori Consoli successori siano anche tenuti ad esaminare in palese, in secreto, in unione, o divisi i detti Pesatori, Servitori della Stadera, locatori, e Misuratori delle cose, e mercimonii, se li ritrovassero contrafattori, e contraventori ai detti Statuti nel non fare fedelmente, e legalmente il loro Officio, come è detto di sopra, e ritrovati li stessi in commesso, siano puniti, e possano punirsi, e si condannino in soldi dieci planet per cadaun delinquente, e più e meno osservata la qualità del fatto, e della persona, da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio.

De Ratione per Locatores plaustrorum reddenda. *Cap. XXXV.*

Item, quod Locatores plaustrorum prædicti teneantur dicta Dominica prima cujuslibet mensis venire ad dictam domum pensæ Mercantiæ, pro eorum ratione reddenda, ac secum portare pecunias quascumque per eos perceptas: videlicet partem illam, quam dictæ Mercantiæ dare tenentur pro dictis Locatoribus plaustrorum: sub pœna soldor. duorum plan pro quolibet, & qualibet vice, omittenti, & contrafacienti; & Minister Domus Dei dictæ rationi ad hoc interesse debeat.

Della resa di conto da farsi dai locatori dei carri. Cap. XXXV.

Parimenti, che i locatori dei Carri predetti siano tenuti nella detta prima Domenica di ciascun mese di venire alla detta Casa della pesa della Mercanzia per la resa de' loro conti, e di portar seco qualunque denaro da loro percetto: cioè quella parte, che sono tenuti dare alla detta Mercanzia per i detti locatori dei Carri sotto pena di soldi due planet per ciascheduno, e ciascheduna volta, che avranno ommesso, e contrafatto; e il Ministro della Casa di Dio debba perciò intervenire alla detta resa di conto.

De moneta manifestanda. *Cap. XXXVI.*

Item Statutum, & Ordinatum est, quod quilibet Consulatus in Officio suo teneatur Sacramento eius dicere, & manifestare Domino Potestati Brixiæ, in præsentia Dominorum Ancianorum Communis Bri-

Del manifestar la Moneta. Cap. XXXVI.

Parimenti è Statuito, ed Ordinato, che qualunque Consolato sia tenuto nell'Officio suo, con suo giuramento dire, e manifestare al Signor Podestà di Brescia, in presenza dei Signori Anziani del Comune di Bres-

Brixiæ, si sciverit, uti, vel si utatur moneta in Civitate Brixiæ, quæ non sit justa, & valens, vel expendatur pretio illicito, & injuste.

Brescia, se saprà che si usi, o se si userà moneta nella Città di Brescia, che non sia giusta, e valida, o si spenda per prezzo illecito, ed ingiusto.

De guado vendendo, & emendo. *Cap. XXXVII.*

ITem ad tollendum materiam, & causam committendi fraudem, seu dolum in venditione Guadi, quod venditur in ballis, propter inæqualitatem, & minoritatem, quæ in ballis ipsis tempore moderno fiunt contra modos, & bonos mores hactenus observatos: Statutum, & Ordinatum est, quod quælibet persona Civitatis, & Districtus Brixiæ volens vendere Guadum in ballis teneatur, & debeat illud vendere ad mensuram Guadi consuetam in Civitate Brixiæ, & Districtu, vel illud numerari, seu mensurari, & ponderari facere, prout Emptori, & Venditori placuerit. Possitque vendere dictum Guadum, quod colligitur de mense Septembris, & Octobris, ad modum prædictum. Et quælibet balla dicti Guadi sit, & esse debeat, ac intelligatur de unciis undecim usque in duodecim Guadi madiati, secundi, & tertii: sub pœna librarum trium planet. cuilibet contrafacienti, & qualibet vice: applicanda pro medietate Hospitali Domus Dei, & pro medietate accusatori.

Del vendere, e comprare il Guado. Cap. XXXVII.

PArimenti per togliere la materia, e la causa di commetter fraude, o inganno nella vendita del Guado, che si vende in balle per l'ineguaglianza, e la minorità, che nel tempo moderno si fanno nelle stesse balle contro i modi, e i buoni costumi finora osservati: è Statuito, ed Ordinato, che qualunque persona della Città, e Distretto di Brescia, che voglia vendere Guado in balle sia tenuto, e debba venderlo alla misura del Guado consueta nella Città di Brescia, e nel Distretto, o farlo numerare, o misurare, e pesare, come piacerà al Compratore, e al Venditore. E possa vendere il detto Guado, che si raccoglie nel mese di Settembre, e di Ottobre, nel modo predetto. E ciascuna balla del detto Guado sia, ed esser debba, e s'intenda di oncie undici fino a dodici di Guado moggiato, secondo, e terzo: sotto pena di lire tre planet a cadaun contrafattore, e cadauna volta: da applicarsi per metà all'Ospitale della Casa di Dio, e per metà all'Accusatore.

Quod Mensuratores Guadi teneantur legaliter suum Officium exercere, & sine fraude. *Cap. XXXVIII.*

ITem, quod Mensuratores Guadi Civitatis Brixiæ, & Districtus teneantur, vinculo Sacramenti, & debeant fideliter, & legaliter mensurare bona fide, & sine fraude Guadum, & habere, & tenere mensuras Guadi bonas, & justas; & ipsas facere assaftari, & justificari per Officiales ipsius Mercantiæ deputatos: ad minus semel in anno, ante Kalendas mensis Augusti: ad mensuram Guadi sculpitam in lapide posito in domibus pensæ ipsius Mercantiæ; & ipsis mensuris sic justificatis teneantur eas bullari facere per Bullatorem Communis Brixiæ, prout bullantur aliæ men-

Che i Misuratori del Guado siano tenuti ad esercitare legalmente, e senza fraude il loro Officio. Cap. XXXVIII.

PArimenti, che i Misuratori del Guado della Città di Brescia, e del Distretto siano tenuti, e debbano sotto vincolo di giuramento misurar fedelmente, e legalmente con buona fede, e senza fraude il Guado, ed aver, e tenere misure di guado buone, e giuste, e far le stesse sperimentare, e giustificare per gli Officiali deputati della stessa Mercanzia almeno una volta in un anno prima delle Calende del mese d'Agosto: alla misura del Guado scolpita nella pietra posta nelle Case della pesa della detta Mercanzia; e così giustificate le dette misure siano tenuti a farle bollare dal Bollatore del Co-

mensuræ a blado, & vino: sub pœna cuilibet contrafacienti, vel facere omittenti prædicta soldorum quadraginta planet. pro quolibet, & qualibet vice; & ultra, prout in Statutis Communis Brixiæ continetur; & de prædictis quilibet possit esse accusator; & credatur ejus Sacramento, cum uno Teste fide digno; cujus pœnæ medietas sit accusatoris, & alia medietas Hospitalis Domus Dei.

Comune di Brescia, come si bollano le altre misure di biada, e vino: sotto pena a cadaun contrafattore, o che ommettesse di fare le predette cose di soldi quaranta planet per ciascuno, e ciascuna volta, e più come si contiene negli Statuti del Comune di Brescia, e delle predette cose chiunque possa essere accusatore, e si creda al suo giuramento con un Testimonio degno di fede, della qual pena la metà sia dell'Accusatore, e l'altra metà dell'Ospitale della Casa di Dio.

Quod Mensuratores Guadi teneantur dare lotam. *Cap. XXXIX.*

ITem, quod dicti Mensuratores Guadi, tam in Civitate, & Burgis, quam in Districtu, & Villis suis teneantur, & debeant dare ad quamlibet mensuram Guadi, quam mensurabunt, duas ballas Guadi pro lota, seu supplemento, quæ intervenerit inter unam ballam, & aliam propter rotunditatem ipsarum ballarum Guadi, secundum formam, modum, & consuetudinem hactenus observatam; & teneantur etiam dimidiam ballam Guadi dare ad quamlibet mensuram ipsius, pro benedictione ipsius, & unam ballam Guadi ad quamlibet gratem Guadi pro benedictione ipsius gratis; & hoc secundum morem bonum, & veterem consuetudinem semper hactenus observatam: sub pœna cuilibet mensuratori contrafacienti, seu facere omittenti soldorum quinque planetorum pro qualibet mensura, seu grate, & qualibet vice per ipsum mensurata, ut supra; cum uno Teste fide digno, & habeat medietatem dictæ pœnæ, & alia medietas Domus Dei.

Che i Misuratori del Guado siano tenuti a dare la lota. Cap. XXXIX.

PArimenti, che i detti Misuratori del Guado tanto nella Città, e Borghi, quanto nel Distretto, e Ville sue siano tenuti, e debbano dare ad ogni misura di Guado, che misureranno due balle di guado per lota, o sia supplemento, che interverrà tra una balla, e l'altra a motivo della rotondità delle stesse balle di guado, secondo la forma, modo, e consuetudine finora osservata: e siano anche tenuti a dare mezza balla di guado per qualunque misura di esso per benedizione dello stesso, ed una balla di Guado per qualunque grata di Guado per benedizione di esso senza pagamento, e ciò secondo il buon costume, e l'antica consuetudine sempre finora osservata: sotto pena a qualunque Misuratore, che contrafacesse, o ommettesse di fare di soldi cinque planet per ciascuna misura, o grata, e ciascuna volta dallo stesso misurata come sopra con un Testimonio degno di fede, ed abbia la metà della detta pena, e l'altra metà la Casa di Dio.

Quod Notarii, & Pensatores simul faciant, & communicent. *Cap. XL.*

ITem, quod Notarii, seu Pensatores dictæ Mercatantiæ teneantur, & debeant communicare, dividere, & communiter compartire inter sese omnia, & quæcumque lucra, usufructus, & proventus, quæ, & quos percipient, seu facient occasione dicti eorum Officii; & superesse ad dictum eorum Officium continue; ita tamen, quod unus

Che i Notaj, e i Pesatori facciano, e comunichino insieme. Cap. XL.

PArimenti, che i Notaj, o Pesatori della detta Mercanzia siano tenuti, e debbano comunicare, dividere, e compartire in comune tra di essi ogni, e qualunque lucro, usufrutto, e provento, che ricaveranno o faranno in occasione del detto loro Officio, e sopraintendere continuamente al detto loro Officio; in modo però, che uno di loro stia, e debba stare continuamen-

unus eorum stet, & stare debeat continue ad domum staterae, seu pensae ipsius Mercatantiae: ad poenam soldorum quinque planetorum pro quolibet, seu cuilibet contrafacienti, & qualibet vice. Et similiter Servitores dictae staterae teneantur stare, ut supra: sub poena, ut supra, applicanda ut supra Hospitali Domus Dei. Et quilibet ipsorum tam Servitorum, quam Notariorum, vinculo Sacramenti, teneantur denunciare, & manifestare praefatis Dominis Consulibus quemlibet Notariorum, & Servitorum delinquentium, & contra praedicta committentium.

mente alla Casa della Stadera, o Pesa della stessa Mercanzia sotto pena di soldi cinque planeti, per qualunque, o ciascheduno contrafattore, e ciascheduna volta. E similmente i Servitori della detta Stadera siano tenuti a stare come sopra: sotto pena come sopra da applicarsi come sopra all'Ospitale della Casa di Dio. E ciascuno di essi tanto Servitori, quanto Notaj sotto vincolo di giuramento siano tenuti a denunciare, e manifestare ai prefati Signori Consoli qualunque de' Notaj, e Servitori delinquenti, ed operanti contro le predette cose.

De salario Notariorum, & Pensatorum dictae Mercantiae. *Cap. XLI.*

I*Tem, quod Notarii, & Pensatores staterae, & pensae praefatae Mercantiae habeant pro pensatura, & assazatura omnium infrascriptarum mercantiarum infrascriptas solutiones, & pecunias pro eorum mercede, & salario: videlicet primo de quolibet penso speciariae subtilis plan. unum: de quolibet penso cerae plan. unum: de quolibet penso pennae ut supra: de quolibet pari mezenorum carnium salatarum, vel Porco recenti integro aptato plan. duodecim: de quolibet pari cinquantarum ferri grossi, vel minuti de duodecim pensibus plan. duos: de quolibet Castrato plan. duodecim: de quolibet membro Bovis plan. duos. De omnibus aliis mercantiis, cujusvis conditionis, & maneriei existant, & maxime de qualibet manerie ferri, & axallorum tam laboratorum, quam non, & tam ponderati, seu assazati, quam non, quod exportabitur de Civitate Brixiae, seu intrabit Civitatem praedictam, & etiam laborabitur in dicta Civitate, habere, & percipere debeant, de quolibet centenario, sive de quatuor pensibus plan. unum ab Emptore, videlicet a Civibus, & Districtualibus Brixiae, & a Forensibus accipiatur duplum. Salvo, quod de Mezenis, Grassia, Sonzia, Caseo, Butiro, Valania, & de qualibet alia re vendita Communi Brixiae, seu Rectoribus dicti Communis Venditores, tam Cives, & Districtuales, quam Forenses nihil solvere teneantur. Quorum denariorum medietas sit Pensatorum*

Del Salario de' Notaj, e Pesadori della detta Mercanzia. Cap. XLI.

PArimenti, che i Pesatori, e i Notaj della stadera, e pesa della prefata Mercanzia abbiano per la pesatura, e sperimento di tutte le infrascritte mercanzie gl' infrascritti pagamenti, e denari per loro mercede, e salario: cioè primo di ogni peso di speciaria sottile planetti uno: di ciascun peso di cera planetti uno: di ciascun peso di penna come sopra: di ciascun pajo di mezeni di carni salate, o Porco novello intiero di fresco accomodato planetti dodici: di ciascun pajo di cinquantene di ferro grosso, o minuto di dodici pesi planetti due: di ciascun Castrato planetti dodici: di ciascun membro di Bue planetti due. Di tutte le altre mercanzie di qualunque condizione, e maniera siano, e massime di qualunque maniera di ferro, e d' acciai tanto lavorati, quanto nò, e tanto pesati, o sperimentati, quanto nò, che si asporteranno dalla Città di Brescia, o entreranno nella Città predetta, ed anche si lavoreranno nella detta Città debbano avere, e conseguire per qualunque centinaja, o di quattro pesi planetti uno dal Compratore: cioè dai Cittadini, e Distrittuali di Brescia, e dai Forestieri si riceva il doppio. Salvo, che delle Mezene, Grasso, Sonza, Formaggio, Butirro, Valania, e di qualunque altra cosa venduta al Comune di Brescia, o ai Rettori del detto Comune di Brescia li Venditori tanto Cittadini, e Distrittuali, quanto Forestieri non siano tenuti a pagare alcuna cosa. Dei quali denari la metà sia dei predetti Pesatori come

rum prædictorum, ut supra, pro eorum mercede; & alia medietas sit dictæ Mercantiæ in subsidium Domus Dei suprascriptæ: aliquibus Statutis, Provisionibus, & Reformationibus nequoquam obstantibus ad prædicta.

De eo, quod habere debent Servitores dictæ Mercantiæ. *Cap. XLII.*

ITem, quod *Servitores Mercantiæ prædictæ habeant, & percipere debeant solum a Venditoribus pro portatura stateræ, ut infra continetur: videlicet primo de qualibet stara Valaniæ, quantumcumque sit, plan. sex: de qualibet soma pensium duodecim usque ad somas octo, plan. unum, & ab octo somis usque ad viginti somas, plan. unum, & dimidium, & ab inde infra, pro rata, & a quadraginta somis supra, quantacumque sit summa, planetum unum pro qualibet soma. Item de novem centenariis Guadi planetos tres, & ab inde infra pro rata; & a novem usque ad viginti plan. sex; & ab inde infra pro rata; & a viginti centenariis usque ad quadraginta, planet. duodecim; & ab inde infra pro rata. Item a quadraginta centenariis usque ad centum, soldos duos planet., & ab inde infra pro rata. Item de omnibus aliis mercantiis habeant, & percipiant planetum unum pro quibuscumque quinque pensibus, a dictis quinque pensibus, usque ad decem, plan. duos, & a decem pensibus, usque ad quadraginta, plan. quatuor; & ab inde infra pro rata; et hoc in Civitate Brixiæ. Et si exiverit Civitatem, hoc limitetur per Notarium, seu Notarios Mercantiæ, qui secum aderint, secundum distantiam loci. Et quod dicti Servitores, qui nunc sunt, & in futurum erunt non audeant, nec præsumant portare aliquam stateram ad domum alicujus Mercatoris, nisi fuerint associati uno ex Notariis præfatæ Mercantiæ: pœna, & banno cuilibet Servitori contrafacienti plan. sex pro qualibet vice; medietas cujus pœnæ sit accusatoris, & alia medietas sit Hospitalis Domus Dei.*

come sopra per loro mercede; e l'altra metà sia della detta Mercanzia in sussidio della Casa di Dio soprascritta: non ostanti in alcun modo alle predette cose alcuni Statuti, Provisioni, e Riforme.

Di ciò, che devono avere i Servitori della detta Mercanzia. Cap. XLII.

PArimenti, che i Servitori della Mercanzia predetta abbiano, e conseguir debbano solo dai Venditori per la portadura della Stadera, come qui sotto si contiene: cioè primo di ciascuno Stajo di Valania, quanto si sia planetti sei: di ciascuna soma di dodici pesi fino a some otto planetti uno, e da otto some fino a venti some planetti uno, e mezzo, e al di sotto a proporzione, e da quaranta some in sù, qualunque siasi la somma, planetti uno per ciascuna somma. Parimenti di nove centenaja di Guado planetti tre, e al di sotto a proporzione, e da nove fino a venti planetti sei, e al di sotto a proporzione, e da venti centinaja fino a quaranta planetti dodici, e al di sotto a proporzione: Parimenti da quaranta centinaja fino a cento soldi due planet, e al di sotto a proporzione. Parimenti di tutte le altre mercanzie abbiano, e ricevano planetti uno per ogni cinque pesi, dai detti cinque pesi fino al dieci planetti due, e dai dieci pesi fino ai quaranta planetti quattro, e al di sotto a proporzione, e ciò nella Città di Brescia. E se uscirà dalla Città, ciò sia limitato dal Notajo, o Notaj della Mercanzia, che saranno seco, secondo la distanza del luogo. E che i detti Servitori, che ora sono, e saranno in avvenire non ardiscano, nè presumano di portare alcuna stadera alla Casa di alcun Mercante, se non saranno in compagnia di uno dei Nodari della prefata Mercanzia: sotto pena, e condanna a cadaun Servitore contrafattore di planetti sei per ciascheduna volta: la metà della qual pena sia dell'Accusatore, e l'altra metà sia dell'Ospitale della Casa di Dio.

De

Del-

De Jurisdictione Dominorum Consulum Mercantiæ Brixiæ. *Cap. XLIII.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod D. Consules Mercantiæ prædictæ, qui nunc sunt, & per tempora erunt, & quilibet eorum insolidum habeant omnimodam Jurisdictionem, ac possint, & debeant audire, cognoscere, & definire, ac terminare omnes lites, quæstiones, causas, & controversias vertentes coram eis, & quæ in futurum vertentur, & movebuntur inter Negotiatores, Mercatores, Gestores, Fidejussores, Debitores, vel Patratores alicujus ipsorum Mercatorum, Negotiatorum, & Patratorum in aliquo contractu, vel mercato, vel alios quoscumque contrahentes cum aliquo eorum, ex infrascriptis de causis, vel aliqua earum, in Civitate Brixiæ, vel Districtu, vel etiam aliunde, quam in Civitate, vel Districtu Brixiæ reperirentur: videlicet occasione negotiationis, mercati, sive mercantiæ Lanarum, Pannorum, Bombicis, Fustaneorum, Araminis, Ferri, & cujuslibet alterius maneriei metalli, Speciariæ, Peliziariæ, Coriaminis, Tinctoriæ, Setæ Merzariarum, Guadi, Olei, Vini Sclavi, & Nostrani, Vernaciæ, Malvasiæ, Lini, Bestiarum, Rosei, Senziæ, Sepi, Casei, Butiri, Valaniæ, Bladi, Lignaminis ab Opere; & connexorum, & dependentium ab eisdem, vel aliquo eorum; & cujuslibet alterius maneriei mercantiæ, quæ exercetur per ipsos Mercatores, & contrahentes cum eis, & utentes, vel mittentes per stratas; & remunerationis, vel mercedis, dictis occasionibus, vel aliqua earum; & pro depositis, & raccomandationibus, factis, vel faciendis alicui Mercatori, personæ, vel Campsori, seu pœnes eos, occasione cambiorum, vel aliorum actuum, qui fieri contigerint de loco ad locum, vel aliter, Et intelligantur Mercatores, quicumque in Matricula Mercatorum Brixiæ sint descripti, & approbati, & in futurum describentur, & approbabuntur, vel eorum Ascendentes; & etiam illi, qui veniunt, vel uti faciunt stratas mercantiarum cum ipsis mercantiis, & negotiationibus; & si quod dubium orietur, stetur decla-

Della Giurisdizione dei Signori Consoli della Mercanzia di Brescia. Cap. XLIII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che li Signori Consoli della Mercanzia predetta, che ora sono, e saranno in avvenire, e ciascun di loro insolidariamente abbiano tutta la Giurisdizione, e possano, e debbano ascoltare, conoscere, e definire, e terminare tutte le liti, questioni, cause, e controversie vertenti avanti di essi, e che vertiranno, e si moveranno in futuro tra i Negozianti, Mercanti, Amministratori, Pieggi, Debitori, o Patratori di alcuno di essi Mercanti, Negozianti, e Patratori in alcun contratto, o mercato, o altri qualunque siano Contraenti con alcuno di essi per le cause infrascritte, o alcuna di esse, nella Città di Brescia, o nel Distretto, o anche se si ritroveranno altrove fuori della Città, e Distretto di Brescia: cioè in occasione di negoziazione, mercato, o mercanzia di Lane, Panni, Bombace, Fustagni, Rame, Ferro, e di qualunque altra maniera di metallo, Speziaria, Pelizzaria, Corame, Tintoria, Seta Merzaria, Guado, Oglio, Vino Schiavo, e Nostrano, Vernazza, Malvasia, Lino, Bestie, Roseo, Sonza, Sevo, Formaggio, Butirro, Valania, Biada, Legno da opera, e dei connessi, e dipendenti dalle stesse cose, o alcuna di esse, e di qualunque altra maniera di mercanzia, che si esercita dai detti Mercanti, e dalli Contraenti con essi, e da chi ne usa, o manda per le strade: e di rimunerazione, o mercede nelle dette occasioni, o in alcune di esse; e per i depositi, o raccomandazioni fatte, o da farsi ad alcun Mercante, persona, o Campsore, o presso di essi in occasione di Cambj, o d'altri Atti, che occorreranno farsi da luogo a luogo, o altrimenti. E s'intendano Mercanti tutti quelli, che sono descritti, ed approvati nella Matricola dei Mercanti di Brescia, e in futuro si descriveranno, e si approveranno, o i loro Ascendenti, e anche quelli, che vengono, o fanno uso delle strade delle Mercanzie colle stesse mercanzie, e negoziazioni, e se nascesse qualche dubbio, si stia alla dichiarazione dei prefati Signori Consoli con quattro tra i Mercanti, che pubblicamente usa-

declarationi præfatorum Dominorum Consulum, cum quatuor ex Mercatoribus publice utentibus, vel uti facientibus stratas suprascriptas cum mercimoniis, vel negotiationibus.

¶ 1. *Et quod de quacumque lite, quæstione, seu causa pro prædictis, vel aliquo prædictorum, quæ agatur, sive agetur coram præfatis Dominis Consulibus, debeant ipsi D. Consules cum omni velocitate expedire, cognoscere, definire, & determinare, pro ut melius sciverint, & poterunt, omni mora postposita, summarie, & de plano, sine strepitu, & figura Judicii, & libelli oblatione, & sine litis contestatione; quodque omnes processus facti, & agitati coram eis, vel altero eorum valeant, ac si rigor Juris in eis foret solemniter servatus.*

¶ 2. *Et pro prædictis omnibus, & singulis præfati Domini Consules, & quilibet ipsorum insolidum possint, & valeant bannire, & condemnare, ac absolvere, & processus facere, nec non executiones mandare, quemadmodum alii Jusdicentes in Civitate Brixiæ possunt; & tantum plus, quantum eis, vigore præsentium Statutorum potestas data, & attributa. Et quod de prædictis omnibus, & singulis etiam possint Forensibus tale Jus reddere, quale, & quemadmodum in eorum Terris redditur Nostratibus.*

¶ 3. *Et quod pro executionibus faciendis, occasione prædictorum, per præfatos D. Consules D. Potestas Brixiæ, qui nunc est, & per tempora erit, teneatur, & debeat cum ejus Familia omne auxilium, & favorem præstare ipsis D. Consulibus pro prædictis exequendis.*

¶ 4. *Quodque ipsi D. Consules possint Jus reddere de qualibet alia mercantia, tam superius declarata, quam non in præsenti Statuto; & tam in parva, & modica quantitate, quam magna.*

¶ 5. *Et Negotiatores Mercatorum (dummodo sint electi per Magistros eorum ad mercantiam exercendam) possint facere mercari, & expediri, prout ipsimet Mercatores, & Magistri facere, & exercere possent; & cuilibet Negotiatori sic electo, & ad Banchum præfatorum D. Consulum sic producto, & descripto illa plena fides adhibeatur, quæ, & qualis cuilibet Mercatori adhiberetur.*

¶ 6.

no, o fanno servirsi delle strade soprascritte con mercimonii, o negoziazioni.

¶ 1. E che di qualunque lite, questione, o causa per le predette cose, o alcuna di esse, che si trattasse, o si tratterà avanti i prefati Signori Consoli, debbano li stessi Signori Consoli con tutta la velocità espedire, conoscere, definire, e determinare, come meglio sapranno, e potranno, posposto ogni indugio, summariamente, e pianamente senza strepito, e figura di giudicio, senza oblazion di libello, e senza contestazione di lite: e che tutti i processi fatti, e agitati avanti di loro, o alcuno d' essi vagliano, come se il rigor del diritto fosse stato solennemente conservato.

¶ 2. E per tutte, e ciascheduna delle predette cose li prefati Signori Consoli, e ciascuno d' essi insolidariamente possano, e vagliano punire, e condannare, ed assolvere, e far Processi, e così pure mandare esecuzioni, come possono gli altri Giusdicenti nella Città di Brescia, e tanto più, quanto ad essi in vigore dei presenti Statuti è data, ed attribuita podestà. E che delle predette cose tutte, e ciascheduna d' esse possano ancora rendere ai Forestieri tale ragione, quale, e nel modo stesso, che si rende nelle loro Terre ai Nostri.

¶ 3. E che per le esecuzioni da farsi in occasione delle predette cose dai prefati Signori Consoli, il Sig. Podestà di Brescia, che ora è, e sarà in avvenire sia tenuto e debba colla sua Famiglia prestare ogni ajuto, e favore ai detti Signori Consoli per eseguire le cose predette.

¶ 4. E che li detti Signori Consoli possano render ragione di qualunque altra mercanzia tanto di sopra dichiarata, quanto nò nel presente Statuto, e tanto in poca, e mediocre quantità, quanto in quantità grande.

¶ 5. E li Negoziatori dei Mercanti (purchè siano eletti dai Maestri di essi ad esercitare la mercatura) possano fare contratti, e spedire, come possono li stessi Mercanti, e Maestri fare, ed esercitare: e a cadaun Negoziante in tal modo eletto, e così prodotto e descritto al Banco dei prefati Signori Consoli si presti quella piena fede quale, e quanta si presterebbe a ciascun Mercante.

¶ 6.

¶ 6. *Et quicquid cognitum, seu decisum, vel terminatum fuerit per ipsos D. Consules, vel aliquem eorum intelligatur esse causa mercantialis: nisi oppositum fuerit de incompetentia Judicis, antequam Testes recipiantur, vel antequam conclusum fuerit in prima causa, ubi Testes non recipiantur.*

¶ 7. *Et quod dicti Rectores Brixiæ, nec aliqui alii Jusdicentes, nec aliquis eorum, tam præsentes, quam futuri, nullatenus possint, nec debeant impedire, turbare, nec inquietare dictos D. Consules, nec Officium eorum in præmissis, vel eorum occasione, nec se intremittere aliqualiter in aliquibus cognitis, aut auditis, seu terminatis, vel decisis per ipsos D. Consules, &c. ut supra; & quod si quid actum fuerit contra contenta in præsenti Statuto, vel aliquo eorum, non valeat, nec teneat ipso jure.*

¶ 6. E qualunque cosa sarà conosciuta, o decisa, o terminata dai detti Signori Consoli, o da alcuno di essi, s'intenda essere causa mercantile: se non sarà opposto d'incompetenza di Giudice prima, che siano assunti li Testimonj, o prima che sarà conchiuso nella prima Causa, dove non si assumano Testimonj.

¶ 7. E che i detti Rettori di Brescia, nè alcun altro Giusdicente, nè alcun di loro tanto presenti quanto futuri in alcun modo non possano, nè debbano impedire, turbare, nè inquietare i detti Signori Consoli, nè il loro Officio nelle premesse cose, o in occasione di esse, nè punto intromettersi in alcuna cosa conosciuta, o ascoltata, o terminata, o decisa dalli detti Signori Consoli ec. come sopra: e che se qualche cosa fosse operata contro le cose contenute nel presente Statuto, o alcuna di esse non valga, nè tenga per diritto.

Quod Officium Dominorum Consulum non impediatur per Prætorem Brixiæ, nec ejus Judices. *Cap. XLIV.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod D. Potestas Brixiæ, præsens, & futuri, cæterique Officiales nullatenus debeant, sive possint impedire Consules Mercantiæ Brixiæ, nec eorum Officium: quin possint, & valeant juxta Statuta in præsenti Volumine contenta procedere, & jus unicuique facere; nec se debeant, neque possint aliqualiter intremittere de spectantibus, & pertinentibus Officio præfatorum D. Consulum; immo teneantur, & debeant, ipsis D. Consulibus requirentibus, omne auxilium, & favorem pro dicto eorum Officio exercendo tam in Civitate, quam in Districtu Brixiæ dare, & præstare: sub pœna librarum centum parvarum cuilibet contrafacienti, et qualibet vice, applicandarum Cameræ Serenissimi Duc. Dom Ven. Et quicquid actum fuerit contra prædicta non valeat, nec teneat ipso jure.

Che l'Officio de' Signori Consoli non sia impedito dal Pretore di Brescia, nè da' suoi Giudici. Cap. XLIV.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che il Signor Podestà di Brescia presente, e li futuri, e gli altri Officiali in alcun modo nnn debbano, o possano impedire ai Consoli della Mercanzia di Brescia, nè al loro Officio, che non possano, e valgano procedere secondo gli Statuti contenuti nel presente Volume, e render ragione a chiunque, nè si debbano, nè possano in alcun modo intromettere nelle cose spettanti, ed appartenenti all' Officio dei prefati Signori Consoli: anzi siano tenuti, e debbano, a richiesta delli stessi Signori Consoli, dare, e prestare ogni ajuto, e favore per esercitare il detto loro Officio tanto nella Città, quanto nel Distretto di Brescia: sotto pena di lire cento piccole a ciaschedun Contrafattore, e ciascheduna volta, da applicarsi alla Camera del Serenissimo Ducale Dominio Veneto. E qualunque cosa fosse operata contro le predette cose non valga, nè tenga per diritto.

Quod Domini Consules possint dare insolutum. *Cap. XLV.*

ITem, *quod liceat præfatis D. Consulibus insolutum dare Creditoribus Mercatoribus quorumcumque aliorum debitorum suorum Bona, et de Bonis mobilibus, et immobilibus ipsorum talium debitorum, usque ad illam summam, et pro illa summa, quam, et de qua cognoverint ipsi D. Consules, ac viderint tales Mercatores esse veros Creditores dictorum talium Debitorum: servata tamen forma Statuti Communis Brixiæ, positi sub Rubrica* De modo, & forma procedendi in bonis Debitoris contumacis.

Che li Signori Consoli possano dare in pagamento. Cap. XLV.

PArimenti, che sia lecito ai prefati Signori Consoli di dare in pagamento ai Mercanti Creditori di qualunque altro suo Debitore li Beni, e dei Beni mobili, e stabili di detti tali Debitori fino a quella somma, e per quella somma, la quale, e della quale conosceranno, e vedranno i detti Signori Consoli essere i tali Mercanti veri Creditori dei detti tali Debitori: osservata però la forma dello Statuto del Comune di Brescia posto alla Rubrica *Del modo, e forma di procedere nei Beni del Debiter contumace.*

Quod de Debito liquido D. Consules Jus Summarium cognoscant, & reddant. *Cap. XLVI.*

SI *quis fuerit Debiter, vel Fidejussor alicujus Mercatoris, eccasione mercantiæ, seu ex causis in præcedenti tertio proxime Statuto contentis, et deductis superius: de quo debito constet per cartam, condemnationem, vel scripturam manu debitoris factam, vel scriptam, vel alio modo, per quem appareat, sive constet de debito ipso: teneantur, et debeant præfati Domini Consules, et quilibet eorum summarie, et sine libelli oblatione, et sine strepitu, et figura Judicii executioni mandare cartam ipsam, condemnationem, vel scripturam petitam, non obstante, et superinde omni mora penitus postergata cogere debitorem ad solutionem debiti ipsius, etiam per captionem personæ, omnibus Juris remediis opportunis; nec amplius illi tali Debitori dilatio alicujus exceptionis, seu defensionis, vel probationis faciendæ admittatur, aut detur: nisi prius deposuerit quod fuerit dignum, et justum ad Bancum præfatæ Mercantiæ, in pecunia numerata, quo deposito facto, Creditor, ad requisitionem debitoris, jurare teneatur, quantum in veritate habere debet, ut solummodo quantitas, de qua juraverit, recipiatur, et percipi possit de ipso tali debito, ut supra; et si juraverit de majori quantitate, quam habere debebat, vel debuerit, condemnetur per præfatos D. Con-*

Che li Signori Consoli conoscano, e rendano ragione summaria del debito liquido. Cap. XLVI.

SE alcuno sarà Debitore, o Pieggio di alcun Mercante per occasione di mercanzia, o per le cause contenute, e dedotte di sopra nel precedente terzo prossimo Statuto, del qual debito consti da Carta, condanna, o Scrittura fatta, o scritta per mano del Debitore, o in altro modo, per cui apparisca, o consti del debito stesso: siano tenuti, e debbano i prefati Signori Consoli, e ciascun di loro sommariamente, e senza oblazion di libello, e senza strepito, e figura di giudicio mandare ad esecuzione la stessa Carta, condanna, o Scrittura ricercata non ostante, e sopra ciò del tutto trascurata ogni dilazione costringere il Debitore al pagamento del detto debito anche colla cattura della persona, con tutti gli opportuni rimedj di ragione: nè più si admetta, o si dia a questo tal debitore alcuna dilazione di eccezione, o difesa, o prova da farsi: se prima non avrà depositato ciò che sarà degno e giusto al Banco della prefata Mercanzia in danaro numerato, fatto il qual deposito il Creditore a richiesta del Debitore sia tenuto a giurare quanto aver debba in verità, acciocchè si riceva e possa conseguirsi soltanto la quantità, della quale avrà giurato del detto tal debito come sopra, e se giurerà di quan tità maggiore di quella, che doveva, o avesse dovuto avere, sia condanna-to

Consules in libris decem plan. et ultra in tanta quantitate, quanta pluri juraverit; quæ pœna deveniat in Hospitale Domus Dei. Et locum habeat præsens Statutum in contractibus tam factis, quam faciendis. Salvo, quod quicumque de cætero habebit contra aliquam personam, Commune, Collegium; vel Universitatem aliquod creditum; tam per condemnationem, seu sententiam, præceptum, vel instrumentum aliquovis modo, vel scriptum manu Debitoris factum, vel scriptum, aut subscriptum, teneatur, & debeat illud tale creditum producere, & infra annos duodecim petere, computandos a die confectionis illius talis crediti; & si steterit dictis duodecim annis, quin petierit illud tale creditum, ipso facto, & jure cadat a dicto tali credito, & nullius sit valoris, & momenti, nec amplius audiatur; immo tale creditum fore solutum integraliter præsumatur; & hoc locum habeat in creditis factis, & de cætero faciendis. Salvo, quod dicta præscriptio nullatenus currat, nec cucurisse intelligatur Minoribus annis viginti; sed si cœpit esse contra Majores, quibus successissent, vel Heredes fuissent ipsi minores, tunc durante dicta ætate totaliter cesset, & dormiat, nec aliquo modo currat, vel currere possit. Et salvo etiam, quod temporibus, quibus fuerit interdictum in Civitate Brixiæ propter Guerras, vel Mortalitates similiter dicta præscriptio totaliter cesset in quibuscumque personis tam Majoribus, quam Minoribus. Et quod non admittatur appellatio, vel querela, per D. Potestatem Brixiæ, vel aliquem ejus Officialem in Civitate Brixiæ adversus aliquem processum, qui fiet, & agitetur per præfatos D. Consules contra aliquem Debitorem, vel scriptum pro Debitore, secundum formam præsentis Statuti. Et quod captiones ipsorum Debitorum possint fieri, non obstante, quod captiones in generali per Commune Brixiæ forent suspensæ, & interdictæ: nisi hoc specialiter statuerit; nec etiam aliqua dilatio detur ad opponendum exceptiones, nec copiam instrumenti, sive cartæ, vel probandi solutiones, nec concludendi, vel impediendi aliqualiter, directe, vel per indirectum, intentionem Creditoris, nisi prius facto sufficienti deposito, ut supra; nec possit opponere Fidejussor, aliquo modo, vel jure, primo Principalem,

to dai prefati Signori Consoli in lire dieci planet, e di più in tanta quantità, quanta di più avrà giurato, la qual pena devenga nell'Ospitale della Casa di Dio. Ed abbia luogo il presente Statuto nei contratti tanto fatti, quanto da farsi. Salvo che chiunque in avvenire avrà contro alcuna persona, Comune, Collegio, o Università qualche credito tanto per condanna, o sentenza, precetto, o istromento in qualsivoglia modo, o per scritto fatto di mano del Debitore, o scritto, o sottoscritto sia tenuto, e debba produrre quel tale credito, e ricercarlo entro anni dodici da computarsi dal giorno della formazione di quel tale credito, e se starà li detti dodici anni senza ricercare quel tale credito sul fatto, e per diritto cada dal detto tal credito, e non sia di alcun valore, e sussistenza, nè più venga ascoltato: anzi si presuma essere stato il detto credito intieramente soddisfatto; e ciò abbia luogo nei crediti fatti, e da farsi in avvenire. Salvo, che la detta prescrizione non corra in alcun modo, nè s' intenda esser corsa pei Minori di venti anni; ma se cominciò ad entrare contro i Maggiori, ai quali fossero successi, o di cui fossero Eredi i detti Minori, allora durante la detta età totalmente cessi, e dorma, nè corra, o possa correre in alcun modo. E salvo ancora, che nei tempi, in cui vi fosse interdetto nella Città di Brescia per le Guerre, o Mortalità similmente la detta prescrizione totalmente cessi in qualsivoglia persona tanto maggiore, quanto minore. E che non si admetta appellazione, o querela dal Sig. Podestà di Brescia, o da alcun suo Officiale nella Città di Brescia contro alcun Processo, che si farà, ed agiterà dai prefati Signori Consoli contro alcun Debitore, o scritto per Debitore, secondo la forma del presente Statuto. E che le catture dei detti Debitori possano farsi non ostante, che le catture in generale dal Comune di Brescia fossero sospese, e interdette: quando ciò specialmente non statuisse: e neppure si dia alcuna dilazione ad opporre eccezioni, nè sulla copia dell'Istromento, o Carta, o a provare i pagamenti, nè a conchiudere, o impedire in alcuna maniera direttamente, o indirettamente la intenzione del Creditore, se non fatto prima sufficiente deposito come sopra. Ne possa il Pieggio opporre per alcun modo, o diritto doversi prima convenire

lem, quam Fidejussorem, fore conveniendum; sed sit in arbitrio Creditoris, conveniendi primo quem voluerit; & aliqua exceptio, vel oppositio in contrarium facta per Fidejussorem nullatenus admittatur.

re il Principale del Pieggio; ma sia in arbitrio del Creditore di convenir prima chi vorrà; ed alcuna eccezione, o opposizione fatta in contrario dal Pieggio non sia in verun modo admessa.

Quod præcepta, ac sententiæ, & pronunciæ mittantur executioni: dato quod non reperiantur registrata, nec registratæ. *Cap. XLVII.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod præcepta, sententiæ, pronuntiæ, ac dationes in solutum præfatorum D. Consulum, ac cancellationes, quæ fiunt dictis occasionibus, executioni mandentur per quoscumque Officiales dictæ Mercantiæ, & D. Potestatis, & ejus Officiales, ac Communis Brixiæ: dato quod non reperiantur registrata, ac registratæ in registris instrumentorum secundum formam Statutorum Communis Brixiæ; & hoc dummodo reperiantur in actis, & Breviariis Notariorum prædictorum D. D. Consulum Mercantiæ Brixiæ, vel alicujus eorum.

Che i precetti, e le Sentenze, e le Pronunzie si mandino ad esecuzione, dato, che non si ritrovino registrati, nè registrate. Cap. XLVII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i precetti, le Sentenze, le Pronunzie, e i Dati in pagamento del prefati Signori Consoli, e anche le cancellaaioni, che si fanno in dette occasioni si mandino ad esecuzione da ciaschedun Officiale della detta Mercanzia, e dal Signor Podestà, e dagli Officiali suoi, e del Comune di Brescia: dato che non si ritrovino registrati, e registrate nei registri degli Istromenti secondo la forma de' Statuti del Comune di Brescia: e ciò purchè si ritrovino negli atti, e Breviarii dei predetti Notaj de' Signori Consoli della Mercanzia di Brescia, o di alcuno di essi.

Quod quæstio mota coram præfatis D. Consulibus non possit ad alium Judicem trahi. *Cap. XLVIII.*

POstquam aliqua lis, quæstio, vel controversia fuerit mota, vel cœpta per termini dationem, & assignationem factam per ipsos Dominos Consules, vel aliquem eorum, seu per Notarios eorum Officii, seu per litis contestationem: etiam si aliud, quam citatio in scriptis, vel oretenus coram ipsis Dominis Consulibus, vel Notariis eorum non sit factum; & nullus Rector, neque Officialis, vel Jusdicens Communis Brixiæ possit, nec debeat de eis, vel aliqua earum, se aliqualiter intromittere, nec in ea, seu super ea procedere, neque quodquam agere: sub pœna librarum centum parvorum cuilibet contrafacienti, qualibet vice: auferenda, & applicanda Ducali Cameræ; & si quid actum fuerit contra prædicta, ipso jure non valeat, nec teneat.

Che una questione mossa avanti i prefati Signori Consoli non possa trarsi ad altro Giudice. Cap. XLVIII.

POichè alcuna lite, questione, o controversia sarà mossa, o incominciata avanti i prefati Signori Consoli, e s' intenda cominciata per concessione di un termine, e assegnazione fatta per detti Signori Consoli, o alcun di loro, o pei Notaj del loro Officio, o per contestazione di lite, ancora se altra cosa non sia fatta, fuorchè una citazione in scritto o in voce avanti i detti Signori Consoli, o loro Notaj; e nessun Rettore, nè Officiale, o Giusdicente del Comune di Brescia non possa, nè debba in alcun modo intromettersi nelle stesse cose, o in alcuna di esse, nè nelle medesime, o sopra di esse procedere, o cosa alcuna operare sotto pena di lire cento piccole a cadaun contrafattore ciascheduna volta da levarsi, ed applicarsi alla Ducal Camera, e se cosa alcuna sarà operata contro le predette cose per diritto non valga, ne tenga.

Quod

Che

Quod nullus possit recusare Judicium præfatorum D. Consulum. *Cap. XLIX.*

NUlla persona, nullusque Debitor, vel Fidejussor alicuius alterius personæ, ex causis superius descriptis, vel ex prætio aliquarum rerum, vel mercantiarum emptarum, seu venditarum in Civitate Brixiæ, vel Districtu possit aliqualiter Judicium præfatorum Dominorum Consulum recusare, neque aliqualiter ab eis discedere, nec se appellare; & quicumque contrafecerit condemnetur per ipsos Dominos Consules in soldis centum plan., & nihilominus summarie cogatur ad ea facienda, quæ debebit ex dictis de causis; & cuivispiam appellatio non valeat, nec admittatur, & hoc locum habeat, & intelligatur in quibuscumque contractibus celebratis, & celebrandis, tam in Civitate Brixiæ, & Districtu, quam extra, ubicumque; & in concessis secundum Jurisdictionem præfatorum Dominorum Consulum Mercantiæ præfatæ.

Che nessuno possa ricusare il giudizio de' prefati Signori Consoli. Cap. XLIX.

NEssuna persona, e nessun Debitore, o Pieggio di qualche altra persona per le cause di sopra descritte, o per prezzo di alcune cose, o mercanzie comperate, o vendute nella Città di Brescia, o nel Distretto non possa in alcun modo ricusare il giudizio de' prefati Signori Consoli, nè in alcun modo dalli stessi partirsi, nè appellarsi, e chiunque contrafarà sia condannato dalli stessi Signori Consoli in soldi cento planet, e nonostante si costringa sommariamente a far quelle cose che dovrà per le predette cause, nè valga, nè si admetta appellazion di chiunque, e ciò abbia luogo, e s' intenda in qualsivoglia contratto celebrato, e da celebrarsi tanto nella Città di Brescia, e Distretto, quanto fuori dovunque, e nelle concessioni secondo la Giurisdizione dei prefati Signori Consoli della prefata Mercanzia.

Quo casu teneatur Debitor ad damna, & interesse Creditoris. *Cap. L.*

STatuitur etiam, quod quicumque de causa mercantiarum, depositorum, præceptorum, vel condemnationum factarum, vel faciendarum ut supra steterit post terminum eorum sic agitatorum, vel postquam petitum fuerit, spatio unius mensis, quod non solvat suum debitum Crèditori, compellatur ipse Debitor per dictos D. Consules ad solvendum damna, & interesse in quantitate illa, de qua Creditor jurare voluerit: dummodo damnum illud, vel interesse non excedat soldos duos planetos sui crediti in anno.

In qual caso sia tenuto il Debitore ai danni, ed interesse del Creditore. Cap L.

SI statuisce ancora, che chiunque per causa di mercanzie, depositi, precetti, o condanne fatte, o da farsi come sopra starà dopo il termine delle cose in tal modo agitate, o dopo che sarà ricercato, lo spazio d' un mese senza pagare il suo debito al Creditore, sia costretto il Debitore medesimo dai detti Signori Consoli a pagare i danni, e l' interesse in quella quantità, della quale il Creditore vorrà giurare: purchè quel danno o interesse non ecceda soldi due planet del suo credito in un anno.

De Mercatore debitore capiendo. *Cap. LI.*

SI quis Mercator Civitatis Brixiæ, vel Districtus, sive sit sui juris, sive Filiusfamilias, obligatus per confessionem, vel condemnatus sit, aut de cætero fuerit, princi-

Del catturare il Mercante debitore. Cap. LI.

SE alcun Mercante della Città di Brescia, o del Distretto o sia di sua ragione, o Figlio di famiglia sia, o in avvenire sarà obbligato per confessione, o condannato prin-

cipaliter, vel secundario, vel alio modo, occasione alicujus negotiationis, cambii, sive occasione in præcedentibus Capitulis nominata, teneantur D. Consules, non obstante collatione præsarum, seu captionum, non obstantibusque aliquibus Statutis, Reformationibus, Provisionibus, vel Consiliis in contrarium editis, seu factis, aut faciendis, & Feriis cæteris quibuscumque, capere, seu detinere, aut capi, seu detineri facere quemcumque Debitorem, ut supra, personaliter, & carcerari, donec solverit Creditori: nisi prius deponat id, seu deposuerit totum id, de quo reperiretur debitor: exceptis Feriis ad honorem Dei introductis. Et prædicta locum habeant in debitis contrahendis, & contra eos procedatur, & procedi possit, secundum formam Statuti proximo præcedentis incipientis Si quis fuerit Debitor, vel Fidejussor *&c. ut supra. Aliquis vero non possit capi, nisi sit suspectus de fuga, & intelligatur suspectus de fuga, si satisdare recusaverit: si tamen per Creditorem sibi fuerit requisitum; eo casu tunc capi possit in dictis Feriis, & solemnibus detineri, ut supra.*

Quod Statuta omnia in hoc Volumine comprehensa locum habeant. *Cap. LII.*

ITem *Statuta omnia in hoc Volumine comprehensa, in causis futuris locum habeant a die confirmationis factæ per Seren. Duc. Nost. Domin. de ipsis Statutis a die publicationis computanda.*

Quod Statuta, & Reformationes Universitatis Mercatorum firma sint, & serventur. *Cap. LIII.*

S*Tatuta, & Reformationes Universitatis Mercatorum Civitatis Brixiæ, & Districtus, facta, & facienda, de cætero debeant coram quocumque Jurisdictionem habente in Civitate, & Districtu Brixiæ observari, ac firma, & rata sint, tamquam si forent Statuta, & Reformationes Communis, & Populi Brixiæ ordinata.*

Quod

principalmente, o secondariamente, o in altro modo per occasione di alcuna negoziazione, o cambio, o per le occasioni nominate nei precedenti Capitoli, siano tenuti li Signori Consoli non ostante la collazione delle prese, o catture, e non ostanti qualsivoglia Statuti, Riformazioni, Provvisiooi, o Consigli in contrario emanati, o fatti, o da farsi, e tutte le Ferie di qualunque sorta, prendere, o detenere, o far prendere, o detenere qualunque Debitore come sopra personalmente, e carcerarlo, finchè pagherà il Creditore, se prima non depositi quello, o non depositerà tutto quello, di che si ritroverà debitore: eccettuate le Ferie introdotte in onore di Dio. E le predette cose abbiano luogo nei debiti da contrarsi, e contro di essi si proceda e possa procedersi secondo la forma dello Statuto prossimo precedente, che incomincia. *Se alcuno sarà Debitore, o Pieggio* ec. come sopra. Nessuno però possa cattorarsi, se non sia sospetto di fuga, e s' intenda sospetto di fuga, se ricuserà di pieggiare, se però ne sarà ricercato dal Creditore, e allora in tal caso possa esser preso, e detenuto nelle dette Ferie, e solennità come sopra.

Che li Statuti tutti compresi in questo Volume abbiano luogo. Cap. LII.

PArimenti tutti li Statuti compresi in questo Volume, nelle cause future abbiano luogo dal giorno della conferma fatta dal Serenissimo Ducale Nostro Dominio delli stessi Statuti da computarsi dal giorno della pubblicazione.

Che li Statuti, e le Riforme dell' Università de' Mercanti siano ferme, e si osservino. Cap. LIII.

LI Statuti, e le Riforme dell' Università de' Mercanti della Città di Brescia, e del Distretto fatti, e da farsi in avvenire debbano osservarsi avanti qualunque avente giurisdizione nella Città, e Distretto di Brescia, e siano fermi, e rati, come se fossero Statuti, e Riforme ordinati del Comune, e del Popolo di Brescia.

Che

Quod Jus Summarium reddatur cuilibet, qui deposuerit, vel pecuniam alicui Campsori accommodaverit. *Cap. LIV.*

Statuitur etiam, & Ordinatur, quod quilibet, qui aliquam pecuniam suam alicui Campsori accommodaverit, vel mutuo dederit, seu sine carta recomodaverit, vel qui Campsor pro aliquo se depositarium vel solutorem constituerit, fiat inde liberum Jus, & Summarium per quemlibet Jusdicentem D. Potestatis Brixiæ, & per præfatos Dominos Consules, & quemlibet Jusdicentem Civitatis Brixiæ, ad quem recurret, seu recurrere voluerit Creditor: absque libelli oblatione, de plano, & æquo, sine strepitu, & figura Judicii, per captionemque, et detentionem personæ Debitoris ipsius: causarum collatione, et captionum non obstante, quandocumque de debito constet, vel per confessionem Debitoris, vel alio legitimo, et summario modo.

Che si renda ragion summaria a chiunque depositerà, o presterà denaro a qualche Campsore. Cap. LIV.

Si statuisce ancora, e si Ordina, che chiunque presterà qualche suo danaro ad alcun Campsore, o darà ad imprestito, o senza carta consegnerà, o il Campsore che si costituirà depositario, o pagatore di alcuno, abbia sopra ciò libera, e sommaria ragione da qualunque Giusdicente del Sig. Podestà di Brescia, e dai prefati Signori Consoli, e da qualunque Giusdicente della Città di Brescia, al quale ricorra, o vorrà ricorrere il Creditore: senza oblazion di libello pianamente, e giustamente senza strepito, e figura di giudizio, e per cattura, e detenzione della persona dello stesso Debitore non ostante la collazione delle cause, e delle catture, ogniqualvolta consti del debito o per confessione del Debitore, o in altro legittimo, e sommario modo.

Quod præsentia Statuta per Dominum Prætorem, & ejus Judices, & Jusdicentes Civitatis Brixiæ executioni mandentur. *Cap. LV.*

Magnifici Potestas, et Rectores Brixiæ præsentes, et futuri, eorumque Judices, et quicumque alii Jusdicentes in Civitate Brixiæ residentes, nec non præfati D. Consules teneantur, et debeant executioni mandare omnia, et singula Statuta, et Ordinamenta dictæ Societatis, ac Communitatis Mercatorum Brixiæ, et quilibet possit eis, et cuilibet eorum denunciare libere, et impune, ut omnia Statuta, et Ordinamenta, et quodlibet ipsorum observent, et executioni mandent, ut supra: sub pœna librarum centum parvorum cuilibet contrafacienti, qualibet vice: auferenda, et applicanda Ducali Cameræ; et si quid actum fuerit in contrarium, non valeat, nec teneat ipso jure; et dicta præsentia Statuta habeant, et teneant eandem vim, robur, et firmitatem, quam haberent, si facta forent per Consilium Generale Communis Brixiæ:

Che i presenti Statuti siano mandati ad esecuzione dal Sig. Podestà, e da' suoi Giudici, e Giusdicenti della Città di Brescia. Cap. LV.

Li Magnifici Podestà, e Rettori di Brescia presenti, e futuri, e i loro Giudici, e qualunque altro Giusdicente residente nella Città di Brescia, e così pure i prefati Signori Consoli siano tenuti, e debbano mandar ad esecuzione tutti, e ciascheduno li Statuti, ed Ordinamenti della detta Società, e Comunità dei Mercanti di Brescia, e chiunque possa liberamente, e impunemente denunziare ad essi, e a ciaschedun di loro, che osservino, e mandino ad esecuzione come sopra tutti li Statoti, ed Ordinamenti, e ciascuno di essi: sotto pena di lire cento piccole a cadaun contrafattore cadauna volta da levarsi, ed applicarsi alla Ducal Camera, e se alcuna cosa fosse operata in contrario non valga, nè tenga per diritto: e i detti presenti Statuti abbiano, e tengano l'istessa forza, valore, e fermezza, che avrebbero, se fossero fatti dal Consiglio Genera-

xiæ; et prædicta locum habeant Lege aliqua, vel Statuto nequaquam obstante.

¶ 1. *Item Statutum, Ordinatumque est, quod dicti Magnifici Rectores Brixiæ, nec aliqui alii Jusdicentes in Civitate Brixiæ, nec aliquis eorum præsentes, vel futuri, non possint, neque debeant concedere alicui personæ, cujusvis conditionis existat, quæ sit debitrix alicujus Mercatoris aliquem salvum conductum, licentiam, vel mandatum, seu fidam, in præjudicium alicujus ipsorum Mercatorum creditorum, vel alicujus eorum; immo ipsis concessionibus, licentiis, mandatis, seu fidis non obstantibus dicti Mercatores creditores consequi possint eorum credita, secundum Statuta Mercatantiæ; & si quid actum fuerit contra ipsos Mercatores, non valeat, nec teneat ipso jure. Salvo, nisi tres partes de, & ex quatuor partibus hujusmodi Creditorum consenserint dictis salvis conductibus, licentiis, mandatis, seu fidantiis.*

nerale del Comune di Brescia; e le predette cose abbiano luogo non ostante punto alcuna legge, o Statuto.

¶ 1. Parimenti è Statuito, ed Ordinato, che i detti Magnifici Rettori di Brescia, nè alcun altro Giusdicente nella Città di Brescia, nè alcun di loro presenti, o futuri non possano, nè debbano concedere ad alcuna persona, di qualunque condizione si sia, che sia debitrice di alcun Mercante alcun salvacondotto, licenza, o mandato, o fida in pregiudizio d'alcuno d'essi Mercanti Creditori, o di alcun di loro; anzi non ostanti le dette concessioni, licenze, mandati, o fide li detti Mercanti Creditori conseguir possano li loro crediti secondo li Statuti della Mercanzia; e se alcuna cosa sarà operata contro i detti Mercanti non valga, nè tenga per diritto. Salvo quando tre parti delle quattro parti di detti Creditori consentiranno ai detti salvacondotti, licenze, mandati, o fide.

De debito liquido fiat præceptum. *Cap. LVI.*

ITem, quod debito facto occasione mercantiarum, vel rerum aliarum, liquido, & personali per confessionem Rei, vel per instrumentum publicum, vel per librum manu alicujus Notarii dictæ Mercantiæ, & pensæ scriptum, vel per libros utriusque Mercatoris concordantes idem, scilicet Actoris, & Rei, vel per librum Actoris, in quo reperiatur scriptum debitum manu ipsius Rei, fiat præceptum per ipsos D. Consules, vel aliquem ipsorum, vel per aliquem ex Notariis dictæ Mercantiæ, Consulibus non existentibus, ad decem dies continuos ipsi Reo, de solvendo dictum debitum, cum damnis, & expensis. Et si Debitor non solverit Creditori, ut supra, ad dictum terminum sibi datum, tunc Consules præfati possint, teneantur, & debeant ad instantiam Creditoris mittere statim Officiales dicto Debitori ad illud exigendum, de quo sibi factum fuerit præceptum cum damnis, & expensis; & accipi facere de bonis, & pignoribus ipsius Debitoris, illaque facere incantari, & vendi, usque ad integram solutionem Creditori prædicto, cum expensis. Et quilibet in Judi-

Per debito liquido si faccia precetto. Cap. LVI.

PArimenti, che fatto un debito per occasione di mercanzie, o d'altre cose liquido, e personale per confessione del Reo, o per Istromento pubblico, o per libro scritto di mano di alcun Notajo della detta mercanzia, e pesa, o per libri dell'uno, e dell'altro Mercante insieme concordi, cioè dell'Attore, e del Reo, o per libro dell'Attore, nel quale si ritrovi scritto il debito per mano dell'istesso Reo, si faccia precetto dai detti Signori Consoli, o da alcuno di essi, o da alcuno dei Notaj della detta Mercanzia, non essendovi i Consoli, a dieci giorni continui al detto Reo di pagare il detto debito coi danni, e le spese. E se il Debitore non pagherà al Creditore come sopra nel detto termine datogli, allora i prefati Consoli possano, siano tenuti, e debbano ad istanza del Creditore mandare tosto Officiali al detto Debitore ad esiger ciò, di che gli sarà stato fatto precetto coi danni, e colle spese: e far prendere de' beni, e pegni del detto Debitore, e quelli far incantare, e vendere fino all'intero pagamento al Creditore predetto colle spese. E chiunque interrogato in giudizio di alcuna Scrittura

cio interrogatus de aliqua scriptura coram dictis Conf., sive aliquo eorum, utrum sit scriptura scripta per eum, an nè teneatur, & debeat, ad requisitionem dictorum Consulum, vel alicujus eorum clare, & aperte respondere, priusquam a bancho Juris eorum discedat: sub illa pœna, quæ videbitur Consulibus.

Qualiter adhibeatur fides libris Mercatorum. *Cap. LVII.*

I*Tem, quod per præfatos D. Consules detur, & fides adhibeatur libro, seu libris cujuslibet Mercatoris in Matricula Mercatorum descripti, qui sit bonæ conditionis, & famæ, usque ad summam librarum quinque planet., & ab inde infra, cum Sacramento tamen Mercatoris prædicti; & usque ad summam librarum vigintiquinque planet. etiam cum Sacramento, & uno Teste fide digno. Et si fuerit Mercator autenticus, credatur, & plena fides adhibeatur libro, seu libris ipsius talis Mercatoris, usque ad summam librarum quinquaginta planetorum, cum Sacramento ipsius; ac etiam usque ad summam librarum centum planetor. cum uno Teste fide digno, & Sacramento ejus. Et intelligatur autenticus quicumque fuerit, ut supra, descriptus, & approbatus per D. Consules, & Consilium præfatæ Mercantiæ. Et quod libris Mercatorum defunctorum adhibeatur fides illa, & tanta, quæ, & quanta adhibetur libris Mercatorum viventium, ut supra, si videbitur omnibus Dominis Consulibus præfatæ Mercantiæ, vel majori parti eorum; & hoc a libris quinquaginta planetorum infra tantum: jurantibus Heredibus, vel Tutoribus, aut Curatoribus, vel Commissariis, aut Rectoribus, sive Factoribus hereditatis dicti defuncti: & si, & prout videbitur dictis D. Consulibus, ut supra: quod credunt dictum librum, qui præsentabitur eis, justum fore, & non vitiatum, nec suspectum.*

De Ratione facienda de Bonis Debitorum. *Cap. LVIII.*

I*Tem si aliquis Mercator conquestus fuerit de aliquo suo Debitore, occasione mercantiarum, coram dictis D. Consulibus, &*

avanti li detti Consoli, o alcuno di essi prodotta, se sia scrittura da lui scritta o no; sia tenuto, e debba a richiesta dei detti Consoli, o di alcuno di essi chiaramente, ed apertamente rispondere, prima che si parta dal loro banco di giustizia: sotto quella pena, che parerà ai Consoli.

Qual fede si presti ai libri dei Mercanti. Cap. LVII.

PArimenti, che dalli prefati Signori Consoli si dia, e si presti fede al libro, o libri di qualunque Mercante descritto nella Matricola dei Mercanti, che sia di buona condizione, e fama fino alla somma di lire cinque planet, e al disotto col giuramento però del predetto Mercante, e fino alla somma di lire venticinque planet anche col giuramento, e con un Testimonio degno di fede. E se sarà Mercante autentico si creda, e si presti piena fede al libro, o libri di quel tale Mercante fino alla somma di lire cinquanta planet col suo giuramento, ed anche fino alla somma di lire cento planet con un Testimonio degno di fede, e con suo giuramento. E s'intenda autentico chiunque sarà, come sopra, descritto, ed approvato dai Signori Consoli, e dal Consiglio della prefata Mercanzia. E che ai Libri dei Mercanti defunti si presti quella, e tanta fede quale, e quanta si presta ai Libri dei Mercanti vivi come sopra, se sembrerà a tutti li Signori Consoli della prefata Mercanzia, o alla maggior parte di loro, e ciò soltanto al di sotto di lire cinquanta planet col giuramento degli Eredi, o Tutori, o Curatori, o Commissarj, o Rettori, o Fattori dell' Eredità del detto Defunto, e se, e come parerà ai detti Signori Consoli come sopra, che credono il detto libro, che sarà ad essi presentato essere giusto, e non viziato, nè sospetto.

Della ragione da farsi dei beni dei Debitori. Cap. LVIII.

PArimenti se alcun Mercante si sarà lagnato di qualche suo Debitore per occasione di mercanzie avanti i detti Signori Con-

& fecerit ipsum citari per Servitores mercantiæ, sive Ministrales Communis Brixiæ, & si citatus, seu requisitus non venerit, & in contumacia steterit, per sex dies, tunc quilibet Consul teneatur facere intromitti, & pignorari, seu sequestrari Bona, & de Bonis Debitoris, ad instantiam Creditoris, usque ad quantitatem debiti, & damnorum, & expensarum exinde. Et contuman habeatur verus Debitor, ac si bannitus foret; & contra eum ad solutionem faciendam de dicto debito, cum damnis, ac expensis, & interesse per præfatos D. Consules procedatur. Et in quolibet casu Reus sequatur Forum Actoris.

Consoli, ed avrà fatto citare lo stesso per i Servitori della Mercanzia, o per i Ministrali del Comune di Brescia, e se citato, o richiesto non verrà, e starà in contumazia per sei giorni, allora ciascun Console sia tenuto a far intromettere, e pignorare, o sequestrare i beni, e dei beni del Debitore ad istanza del Creditore fino alla quantità del debito, e dei danni, e delle spese sopra di ciò. E il contumace si abbia per vero debitore, come se fosse condannato, e contro di esso si proceda dai prefati Signori Consoli a far pagamento del detto debito coi danni, e le spese, ed interesse. E in qualunque caso il Reo segua il Foro dell' Attore.

De præcepto per Dominos Consules facto, vel per aliquem ex Notariis. *Cap. LIX.*

Item, si quod præceptum fuerit factum per præfatos D. Consules, vel aliquem ex Notariis, sive ad decem dies, vel alium terminum assignatum alicui Reo, ut supra dictum est; & ille, cui præceptum fuerit ut supra, voluerit aliquid probare superinde, ad defensionem sui juris, infra dictum terminum possit probare, & poterit superinde.

¶ 1. Item si debitum non esset liquidum, secundum aliquem ex modis prædictis, & Creditor dicat, se velle probare debitum; tunc quilibet Consul, aut Notarius, dictis Consulibus absentibus, debeat dare dilationem dierum decem continuorum tam Actori, quam Reo, ad docendum de jure suo; & majorem, & minorem, prout ipsis Consulibus, vel Notariis, dictis Consulibus absentibus, videbitur convenire; inspecta rei qualitate, facti, & personarum conditione. Et Succumbens vincenti, per ipsos D. Consules, aut Notarios, ut supra, in expensis penitus condemnetur.

Del precetto fatto dai Signori Consoli, o da alcuno dei Notaj. Cap. LIX.

Parimenti se qualche precetto sarà fatto dai prefati Signori Consoli, o da alcuno dei Notaj o a dieci giorni, o ad altro termine assegnato a qualche Reo, come di sopra si è detto, e quegli, al quale fosse precettato come sopra voiesse sopra ciò provar qualche cosa a difesa della sua ragione, entro detto termine possa, e potrà sopra di ciò provare.

¶ 1. Parimenti se il debito non fosse liquido secondo alcuno dei predetti modi, e il Creditore dica voler provare il debito; allora ciaschedun Console, o Notajo, in assenza dei detti Consoli, debba dare la dilazione di giorni dieci continui tanto all'Attore, quanto al Reo a documentare la sua ragione, e maggiore, e minore, come sembrerà convenire ai detti Consoli, e Notaj in assenza dei Consoli considerata la qualità della cosa, del fatto, e la condizione delle persone. E il soccombente sia condannato verso il Vincitore dai detti Signori Consoli, o Notaj come sopra in tutte le spese.

Quod D. Consules antefati possint defferre Sacramentum in modica quantitate. *Cap. LX.*

Item, quod in modica quantitate, videlicet soldorum quadraginta planet, & ab inde infra, & supra, usque ad summam

Che li Signori Consoli sopradetti possano deferire il giuramento per minuta quantità. Cap. LX.

Parimenti, che in minuta quantità, cioè di soldi quaranta planet, e al di sotto, e sopra fino alla somma di lire cinque planet,

mam librarum quinque plan. præfati D. Consules, seu Notarii eorum, absentibus ipsis D. Consulibus, possint deferre Sacramentum tam Reo, quam Actori, secundum quod eis melius, & justius videbitur convenire: inspecta qualitate facti, & personarum. Et quod tale Juramentum habeatur pro sententia diffinitiva, quæ transisset in rem judicatam.

net, i prefati Signori Consoli, o i loro Notaj in assenza di detti Signori Consoli possano deferire il giuramento tanto al Reo, quanto all' Attore secondo, che meglio, e più giustamente sembrerà ad essi convenire: considerata la qualità del fatto, e delle persone. E che tale giuramento abbiasi per Sentenza definitiva, che fosse passata in cosa giudicata.

Quod Filius familias agere, & obligare possit. *Cap. LXI.*

ITem, quod Filiusfamilias major viginti annis sit abilis ad agendum, & defendendum inter Mercatores: exceptione juris Paternæ potestatis aliqua non obstante, vel aliquibus aliis in contrarium allegatis, sive quæ allegari possent. Et quilibet Filiusfamilias Mercator, & major ut supra possit se obligare ex causis mercantialibus; & Pater, & alii de sua Familia teneantur, & sint obligati ad debita, & pro debitis, quæ faciet dictus Filiusfamilias occasione tamen mercantiæ. Salvo; quod si dictus Pater comparuerit coram dictis Consulibus, & fuerit protestatus, & in actis Officii eorum scribi fecerit, quod dictus ejus Filius non exercet dictam mercantiam de ejus voluntate, & quod non vult teneri ad debita, quæ faciet dictus ejus Filius; tunc, & eo casu dictus Pater, & alii de ejus Familia ad talia debita minime teneantur.

Che il Figlio di Famiglia possa agire, e obbligare. Cap. LXI.

PArimenti, che il Figlio di Famiglia maggiore di vent' anni sia abile ad agire, e difendere tra i Mercanti non ostante alcuna eccezione del diritto di paterna podestà, nè qualunque altra cosa allegata in contrario, o che allegar si possa. E qualunque Figlio di Famiglia Mercante, e maggiore come sopra possa obbligarsi per cause mercantili; e il Padre, e gli altri di sua Famiglia siano tenuti, ed obbligati ai debiti, e per i debiti, che farà il detto Figlio di Famiglia per occasione però di mercanzia. Salvo, che se il detto Padre comparirà avanti i detti Consoli, e avrà protestato, e fatto scrivere negli Atti del loro Officio, che il detto suo Figlio non esercita la detta Mercanzia di sua volontà, e che non vuole esser tenuto ai debiti, che farà il detto suo Figlio: allora, e in tal caso il detto Padre, e gli altri di sua Famiglia non siano tenuti a tali debiti.

De Sententiis, seu præceptis per præfatos D. Consules latis, seu per Notarios eorum. *Cap. LXII.*

ITem, quod sententiæ, & præcepta per quemlibet præfatorum Dominorum Consulum, seu Notariorum suorum latæ, & lata inter Mercatores, seu personam creditricem mercatricem, & quamlibet aliam personam non mercatricem, super quæstionibus ipsorum, & ipsarum, vertentibus coram eis sint firmæ, ac firma, ac debeant inviolabiliter observari; nec ab eis possit aliquis appellare, nec restitutionem in integrum postulare, vel aliquid aliud opponere, per quod sententiæ ipsæ, seu præcep-

Delle Sentenze, o precetti pronunziati dai prefati Signori Consoli, o dai loro Notaj. Cap. LXII.

PArimenti, che le Sentenze, o precetti da ciascuno dei prefati Signori Consoli, o loro Notaj pronunziati, e pronunziate tra Mercanti, o persona creditrice mercante, e qualunque altra persona non mercante, sopra questioni di essi, e di esse vertenti avanti a loro, siano ferme, e fermi, e debbano inviolabilmente osservarsi, nè alcuno possa appellarsi da essi, nè dimandare restituzione in intiero, o qualche altra cosa opporre, per cui le sentenze stesse, o precetti possano infirmarsi, infrangersi, annichilarsi, o in alcun

cepta possint infirmari, infringi, anibilari, seu modo aliquo annullari. Salvo, quod ille, contra quem sententia fuerit lata, vel præceptum fuerit factum per aliquem ex dictis Consulibus, vel Notariis, possit supplicare ad Consulem, seu Consules supradictos infra tertiam diem a die præcepti facti, vel sententiæ latæ contra ipsum; & supplicatio definiatur infra decem dies a die supplicationis interpositæ computandos; alioquin dicta supplicatio nisi infra dictum tempus fuerit terminata, ut est dictum, ipso jure, & facto dictum præceptum, & sententia sit valida, atque firma, & validum, atque firmum, ac si dicta supplicatio non foret interposita: nulla allegatione, vel exceptione nequaquam obstante. Salvo tamen Statuto inferius posito De Appellationibus.

alcun modo annullarsi. Salvo, che quegli, contro il quale sarà pronunziata la Sentenza, o fatto il precetto per alcuno dei detti Consoli, o Notaj possa supplicare il Console, o Consoli sopradetti entro il terzo giorno dal dì del precetto fatto, o della sentenza pronunziata contro di esso, e la supplica si definisca entro dieci giorni da computarsi dal giorno della interposta Supplica: altrimenti se non sarà la detta Supplica terminata entro il detto tempo, come si è detto, per diritto, e fatto il detto precetto, e Sentenza sia valida, e ferma, e valido, e fermo, come se la detta supplica non fosse interposta. Salvo però lo Statuto posto di sotto *Delle appellazioni*.

Quod Domini Consules suprascripti executioni mandent superius declarata. Cap. LXIII.

Item, quod præfati D. Consules, & quilibet eorum teneantur, & debeant, lapso termino in sententiis, & præceptis superius declarato, tales sententias, & præcepta executioni mandare, ad instantiam Creditoris, in rebus mobilibus, & se moventibus Debitoris, in cautione præmissa, & prius facta de ipsis bonis ad Bancum sui Officii, quousque Creditori plenarie fuerit satisfactum de sorte, & expensis: nisi a sententia, vel præcepto, ut supra fuerit supplicatum, vel appellatum. Et si ipsi Consules per impotentiam eorum dictas sententias, vel præcepta executioni mandare non possent, tunc auxilium a D. Potestate Brixiæ, vel ejus Vicario debeant implorare; & hoc incessanter, quousque Creditori fuerit plenarie satisfactum. Quod auxilium cum effectu præfatus D. Potestas, vel ejus Vicarius teneatur, & debeat dictis Dominis Consulibus, & etiam Creditori præbere, prout sibi requisitum fuerit.

Che li Signori Consoli soprascritti mandino ad esecuzione le cose sopra dichiarate. Cap. LXIII.

PArimenti, che i prefati Signori Consoli, e ciascun di loro siano tenuti, e debbano, spirato il termine di sopra dichiarato nelle sentenze, e precetti, mandare ad esecuzione tali sentenze, e precetti ad istanza del Creditore in cose mobili, e semoventi del Debitore, in cauzione premessa, e prima fatta di detti beni al banco del suo Officio, finchè sarà pienamente soddisfatto il Creditore della sorte, e delle spese, quando non 'sia supplicato, o appellato come sopra dalla Sentenza, o precetto. E se i detti Consoli per loro impotenza mandar non potessero ad esecuzione le dette sentenze, o precetti, allora debbano implorare ajuto dal Sig. Podestà di Brescia, o suo Vicario; e ciò incessantemente, finchè sarà pienamente soddisfatto il Creditore. Il quale ajuto il prefato Signor Podestà, o suo Vicario sia tenuto e debba effettivamente prestare ai detti Signori Consoli, ed anche al Creditore, come ne sarà ricercato.

Quod Domini Consules prædicti possint intromitti facere de bonis debitoris ad instantiam creditoris. *Cap. LXIV.*

ITem, quod præfati D. Consules intromitti facere possint, & sequestrari Bona, & de Bonis mobilibus cujuslibet Debitoris contumacis, vel banniti, & etiam non contumacis, si ipsis Consulibus videbitur, occasione mercantiarum, ut supra, ad requisitionem Creditoris; & illa incantari facere ad Bancum Juris sui, & Officii, & dare, & vendere insolutum Creditori: contradictione ipsius contumacis non obstante. Salvo, quod dictus contumax, vel bannitus possit illa bona recuperare, & rehavere infra quintam diem a die venditionis incantus ipsorum computandis: prius exbursando denarios Creditori, pro quibus vendita fuerint. Et elapsis quinque diebus, nulla sibi ratio reddatur amplius de prædictis. Salvo, si Emptor ipsorum Bonorum de suo beneplacito non vellet reddere, & sibi tradere.

Che li Signori Consoli predetti possano far intromettere li beni del Debitore ad istanza del Creditore. Cap. LXIV.

PArimenti, che li prefati Signori Consoli possano far intromettere, e sequestrare li beni, e dei beni mobili di ciaschedun Debitor contumace, ò condannato, ed anche non contumace, se sembrerà ad essi Consoli per occasione di mercanzie, come sopra, a richiesta del Creditore; e quelli far incantare al banco della sua ragione, ed Officio, e dare, e vendere in pagamento al Creditore non ostante la contradizione del medesimo Contumace. Salvo, che il detto Contumace, o condannato possa ricuperare, e riavere quei beni entro cinque giorni da computarsi dal giorno della vendita, e incanto di essi, sborsando prima i danari al Creditore, pei quali fossero stati venduti. E spirati i cinque giorni non gli si renda più alcuna ragione delle predette cose. Salvo se il Compratore dei detti beni non volesse a suo beneplacito restituirli, ed a lui consegnarli.

De appellationibus, & nullitatibus interponendis, ac de sententiis executioni mandandis. *Cap. LXV.*

ITem; quod lata sententia, seu facto præcepto necessario, & judiciali per Consules suprascriptos, seu aliquem eorum inter Mercatores aliquos, super litibus, causis, quæstionibus, seu controversiis coram ipsis D. Consulibus, vel aliquo eorum vertentibus, & quæ verti contingerint, liceat, & licitum sit Parti succumbenti infra quatuor dies continuos a die latæ sententiæ, vel præcepti facti computandos appellare ab ipsa tali sententia, vel præcepto, & ab ipsis D. Consulibus, & quolibet eorum, & de nullitate dicere ad quatuor Mercatores eligendos in Consilio Generali dictæ Mercatantiæ, quolibet anno, tempore, quo eliguntur Consules, & per illos, qui eligunt, & eligere debent Consules prædictos: & non alios Judices. Qui quidem quatuor Mercatores, vel majors pars eorum dictam quamcumque appel-

Delle appellazioni, e nullità da interporsi, e delle Sentenze da mandarsi ad esecuzione. Cap. LXV.

PArimenti, che pronunziata la Sentenza, o fatto precetto necessario, e giudiciale dai Consoli soprascritti, o alcun di loro tra alcuni Mercanti sopra le liti, cause, questioni, o controversie vertenti, e che succederà che vertano avanti i detti Signori Consoli, o alcun di loro, sia lecito alla Parte soccombente entro quattro giorni continui da computarsi dal giorno della Sentenza pronunziata, o precetto fatto appellarsi da quella tale sentenza, o precetto, e dalli stessi Signori Consoli, e ciascuno di loro, e dirne di nullità avanti quattro Mercanti da eleggersi nel Consiglio Generale della detta Mercanzia ciascun anno nel tempo, che si eleggono i Consoli, e da quelli, che eleggono, e devono eleggere i Consoli predetti, e non avanti altri Giudici. I quali quattro Mercanti però, o la maggior parte di essi siano tenuti a conoscere, terminare, e defi- nire

appellationem, & nullitatem cognoscere, terminare, & definire teneantur, & debeant terminasse, & decidisse, infra unum mensem proxime futurum, a die interpositionis dictæ appellationis, vel nullitatis: sub pæna librarum decem planet. pro quolibet eorum negligente auferenda, & applicanda Hospitali Domus Dei; & ulterius reficiendi damna, expensas, & interesse Parti appellanti, si cum instantia fuerint requisiti. Et si dicta sententia per ipsos D. Consules lata confirmari contigerit per ipsos quatuor D. Mercatores sic eligendos ut supra, vel majorem partem eorum; tunc, & eo casu dicta sententia, & præceptum, firma, & firmum sint, & esse debeant, & inviolabiliter observari, ac executioni mandari debeant, & ab ea, vel ea amplius per partem succumbentem non liceat appellari, nec de nullitate dici, nec aliquid aliud opponi, sed prout lata, & latum fuerit executioni mandetur, ut supra. Si vero dicta sententia, & præceptum, lata, sive latum per præfatos D. Consules, ut supra, per ipsos quatuor Mercatores eligendos, ut supra, vel majorem partem eorum fuerit infirmata, vel infirmatum, aut reformata, vel reformatum, aut pronunciatum, vel declaratum fuisse, & esse male judicatum, vel pronuntiatum, tunc, & eo casu, & eatenus quatenus fuerit dicta prima sententia a primo lata infirmata, seu reformata, vel annullata, liceat, & licitum sit Parti in dicta causa appellationis, vel nullitatis succumbenti, & quæ prius reportasset sententiam in prima causa coram Consulibus, ut supra, infra quatuor dies continuos, appellare, & de nullitate dicere ad Consilium, seu Homines de Consilio dictæ Universitatis Mercatorum Brixiæ. Qui quidem Homines de Consilio, seu dictum Consilium, vel duæ partes trium partium dicti Consilii, infra unum alium mensem immediate sequentem post dictam appellationem, vel nullitatem interpositam, ut supra, sub pœnis prædictis, applicandis, ut supra, cognovisse, definisse, & terminasse debeant dictam causam appellationis, vel nullitatis. A qua quidem sententia, seu definitione, vel terminatione amplius non liceat appellari, nec de nullitate dici, sed prout lata fuerit, statim executioni mandetur. Si vero a dicta sententia, vel præcepto, lata, vel lato per dic-

nire, e debbano aver terminata; e decisa la detta qualunque appellazione, e nullità entro un mese prossimo futuro dal dì dell'interposizione della detta appellazione, o nullità, sotto pena di lire dieci planet per ciascun di loro negligente da levarsi, ed applicarsi all' Ospitale della Casa di Dio; e di più di risare i danni, le spese, e l' interesse alla Parte appellante, se con istanza ne saranno ricercati. E se la detta Sentenza pronunziata dai detti Signori Consoli succederà che si confermi dai detti quattro Signori Mercanti da eleggersi in tal modo come sopra, o dalla maggior parte di essi; allora e in tal caso la detta Sentenza, e Precetto siano, ed esser debbano ferma e fermi, e debbano osservarsi inviolabilmente, e mandarsi ad esecuzione, e non sia più lecito da quello, o da quella per la Parte soccombente di appellarsi, nè dirne di nullità, nè opponere alcun' altra cosa, ma si mandi ad esecuzione come sopra nel modo, che sarà pronunziata, e pronunziato. Se poi la detta Sentenza, e Precetto pronunziata, o pronunziato dai prefati Signori Consoli come sopra sarà infirmata, o infirmato, o riformata, o riformato dai detti quattro Mercanti da eleggersi come sopra, o dalla maggior parte di essi, o sarà pronunziato, o dichiarato essere stato, ed essere malamente giudicato, o pronunziato, allora, ed in tal caso, e intanto inquanto sarà la detta prima Sentenza dapprima pronunziata infirmata, o riformata, o annullata, sia lecito, e permesso alla Parte soccombente nella detta Causa di appellazione, o di nullità, e che prima avesse riportata la Sentenza nella prima Causa avanti i Consoli come sopra, entro quattro giorni continui, appellare, e dire di nullità al Consiglio, o agli Uomini del Consiglio della detta Università dei Mercanti di Brescia. I quali Uomini poi del Consiglio, o il detto Consiglio, o le due parti delle tre parti del detto Consiglio entro un altro mese immediatamente susseguente dopo la detta appellazione, o nullità interposta come sopra sotto le pene predette da applicarsi come sopra debbano aver conosciuta, definita, e terminata la detta causa di appellazione, o nullità. Dalla qual sentenza poi, o definizione, o terminazione non sia più lecito di appellare, nè dire di nullità, ma tosto si mandi ad esecuzione come sarà pronunziata. Se poi dalla detta Sen-

dictos D. Consules in prima causa non fuerit per Partem succumbentem appellatum, nec de nullitate dictum, infra quatuor dies, a die dictæ latæ sententiæ, vel præcepti facti; tunc, & eo casu dicta sententia, vel præceptum, elapsis dictis quatuor diebus, executioni mandetur, & mandari debeat per ipsos D. Consules.

Sentenza, o Precetto pronunziata, o pronunziato dai detti Signori Consoli nella prima Causa non sarà dalla Parte soccombente appellato, nè detto di nullità entro quattro giorni dal dì della detta pronunziata Sentenza, o precetto fatto, allora, e in tal caso la detta Sentenza, o Precetto, spirati detti quattro giorni, si mandi, e debba mandarsi ad esecuzione dai detti Signori Consoli.

Quod Mercator condemnatus manifestet sua bona. *Cap. LXVI.*

I*Tem, quod quilibet Mercator, qui fuerit condemnatus, vel cui factum fuerit præceptum, vinculo Sacramenti teneatur ad requisitionem Creditoris, vel Consulum suprascriptorum sua bona mobilia, & immobilia, & se moventia, & nomina debitorum manifestare.*

Che il Mercante condannato manifesti i suoi beni. Cap. LXVI.

PArimenti, che ciascun Mercante, che sarà condannato, o al quale sarà fatto precetto sotto vincolo di giuramento sia tenuto a richiesta del Creditore, o dei Consoli soprascritti a manifestare i suoi beni mobili, e stabili, e semoventi, e nomi di debitori.

Quod quilibet tam Actor, quam Reus respondeat petitionibus Consulum. *Cap. LXVII.*

I*Tem, quod quilibet tam Actor, quam Reus, statim antequam discedat a Banco Consulatus, & Officii præfatorum D. Consulum, postquam citatus, seu requisitus fuerit, etiam non habito consilio alicujus, teneatur respondere interrogationibus omnibus, petitionibus, & propositionibus, quæ sibi fient per præfatos D. Consules, vel aliquem eorum, ad libitum ipsorum D. Consulum: sub pœna arbitrio ipsorum D. Consulum, vel alicujus eorum imponenda, & Hospitali Domus Dei applicanda.*

Che ciascheduno così Attor, come Reo risponda alle ricerche dei Consoli. Cap. LXVII.

PArimenti, che ciascheduno così Attor, come Reo tosto prima, che si parta dal banco del Consolato, ed Officio dei prefati Signori Consoli dopo che sarà stato citato, o richiesto, anche non avuto consiglio d'alcuno, sia tenuto a rispondere a tutte le interrogazioni, richieste, e proposizioni, che gli saranno fatte dai prefati Signori Consoli, o da alcun di loro a piacere di detti Signori Consoli, sotto pena ad arbitrio di detti Signori Consoli, o di alcuno d'essi da imporsi, ed applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio.

Quod Mercator exhibeat librum suum coram D. Consulibus. *Cap. LXVIII.*

I*Tem, quod Mercator ejus Sacramento teneatur librum rationum suarum mercantiæ suæ exhibere, & producere integrum coram præfatis D. Consulibus, quoties fuerit opportunum, & sibi requisitum; ad postulationem illius, cum quo litigaret, etiam & præfatorum D. Consulum: dummodo petens librum exhiberi, & produ-*

Che il Mercante esibisca il suo libro avanti li Signori Consoli. Cap. LXVIII.

PArimenti, che il Mercante con suo giuramento sia tenuto ad esibire, e produrre intiero il libro delle sue ragioni della sua mercanzia avanti li prefati Signori Consoli, ogni qual volta sarà opportuno, e ne verrà richiesto a dimanda di quello, col quale litigasse, ed anche dei prefati Signori Consoli, purche chi ricercherà, che il libro sia esibito,

duci ut supra, protestetur se velle stare dicto libro tam pro se, quam contra se; & ad hoc compellatur quilibet requisitus talem librum producere, illum producere, & produci facere, antequam a Banco discedat: ne fraus committi possit. Teneatur etiam quilibet producere librum suum, ut supra, ad petitionem D. Consulum prædictorum, seu alterius eorum requirentis pro aliqua informatione, quam ipsi D. Consules vellent: sub pœna, arbitrio præfatorum D. Consulum, auferenda, & Hospitali Domus Dei applicanda.

¶ 1. *Item, quod quilibet Consul ut supra possit bannire, punire, judicare, pignerare, capere, & detinere personas inobedientes Officio ipsorum Consulum, occasione quæstionum, litium, & causarum coram eis vertentium, vel aliquo eorum pro factis mercantiarum, & occasione alicujus præcepti sibi facti per D. Consules antefatos.*

to, e prodotto come sopra protesti di volere stare al detto libro tanto in suo favore quanto contro, ed a ciò si astringa chiunque ricercato di produrre il detto libro a produrlo, e farlo produrre prima, che si parta dal banco, acciò non si possa commetter fraude. Sia pure tenuto chiunque a produrre il suo libro come sopra a richiesta dei predetti Signori Consoli, o di alcuno di loro, che lo ricercasse per qualche informazione che volessero li stessi Signori Consoli: sotto pena da levarsi ad arbitrio de' prefati Signori Consoli, e da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio.

¶ 1. Parimenti, che ciascun Console come sopra possa condannare, punire, giudicare, pignorare, catturare, e detenere le persone inobedienti all' Officio dei detti Consoli per occasion di questioni, liti, e cause vertenti avanti di essi, o d' alcuno di loro per fatti di mercanzie, e per occasione di alcun precetto alli stessi fatto dagli antedetti Signori Consoli.

Quod nullus debeat prohibere pignus Officialibus dictæ Mercantiæ. *Cap. LXIX.*

Item, quod non sit aliqua persona, Commune, Collegium, vel Universitas, cujuscumque status, gradus, & conditionis existat, quæ audeat, vel præsumat, quovismodo, pignus prohibere Servitoribus dictæ Mercantiæ, vel Communis Brixiæ, euntibus de voluntate, vel cum licentia alicujus Consulis dictæ Mercantiæ, & qui contrafecerit, seu qui debebat pignorari condemnetur per præfatos D. Consules in soldis quadraginta plan. applicandis pro medietate Hospitali Domus Dei, & pro reliqua medietate Creditori. Si vero secunda vice iterum prohibuerit pignus, cadat in pœnam prædictam applicandam ut supra, & ex tunc dicti Consules teneantur, & debeant tam ad instantiam Creditoris, quam pro Officio eorum concedere licentiam de faciendo ipsum prohibentem, seu qui debebat pignorari capere, & detinere, & ad carceres, & in fortiam Custodum Carcerum Communis Brixiæ consignare: usque ad summam crediti, & pœnarum suprascriptarum cum expensis. Et intelligatur talem prohibuisse pignus, si unus ex Servitoribus dictæ

Che nessuno debba proibire la pignorazione agli Officiali della detta Mercanzia. Cap. LXIX.

Parimenti, che non vi sia alcuna persona, Comune, Collegio, o Università di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che ardisca, o presuma in alcun modo proibire la pignorazione ai Servitori della detta Mercanaia, o del Comune di Brescia quando andranno di volontà, o con licenaa di alcun Console della detta Mercanaia: e chi contrafarà, o chi doveva essere pignorato sia condannato dai prefatl Signori Consoli in soldi quaranta planet da applicarsi per metà all'Ospitale della Casa di Dio, e per l' altra metà al Creditore. Se poi la seconda volta di nuovo proibirà la pignoraaione, cada nella pena predetta da applicarsi come sopra, ed allora i detti Consoli siano tenuti, e debbano tanto ad istanza del Creditore, quanto per loro Officio conceder licenza di far catturare, e detenere, e consegnare alle carceri, e in forza dei Custodi delle Carceri del Comune di Brescia il detto proibente, o che doveva essere pignorato: sino alla somma del credito, e delle pene soprascritte colle spese. E s' intenda il tale aver proibita la pignorazione, se uno dei Servitori della det-

dictæ Mercantiæ, vel ex Ministralibus Communis Brixiæ cum uno Teste fide digno retulerit, & ad bancum præfatæ Mercantiæ scribi fecerit, dictam prohibitionem fuisse factam: cum Sacramento tamen eorum. Et quod etiam, quotiescumque facta fuerit relatio per Servitorem præfatæ Mercantiæ, seu Ministralem Communis Brixiæ, quod non reperiatur de Bonis alicujus, qui pignorari debuisset, quod tunc ille talis, qui debuisset pignorari, possit capi, & detineri, & carcerari, de licentia præfatorum D. Consulum: dummodo primo consignetur ad Bancum Officii præfatæ Mercantiæ, ut ibidem satisdare possit de solvendo, si voluerit.

Quod præfati Consules stent ad locum consuetum ad Jus reddendum. *Cap. LXX.*

I*Tem, quod saltem unus ex Consulibus suprascriptis: & similiter unus ex Notariis suis teneantur, & debeant stare ad locum consuetum in Domo Mercantiæ, ad Jura reddendum, diebus, & horis juridicis, & debitis: nisi fuerit justa causa impedimenti.*

Quod debitor se tueri non possit a præcepto sibi facto. *Cap. LXXI.*

I*Tem si quod factum fuerit præceptum alicui personæ per aliquem, vel sub aliquo ex Consulibus suprascriptis, vel Notariis, occasione mercimonii, vel mercantiæ, vel lata fuerit sententia aliqua, seu condemnatio contra aliquam personam per ipsos Consules, vel aliquem ex eis, occasione prædicta, tunc Debitor, vel talis persona condemnata, ut supra, modo aliquo non valeat se defendere, nec tueri quin solvat, & solvere teneatur: licet assereret se non esse Mercatorem, & non teneri facere rationem ipsi sub Consulibus Mercantiæ suprascriptis: etiam si velit per Statuta, & vigore Statutorum Communis Brixiæ se defendere.*

Quod

detta Mercanzia, o dei Ministrali del Comune di Brescia con un Testimonio degno di fede riferirà, e farà scrivere al banco della prefata Mercanzia essere stata fatta la detta proibizione, però con loro giuramento. E che anche, ogniqualvolta sarà fatta relazione dal Servitore della prefata Mercanzia, o dal Ministrale del Comune di Brescia, che non si ritrovino beni di alcuno, che doveva essere pignorato, che allora quel tale, che doveva essere pignorato possa essere preso, e detenuto, e carcerato con licenza de' prefati Signori Consoli: purchè prima sia consegnato al Banco dell' Officio della prefata Mercanzia, acciò ivi possa dar pieggeria del pagamento, se vorrà.

Che i prefati Consoli stiano al luogo consueto a render ragione. Cap. LXX.

PArimenti, che almeno uno dei soprascritti Consoli, e similmente uno de' suoi Notaj siano tenuti, e debbano stare al luogo consueto nella Casa della Mercanzia a render ragione ne' giorni, ed ore giuridiche, e debite; se non vi sarà giusta causa d impedimento.

Che il Debitore non possa difendersi dal precetto a lui fatto. Cap. LXXI.

PArimenti se sarà fatto precetto a qualche persona da alcuno, o sotto alcuno dei Consoli soprascritti, o Notaj per occasione di mercimonio, o mercanzia, o sarà pronunziata qualche sentenza, o condanna contro qualche persona per detti Consoli, o alcun di loro nella predetta occasione, allora il Debitore, o quella persona condannata come sopra non valga in modo alcuno a difendersi, nè tutelarsi onde non paghi, e non sia tenuta a pagare: ancorchè asserisse non esser Mercante, e non esser tenuto a farsi ragione sotto i Consoli soprascritti della Mercanzia: anche se volesse difendersi colli Statuti, e in vigor de' Statuti del Comune di Brescia.

Che

Quod præfati D. Consules possint Nuntios mittere ad faciendum solutiones. *Cap. LXXII.*

ITem, quod D. Consules antefati possint mittere eorum Nuntios, Servitores, & Ministrales Communis Brixiæ ad faciendum solutiones, intromissiones, & sequestrationes quascumque ad postulationem Creditorum. Quæ intromissiones, & sequestrationes durent, & durare debeant, ac firmæ permaneant ad instantiam Creditoris, donec ipsa intromissio fuerit producta, vel usque quo debitum fuerit persolutum, ex quo talis intromissio, sive sequestratio fuerit facta, & processa. Ita tamen, quod dictæ intromissiones, & pignora non durent, nec durare possint ultra tres annos.

De intromissionibus, pignoribus, & sequestris consignandis ad Officium Mercantiæ, & non alibi. *Cap. LXXIII.*

ITem, quod omnes, & singulæ intromissiones, & sequestrationes, ac omnia, & singula pignora, quæ de cætero fieri contingerit ex Officio præfatorum D. Consulum, vel alicujus eorum debeant produci, & consignari, & in actis describi ad Officium præfatæ Mercantiæ, & dari, & consignari in manibus personæ eligendæ, & deputandæ per ipsos D. Consules, & non aliter, nec alibi. Quæ quidem persona taliter eligenda, & deputanda teneatur, & debeat, ac obligata sit dicta pignora, quæ sibi consignabuntur, custodire, & de ipsis rationem reddere ad mandata præfatorum D. Consulum juxta Provisiones, & Ordinamenta, quæ superinde fient per Consilium præfatæ Mercantiæ. Et quod omnes, & singuli Anciani Quadrarum Civitatis Brixiæ, & Consules Terrarum Brixianæ, & omnes, & singulæ aliæ personæ, cujusvis status, & conditionis existant, in cujus, seu quorum, vel quarum manibus consignata fuerint aliqua pignora, seu qui, vel quæ vocaverint habere pœnes se de Bonis aliquorum, seu pœnes quas sequestrata fuerint aliqua bona tam in Civitate, quam in Districtu Brix., ex parte, seu ex Officio præfatorum D. Consulum,

Che i prefati Signori Consoli possano mandare Messi a fare i pagamenti. Cap. LXXII.

PArimenti, che li Signori Consoli antedetti possano mandare i loro Nunzj, Servitori, e Ministrali del Comune di Brescia a fare pagamenti, intromissioni, e qualsivoglia sequestri a richiesta dei Creditori. Le quali intromissioni, e sequestri durino, e durar debbano, e rimangano ferme ad istanza del Creditore, finchè la detta intromissione sarà prodotta, o finchè il debito sarà pagato, per cui tale intromissione, o sequestro saranno fatti, e Incamminati. In modo però, che le dette intromissioni, e pignorazioni non durino, nè possano durare più di tre anni.

Delle intromissioni, pegni, e sequestri da consegnarsi all'Officio della Mercanzia, e non altrove. Cap. LXXIII.

PArimenti, che tutte, e cadauna intromissioni, e sequestrazioni, e tutte, e cadauna pignorazione, che in avvenire succederà, che si facciano per l'Officio dei prefati Signori Consoli, o di alcuno di loro debbano prodursi, e consegnarsi, e descriversi in Atti all'Officio della prefata Mercanzia, e darsi, e consegnarsi nelle mani di persona da eleggersi, e deputarsi dai detti Signori Consoli, e non altrimenti, nè altrove. La qual persona poi da eleggersi, e deputarsi in tal modo sia tenuta, e debba, e sia obbligata custodire i detti pegni, che le saranno consegnati, e render di quelli ragione ai comandi dei prefati Signori Consoli secondo le Provvisioni, ed Ordini, che sopra ciò saranno fatti dal Consiglio della prefata Mercanzia. E che tutti, e ciascheduno li Anziani delle Quadre della Città di Brescia, e li Consoli delle Terre del Bresciano, e tutte, e ciascheduna le altre Persone di qualunque stato, e condizione si siano, nelle mani del quale, o quali fossero consegnati alcuni pegni, o li quali, o le quali chiameranno di avere presso di se dei beni di alcuni, o presso li quali saranno sequestrati alcuni beni tanto in Città, quanto nel

*lum, teneautur ipsa piguora, intromissiones, & sequestra producere ad domum Peusæ præfatæ mercautiæ pœues personam deputaudam, ut supra, insra tres dies coutinuos, si fuerit iu Civitate, Burgis, vel Suburbiis Brixiæ, & infra quinque dies continuos, si fuerit iu Districtu Brixiæ, a die præcepti sibi superinde facti: sub pœua librarum quiuque planetorum ipsis, & cuilibet ipsarum auferenda pro quolibet piguore, & qualibet vice: applicauda pro medietate Hospitali Domus Dei, & pro alia medietate persouæ, ad cujus instantiam prædicta processerunt. Et quod si Consules prædicti, seu singulares persouæ Terrarum Districtus Brixiæ fueriut uegligeutes ad consignaudum, ut supra; quod omues, & siugulæ perso*ne Communium Terrarum prædictarum, quarum essent dicti Cousules, vel singulares personæ, possiut omuibus juris remediis, tam personaliter, quam realiter compelli per præfatos D. Cousules, & quemvis eorum ad consiguationem præmissorum, seu ad solutionem debitorum, pro quibus processissent prædicta cum expeusis, damnis, & interesse. Et quod præfati D. Consules possint, teueantur, & debeant dictas pœuas euigere, & prædicta omuia, & siugula executioui mandare: reservato semper jure dictis bujusmodi Auciauis, Cousulibus, & personis contra bujusmodi Debitores, de, & pro omnibus, de, & pro quibus molestari, & gravari coutigerit, ut supra; contra quos Debitores etiam procedatur, & executio fiat, ut supra, per præfatos D. Consules, & quemvis eorum, ad omnem requisitionem dictorum quorumvis Auciauorum, Cousulum, & personarum. Et quod D. Rectores Brixiæ, præsentes, & futuri, ac alii Officiales, & Jusdiceutes in Civitate Brixiæ, uec aliquis eorum nullatenus possint, uec debeaut iu præmissis, vel eorum aliquo, aut causa, & occasione se iutromittere impediendo, aut retardando, vel revocaudo, nec aliquam novitatem, aut aliquod impedimeutum superiude facere, aut fieri permittere: sub pœna librarum centum parvorum cuilibet coutrafacieuti auferenda, qualibet vice, & Cameræ Ducali applicanda; & ulterius quicquid actum fuerit, seu gestum contra prædicta, vel aliquod prædictorum non valeat, nec teneat ipso jure.*

Quod

nel Distretto di Brescia per parte, o per Officio dei prefati Signori Consoli, siano tenuti a produrre li detti pegni, intromissioni, e sequestri alla Casa della Pesa della prefata Mercanzia presso la persona da deputarsi come sopra entro tre giorni continui se sarà in Città, nei Borghi, o Sobborghi di Brescia, ed entro cinque giorni continui, se sarà nel Distretto di Brescia dal giorno del precetto fattogli sopra ciò: sotto pena di lire cinque planet ad esse, e a ciascheduna di esse da levarsi per ciascheduna pignorazione, e ciascheduna volta da applicarsi per metà all' Ospitale della Casa di Dio, e per l'altra metà alla persona, ad istanza della quale ebbero effetto le predette cose. E che se i predetti Consoli, o singolari persone delle Terre del Distretto di Brescia saranno negligenti alla consegna come sopra, che tutte, e cadauna persone dei Comuni delle Terre predette, delle quali fossero i detti Consoli, o singolari persone, possano con tutti i rimedj di ragione tanto personalmente quanto realmente esser costrette dai prefati Signori Consoli, e da ciascun di loro alla consegna delle premesse cose, o al pagamento dei debiti, pei quali fossero succedute le cose predette colle spese, danni, ed interesse. E che i prefati Signori Consoli possano, siano tenuti, e debbano esigere le dette pene, e mandare ad esecuzione le predette cose tutte, e ciascheduna: riservato sempre il diritto ai detti nominati Anciani, Consoli, e persone contro i detti tali Debitori per tutte le cose, per le quali succederà che siano molestati, ed aggravati come sopra, contro i quali Debitori anche si proceda, e si faccia esecuzione come sopra dai prefati Signori Consoli, e da ciascun di loro ad ogni richiesta dei detti qualsivoglia Anziani, Consoli, e persone. E che li Signori Rettori di Brescia presenti, e futuri, e gli altri Officiali, e Giusdicenti nella Città di Brescia, nè alcun di loro non possano, nè debbano in modo alcuno intromettersi nelle premesse cose, o alcuna di esse, o per causa, ed occasion delle stesse impedendo, o ritardando, o rivocando, nè fare sopraciò, o permettere, che si faccia alcuna novità, o alcun impedimento, sotto pena di lire cento piccole da levarsi a cadauno, che contrafaccia ogni volta, e da applicarsi alla Camera Ducale: ed inoltre qualunque cosa sarà fatta, o operata contro

le

le predette cose, o alcuna delle cose predette non valga, nè tenga per diritto.

Quod aliquis Mercator non faciat signum alterius. *Cap. LXXIV.*

I*Tem, quod aliquis Mercator tam Civis, quam Forensis, non faciat, nec facere possit, nec debeat signum alicujus Mercatoris, nec simile unum alteri, aliquo modo, vel ingenio: sub pœna librarum decem planetorum cuilibet contrafacienti irremissibiliter auferenda per præfatos D. Consules, & plus arbitrio præfatorum D. Consulum, vel alicujus eorum; inspecta qualitate facti, & personarum, & applicanda Hospitali Domus Dei.*

Che alcun Mercante non faccia il segno d'un altro. Cap. LXXIV.

PArimenti, che alcun Mercante tanto Cittadino, quanto Forestiero non faccia, nè possa fare, nè debba il segno di alcun Mercante, nè uno simile ad un altro in alcun modo o pretesto: sotto pena di lire dieci planet da levarsi irremissibilmente a cadaun Contrafattore dai prefati Signori Consoli, e più ad arbitrio dei prefati Signori Consoli, o di alcuno di loro, riflessa la qualità del fatto, e delle persone, e da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio.

Quod Mercatores possint sibi satisfieri in bonis Debitorum. *Cap. LXXV.*

I*Tem Statutum, & Ordinatum est, quod quicumque Mercator Civitatis Brixiæ dederit, vel in futurum dabit aliquam rem, vel mercantiam alicui alteri Mercatori, seu alteri personæ in credentia possit sibi satisfieri in bonis dicti sui Debitoris; & teneantur D. Consules præfati, vel aliquis eorum dare in solutum de rebus dicti Debitoris, ut supra, pro dicto credito, suo Creditori: aliorum prædictorum Statutorum solemnitate servata. Et quod Mariti teneantur, & obligati sint debitis pro credentiis Uxorum suarum stantium, & habitantium cum dictis earum Maritis. Et quod in rebus venditis, & datis per Mercatores præferantur illi, qui dederint illas, si repertæ fuerint pœnes Debitores, cæteris aliis Creditoribus.*

Che i Mercanti possano soddisfarsi nei beni dei Debitori. Cap. LXXV.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che qualunque Mercante della Città di Brescia avrà dato, o in futuro darà alcuna cosa, o mercanzia a qualche altro Mercante, o ad altra persona in credenza possa soddisfarsi nei beni del detto suo Debitore; e siano tenuti li Signori Consoli prefati, o alcun di loro a dare in pagamento degli effetti del detto Debitor come sopra per detto credito al suo Creditore, osservata la solennità degli altri predetti Statuti. E che i Mariti siano tenuti, ed obbligati ai debiti per le credenze delle loro Mogli, che stanno, ed abitano coi detti loro Mariti. E che nelle cose vendute, e date dai Mercanti si preferiscano quelli, che le avranno date, a tutti gli altri Creditori, se saranno ritrovate presso i Debitori.

Quod Pensatores aliud Officium non exerceant. *Cap. LXXVI.*

I*Tem Statutum, & Ordinatum est, quod Pensatores stateræ continue stare debeant ad stateram, ad exercendum dictum suum Officium bene, & legaliter; & aliquis eorum non possit, nec debeat ullo modo, causa, vel ingenio, quod dici, vel excogitari possit, accipere, habere, nec exer-*

Che i Pesatori non esercitino altro Officio. Cap. LXXVI.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Pesatori della Stadera debbano stare continuamente alla Stadera ad esercitare il detto loro Officio bene, e legalmente: e niun di loro non possa, nè debba per alcun modo, causa, o pretesto, che dirsi, o pensarsi possa ricevere, avere, nè esercitare alcun altro

exercere aliquod aliud Officium Communis Brixiæ præter suum, cujusvis maneriei; & si contigerit aliquem ipsorum Peusatorum acceptare, habere, vel exercere aliud Officium præterquam Officium stateræ; quod ipso jure, eo die, quo acceptaverit illud tale Officium, intelligatur, & esse debeat privatus omnino ab ipso Officio stateræ. Et quod D. Consules prædicti teneantur, & debeant, sub pœna soldorum quatuor planetorum pro quolibet, & qualibet die, quo steterint ultra infrascriptum terminum, eligere, seu eligi facere in Consilio Mercantiæ unum alium Notarium, vel Pensatorem loco illius, qui acceptaverit illud Officium; & hoc infra tertiam diem, postquam acceptaverit Officium illud. Et D. Consules, & subsequentes teneantur, & debeant, vinculo Sacramenti, exigere a dictis D. Consulibus veteribus dictam pœnam infra octo dies, postquam intraverint Officium Consulatus; & ille talis Pensator, qui abdicatus fuerit a dicto Officio, nunquam Pensator possit esse, nec Officialis dictæ stateræ. Et illud idem intelligatur de Servitoribus dictæ stateræ.

altro Officio del Comune di Brescia fuori del suo di qualunque maniera: e se succederà, che alcuno dei detti Pesatori accetti, abbia, o eserciti altro Officio, fuorchè l'Officio della Stadera, che per diritto in quel giorno, nel quale avrà accettato quel tale Officio s'intenda, ed esser debba privato del tutto dal detto Officio della Stadera. E che li Signori Consoli predetti siano tenuti, e debbano, sotto pena di soldi quattro planet per ciascheduno, ed ogni giorno, che indugieranno oltre l'infrascritto termine, eleggere, o far eleggere nel Consiglio della Mercanzia un altro Notajo, o Pesatore in luogo di quello, che avrà accettato quell'Officio; e ciò entro il terzo giorno, dopo che avrà accettato quell'Officio. E li Signori Consoli, e Successori siano tenuti, e debbano sotto vincolo di giuramento esigere dai detti Signori Consoli vecchi la detta pena entro otto giorni poichè saranno entrati all'Officio del Consolato; e quel tal Pesatore, che sarà abdicato dal detto Officio, mai esser non possa Pesatore, nè Officiale della detta Stadera. E la cosa medesima s'intenda dei Servitori della detta Stadera.

Quod Officiales stateræ non exeant Civitatem sine licentia. *Cap. LXXVII.*

ITem, quod Peusatores, & Servitores dictæ stateræ non possint, nec debeant ullo modo, vel causa exire Civitatem Brixiæ, absque verbo, vel licentia præfatorum D. Consulum, vel alicujus eorum; nec per ipsos D. Consules concedere dictis Pensatoribus, vel Servitoribus licentiam standi extra Civitatem ultra tres dies: nisi pro evidenti necessitate; & si contingeret, aliquem eorum exire Civitatem Brixiæ, vel stare ultra tempus eis concessum, ut præfertur, per dictos D. Consules, vel aliquem eorum, teneantur, & debeant vinculo Sacramenti auferre ab eis, seu aliquo eorum, qui fecerit contra prædicta, soldos quatuor planet. pro quolibet, & qualibet die, quo iverit, & steterit extra Civitatem, ut supra continetur, & perdant, & perdere debeant lucrum, quod eis competeret de statera, in illis diebus, quibus stete-

Che gli Officiali della Stadera non escano di Città senza licenza. Cap. LXXVII.

PArimenti, che i Pesatori, e Servitori della detta Stadera non possano, nè debbano per alcun modo, o causa uscire dalla Città di Brescia senza parola, o licenza dei prefati Signori Consoli, o di alcuno di loro; nè i detti Signori Consoli concedano ai detti Pesatori, o Servitori licenza di stare fuori di Città più di tre giorni, sennon per evidente necessità; e se succederà, che alcun di loro esca dalla Città di Brescia, o stia oltre il tempo loro concesso come è detto di sopra dai detti Signori Consoli, o da alcuno di essi, siano tenuti, e debbano sotto vincolo di giuramento levare ad essi, o a quel d'essi, che avrà contrafatto alle predette cose soldi quattro planet per ciascheduno, e per ciaschedun giorno, nel quale andrà, e starà fuori della Città, come si contiene di sopra, e perdano, e debbano perdere il lucro, che competerebbe ad essi della stadera in

steterit ultra tempus eis datum, & concessum per D. Consules.

in quei giorni, nei quali staranno oltre il tempo ad essi dato, e concesso dai Signori Consoli.

Quod Servitores, & Pensatores non ludant. *Cap. LXXVIII.*

ITem, quod nullus Serviterum, & Pensatorum prædictorum possit, neque debeat, aut liceat ludere aliquibus diebus Feriatis, vel non, seu quibus stare debeat ad stateram, ad aliquem ludum Taxillorum, Tabularum, & Scaccorum, nec Azari: sub pœna soldorum quatuor plau. pro quolibet, & qualibet vice.

Che li Servitori, e Pesatori non giuochino. Cap. LXXVIII.

PArimenti, che nessuno dei Servitori, e Pesatori predetti non possa, nè debba, nè gli sia lecito di giuocare in alcun giorno feriato, o nò, o nei quali debba stare alla stadera ad alcun giuoco di dadi, tavole, e scacchi, nè di Azaro sotto pena di soldi quattro planet per ciascheduno, e ciascheduna volta.

Quod Pensatores, & Servitores non bibant in tabernis. *Cap. LXXIX.*

ITem, quod prædicti Pensatores, & Servitores nullo modo audeant, nec præsumant ire ad tabernas, causa bibendi, nec in eis ullam moram facere diebus, quibus stare debebunt ad stateram pœna cuilibet contrafacienti soldorum quatuor plau. pro quolibet, & qualibet vice.

Che i Pesatori, e Servitori non bevano nelle taverne. Cap. LXXIX.

PArimenti, che i predetti Pesatori, e Servitori in alcun modo non ardiscano, nè presumano di andare alle taverne per motivo di bere, nè in esse fare alcuna dimora nei giorni, nei quali dovranno stare alla stadera sotto pena a cadaun contrafattore di soldi quattro planet per ciascheduno, e ciascheduna volta.

Quod D. Consules teneantur manifestare ficta Mercantiæ. *Cap. LXXX.*

ITem, quod præfati D. Consules Mercantiæ, suo Sacramento, teneantur, & debeant exigere omnia ficta, quæ debentur solvi dictæ Mercantiæ, & manifestare, tempore eorum Consulatus. Et Pensatores, etiam suo Sacramento, teneantur, & debeant notificare dictis D. Consulibus omnia illa ficta, de quibus terminus solutionis ipsorum fictorum advenerit. Et fiat unus liber, qui appelletur Regifter, in quo descripta sint omnia ficta, & proventus, quæ redduntur dictæ Mercantiæ, & Hospitali Domus Dei, & nomina debentium solvere illa, & in quo termino, & de quibus possessionibus, seu domibus reddantur ipsa ficta, qui liber, seu Regifter remaneat ad Ministrum Domus Dei, & idem Regifter fiat, qui pœnes Notarium stateræ remaneat.

Che li Signori Consoli siano tenuti a manifestare gli affitti della Mercanzia. Cap. LXXX.

PArimenti, che i prefati Signori Consoli della Mercanzia con loro giuramento siano tenuti, e debbano esigere tutti gli affitti, che si devono pagare alla detta Mercanzia, e manifestarli nel tempo del loro Consolato. E i Pesatori pure con loro giuramento siano tenuti, e debbano notificare ai detti Signori Consoli tutti quelli affitti, dei quali sarà venuto il termine del pagamento dei detti affitti. E si faccia un libro, che si chiami Registro, nel quale siano descritti tutti gli affitti, e proventi, che si danno alla detta Mercanzia, e all'Ospitale della Casa di Dio, e i nomi di quelli, che devono pagarli, e in qual termine, e di quali possessioni, o case si traggano i detti affitti, il qual Libro, o Registro rimanga al Ministro della Casa di Dio, e un medesimo Registro si faccia, che rimanga presso il Notajo della Stadera.

Quod

Che

Quod Officiales Mercantiæ sortibus eligantur. *Cap. LXXXI.*

Item Statutum, & Ordinatum est, quod Officiales Mercantiæ suprascriptæ: scilicet Notarii, Mercatores, & Allocatores plaustrorum eligantur, & eligi debeant in Consilio Generali dictæ Mercantiæ ad scrutinium tantum. Et quod D. Consules suprascripti teneantur, & debeant, siquis dictorum Officialium decesserit, seu deinde suum Officium reliquerit, vel ipsum non exercuerit, & eidem non institerit temporibus, & horis debitis opportunis infra octo dies loco illius unum alium Officialem eligere: pœna ipsis D. Consulibus soldorum viginti plan. Et quod Notarii dictæ staderæ possint exercere Officium Rationum ad Bancum Consulatus dictæ Mercantiæ.

Che gli Officiali della Mercanzia si eleggano colle sorti. Cap. LXXXI.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che gli Officiali della Mercanzia soprascritta: cioè i Notaj, i Mercanti, e i locatori de' Carri si eleggano, e debbano eleggersi nel Consiglio Generale della detta Mercanzia soltanto a scrutinio. E che li Signori Consoli soprascritti siano tenuti, e debbano se alcuno delli detti Officiali morrà, o dappoi lascierà il suo Officio, o non lo eserciterà, nè accudirà al medesimo nei tempi, ed ore debite opportune, entro otto giorni, eleggere in vece di quello un altro Officiale in pena alli stessi Signori Consoli di soldi venti planet. E che i Notaj della detta stadera possano esercitare l'Officio delle Ragioni al Banco del Consolato della detta Mercanaia.

De non faciendo, nec dicendo contumeliam Officialibus dictæ Mercantiæ, nec alteri personæ. *Cap. LXXXII.*

Item Statutum, & Ordinatum est, quod aliqua persona, cujuscumque conditionis existat, non audeat, nec præsumat dicere, neque facere aliquod dedecus, sive aliquam contumeliam, vel injuriam alicui Consuli, seu Officiali dictæ Mercantiæ, seu Officium ejusdem aliquod exercenti: pœna, & banno cuilibet contrafacienti librarum decem plan. qualibet vice; & plus, & minus, ar bitrio præfatorum D. Consulum: inspecta facti qualitate, & conditione personæ; quæ pœna deveniat in Hospitale Domus Dei prædictæ. Et siquis litigans ad Bancum Juris, & Officii D. Consulum prædictorum, vel non litigans verba aliqua protulerit injuriosa alicui personæ, nec in Officio suprascripto ad dictum Bancum, condemnetur in soldis decem plan. pro qualibet vice; & plus, & minus arbitrio præfatorum Dominorum Consulum.

Di non fare, nè dire contumelia agli Officiali della detta Mercanzia, nè ad altra persona. Cap. LXXXII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che alcuna persona di qualunque condizione si sia non ardisca, nè presuma dire, nè fare alcun disonore, alcuna contumelia, o ingiuria a qualche Console, o Officiale della detta Mercanzia, o Esercente qualche Officio della stessa, sotto pena, e condanna a qualunque Contrafattore di lire dieci planet ogni volta, e più, e meno ad arbitrio dei prefati Signori Consoli avuto riguardo alla qualità del fatto, ed alla condizione della persona, la qual pena devenga nell'Ospitale della predetta Casa di Dio. E se alcun litigante al Banco della Ragione, ed Officio dei predetti Signori Consoli, o non litigante proferirà qualche parola ingiuriosa a qualche persona, benchè non nell' Officio soprascritto al detto Banco, sia condannato in soldi dieci planet per ciascuna volta, e più, e meno ad arbitrio dei prefati Signori Consoli.

Che Del

De Salario D. Consulum Mercantiæ Brixiæ. *Cap. LXXXIII.*

I*Tem Statutum, & Ordinatum est, quod Consules Mercantiæ Mercatorum Brixiæ, qui nunc sunt, & per tempora erunt, possint, & valeant percipere, consequi, & habere de qualibet sententia, et pronuntia per ipsos, vel alterum eorum ferenda, a libris decem plan. supra in causis, et quæstionibus vertentibus coram eis, denarios 4. plan. pro qualibet libra de soldis viginti plan. a dictis libris decem plan. supra; et nihil habeant abinde infra, neque de præceptis sponte susceptis.*

Del Salario de' Signori Consoli della Mercanzia di Brescia. Cap. LXXXIII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato; che li Consoli della Mercanzia dei Mercanti di Brescia, che ora sono, e saranno in avvenire possano, e valgano percipere, conseguire, ed avere di qualunque Sentenza, e Pronuncia da darsi per essi, o alcun di loro, da lire dieci planet in sù nelle Cause, e questioni vertenti avanti a loro, denari quattro planet per ciascuna lira di soldi venti planet dalle dette lire dieci planet in sù, e niente abbiano al di sotto di detta somma, nè dei precetti spontaneamente assunti.

De Salario Notariorum ad dictum Officium Consulatus. *Cap. LXXXIV.*

I*Tem Statutum, et Ordinatum est, quod Notarii ad dictum Officium, et Bancum Juris præfatorum D. Consulum dictæ Mercantiæ possint, et valeant habere, et percipere, ac habeant, et percipiant pro salario, et mercede scripturarum suarum, et articulorum, quos, et quas in Actis describent (eorum Officio durante) tantum, quantum possunt percipere, et percipiunt Notarii Consulatus Justitiæ, secundum formam Statutorum Communis Brixiæ, et non ultra: pœna, et banno cuilibet contrafacienti ex ipsis Notariis soldorum decem plan. pro quolibet, et qualibet vice; et eodem modo fiant solutiones Servitoribus ejusdem Mercantiæ de eorum relationibus, ambasciatis, et intromissionibus, et aliis negotiis pro dicto Officio per eos factis, et faciendis; et secundum formam Statutorum Communis Brixiæ, et Ministralium. Ad quas expensas Notariorum, Servitorum, Ministralium, et Barrovariorum D. Potestatis, et Communis Brixiæ, et aliorum Officialium Mercantiæ teneantur dicti Debitores, et ipsis Creditoribus reficere compellantur etiam ad damna, et interesse.*

¶ 1. *Item Statutum, et Ordinatum est, quod Servitores, et Officiales pensæ Mercantiæ suprascriptæ possint, et valeant de per*

Del Salario dei Notaj al detto Officio del Consolato. Cap. LXXXIV.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Notaj al detto Officio, e Banco di ragione dei prefati Signori Consoli della detta Mercanzia possano, e valgano avere, e conseguire, ed abbiano, e conseguiscano per salario, e mercede delle loro Scritture, ed articoli, li quali, e le quali descriveranno in Atti (durante il loro Officio) tanto, quanto possono conseguire, e conseguiscono li Notaj del Consolato di Giustizia secondo la forma de' Statuti del Comune di Brescia, e non più sotto pena, e condanna a cadaun Contrafattore dei detti Notaj di soldi dieci planet per ciascheduno, e ciascheduna volta, e nell' istesso modo si facciano i pagamenti ai Servitori della stessa Mercanzia delle loro relazioni, ambasciate, e intromissioni, ed altri negozj da essi fatti, e da farsi pel detto Officio, e secondo la forma de' Statuti del Comune di Brescia, e de' Ministrali. Alle quali spese de' Notaj, Servitori, Ministrali, e Barroarii del Sig. Podestà, e del Comune di Brescia, e degli altri Officiali della Mercanzia siano tenuti i detti Debitori, e siano astretti a risonderle ai detti Creditori anche coi danni, ed interesse.

¶ 1. Parimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Servitori, e gli Officiali della Pesa della Mercanaia soprascritta possano, e valgano,

per se, et sine aliquo alio Servitore, Minisfrale, et Barrovario Officium facere, tamquam Servitores dictæ Mercantiæ, in Civitate Brixiæ, & Districtu: maxime in pignorando, detinendo, præcepta, & citationes faciendo. Et quod liceat, & licitum sit dictis Officialibus, & Servitoribus Mercantiæ suprascriptæ die, noctuque quæcumque arma deferre pro dicto eorum Officio exercendo: prout eis impositum fuerit per præfatos D. Consules, aut eorum Notarios.

fano, e valgano da per se, e senza alcun altro Servitore, Ministrale, e Barroario fare l' Officio come Servitori della detta Mercanzia nella Città di Brescia, e Distretto: massime nel pignorare, detenere, fare precetti, e citazioni. E che sia lecito ai detti Officiali, e Servitori della Mercanzia soprascritta di giorno, e di notte il portare qualunque arma per esercitare il detto loro Officio, come sarà loro imposto dai prefati Signori Consoli, o dai loro Notaj.

De Pœna facientis citari aliquem, & non comparentis. *Cap. LXXXV.*

ITem si quis conquæstus fuerit de aliquo coram præfatis D. Consulibus, aliqua de causa, & non comparuerit ille, ad cujus instantiam citatus fuerit, solvat, & solvere debeat dicto citato, qualibet vice, soldos quinque planet.: de qua citatione constet in actis Notariorum dictæ Mercantiæ, seu per relationem servitorum Mercantiæ, seu Ministralium Communis Brixiæ.

Della pena di chi farà citare alcuno, e non comparirà. Cap. LXXXV.

PArimenti se alcuno si sarà doluto d' un altro avanti li prefati Signori Consoli per qualche causa, e non sarà comparso quello, a cui istanza fosse stato citato, paghi, e pagar debba al detto citato, ciascuna volta, soldi cinque planet: della qual citazione consti negli Atti dei Notaj della detta Mercanzia, o per relazione dei Servitori della Mercanzia, o dei Ministrali del Comune di Brescia.

Quod sequestra fieri possint sine Barrovariis. *Cap. LXXXVI.*

ITem quia interdum evenit, & est necessarium aliquas sequestrationes, interdicta, vel intromissiones fieri ex parte præfatorum D. Consulum, & Barrovarii ita cito, & commode reperiri non possunt, prout expediret pro prædictis sequestris exequendis Statutum, & Ordinatum est, quod liceat, & licitum sit cuilibet Servitori dictæ Mercantiæ, & cuilibet Ministrali Communis Brixiæ, impositionem oretenus, vel licentiam in scriptis habentibus a præfatis D. Consulibus, vel aliquo eorum, interdicere, sequestrare, intromittere, & pignorare de Bonis cujuslibet personæ debitricis, ad instantiam cujuslibet, qui sit Mercator ex causa Mercantiæ: non obstante, quod secum non habeat Barrovarium, ut dictum est, & referre ad Bancum suprascriptum ipsum tale sequestrum; ac pignora ad dictum Officium Mercantiæ consignasse, & non alibi; & pignus, vel intre-

Che li Sequestri si possano fare senza li Barroarii. Cap. LXXXVI.

PArimenti perchè succede talvolta, ed è necessario di farsi alcune sequestrazioni, interdetti, o intromissioni per parte dei prefati Signori Consoli: e li Barroarii così presto, e comodamente non si possono ritrovare, come sarebbe espediente per eseguire i predetti Sequestri è Statuito, ed Ordinato, che sia lecito a qualunque Servitore della detta Mercanzia, e a qualunque Ministrale del Comune di Brescia, che ne abbiano il comando in voce, o licenza in iscritto dai prefati Signori Consoli, o da alcuno di essi, interdire, sequestrare, intromettere, e pignorare dei beni di qualunque persona debitrice ad istanza di qualunque, che sia Mercante per causa di Mercanzia: non ostante, che non abbia seco il Barroario, come si è detto: e riferire al Banco soprascritto quel tale sequestro: ed aver consegnati i pegni al detto Officio della Mercanzia, e non altrove; e la pignorazione, o in-

tromissio, & talis actus, & relatio, valeat, & teneat tamquam si affuisset Barrovarius.

¶ 1. *Item quod liceat, & licitum sit ipsis D. Consulibus suprascriptis possendi condemnare, & punire quoscumque delinquentes, seu contrafacientes suprascriptis Statutis, seu ipsa Statuta non servantes, secundum formam dictorum suprascriptorum Statutorum; & quod dictæ condemnationes deveniant, & ex nunc devolutæ sint in Hospitale Domus Dei suprascriptæ.*

¶ 2. *Item, quod liceat, & licitum sit suprascriptis D. Consulibus præsentibus, & futuris, quascumque condemnationes exigere, & executioni mandare.*

intromissione, e il detto atto, e relazione valga, e tenga come se fosse stato presente il Barroario.

¶ 1. Parimenti, che sia lecito ai detti Signori Consoli soprascritti di poter condannare, e punire qualunque delinquente, o contrafattore ai soprascritti Statuti, o chi non osserverà i detti Statuti secondo la forma dei detti soprascritti Statuti, e che le dette condanne devengano, e d' ora in poi siano devolute nell' Ospitale della Casa di Dio soprascritta.

¶ 2. Parimenti, che sia lecito ai soprascritti Signori Consoli presenti, e futuri di esigere, e mandare ad esecuzione qualunque condanna.

Quod Notarii Mercantiæ non possint a seipsis facere præceptum a decem libris plan. supra nisi ut infra. *Cap. LXXXVII.*

I*Tem Statutum, & Ordinatum est, quod Notarii Mercatorum, & Consulum Mercantiæ Brixiæ, qui nunc sunt, & per tempora erunt, non possint, nec debeant a semetipsis facere aliquod præceptum alicui personæ, etiam sponte suscipienti a decem libris plan. supra: nisi in præsentia unius Consulis, vel Consulum Mercantiæ prædictæ; qui Consul, vel Consules dictum præceptum, seu præcepta facere possint secundum formam Statutorum prædictæ Mercantiæ: pœna cuilibet Notario contrafacienti librarum decem plan. pro quolibet, & qualibet vice, applicandarum Hospitali Domus Dei; & dictum præceptum factum per dictum Notarium, seu Notarios contra formam prædicti Statuti aliter non valeat, nec teneat ipso jure.*

Che li Notaj della Mercanzia non possano da se stessi fare precetto al di sopra di dieci lire planet, sennon come segue. Cap. LXXXVII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che i Notaj dei Mercanti, e dei Consoli della Mercanzia di Brescia, che ora sono, e saranno in avvenire non possano, nè debbano da se soli fare alcun precetto a qualche persona ancorchè spontaneamente lo riceva da dieci lire planet al di sopra, sennon in presenza di un Console, o Consoli della Mercanzia predetta, il qual Console, o Consoli far possano il detto precetto, o precetti secondo la forma dei Statuti della predetta Mercanzia: in pena a qualunque Notajo contrafattore di lire dieci planet per ciascheduno, e ciascheduna volta da applicarsi all' Ospitale della Casa di Dio, e il detto precetto fatto dal detto Notajo, o Notaj contro la forma del predetto Statuto altrimenti non valga, nè tenga per diritto.

De audientia non danda Advocatis, nec Procuratoribus. *Cap. LXXXVIII.*

I*Tem Statutum, & Ordinatum est, quod aliqui Consules Mercantiæ Brixiæ non permittant aliquos Procuratores venire coram eis super aliquibus litibus, seu quæstionibus vertentibus coram ipsis Consulibus, seu Mercatoribus, sed ipsi Consules, secundum formam Statutorum, & Ordinum eorum,*

Di non darsi udienza agli Avvocati, nè ai Procuratori. Cap. LXXXVIII.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che nessun Console della Mercanzia di Brescia non permetta, che venga avanti di sè alcun Procuratore sopra alcuna lite, o questione vertente avanti i detti Consoli, o Mercanti; ma li detti Consoli, secondo la forma de' Statuti, e degli Ordini loro, e della

rum, & dictæ Mercantiæ teneantur eas lites, & quæstiones terminare: sub pœna cuilibet Procuratori contrafacienti, & de præmissis avisato per aliquem ex dictis Consulibus librarum decem plan. pro quolibet, & qualibet vice, quoties contrafecerit, applicandarum Hospitali Domus Dei Mercatorum. De quibus pœnis ipsi Consules possint, & debeant facere executiones: salvo tamen, quod quilibet Procurator admittatur, & comparere possit pro defensa, & procura in causis Viduarum, Orphanorum, Pupillorum, & Miserabilium personarum, Absentium, & Forensium personarum.

la detta Mercanzia siano tenuti a terminare le dette liti, e questioni: sotto pena a ciascun Procurator contrafattore, ed avvisato delle premesse cose da alcuno dei detti Consoli di lire dieci planet per ciascheduno, e ciascheduna volta, che avrà contrafatto da applicarsi all' Ospitale della Casa di Dio de' Mercanti. Delle quali pene i detti Consoli possano, e debbano fare le esecuzioni: salvo però, che ciascun Procuratore si admetta, e possa comparire per difesa, e procura nelle Cause delle Vedove, Orfani, Pupilli, e Miserabili Persone, degli Assenti, e delle persone Forestiere.

Quod D. Consules teneantur inquirere quoscumque Artistas. *Cap. LXXXIX.*

ITem Statutum, et Ordinatum est, quod dicti D. Consules teneantur, et debeant inquirere, et executionem facere, et fieri facere contra quoscumque Artesanos, seu artes facientes, videlicet Speciarios, Confectores Coriaminis, et Pellitiariæ, et quoslibet Artistas aliarum artium, eorum artibus abutentes, ac eas artes, laboreria, seu opera indebite operantes, et facientes, seu falsificantes, vel ipsas artes, et opera eorum non bene, seu minus legittime facientes; et ipsas artes, laboreria, vel victualia devastata, et falsa reperta, vel non bene facta comburere, et devastare per medium ostium habitationum ipsarum personarum ipsa opera non bene facientium ut supra, seu alibi, ubi dictis D. Consulibus videbitur melius convenire; et ipsæ tales personæ defraudantes, seu falsificantes talia opera condemnentur, et condemnari possint in libris decem plan. et plus, et minus, prout dictis D. Consulibus videbitur convenire: inspecta qualitate facti, et conditione personæ; cujus pœnæ medietas perveniat in accusatorem, aut denunciatorem, et alia dimidia pars deveniat in Hospitale Domus Dei; et hoc, ut laboreria, et artes bene fiant: quod utilissimum erit toti rei pubblicæ antedictæ Civitatis Brixiæ.

Che li Signori Consoli siano tenuti ad inquirere qualsivoglia Artista. Cap. LXXXIX.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che li detti Signori Consoli siano tenuti, e debbano inquirere, e fare, e far fare esecuzione contro qualsivoglia Artigiano, o esercitante arti, cioè Speziali, Confettori di Corame, e Pellizeria, e qualsivoglia Artista di altre arti, che abusassero delle loro arti, e operassero, e facessero indebitamente, o falsificassero le dette arti, lavorieri, o opere, o non bene, o non legittimamente facessero le dette arti, e loro opere; ed abbrucciare, e devastare le dette arti, lavorieri, o vettovaglie devastate, e ritrovate false, o non bene fatte in mezzo alla porta delle abitazioni delle dette persone, che non avessero ben fatte le dette opere come sopra, o altrove, dove sembrerà meglio convenire ai detti Signori Consoli: e quelle tali persone defraudanti, o falsificanti le dette opere siano condannate, e possano condannarsi in lire dieci planet, e più, e meno, come sembrerà convenire ai detti Signori Consoli: avuto riflesso alla qualità del fatto, e alla condizione della persona: della qual pena la metà pervenga all' accusatore, o denunciatore, e l' altra mezza parte devenga nell' Ospitale della Casa di Dio, e ciò affinchè i lavorieri, e le arti bene si facciano: il che sarà utilissimo a tutto il pubblico dell' antedetta Città di Brescia.

Or- L'Or-

Ordo Proviſionis Mercatorum Civitatis Brixiæ ſuper arte Speciariæ ipſius Civitatis, & Diſtrictus eſt tenoris infraſcripti videlicet. *Cap. XC.*

PRIMUM STATUTUM.

IN *primis providerunt dicti Mercatores, quod per Conſnles Mercantiæ Civitatis Brixiæ extrahantur, quolibet menſe, in principio menſis, de numero Speciariorum Civitatis prædictæ duo Speciarii, qui ſint, & eſſe debeant, quotieſcumque fuerint requiſiti de mandato dictorum D. Conſulum, coram dictis D. Conſulibus ad videndum, providendum, & dandum Ordinem de neceſſariis rebus faciendis per dictos Speciarios, & in eorum ſtationibus; & maxime ſuper Piperatis cujuslibet maneriei, Cera laborata, & non laborata, Codognata de Zucaro, Siropo, & aliis rebus, prout eis videbitur, & placuerit. Et quod dicti extracti etiam teneantur quolibet menſe, prout eis placuerit, ire ad ſtationes Speciariorium prædictorum Civitatis Brixiæ ad circandum, ſi dicti Speciarii contrafecerint, & non obſervabunt ordinem, ſeu ordines eis datum, ſeu datos per dictos Conſnles una cum dictis extractis: prius ipſis circatoribus delato Sacramento per dictos Conſnles de faciendo bene, & circando prout impoſitum fuerit per dictos Conſnles, & quod etiam omnes inventiones, & defectus per ipſos inventos, & inventas producent in ſcriptis coram præfatis Conſulibus, qui nunc ſunt, & per tempora erunt, & in Actis Notariorum præfatæ Mercantiæ; & hoc ſub pæna librarum decem plan. dictis circatoribus imponenda, ſi recuſaverint prædicta, & infraſcripta facere, & inventiones producere, prout dictum eſt. Et quod etiam dicti extracti habeant arbitrium de dando cuilibet Capiti ſtationis Speciariæ, & eorum Famulis Sacramentum, quod ſic dent, & dare debeant dicti circatores dictis Speciariis, quod non facient, nec fieri facient* in

L' Ordine della Proviſione de' Mercanti della Città di Breſcia ſopra l' arte della Specieria della detta Città, e Diſtretto è del tenore infraſcritto, cioè. Cap. XC.

PRIMO STATUTO.

PRimo providdero i detti Mercanti, che dai Conſoli della Mercanzia della Città di Breſcia ſi eſtraggano ogni meſe in principio del meſe dal numero de' Speziali della Città predetta due Speziali, i quali ſiano, ed eſſer debbano, ogni qualvolta ſaranno ricercati d' ordine dei detti Signori Conſoli, avanti li detti Signori Conſoli a vedere, provvedere, e dar Ordine delle coſe neceſſarie da farſi dai detti Speziali, e nelle loro botteghe; e maſſime ſopra le Peverate di qualunque maniera, Cera lavorata, e non lavorata, Codognata di Zuccaro, Siroppo, ed altre coſe, come a loro parerà, e piacerà. E che li detti Eſtratti anche ſiano tenuti, ogni meſe, come ad eſſi piacerà, ad andare alle Botteghe de' Speziali predetti della Città di Breſcia a cercare, ſe i detti Speziali aveſſero contrafatto, e non oſſerveranno l' ordine, o ordini ad eſſi dato, o dati dai detti Conſoli inſieme coi detti Eſtratti: prima deſerto il giuramento dai detti Conſoli ai detti Cercatori di far bene, e di cercare, come ſarà impoſto dai detti Conſoli, e che anche produrranno in iſcritto avanti li preſati Conſoli, che ora ſono, e ſaranno in avvenire, e negli Atti de' Notaj della preſata Mercanzia tutte le invenzioni, e difetti per eſſi ritrovati, e ritrovate: e ciò ſotto pena di lire dieci planet da imporſi ai detti Cercatori, ſe ricuſaſſero di fare le predette, ed infraſcritte coſe, e di produrre le invenzioni, come ſi è detto. E che anche li detti Eſtratti abbiano arbitrio di dare a cadaun Capo di bottega di Specieria, e ai loro Serventi il giuramento, che così lo diano, e debbano dare i detti Cercatori alle dette Speciarie, che non faranno, nè faranno fare nelle loro botteghe, nè in altro luogo ſotto i loro nomi alcuna coſa

in eorum stationibus, nec in alio loco, eorum nominibus, aliquam rem falsam, nec contrafactam contra Ordines, & impositiones eis datos, & datas per dictos Consules, & per dictos extractos; & si recusaverint jurare, tunc, & eo casu condemnentur in libris decem plan. pro quolibet, & qualibet vice.

SECUNDUM STATUTUM.

ITem providerunt, si dicti Speciarii facient, vel fieri fecissent, seu inventum fuerit in Speciariis dictorum Speciariorum, vel alicujus eorum, vel in aliis locis eorum aliquam rem esse cujuslibet maneriei falsam, vel contra ordines eis, & cuilibet eorum datos, prout dictum est, cadat, seu cadant de qualibet robba falsa in pœnam librarum quinque plan.; medietas cujus sit inventoris, & alia medietas sit Mercantiæ; & teneatur inventor secretus; & ultra comburatur dicta robba falsa coram ostio stationis personæ, cui reperta fuerit dicta robba falsa.

TERTIUM STATUTUM.

ITem providerunt, quod dicti Speciarii teneantur, & debeant bullare Ceram, quam laboraverint in Ceris, ab unciis sex supra, cum uno bullo; de quo bullo similis forma detur ad dictam Mercantiam, & in Actis dictorum Notariorum; & hoc sub pœna cuilibet contrafacienti librarum duarum plan.; & persona, quæ non bullaverit suam Ceram de suo bullo, & prout supra dictum est, cadat in pœnam soldorum duorum plan. pro qualibet libra.

QUARTUM STATUTUM.

ITem dicti Speciarii non audeant, nec præsumant recusare, nec contradicere dictis circatoribus, quin circare possint in suis stationibus, & aliis locis; prout dictis circatoribus placuerit, & voluerint: sub pœna cuilibet contrafacienti librarum decem plan. qualibet vice.

QUINTUM STATUTUM.

ITem quod dicti Speciarii non audeant, nec præsumant tenere in stationibus suis,

nec

cosa falsa nè contrafatta contro gli Ordini, e le imposizioni ad essi dati, e date dai detti Consoli, e dai detti Estratti; e se ricuseranno di giurare, allora, ed in tal caso siano condannati in lire dieci planet per ciascheduno, e ciascheduna volta.

SECONDO STATUTO.

PArimenti providdero, se li detti Speciali faranno, o faranno fare, o sarà ritrovato nelle specierie delli detti Speciali, o di alcuno d'essi alcuna cosa essere di qualsivoglia maniera falsa, o contro gli ordini ad essi, e a ciaschedun di loro dati come si è detto: cada, o cadano per cadauna robba falsa nella pena di lire cinque planet; la metà della quale sia del ritrovatore, e l'altra metà sia della Mercanzia, e sia tenuto secreto il ritrovatore; ed inoltre sia abbruciata la detta robba falsa avanti la porta della bottega della persona, a cui sarà ritrovata la detta robba falsa.

TERZO STATUTO.

PArimenti providdero, che li detti Speciali siano tenuti, e debbano bollare la Cera, che avranno lavorata in cere, da sei oncie al di sopra con un bollo; del qual bollo forma simile si dia alla detta Mercanzia, e negli Atti dei detti Notaj; e ciò sotto pena a cadaun contrafattore di lire due planet; e la persona, che non bollerà la sua Cera col suo bollo, e come è detto di sopra cada in pena di soldi due planet per ciascheduna libbra.

QUARTO STATUTO.

PArimenti li detti Speziali non ardiscano, nè presumano ricusare, nè contradire ai detti Cercatori, che non possano cercare nelle loro botteghe, e in altri luoghi come parerà, e piacerà ai detti Cercatori, sotto pena a cadaun Contrafattore di lire dieci planet ciascheduna volta.

QUINTO STATUTO.

PArimenti, che li detti Speziali non ardiscano, nè presumano tenere nelle lo-

ro

nec in aliis locis ad eorum postulationem aliquam robbam falsam medicinalem, & quæ pertineat medicinis, & quæ non sit facta, prout sua descriptio dictat, toto eorum posse; & hoc sub pœna librarum decem plan. pro qualibet re falsa; & ultra comburatur dicta robba coram ostio contrafacientis.

ro botteghe, nè in altri luoghi a loro richiesta alcuna robba falsa medicinale, e che appartenga alle medicine, e che non sia fatta come detta la sua descrizione a tutto loro potere; e ciò sotto pena di lire dieci planet per ciascheduna robba falsa, ed inoltre sia abbrucciata la detta robba avanti la porta del Contrafattore.

De bonis Fugitivorum. *Cap. XCI.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod quæcumque bona habuerit, vel tenuerit, vel possederit fugitivus, vel alius pro eo, per menses sex antequam fugam arripuerit, præsumantur fore dicti fugitivi; & si quis diceret se aliquo titulo acquisivisse, in fraudem esse acquisita præsumantur, & habeantur; & creditores ipsius Fugitivi causa Mercantiæ habeant, & habere possint, & valeant in ipsis Bonis jus pignorandi, & ipothecæ: alienatione aliqua non obstante; & ponantur, & poni debeant per præfatos D. Consules, & quoscumque alios Officiales Communis Brixiæ in possessione ipsorum Bonorum; & de ipsis Bonis dicti Creditores facere possint tamquam de suis propriis quicquid voluerint, ut in sequenti Statuto continetur; & prædicta omnia locum habeant, & executioni mandentur, prout præfatis D Consul.bus placuerit, & melius videbitur convenire.*

Dei beni dei Fuggitivi. Cap. XCI.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che qualunque Beni avesse, o tenesse, o possedesse il Fuggitivo, o alcun per esso per mesi sei avanti, che si sia dato alla fuga si presumano essere del detto Fuggitivo; e se alcuno dicesse averli acquistati con qualche titolo si presumano, e si considerino essere acquistati in fraude; e i Creditori del detto Fuggitivo per causa di Mercanzia abbiano, e possono, e valgano avere ne' beni stessi diritto di pignorazione, e d' ipoteca: non ostante alcuna alienazione; e si pongano, e debbano porsi dai presati Signori Consoli, e da qualunque altro Officiale del Comune di Brescia in possesso dei detti beni, e li detti Creditori possano fare ciò, che vorranno dei detti beni, come dei loro proprj, come si contiene nel seguente Statuto, e tutte le predette cose abbiano luogo, e si mandino ad esecuzione come piacerà ai presati Signori Consoli, e meglio sembrerà convenire.

De Creditore fugitivi summarie ponendo in possessionem. *Cap. XCII.*

ITem si quis Debitor ex causa negotiationis, vel cambii, sive pecuniæ commodatæ, seu ex pretio alicujus rei mobilis fugam fecerit, & se absentaverit, statim postquam de fuga, vel absentatione constiterit (& intelligatur constare si non comparuerit coram D. Consulibus, ex quo citatus fuerit, vel si comparuerit, & non satisdederit de solvendo ut supra) Consules Mercatorum teneantur, & debeant Creditores ipsius Fugitivi, & quemlibet eorum potentem eis & volentem de suo credito fidem ostendere, seu facientem summarie; & quod plus est D. Consules teneantur, & debeant, ad petitionem Creditorum, tales

Di porre summariamente in possesso il Creditore del Fuggitivo. Cap. XCII.

PArimenti se alcun Debitore per causa di negoziazione, o di cambio, o di denaro prestato, o di prezzo di alcuna cosa mobile fuggirà, e si assenterà, tostochè consterà della fuga, o assentazione (e s' intenda constare se non comparirà avanti li Signori Consoli dopo esser citato, o se comparirà, e non darà pieggieria di pagar come sopra) li Consoli de' Mercanti siano tenuti, e debbano suffragare li Creditori del detto Fuggitivo, e ciascun di essi, che richiegga, o voglia mostrar la fede del proprio credito, o ne faccia fede summariamente, e quel ch'è più, li Signori Consoli siano tenuti, e debbano a richiesta de' Creditori far prendere li

tales Debitores capi facere, & robari, & etiam captos detineri usque ad solutionem debiti, ut infra in Statuto posito sub Rubr. De Suspecto de fuga. *Rubr. 97. & ponere in possessione, & tenuta Bonorum, & rerum dicti fugitivi, quæ per eum, vel ejus nomine, seu per aliquem, vel aliquam de ejus Familia, vel nomine alicujus de sua Familia, quicumque sit de sua Familia, sive servus, sive domicellus, sive alius, vel alia quæcumque persona, tenebantur, & possidebantur tempore fugæ, seu absentationis ipsius, vel per sex menses ante, nomine ipsius fugitivi: etiam sine banno, vel alia solemnitate; & in ea tenuta, & possessione eos manutenere, & defendere; & quod summarie possint sine alicujus libelli oblatione, & sine strepitu, & figura Judicii cognoscere, ac procedere contra quemlibet, qui diceretur ex aliquo simulato contractu defendere dicta Bona in præjudicium, vel damnum Creditorum, & summarie definire sine strepitu Judicii omnes processus, omnesque quæstiones, quæ prædictis de causis moverentur, donec venerit ad satisdandum idonee; & hæc habeant locum in contractibus tam celebratis cum illis Fugitivis, quam in futurum celebrandis, & in causis tam præteritis, quam præsentibus, & futuris: aliquo in contrarium non obstante.*

li debitori, spogliarli de' beni, ed anche detenerli catturati fino al pagamento del debito, come qui sotto nello Statuto posto alla Rubrica *Del sospetto di fuga* Rubrica 97. e porre nel possesso, e tenuta dei beni, e cose del detto Fugitivo, che dal medesimo, o in nome di esso, o da alcuno, o alcuna di sua Famiglia, o in nome di alcuno di sua Famiglia qualunque sia di sua Famiglia o Servo, o Domestico, o altro, o altra qualunque persona, si tenevano, e possedevano al tempo della fuga, o assentazione di esso, o per sei mesi avanti in nome del detto fuggitivo: anche senza condanna, o altra solennità; e nella detta tenuta, e possesso mantenerli, e difenderli; e che summariamente possano senza oblazione di alcun libello, e senza strepito, e figura di giudizio conoscere, e procedere contro qualunque, che si dicesse per qualche simulato contratto difendere li detti beni in pregiudizio, o danno dei Creditori, e definire summariamente senza strepito di giudizio tutti i processi, e tutte le questioni, che si movessero per le predette cause, finchè verrà a dare idonea Pieggieria: e queste cose abbiano luogo nei contratti tanto celebrati, quanto da celebrarsi in futuro con detti Fuggitivi, e tanto nelle Cause passate, quanto nelle presenti, e future: alcuna cosa in contrario non ostando.

Quod Fugitivi ubique possint capi, & robbari. *Cap. XCIII.*

ITem, *quod tales Fugitivi, ubicumque reperiantur, capi possint, & detineri, & bona eorum robbari, & sine aliquo alio banno: non obstantibus aliquibus dilationibus causarum, vel captionum, seu præsarum, vel suspensarum de cætero faciendarum, & ordinandarum; & capti detineantur; nisi solvant Creditoribus, vel idoneam præstiterint satisdationem, arbitrio D. Consulum, de parendo Juri, & Judicio sisti, & Judicato solvendo.*

Che li Fuggitivi possano essere presi, e spogliati dovunque. Cap. XCIII.

PArimenti, che i detti Fuggitivi, dovunque siano ritrovati possano essere presi, e detenuti, e i loro beni fermati, e senza alcun' altra condanna: non ostanti qualsivoglia dilazioni di cause, o di catture, o di prese, o di sospensioni da farsi, ed ordinarsi in avvenire; e presi siano detenuti, se non pagheranno li Creditori, o non presteranno idonea pieggeria ad arbitrio de' Signori Consoli di obbedire alla giustizia, di eseguire il Giudizio, e di pagare il giudicato.

Quod liceat Creditori Fugitivi sua auctoritate eum capere. *Cap. XCIV.*

ITem, quod quilibet Fugitivorum Creditor, vel ejus Nuntius possit, & sibi liceat impune, & sua propria auctoritate, et sine baune, et Servitore, vel Nuntio Judicis capere, et detinere, sive capi, et detineri facere ipsos Fugitivos, et captos detinere, et consignare ad Communis Brixiæ Carceres, vel in fortiam D. Consulum; et auxilium petere, et favorem a Communibus, et Hominibus Burgorum, Locorum, et Terrarum Districtus Brixiæ; qui teneantur, et debeant ipsi Creditori ex nunc auxilium, consilium, et favorem, ac juvamen ad tales Fugitivos capiendum præstare: sub pœna librarum quingentarum mezanorum pro quolibet, et qualibet vice: applicanda pro dimidia Creditori, et pro alia dimidia Hospitali Domus Dei.

Che sia lecito al Creditore del Fugitivo di prenderlo di propria autorità. Cap. XCIV.

PArimenti, che qualunque Creditore dei Fuggitivi, o il suo Messo possa, e gli sia lecito impunemente, e di sua propria autorità, e senza condanna, e Servitore, o Nunzio del Giudice prendere, e detenere li detti Fuggitivi, e presi detenerli, e consegnarli alle Carceri del Comune di Brescia, o nella forza de' Signori Consoli, e dimandare ajuto, e favore ai Comuni, ed Uomini dei Borghi, Luoghi, e Terre del Distretto di Brescia, i quali siano tenuti, e debbano d'ora in poi prestare al detto Creditore ajuto, consiglio, e favore, e giovamento a prendere li detti Fuggitivi: sotto pena di lire cinquecento mezzane per ciascheduno, e ciascheduna volta: da applicarsi per metà al Creditore, e per l' altra metà all' Ospitale della Casa di Dio.

De Bonis Fugitivorum æqualiter inter Creditores dividendis. *Cap. XCV.*

ITem, si contingat aliquid reperiri, et recuperari ex Bonis alicujus Fugitivi, vel quæ tenebat, et possidebat tempore fugæ, et ante per sex menses, præfati D. Consules teneantur proclamari ad Bancum, et habitationem Fugitivi, quod quælibet persona mercatris habere aliquid prætendens in dictis Bonis sua jura producat, et liquidet credita sua infra terminum per D. Consules statuendum: quibus productis, et liquidatis, dicti D Consules compartiant, et insolutum dent dicta Bona inter dictos Crediteres pro rata crediterum. Et si quis petierit ultra, quam habere debuerit in veritate, seu debebit, suo jure totaliter privetur. Et si quis instrumentum aliquod produxerit, quod videatur suspectum, D. Consules possint illud annullare, et punire, ac condemnare, prout sibi videbitur; et talis producens totaliter ad debita Fugitivorum teneatur in ea quantitate, quam peteret per instrumentum.

Dei beni dei Fuggitivi da dividersi egualmente tra i Creditori. Cap. XCV.

PArimenti, se succederà, che alcuna cosa sia ritrovata, e ricuperata dei Beni di qualche Fuggitivo, o che teneva, e possedeva al tempo della fuga, e prima per mesi sei, li prefati Signori Consoli siano tenuti a far proclamare al banco, ed all' abitazione del Fuggitivo, che qualunque persona mercante pretendente di aver qualche cosa nei detti beni produca le sue ragioni, e liquidi i suoi crediti entro il termine da statuirsi da' Signori Consoli: le quali cose prodotte, e liquidate, li detti Signori Consoli compartiscano, e diano in pagamento li detti beni tra li detti Creditori per la rata de' crediti. E se alcuno dimanderà di più di quanto dovesse in verità, o dovrà avere, sia privato totalmente del suo diritto. E se alcuno producesse qualche Istromento, che sembrasse sospetto, li Signori Consoli possano annullarlo, e punire, e condannare, come loro sembrerà; e il detto producente sia tenuto del tutto ai debiti dei Fuggitivi in quella quantità, che ricercasse con quell' Istromento.

De personis obligatis Creditoribus ex causa ipsius Fugitivi. *Cap. XCVI.*

ITem, quod Patres, et Fratres talium Fugitivorum, et omnes Ascendentes, et Descendentes, cum eis stantes, et cæteri alii stantes, et habitantes ad panem, et vinum tempore fugæ, et aute per sex menses etiam, et Socii, ac participes eorum teneantur, et obligati sint insolidum Creditoribus talium Fugitivorum; et contra eos, et quemlibet eorum possit, et debeat procedi per dictos D. Consules, ad instantiam dictorum Creditorum, quemadmodum contra Fugitivos procedi potest. Et quilibet Creditor possit, et ei licitum sit impune accipere, et sua auctoritate robbare cum Barrovario, et sine, et cum Servitore, et Ministrale, & sine Servitore, Ministrale, ac Barrovario de Bonis cujuslibet Fugitivi: talia Bona notificando, et consignando Dominibus Consulibus Mercantiæ suprascriptæ. Et Uxoribus talium Fugitivorum serventur jura earum. Salvo quod si reperirentur tales Uxores aliquid usurpasse, vel abscondisse, aut translatasse de Bonis Maritorum fugitivorum, et illa non manifestasse, infra octo dies post tempus fugæ, seu post notitiam, et præceptum talibus Uxoribus factum per dictos D. Consules de manifestando omnia Bona, quæ sciverint de Bonis Maritorum fuisse, tales Uxores, eo ommisso, ut supra, Creditoribus suprascriptis teneantur; et sibi sua jura dotalia non serventur. Nec ad prædicta teneantur Famuli talium Fugitivorum, sive salariati, sive non: dummodo non sint participes talis Mercatoris fugitivi. Et prædicta omnia in correctione, & discretione dictorum D. Consulum consistant secundum, & prout eis videbitur fore Juri consonum. Ita tamen, quod hoc Statutum non vindicet sibi locum in aliquibus minoribus viginti annis. Et salvo, quod si Factores, & Famuli sive salariati, sive non, per dictos D. Consules interrogati non manifestaverint ipsis D Consulibus Bona, & de Bonis Fugitivi, si sciverint ubi fuerint, & sint, & postmodum repertum fuerit ipsos scivisse ubi fuerint, vel pœnes eos habuissent de ipsis Bonis dicti Fugitivi, sive Fugi-

Delle persone obbligate ai Creditori per causa del detto Fuggitivo. Cap. XCVI.

PArimenti, che li Padri, e Fratelli di detti Fuggitivi, e tutti gli Ascendenti, e Discendenti stanti con esso loro, e tutti gli altri stanti, ed abitanti a pane, e vino al tempo della fuga, ed anche avanti per sei mesi, e li Socii, e partecipi loro siano tenuti, ed obbligati insolidariamente alli Creditori di detti Fuggitivi, e contro di loro, e ciascun d' essi si possa, e debba procedere dai detti Signori Consoli ad istanza dei detti Creditori, come si può procedere contro li Fuggitivi. E qualunque Creditore possa, e gli sia lecito impunemente prendere, e di propria autorità impadronirsi col Barroario, e senza, e col Servitore, e Ministrale, e senza Servitore, Ministrale, e Barrovario dei beni di qualunque Fuggitivo, notificando, e consegnando i detti beni alli Signori Consoli della Mercanzia soprascritta. Ed alle Mogli di tali Fuggitivi si conservino le loro ragioni. Salvo che se si ritroveranno le dette Mogli aver usurpato, o nascosto, o trasportato alcuna cosa dei beni dei Mariti Fuggitivi, e non aver le dette cose manifestate entro otto giorni dopo il tempo della fuga, o dopo la notizia, e precetto fatto alle dette Mogli dai detti Signori Consoli di manifestare tutti i beni, che sapranno essere stati dei Beni dei Mariti, le dette Mogli, omesso ciò come sopra, siano tenute ai Creditori soprascritti, e ad esse non si conservino i loro diritti dotali. Nè alle predette cose non siano tenuti i Servi di tali Fuggitivi o salariati, o nò, purchè non siano partecipi del detto Mercante fuggitivo. E le predette cose tutte consistano nella correzione, e discrezione dei detti Signori Consoli secondo, e come sembrerà ad essi essere consono alla ragione. In modo però, che questo Statuto non abbia luogo in alcuni Minori di venti anni. E salvo, che se li Fattori, e Servi, o salariati, o nò interrogati dai detti Signori Consoli non manifestaranno alli stessi Signori Consoli li beni, e dei beni del Fuggitivo, se sapranno dove fossero, e siano, e dopo fosse scoperto aver essi saputo dove furono, o avessero presso di se dei detti beni del detto Fuggitivo,

gitivorum, ipsi tales Factores, & Famuli teneantur, prout Patres, & Fratres teneantur, ut supra.

vo, o Fuggitivi, i detti tali Fattori, e Servi siano tenuti come i Padri, e i Fratelli sono tenuti come sopra.

De suspecto de fuga. *Cap. XCVII.*

ITem si quis Debitor, vel Fidejussor alicujus ex causis supradictis, vel aliqua earum dicatur, vel praesumatur persona fugitiva, suspecta, & non secura, seu solvendo (& intelligatur ille Debitor fugitivus, qui non fuerit paratus satisdare, vel non satisdederit cum bonis fidejussionibus de debito solvendo) D. Consules teneantur, & debeant etiam sine aliquo banno facere capi, & robbari, ac captum detineri ipsum Debitorem, vel Fidejussorem usque ad solutionem debiti, vel saltem quousque satisdederit de stando, & Juri parendo, & Judicato solvendo: etiam infra terminum debiti solvendi. Quo casu recepta satisdatione prorogent terminum Debitoribus, & Fidejussoribus usque ad menses duos; nec possit opponere Fidejussor, primo conveniendum fore principalem, quam Fidejussorem, sed sit arbitrio Creditoris conveniendi quem voluerit primo: non obstante lege aliqua in contrarium veniente: dummodo non fiat contra Statuta contra Fugitivos edita.

Del sospetto di fuga. Cap. XCVII.

PArimenti, se alcun Debitore, o Pieggio di alcuno per le cause sopradette, o alcuna di esse si dica, o si presuma persona fuggitiva, sospetta, e non sicura, o idonea (e s' intenda quel Debitore fuggitivo, che non fosse preparato a pieggiare, o non pieggiasse con buone sicurtà il pagamento del debito) li Signori Consoli siano tenuti, e debbano anche senza alcuna condanna, far prendere, e spogliare, e preso detenere il detto Debitore, o Pieggio, fino al pagamento del debito, o almeno finchè avrà pieggiato di stare, e d' obbedire alla giustizia, e di pagare il giudicato, anche durante il termine del debito da pagarsi. Nel qual caso, ricevuta la pieggieria proroghino il termine ai Debitori, e Pieggi fino a due mesi; nè possa opporre il Pieggio, che prima abbia a convenirsi il Principale del Pieggio, ma sia in arbitrio del Creditore di convenire prima quello che vorrà; non ostante alcuna legge, che parli in contrario: purchè non si contrafaccia alli Statuti pubblicati contro i Fuggitivi.

De instrumento producto in fraudem Creditorum. *Cap. XCVIII.*

ITem, si quis produxerit instrumentum condemnationis, vel scriptum in quaestione existente de rebus, vel supra res talium Fugitivorum, quod dicatur, & videatur D. Consulibus, & judicio suo fore simulatum, vel suspectum, vel majoris quantitatis, quam sit debitum verum, & quod dicatur produci pro rebus Debitoris defendendis in praejudicium Creditorum, D. Consules, & Judex D. Consulum summarie, omnibus in modis, inquirere possint de suspicione, vel simulatione contractus, vel condemnationis, seu scripti, & Sacramentum accipere a producente de veritate dicenda; & eum condemnare in libris viginti quinque plan., si dixerit contra veritatem, instrumentum illud, vel condemnationem, seu scriptum fore verum, & id, quod in eo instrumento continetur habere de-

Dell' Istromento prodotto in fraude dei Creditori. Cap. XCVIII.

PArimenti se alcuno produrrà un Istromento di condanna, o uno Scritto in questione pendente di cose, o sopra cose dei detti Fuggitivi, il quale si dica, e sembri ai Signori Consoli, ed a loro giudizio essere simulato, o sospetto, o di quantità maggiore di quello che sia il debito vero, e che si dica essersi prodotto per difendere gli effetti del Debitore in pregiudizio dei Creditori: li Signori Consoli, e il Giudice tra li Signori Consoli sommariamente, in tutti i modi possano inquirere della suspicione, o simulazione del contratto, o condanna, o scritto, e ricevere il giuramento da chi l'avrà prodotto di dire la verità, e condannarlo in lire venticinque planet, se dirà contro la verità: essere vero il detto Istromento, o condanna, o scritto, e dover avere da quel Fuggitivo, o da' suoi beni ciò che si contie-

debere ab illo Fugitivo, vel eu ejus Bonis, vel si aliter deuegabit ut supra post præstitum Sacramentum. Et iusuper pro sileutio ipsi tali iustrumento, condemnationi, vel scripto, quam producenti D. Potestas, & Judeu ejus possint inquirere Fugitivos per illatienem curruli, seu tormenti, & coutra eos procedere tam præteritos, quam præsentes, & futures, & per omue geuus tormentorum, & prout ipsis melius videbitur ceuvenire: uou obstante, quod solemuitas Juris, seu Judicii uou fuerit servata per eos, & qued legittima iudicia, vel conjecturæ uou processeriut: dum tamen primo constet de fuga suprascripta per publicam formam, vel famam; & uou abstante aliqua appellatione, pretestatioue, vel allegatiene, quæ dici, & eucogitari posset. Et quod prædictus D. Potestas, Vicarius, & qui inquirent, de unllo actu, vel precessu gravari possiut, quem fecerint qualitercumque factum fuerit, vel actum, nec sindicari poui, ueque sub Sindicis, aut respondere iu aliquo teneautur: sed eu nuuc pro absolutis babeantur, & liberis reputeutur.

ne in esso Istromento, o se altrimenti negherà come sopra dopo prestato il giuramento. E di più pel silenzio a quel tale Istromento, condanna, o scritto, quanto al producente, il Sig. Podestà, e il suo Giudice possano inquirere i Fuggitivi per l'illazione del currulo, o tormento, e procedere contro di essi tanto passati, quanto presenti, e futuri, e per ogni genere di tormenti, e come ad essi meglio sembrerà convenire, non ostante che per essi non fosse osservata la solennità di ragione, o del Giudizio, e che non procedessero legittimi indicj, o congetture: purchè però primo consti della soprascritta fuga per pubblica forma, o fama: e non ostante alcuna appellazione, protestazione, o allegazione, che dirsi, o pensarsi potesse. E che il predetto Sig. Podestà, Vicario, e quelli, che inquireranno non possano essere aggravati di alcun Atto, o Processo, che avranno fatto, in qualunque maniera fosse fatto, o operato, nè porsi in Sindicato, nè sotto i Sindici, nè siano tenuti a rispondere in alcuna cosa, ma d'ora in poi s'abbiano, e si reputino per assoluti, e liberi.

De banniendo ipsos Fugitivos. *Cap. IC.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod postquam tales Fugitivi fuerint requisiti ad Bancum præfatorum D. Consulum, & ad solitam babitatiouem ipsorum Fugitivorum publice proclamando per uuum ex Servitoribus dictæ Mercantiæ, vel eu Præcouibus Communis Briuiæ, pro parte dicterum Consulum, quateuus compareant infra ecto dies continuos prouime futuros; tunc si persouæ suspectæ, & fugitivæ comparuerint, teneautur satisdare de Judicio sisti, & Juri pareudo, Judicateque solvendo, & si uon comparueriut, & non satisdederiut ut supra, banniautur de maleficio, & fuga, ac persona suspecta, & fugitiva; de quo bauno non eximantur, nec euimi possint, nisi iusra dictum terminum feceriut prædictam satisdationem; & quod baunum sit tale, qued firmum remaneat, & omnis injuria iude facta, & illata iu personam, & res talis Bauniti perpetuo remaneat impunita: Homidio exceptuato.*

Quod

Del condannarsi li detti Fuggitivi. Cap. IC.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che poichè que' tali Fuggitivi saranno ricercati al Banco dei prefati Signori Consoli, e alla solita abitazione dei detti Fuggitivi proclamandoli pubblicamente per uno dei Servitori della detta Mercanzia, o dei Trombette del Comune di Brescia per parte dei detti Consoli, perchè compariscano entro otto giorni continui prossimi futuri, allora se le persone sospette, e fuggitive compariranno siano tenute a pieggiare di stare al Giudizio, e di obbedire alla Giustizia, e di pagare il giudicato; e se non compariranno, e non pieggeranno come sopra siano condannati di maleficio, e fuga, come persona sospetta, e fuggitiva, dalla qual condanna non si esimano, ne possano esimersi, se dentro il detto termine non faranno la predetta pieggeria; e che la condanna sia tale, che ferma rimanga, ed ogni ingiuria perciò fatta, e commessa contro la persona, e gli effetti di quel tale Condannato perpetuamente rimanga impunita, eccettuato l'Omicidio.

Che

Quod prædicti Fugitivi, eorumque Patres, & Filii, Fratres, & Socii, a viginti annis supra, pro Bannitis habeantur ut supra. *Cap. C.*

ITem, quod prædicti Fugitivi, & Patres, & Fratres, Filii, ac Factores, & Socii a viginti annis supra, & Alumni descendentes talium Fugitivorum habeantur pro Bannitis maleficii, & fugæ, & ipso jure, & facto intelligantur, & sint Banniti maleficii, & fugæ de Civitate Brixiæ, & Districtu; & stetur declarationi suprascriptorum Statutorum: salvis semper in suprascripto Statuto contentis, posito sub Rubrica* De personis obligatis Creditoribus ex causa ipsius Fugitivi. *Rub. 96.*

Che li predetti Fuggitivi, e i loro Padri, e Figli, Fratelli, e Socii, di sopra dei vent' anni, si abbiano per condannati come sopra. Cap. C.

PArimenti, che li predetti Fuggitivi, e Padri, e Fratelli, Figli, e Fattori, e Socii al di sopra dei venti anni, e gli Alunni discendenti di tali Fuggitivi si abbiano per condannati di maleficio, e fuga, ed in ragione ed in fatto s' intendano, e siano banditi di maleficio, e fuga dalla Città di Brescia, e dal Distretto: e si stia alla dichiaraaione de' soprascritti Statuti: salve sempre le cose contenute nel soprascritto Statuto posto sotto la Rubrica: *Delle persone obbligate ai Creditori per causa del detto Fuggitivo.* Rub. 96.

De Fugitivis non receptandis. *Cap. CI.*

ITem, quod aliquis de Civitate Brixiæ, de Districtu, vel aliunde non audeat, vel præsumat tales Fugitivos, Patres, Fratres, Factores, Socios, Ascendentes, & Descendentes albergare, vel albergari facere cum persona, vel rebus in domibus suis; nec dare eis, vel alicui eorum consilium, auxilium, nec favorem, nec albergare, seu advocare pro eis; & qui contrafecerit, puniatur, & condemnetur in libris ducentis plan. pro qualibet vice, applicandis pro medietate Cameræ Sereniss. Duc. Dom. Nost. Venet., & pro alia medietate Hospitali Domus Dei; & nihilominus receptator ad omnium prædictorum Debitorum fugitivorum debita teneatur.*

Di non ricettare li Fuggitivi. Cap. CI.

PArimenti, che nessuno della Città di Brescia, del Distretto, o d' altronde non ardisca, o presuma albergare, o far albergare i detti Fuggitivi, Padri, Fratelli, Fattori, Socii, Ascendenti, e Discendenti colla persona, o effetti nelle loro case, nè dare ad essi, o ad alcun di essi consiglio, ajuto, nè favore, nè albergare, o fare l' Avvocato per essi; e chi contrafarà si punisca, e si condanni in lire ducento planet per ciascuna volta da applicarsi per metà alla Camera del Serenissimo Ducale Dominio Nostro Veneto, e per l' altra metà all' Ospitale della Casa di Dio; e nonostante il ricettatore sia tenuto ai debiti di tutti li predetti Debitori fuggitivi.

Quod Fugitivi eximantur si fuerint concordes cum Creditoribus. *Cap. CII.*

ITem, quod si tales Fugitivi se concordaverint cum Creditoribus suis infra duos menses postquam fugam arripuerint, eximantur, & ab omnibus bannis, & condemnationibus habeantur pro exemptis, & liberis,

Quod

Che li Fuggitivi si esimano se saranno concordi coi Creditori. Cap. CII.

PArimenti, che se li detti Fuggitivi si concorderanno coi loro Creditori entro due mesi dopo che saranno fuggiti si esimano, e si abbiano per esenti, e liberi da tutte le pene, e condanne.

Che

Quod Fugitivi in Judicio stare non possint. *Cap. CIII.*

ITem, quod illi tales, qui tenentur, & habentur pro Fugitivis, non possint in Judicio sisti, stare, seu per Procuratores: nisi prius praestiterint satisdationem de debito suo, & Judicio sisti, & Judicato solvendo arbitrio D. Consulum; & nihilominus quaestio mota vigore praesentium Statutorum terminetur, quantum est ad decisionem: non tamen quantum ad poenas.

Che li Fuggitivi non possano stare in Giudizio. Cap. CIII.

PArimenti, che quei tali, che si considerano, e si hanno per Fuggitivi, non possano comparire, e stare in giudizio nemmeno per Procuratori: se prima non avranno prestata pieggeria del loro debito, e di stare in giudizio, e pagare il giudicato ad arbitrio de' Signori Consoli; e non ostante la questione promossa in vigore dei presenti Statuti sia terminata quanto alla decisione, non però quanto alle pene.

De Fugitivis in fortiam, & manus Communis Brixiae perventis puniendis. *Cap. CIV.*

STatuitur quoque, quod quicumque Negotiator, sive Campsor in futurum fugerit, vel dolose se absentaverit, notitia jam praemissa in eo, quod non vellet Creditoribus satisfacere, vel respondere, postquam requisitus fuerit, seu foret coram praefatis D. Consulibus, ille talis Negotiator, de fuga, & maleficio absentationis puniatur, & condemnetur arbitrio D. Potestatis, si in ejus, vel Communis Brixiae fortiam pervenerit; & omnis injuria, & offensa facta, vel illata in personam ipsius, & rebus perpetue remaneant impunitae: excepto tamen Homicidio; nec amplius recipiatur, vel habeatur, seu tractetur per Commune Brixiae suus Civis, vel Districtualis; & hoc non obstante aliqua Statutorum solemnitate Communis Brixiae in contrarium, quae emissa fuerit, vel non servata.

Del punirsi li Fuggitivi pervenuti nella forza, e mani del Comune di Brescia. Cap. CIV.

SI Statuisce ancora, che qualunque Negoziante, o Campsore in futuro fuggirà, o dolosamente si assenterà, premessa già la notizia in ciò, che non voglia soddisfare li Creditori, o rispondere, dopo che sarà, o fosse ricercato avanti li prefati Signori Consoli, quel tal Negoziante sia punito, e condannato di fuga, e maleficio di assentazione ad arbitrio del Sig. Podestà se perverrà nelle sue forze, o del Comune di Brescia: ed ogni ingiuria, ed offesa fatta, o praticata contro la persona, ed effetti del medesimo perpetuamente rimangano impunite: eccettuato però l'Omicidio; nè più sia ricevuto, avuto, o trattato dal Comune di Brescia per suo Cittadino, o Distrettuale; e ciò non ostante alcuna solennità in contrario de' Statuti del Comune di Brescia, che fosse stata ommessa, o non osservata.

Quod nulla pax, vel remissio prosit Fugitivis. *Cap. CV.*

ITem Statuitur, quod nulla pax, vel remissio, seu finis prosit tali Fugitivo: nisi placuerit Communitati Creditorum.

Che nessuna pace, o remissione giovi ai Fuggitivi. Cap. CV.

PArimenti si statuisce, che nessuna pace, o remissione, o quietanza giovi al detto Fuggitivo, se non piacerà al Comune dei Creditori.

Quod dubia evenentia occasione præsentium Statutorum decidantur per Consilium dictæ Mercantiæ. *Cap. CVI.*

ITem Statutum, & Ordinatum est, quod si aliquid dubii emerserit, vel in futurum evenerit, occasione præsentium Statutorum, tale dubium decidatur, & terminari debeat per Consilium dictæ Mercantiæ; quæ terminatio teneat, & valeat, & executioni mandetur.

Che li dubbj emergenti in occasione dei presenti Statuti siano decisi dal Consiglio della detta Mercanzia. Cap. CVI.

PArimenti è Statuito, ed Ordinato, che se emergesse, o in futuro succedesse qualche dubbio per occasione dei presenti Statuti, tal dubbio si decida, e debba terminarsi dal Consiglio della detta Mercanzia; qual terminazione tenga, e valga, e si mandi ad esecuzione.

Quod Statuta loquentia contra Fugitivos locum habeant. *Cap. CVII.*

ITem Statuta loquentia contra Fugitivos locum habeant, & serventur tam temporibus præsentibus, quam futuris. Et quod quilibet Debitor ex negotiationis causa teneatur solvere debitum in pecunia numerata. Et quilibet Debitor, vel Fidejussor ex causis mercantiarum factarum alicui Mercatori, seu personæ, penes quam fuisset res aliqua ex prædictis, seu orta, vel secuta (dummodo constet de debito per cartam, vel condemnationem, seu scriptum manu Debitoris, vel aliqua earum, etiamsi carta debiti non esset apposita in illa scriptura; vel alio modo appareat Debitor, seu constet de debito) termino solvendi debitum elapso, teneatur, & debeat solvere Creditori, tantum in pecunia numerata, & non in alia re; & nisi solverit debitum, ut præfertur, in pecunia numerata personaliter capiatur, & captus detineatur, & carceretur, nec exire possit de carcere, donec solverit debitum in pecunia numerata, vel concordaverit cum Creditore, Et præsens Statutum vim habeat in contractibus præsentibus, & futuris. Et si quod Statutum in parte aliqua reperiatur fore in favorem alicujus Fugitivi, vel suorum Conjunctorum, de quibus supra facta est mentio, habeatur, & intelligatur, & sit nullius valoris, efficaciæ, vel momenti, extendens se in favorem, vel commodum ipsorum Fugitivorum redundans. Et deficiente pecunia Debitoris Domi-

Che li Statuti, che parlano contro li Fuggitivi abbiano luogo. Cap. CVII.

PArimenti li Statuti, che parlano contro li Fuggitivi abbiano luogo, e si osservino tanto nei tempi presenti, quanto nei futuri. E che qualunque Debitore per causa di negoziazione sia tenuto a pagare il debito in denaro numerato. E qualunque Debitore, o Pieggio per cause di mercanzie fatte a qualche Mercante, o persona, presso la quale fosse alcuna cosa delle predette, o nata, o seguita (purchè consti del debito da Carta, o condanna, o scritto di mano del Debitore, o alcuna di esse, benchè la Carta del debito non fosse apposta in quella Scrittura: o in altro modo apparisca Debitore, o consti del debito) spirato il termine di pagare il debito sia tenuto, e debba pagare al Creditore solamente in denaro numerato, e non con altri effetti: e se non pagherà il debito, come è espresso, in denaro numerato, personalmente sia preso, e preso sia detenuto, e carcerato, nè possa uscire di carcere, finchè pagherà il debito in denaro numerato, o si concorderà col Creditore. E il presente Statuto abbia forza nei contratti presenti, e futuri. E se qualche Statuto in alcuna parte si ritrovasse essere in favore di alcun Fuggitivo, o suoi Congiunti, dei quali è fatta menzione di sopra, si abbia, e s' intenda, e sia di nessun valore, efficacia, o momento estendendosi in favore, o ridondando in comodo dei detti Fuggitivi. E in mancanza di dena-

ro

mini Consules in solutum dare possint de Bonis mobilibus, vel immobilibus dicti Fugitivi debitoris, vel Fugitivorum ipsis Creditoribus.

ro del Debitore li Signori Consoli possano dare in pagamento dei beni mobili, o stabili del detto Fuggitivo debitore, o Fuggitivi ai detti Creditori.

FINE DELLI STATUTI DELLA MERCANZIA.

D U-

DUCALI,

DECRETI, E GIUDIZJ

RIGUARDANTI LI STATUTI

DELLA SPETTABILE

UNIVERSITÀ DE' MERCANTI,

E SUOI PRIVILEGI.

LITTERÆ PRO APPROBATIONE, ET CONFIRMATIONE PRÆSENTIUM STATUTORUM MERCATORUM.

THomas Michael Poteſtas Brixiæ, & Diſtrictus pro Sereniſſimo, & Excellentiſſimo Duc. Dom. Venet. &c. Ab experto conſiderantes Fidelium Mercatores certos egregios, quorum induſtria quæcumque Reſpublica mirifice ditatur, commodis innumeris augetur, & laudabilibus exercitiis decoratur, indubitata fiducia libere, ac ſincere mercari, contrahere, diſtrahere, & reliqua ſua negotia, & traſega, bona fide, ac ſimpliciter pertractare, Legum cautionibus, & ſubtilitatibus, Civiliumque Statutorum ſolemnitatibus prætermiſſis; ex quo neceſſe eſt, hoc tam frugiferum Reipublicæ membrum cibo ſpeciali, & congruo confoveri, ut juxta Mercatorum ritus, & mores honeſtos, ipſi Mercatores in eorum exercitiis, & traſegis poſſint, & debeant idoneis Legibus, Ordinibus, & Statutis irreprehenſibiliter vivere, ac juridice regulari, & eorum jura licitis favoribus deſcuſari: ne litium protelationibus, & temporum diſpendiis ipſorum exercitia ingenti ſollicitudine inane fruſtrentur, & variis expenſis, ac inutilibus laboribus aggraventur: inde infraſcripta Capitula omnia, Ordines, & Statuta nobis præſentata, parte Univerſitatis Honorabilis Paratici Mercatorum hujus Urbis Brixiæ, cujus Regimini, Mandato Sereniſſ. & Excellentiſſ. Duc. Dom. Venet. &c. præſentialiter præſidemus; & ſicut Nobis plene conſtat, a Sapientibus electis per Conſilium Paratici antedicti mature correcta, & etiam per Nos diligenter inſpecta, & in his, quæ Nobis viſa fuere cenſona rationi, propenſius reformata, confirmata quoque, & approbata per præfatum Sereniſſimum Duc. Dom. Noſt. prout evidenter apparet per Ducales Litteras inferius annotatas: ex poteſtate, atque bailia per idem Dominium Nobis in Partibus iſtis pleniſſime attributa. In Dei Nomine, ad Honorem

LETTERE PER L'APPROVAZIONE, E CONFERMAZIONE DEI PRESENTI STATUTI DE' MERCANTI.

TOmmaſo Michiel Podeſtà di Breſcia, e del Diſtretto pel Sereniſſimo, ed Eccellentiſſimo Dominio Veneto ec. Conſiderando per eſperienza, che certe egregie Perſone dei Fedeli Mercanti, per l'induſtria de' quali qualunque Repubblica maravіglioſamente ſi arrichiſce, s' accreſce d'innumerabili comodi, e vien decorata di lodevoli eſercizj, con indubitata fiducia liberamente, e ſinceramente merchino, contraggano, diſtraggano, e trattino tutti i loro negozj, e traffici con buona fede, e ſemplicità, traſcurate le cauzioni, e ſottilità delle leggi; perciò è neceſſario il raſſodare con cibo ſpeciale, e congruo queſto sì ubertoſo membro della Republica, onde ſecondo i riti, e coſtumi oneſti de' Mercanti poſſano, e debbano i detti Mercanti ne' loro eſercizj, e traffici con idonee leggi, Ordini, e Statuti irreprenſibilmente vivere, e regolarſi giuridicamente, e ſgombrare i loro diritti con leciti favori, acciocchè con prolungazioni di liti, e con diſpendio di tempo i loro eſercizj non ſiano vanamente fraſtornati con grande affanno, nè aggravati di varie ſpeſe, e d'inutili fatiche. Quindi gl'infraſcritti Capitoli tutti, Ordini, e Statuti a Noi preſentati per parte dell' Univerſità dell'Onorabile Paratico de' Mercanti di queſta Città di Breſcia, al cui Reggimento d'Ordine del Sereniſſimo, ed Eccellentiſſimo Ducale Dominio Veneto ec. preſentemente preſed amo, e ſiccome a Noi è noto pienamente eſſere ſtati maturamente corretti dai Sapienti eletti dal Conſiglio dell'antedetto Paratico, ed anche da Noi diligentemente oſſervati, non che confermati, ed approvati dal preſato Sereniſſimo Ducale Dominio Noſtro, come appare evidentemente dalle lettere Ducali qui ſotto annotate per la podeſtà, e facoltà a Noi conferta dal medeſimo Dominio in queſte Parti: In Nome di Dio, ad onore del Se-

rem Serenifs. Noft. Duc. Dom. Prælibati, & bonum, ac tranquillum ftatum totius Reipublicæ Brixiæ, auctorizamus, & efficaciter roboramus; tenore præfentium quoque publicamus, & pro publicatis habere volumus, atque in executione dictarum Ducalium Litterarum expreffè decernimus, quatenus infrafcripta omnia, & fingula Capitula, Ordines, & Statuta, per Egregium Communis Brixiæ Cancellarium Francifcum de Malvetiis fubfcripta, & autenticata, perpetuo debeant pro lege inviolabiliter obfervari. Mandantes infuper quibufcumque Officialibus Communis Brixiæ, & Communium Brixianæ, & Subditis Brixianenfibus univerfis, quatenus dicta omnia Capitula, & Ordines exequantur, & exequi faciant, ac irrefragabiliter adimpleri.

Datæ Brixiæ die XX. Menfis Octobris MCDXXIX.

Copia Ducalium Litterarum confirmantium Statuta Mercantiæ Brixiæ.

FRancifcus Fofcari Dei Gratia Dux Venet. &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Thomæ Michaeli de fuo mandato Poteftati Brixiæ, & Succefforibus fuis Fidelibus, Dilectis Salutem, & Dilectionis affectum. Dilectus, & Fidelis Nofter Brix. Jacob de Cocaglio Ambafciator illius Fidelis Communitatis Noftræ Brixiæ ad Noftram præfentiam comparens fupplicavit, ut Ordines, & Statuta Mercantiæ reformata approbare, & confirmare dignaremur. Nos autem, audita requifitione ipfius, volentes dictis Mercatoribus complacere, Vobis denotamus, quod cum Noftris Confiliis Rogatorum, & Additionis eadem Statuta, & Ordines confirmamus, & approbamus. Refervato femper arbitrio, & libertate Noftro Dominio addendi, corrigendi, mutandi, & minuendi, prout fecundum rerum, & temporum conditiones nobis videbitur effe neceffe.

Datæ in Noftro Ducali Palatio die X. Octobris Indict. octava. MCDXXIX.

Li-

renifsimo Noftro Ducale Dominio Prelibato, e pel buono, e tranquillo ftato di tutto il Pubblico di Brefcia li Autoriziamo, ed efficacemente convalidiamo; ed anche col tenor delle prefenti li pubblichiamo, e vogliamo, che s' abbiano per pubblicati, ed in efecuzione delle dette lettere Ducali efpreffamente decretiamo qualmente gl' infrafcritti tutti, e cadauno Capitoli, Ordini, e Statuti fottofcritti, ed autenticati dall' Egregio Cancelliere del Comune di Brefcia Francefco Malvezzi in perpetuo debbano come legge inviolabilmente offervarfi. Commettendo inoltre a tutti gli Officiali del Comune di Brefcia, e dei Comuni del Brefciano, e a tutti i Sudditi Brefciani, qualmente efeguifcano, e facciano efeguire, ed adempire irrefragabilmente tutti li detti Capitoli, ed Ordini.

Data in Brefcia il dì XX. del mefe di Ottobre MCCCCXXIX.

Copia delle Lettere Ducali confermative de' Statuti della Mercanzia di Brefcia.

FRancefco Fofcari per grazia di Dio Doge di Venezia ec. Ai Nobili, e Sapienti Uomini Tommafo Michiel per ordine fuo Podeftà di Brefcia, e fuoi Fedeli Succeffori Diletti Salute, e affetto di dilezione. Il Diletto, e Fedele Noftro Brefciano Giacomo Coccaglio Nunzio di quella Fedele Noftra Comunità di Brefcia comparfo alla Noftra prefenza fupplicò, perchè ci degnaffimo di approvare, e confermare gli Ordini, e Statuti riformati della Mercanzia. Noi però, udita la fua richiefta, volendo compiacere i detti Mercanti. Vi denotiamo, che coi Noftri Configli de' Pregadi, e Aggiunta confermiamo, ed approviamo i detti Statuti, ed Ordini. Rifervato fempre l' arbitrio, e libertà al Noftro Dominio di aggiungere, correggere, mutare, e diminuire, come ci fembrerà effere neceffario fecondo le condizioni delle cofe, e dei tempi.

Date nel Noftro Ducale Palazzo il dì X. Ottobre Indiz. ottava MCCCCXXIX.

Li

Li Consoli, e Nodari della Mercanzia sono esenti dall' aggravio delle Decime degli Offizj.

Anno 1434. 26. Gennaro.

FRancifcus Fofcari Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Delfine Venerio de fue Mandato Poteftati, & Antenio Michael Capitaneo Brixiæ, & Succefforibus fuis fidelibus dilectis falutem, & dilectionis affectum. Inclinati fupplicationibus fidelium Noftrorum Confulum Mercantiæ Civitatis Noftræ Brixiæ, ac Mercatorum, & Notariorum ad ipfum Officium Deputatorum cognofcentes illas juftas fore, ac etiam fic confulentibus Gubernatoribus introituum Noftrorum, deliberavimus, & fic volumus, & mandamus obfervari debere. Quod ipfi, & Notarii ad ipfum Officium deputati non teneantur, nec obligati fint ad folutionem Decimarum, quas facere tenentur juxta Mandata Noftra omnes Officiales Noftri, ficque in Libris, & Actis Cancellariæ Veftræ adnotari facere debeatis.

Dat. in Noftro Ducali Pallatio die 26. menfis Januarii Indictione 12. 1434.

FRancefco Fofcari per Graaia di Dio Doge di Veneaia ec. Ai Nobb. e Sapienti Uomini Dolfin Venier d'ordine fuo Podeftà, ed Antonio Michiel Capitanio di Brefcia, e fuoi Succeffori Fedeli diletti Salute, ed affetto di dilezione. Piegandoci alle Suppliche dei Fedeli Noftri Confoli della Mercanaia della Noftra Città di Brefcia, e dei Mercanti, e Nodari Deputati al detto Officio conofcendo effere quelle giufte, e così configliando anche li Governatori delle noftre Entrate abbiamo deliberato, e così vogliamo, e comandiamo doverfi offervare. Che li fteffi, e li Nodari deputati al detto Officio non fiano tenuti, nè obbligati al pagamento delle decime, che fon tenuti a fare fecondo li Noftri Mandati tutti gli Officiali Noftri, e così dobbiate far notare nei Libri, ed Atti della voftra Cancellaria.

Data nel Noftro Ducale Palaazo il dì 26 del mefe di Gennaro Ind. 12. 1434.

Benefizio a favor dell' Ofpitale della Mercanzia di quattro denari delli dodici, che paga il Maffarolo fopra li pegni alla Ducal Camera.

Pro Hofpitali Domus Dei Mercatorum.

FRancifcus Fofcari Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Delphino Venerio de fuo Mandato Poteftati Brixiæ, & Succefforibus fuis Fidelibus dilectis falutem, & dilectionis affectum. Inclinati ad fupplicationem Fidelium Noftrorum Univerfitatis Mercatorum Noftræ Civitatis Brixiæ contenti fumus, nobifque placet, quod Maffarius Hofpitalis Domus Dei Mercatorum prædictorum habeat percipere a beneficio dicti Hofpitalis denarios quatuor ex illis denariis duodecim, qui vigore determinationis fac-

Per l' Ofpitale della Cafa di Dio de' Mercanti.

FRancefco Fofcari per graaia di Dio Doge di Venezia ec. Alli Nobb., e Sapienti Uomini Delfino Venier di fuo Ordine Podeftà di Brefcia, e fuoi Succeffori Fedeli diletti Salute, e affetto di dileaione. Piegandoci alla fupplicazione dei Noftri Fedeli dell' Univerfità de' Mercanti della Noftra Città di Brefcia fiamo contenti, e ne piace, che il Maffaro dell Ofpitale della Cafa di Dio dei predetti Mercanti confeguir debba dal beneficio del detto Ofpitale quattro denari di que' dodici denari, che in vigore della Terminaaione fatta dal N. H. Marco Fofca-

factæ per Virum Nobilem Marcum Foscari precessorem vestrum de pignoribus acceptis, & quæ perveniunt ad manus Massarii, seu Incantatoris Massaroli Communis Brixiæ applicari debebant Camaræ Dominationis nostræ; & reliqui octo denarii remaneant, atque veniant in Cameram nostram supradictam secundum Terminationem prælibatam, has autem Litteras in ista Cancellaria deinde ad futurorum memoriam registrari faciatis.

Datæ in nostro Ducali Pallatio die octava Mensis Maii Indictione duodecima 1434.

Foscari Vostro Precessore dei pegni ricevuti, e che pervengono alle mani del Massaro, o sia Incantatore del Massarolo del Comune di Brescia, si dovevano applicare alla Camera della Dominazion Nostra: e gli altri otto denari rimangano, e vengano nella nostra Camera sopradetta secondo la prelibata Terminazione, farete poi registrare in codesta Cancelleria queste Lettere a memoria dei Posteri.

Date nel Nostro Ducale Palazzo il dì 8. del mese di Maggio, Indizione duodecima 1434.

Litteræ Serenissimi Ducalis Dominii Venetiarum super confirmatione istorum Statutorum.

Francisfcus Foscari Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Gerardo Dandulo de suo Mandato Potestati, & Laurentio Minio Capitaneo Brixiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Venit ad nostram præsentiam Dilectus Fidelis Civis noster Brixiensis Faustinus Longhena cum Litteris credentialibus Universitatis Mercatorum illius Civitatis, Nobisque præsentavit nonnullos Ordines, & Statuta edita per Universitatem ipsorum Mercatorum, quæ concernunt honorem nostrum, ac commodum ipsorum Mercatorum, & Mercaturæ ad evitandas lites, & rixas. Examinatis itaque ipsis Ordinibus, & Capitulis: mittimus Vobis ea præsentibus introclusa, declarantes Vobis: quod ipsos, & Statuta confirmavimus: & ita, tenere præsentium confirmamus, & approbamus ad nostri Dominii beneplacitum.

Dat. in nostro Ducali Palatio die IX. mensis Decembris Indictione XII. MCDXLIX.

Registrata in Registro Cancellariæ Magnifici D. Potestatis Brixiæ.

Lettere del Sereniss. Ducale Dominio di Venezia sopra la confermazione di questi Statuti.

Francesco Foscari per grazia di Dio Doge di Venezia ec. ai Nobili, e Sapienti Uomini Gherardo Dandolo per ordine suo Podestà, e Lorenzo Minio Capitanio di Brescia, e suoi Successori fedeli diletti salute, e affetto di dilezione. Venne alla Nostra presenza il diletto fede Cittadino nostro Bresciano Faustino Longhena con Lettere Credenziali dell'Università de' Mercanti di quella Città, e presentò a Noi alcuni Ordini, e Statuti pubblicati dall'Università di detti Mercanti, che concernono il Nostro onore, e il comodo di detti Mercanti, e della Mercatura per evitar le liti, e le risse ec. Esaminati adunque i detti Ordini, e Capitoli a Voi li mandiamo inchiusi nelle presenti, dichiarandovi di aver confermati li stessi, e li Statuti: e così col tenore delle presenti li confermiamo, ed approviamo a beneplacito del Nostro Dominio.

Data nel Nostro Ducale Palazzo il dì VIIII. del Mese di Decembre Indizione XII. MCCCCXLVIIII.

Registrata nel Registro della Cancellaria del Magnif. Sig. Podestà di Brescia.

Non si facciano dagli Eccellentissimi Rettori Salvicondotti alli Debitori.

Anno 1455. 18. *Novembre.*

Nicolaus Tronus Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sapientibus Viris Bertuccio Contareno de suo Mandato Potestati, & Francisco Sanuto Capitaneo Brix., & Success. fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Veniens ad præsentiam Nostram Joannes de Tiberis fidelis Noster Brixiensis exposuit nomine Universitatis Mercatorum Brixiæ Nostra Mandata tenoris infrascripti Prædecessoribus Vestris, & Successoribus suis 1455. facta aliquando fuisse observata, & aliquando non. Et ne Vos in aliorum inobservantium errorem fortassis incurratis, faciendo Salvos conductus Debitoribus Mercatorum supplicavit provideri. Quo circa hujusmodi Causam commisimus Capitibus Consilii Nostri decem, quibus data est plena potestas faciendi omnia Nostra Mandata inviolabiliter observari, & ad ipsorum Capitum decem requisitionem scribimus, & ipsasmet Literas replicamus pro vestra informatione, jubendo nomine suo, quod obedire, & observare ad litteram prædictas Litteras debeatis, & recordari, quod si eas Literas non observabitis, dicta Nostra Capita Consilii decem a Vobis exigent pœnam pecuniariam cum dedecore honoris Vestri, quod ut non fiat, Vestram prudentiam etiam, atque etiam oneramus, hortamur, & astringimus.

Tenor autem Literarum est ista videlicet. Gravati sunt apud nos nonnulli fideles Nostri Mercatores Brixienses, quod in grave eorum præjuditium, & damnum Debitoribus suis Salvosconductus conceditis, & supplicaverunt provideri, quoniam certissimum est, quod de facili subsequi posset eorum consumptio, cum etiam ipsi ad terminum emant, & nisi exigunt satisfacere non possunt; quando cum per maxima sit in hac habenda advertentia, sicuti jam superioribus diebus scripsimus: ita etiam tenore præsentium replicamus fidelitate Vestræ, mandantes expresse, ut nullatenus alicui facere, concedere, vel assentire debeatis ullo modo Salvosconductus hujusmodi sine

Nicola Tron per grazia di Dio Doge di Venezia ec. Alli Nobili, e Sapienti Uomini Bertucci Contarini d' ordine suo Podestà, e Francesco Sanudo Capitanio di Brescia, e suoi Successori Fedeli Diletti salute, ed affetto di dilezione. Venendo alla Nostra presenza Gio: Tiberi fedel Nostro Bresciano ci espose per nome dell' Università de' Mercanti di Brescia, che li Nostri Ordini del tenore infrascritto fatti ai Precessori Vostri, e suoi Successori 1455. alcuna volta siano osservati, e alcuna volta nò. E perchè Voi non incorriate peravventura nell'errore degli altri inosservanti facendo Salvicondotti ai Debitori de' Mercanti supplicò di provvidenza. Perciò abbiam commesso questa Causa ai Capi del Nostro Consiglio di Dieci, ai quali è data piena podestà di far inviolabilmente osservare tutti i Nostri Mandati, ed a richiesta dei detti Capi di dieci scriviamo, e replichiamo le dette lettere per vostra informazione, comandando in loro nome, che dobbiate obbedire, ed osservare pontualmente le predette lettere, e ricordarvi, che se non osserverete le dette Lettere, li detti Nostri Capi del Consiglio di Dieci esigeranno da Voi la pena pecuniaria condisonore dell' onor vostro, il che acciò non succeda replicatamente incarichiamo, esortiamo, ed astringiamo la vostra prudenza.

Il tenore poi delle lettere è questo cioè. Si sono aggravati presso di Noi alcuni Fedeli Nostri Mercanti Bresciani, che a grave loro pregiudizio, e danno concediate Salvicondotti a loro debitori, e supplicarono di provvidenza, poichè è certissimo, che facilmente potrebbe seguirne la loro confunzione comperando anch' essi a respiro, e se non esigono non possono soddisfare, e siccome somma avvertenza in ciò devesi avere, come già scrissimo ne' trascorsi giorni; così anche col tenore delle presenti replichiamo alla Fedeltà Vostra Ordinando espressamente, che in alcun modo non dobbiate fare ad alcuno, concedere, o assentire li detti Salvicondotti senza saputa, e con-

sine scitu, & consensu Creditorum suorum, & si facti sunt illos revocare. Nam non intendimus fieri alicui injustitiam, sive remissionem, vel retardationem solutionis Bonorum alienorum contra velle illorum, quorum sunt. Verum si inhabilem, aut impotentem aliquem esse videtis ad satisfaciendum Creditoribus suis, contenti sumus, & volumus, ut Vos interponatis, & communibus illis verbis humanis, quæ prudentiæ Vestræ videantur, illum cum Creditoribus suis concordare procurate; non astringendo, vel violentando tamen aliquem Creditorum prædictorum ad aliquid consentiendum præter suum velle, sed omni eorum consensu procuretis, ut impotentes habeant terminos habiles, & convenientes; nam licet compatiamur impotentibus, tamen non intendimus eorum Creditoribus injustitiam fieri.

Dat. die 18. Novembris indict. 5. 1455.

e consenso de' suoi Creditori, e se sono fatti quelli rivochiate. Poichè non intendiamo, che sia fatta ad alcuno ingiustizia, o remissione, o ritardo di pagamento dei beni altrui contro la volontà di quelli, a' quali appartengono. Ma se vedete che alcuno sia inabile, o impotente a soddisfare a' suoi Creditori siamo contenti, e vogliamo, che v' interponiate, e con quelle comuni umane parole, che sembreranno alla prudenza Vostra procuriate di concordarlo co' suoi Creditori: non astringendo però, o violentando alcuno de' predetti Creditori a consentire alcuna cosa contro sua volontà: ma procuriate di pieno loro consenso, che gl' impotenti abbiano termini abili, e convenienti: poichè sebbene Noi compatiamo gl' imeotenti non intendiamo però di fare ingiustiaia ai loro Creditori.

Date il dì 18. Novembre. Ind. 5. 1455.

La giurisdizione della Mercanzia non deve esser turbata dai Dottori di Collegio di Brescia.

AUgustinus Barbadico Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sap. Viris Jacobo de Musto de suo Mandato Potestati, & Nicolao Michaeli Doct. & Æquiti Capitaneo Brixiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Auditis fidelibus Nostris Petro de Mussis, Christophoro de Confortis, & Jacobo de Codagnellis Nuntiis Collegii Notariorum Brixiæ cum eorum Supplicatione ex una Parte, & D. Ludovico de Naffinis Doctore, & Luca Tercio Nuntiis Universitatis Mercatorum, ex alia, in eorum controversi pro Jurisdictione Consulatus Mercatorum illius Civitatis. Nec non auditis D. Stephano de Ugonibus Doctore, & Joanne Petro de Gaudino Doctore Nuntiis Collegii Doctorum Brixiæ pro eorum interesse. Auditis demum Spectabile Naffino de Naffinis, & Laurentio de Capreolo Oratoribus istius fidelissimæ Communitatis devotissime supplicantibus, & petentibus pro concordia, & quiete totius illius Civitatis, cui novitates hujusmodi molestæ sunt: nullam fieri novitatem delibera-

AGostino Barbarigo per grazia di Dio Doge di Venezia ec. alli Nobili, e Sapienti Uomini Giacomo Da Mosto per ordine suo Podestà, e Nicola Michiel; Dottore, e Cavalier Capitanio di Bresca, e suoi Successori fedeli diletti Salute, e ffetto di dilezione. Uditi i nostri fedeli Pietro Mussi, Cristoforo Conforti, e Giacomo Codagnelli Nuncj del Collegio de' Notarj di Brescia colla loro supplicazione per una parte, e D. Lodovico Naffini Dottore, e Luca Terzi Nunzi dell' Università de' Mercanti dall' altra, in controversia di essi per la Giurisdizione del Consolato de' Mercanti di quella Città: Ed uditi pure D. Stefano Ugone Dottore, e Gio: Pietro Gandini Dottore Nunzj del Collegio de' Dottori di Brescia pel loro interesse: Uditi finalmente lo Sp. Naffino, Naffini, e Lorenzo Caprioli Oratori di codesta fedelissima Comunità supplicanti, ed instanti divotissimamente per la concordia, e quiete di tutta quella Città alla quale sono moleste tali novità. Abbiamo deliberato con tutto il Collegio Nostro, che non sia fatta alcuna novità: e così voglia-

beravimus cum Universo Collegio Nostro: sicque omnibus ipsis ore proprio declaravimus: & ita per vos exacte, & inviolabiliter servari debere volumus, & jubemus: ut aliqua novitas fieri aliquo pacto non debeat per Notarios, vel per Doctores ipsos, sed Consules servari debeant id, quod hactenus servare consueverunt. Has autem ad Successorum memoriam registrari facite, & præsentanti restituite.

Dat. in Nostro Duc. Pallatio die 15. Januarii Indict. 12. 1493.

gliamo, e comandiamo, che debba per Voi osservarsi esattamente, ed inviolabilmente, onde non debba farsi in modo alcuno novità di sorte dai Nodari, o dai Dottori sudetti: ma debba osservarsi dai Consoli ciò, che finora sono stati soliti di osservare. Le presenti però fate registrare a memoria de' Successori, e registrate restituitele al Presentatore.

Date nel Nostro Ducale Palazzo il dì XV. Gen. Indiz. XII. MCCCCLXXXXIII.

Li Servitori, ed Officiali del Foro Mercantile possano portar l'Armi.

D. POTESTATI BRIXIÆ.

SI sono doluti modestamente alli Capi del Conseglio Nostro di dieci li fedeli Nostri Mario Trusso Nuncio di quella Magnifica Comunità, e Giulio Bellaso per nome dell'Università de' Mercadanti di quella Città, che Voi proibite alli Servitori, ed Officiali loro il portar delle Armi per essa Città contro a quello, che è disposto per li Privilegj, e Statuti di detta Università confirmati dalla Signoria Nostra in prima acquisizione, e contra quello, che finora è stato sempre osservato, li quali Statuti veduti con la confirmazione, parendone conveniente, ed onesto, che inviolabilmente gli siano mantenuti; Vi diciamo, e commettemo con li suddetti Capi, che dobbiate osservarli, e permetter, che quelli, alli quali per la forma delli detti Privilegj, e Statuti, è permesso, possano portar le Armi per quella Città non li facendo innovazione alcuna, nè disturbando quello, che per li meriti della prefata Comunità gli è stato concesso per esser tale la Nostra mente, e così osservarete. *Has autem &c.*

Dat. die 22. Januar. 1545.

Raphael Cornelius Duc. Not.

Litteræ Ducales, quod suprascriptæ litteræ resolute exequantur.

FRanciscus Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Joanni Maria Georgio de suo mandato Potestati Brixiæ, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Havemo inteso quello, che avete scritto alli Capi del Consilio nostro di X. in risposta delle scritte da noi con quelli sotto il dì 22. Zenaro proxime passato a Voi per l'osservantia del Privilegio, che a quella Università della Mercanzia concesso in prima acquisitione dalla Signoria nostra circa li Officiali loro, che siano permessi portar le armi. Di quali poi ne semo informati, che sono homeni di bassa conditione solamente operati in essecution vile dependente dalli Officii delle dette Università, per le quale gli è necessario, che portino le arme, non mai devedate ad essi per il passato, onde a noi par conveniente, che non gli deb-

bi esser fatta da voi innovatione, provenendo massime tale facultà dal ditto privileggio. Et però Noi con li anteditti Capi del Consilio di X. vi dicemo, che contro la forma di quello non è nostra intentione se innovi da voi, ma che debbiate osservarlo, permettendo li ditti Officiali delle preditte Università della Mercantia continuar nella solita facultà sua de portar le arme, & sicome per le ditte precedenti Lettere nostre vi havemo scritto essequir. Perciò che questa e risoluta voluntà nostra. Has autem lectas, & registratas presentati restituite.

Date in nostro Ducali Pallatio die XXVII. Februarii Indictione quarta MDXXVII.

Registrate in Registro B. fol. 47. a tergo.

Litteræ Ducales, quod Causæ terminentur in nostro Mercatorum foro, & trahi non possint Venetias.

Anno 1553. 13. *Decembre.*

POTESTATI BRIXIÆ, ET SUCCESSORIBUS.

MArcus Antonius Trivisano Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Bernardo Georgio de suo Mandato Potestati Brixiæ, & Successoribus suis, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Avemo uditi con li Capi del Conseglio Nostro di Dieci li Spettabili Oratori, e Nuncio di quella Magnifica, e fedelissima Città Nostra, cioè Domino Princival Barbisone, Domino Lanterio Appiano, Domino Lodovico Lana, Domino Vincenzo Porcellaga, e Lodovico Borgognino in contraditorio con gl'Intervenienti per li Mercadanti di essa Città, sopra la Terminazione di 3. Decembre 1551. e Comandamento di 22. Ottobre del detto Anno fatti per il Precessor Vostro, sopra i quali era stato dimandato Conseglio di Savio, e ben inteso quello, che in longa disputazione è stato detto per ambe le Parti sopraddette circa gli Atti, de quibus supra. Vi avemo voluto scrivere le presenti, per le quali con li Capi antedetti vi dicemo, che sebbene esistimamo, che per essi Atti non sia fato pregiudicio alcuno alli Privilegj, ed Ordini di quella Magnifica Città in materia di Conseglio di Savio, e de' Consoli della Mercanzia; nientedimeno per maggior fatisfazione d' essa Città, e per levar l' occasione alle liti, e contenzioni, che da ciò potessero nascere fra esse Parti, non volemo, ne intendemo, che per essi Atti sia fatto pregiudizio alcuno, ne in ordine, ne in meritis alli Statuti di essi Consoli, ed Università de Mercanti, i quali volemo, che siano inviolabilmente osservati; sicchè le Cause non siano tratte da qui, ma che siano terminate de lì, siccome negli Ordini antedetti si contiene, e questa è l' intenzione Nostra; la quale Voi averete ad eseguir inviolabilmente, così in ordine, come in meritis, siccome è predetto.

Aloysius Renerio. Cap. Illustriss.
Hieronymus Grimano. Cons. X.

Simon Landus Not. Duc.

Li Nobili, e Cittadini, se bene non esercitino Mercanzia, non possono essere esclusi dalle Cariche, ed Officj dell'Università de' Mercanti.

Anno 1571. 13. *Febbraro*.

D. POTESTATI BRIXIÆ.

INdoluerunt ad Nos intervenientes pro Mercatoribus istius Civitatis, quod a potentioribus eorum Statuta, & Privilegia infringuntur, & præsertim Statutum 3., quo sancitum est, quod aliquis non possit exercere Officium Mercantiæ, qui non se exerceat in Mercatura ipsa. Ideo cum Statutum sit Statuta, & Privilegia ipsa inviolabiliter observari. Spect. V. requirimus, ut modo aliquo non permittat, ut illi, qui non sunt Mercatores, & personaliter, aut de eorum pecuniis Mercaturam ipsam non exercent, non permittant ipsos fungi aliquo Officio, neque esse de Consilio ipsius Mercantiæ juxta in omnibus, & per omnia Statutum suprascriptum, cum intentio Illustrissimi Dominii sit, quod Statuta, & Privilegia suprascripta penitus observentur prædictis Mercatoribus, nequein aliquo diminuantur, aut interrumpantur pro ut justum est. Verum &c.
Die 13. *Februarii* 1571.

Lucas Basadonna.
Nicolaus Barbadico. *Advoc. Comm. Ven.*

Franciscus Vidua Advoc. Not.

AL SIGNOR PODESTA' DI BRESCIA.

SI sono avanti Noi doluti gl'Intervenienti per i Mercanti di questa Città, che dai più potenti si rompono i loro Statuti, e privilegi, e specialmente lo Statuto al n. 3. col quale è stabilito, che alcuno non possa esercitare Officio della Mercanzia, che non si eserciti nella detta Mercatura. Perciò essendo giusto, che inviolabilmente si osservino li Statuti, e privilegi stessi: Ricerchiamo la Sp. Vostra, che non permetta in modo alcuno, che quelli che non sono Mercanti, e non esercitano personalmente, o coi loro danari la detta mercatura, coprano alcun Officio, nè siano del Consiglio della detta Mercanzia in tutto, e per tutto secondo il soprascritto Statuto, essendo intenzione dell'Illustriss. Dominio, che li Statuti, e Privilegi soprascritti pienamente siano conservati ai prefati Mercanti, nè in conto alcuno vengano diminuiti, o interrotti, come è giusto. Ma &c.
13. Febbraro M. D. LXXI.

Luca Basadonna) Avogadori di Comun
Nicola Barbarigo) di Venezia.

Francesco Vidua Nod. dell' Avog.

Anno 1572. 27. *Marzo*.

ALoysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiar. &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Marino Grimano de suo Mandato Potestati, & Dominico Priolo Capitaneo Brixiæ, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. L'aggravio, e mala satisfazione di quella Magnifica fedelissima, ed a Noi carissima Comunità per causa delle Lettere a Voi scritte per l'Officio degli Avogadori Nostri di Comun ad istanza di alcune persone de'Mercadanti, abbiamo inteso dagli Spettabili Oratori suoi il Co: Vincislao Martinengo, D. Lodovico Chizzola, D. Onorio Stella, e D. Lodovico Borgognino, i quali venuti alla presenza delli Capi del Consiglio Nostro di Dieci, contradicendo alle predette Lettere fondate sopra un Statuto

tuto della Città finistramente, come dicono interpretato, hanno esposto gli pessimi effetti, che da quelle conseguiriano, quando fossero osservate, intendendo i prefati Mercanti col mezzo di esse Lettere escludere la maggior parte degli antichi Cittadini della predetta Città dagli Offizj, e Magistrati, che si danno al Foro della Mercanzia, onde li predetti Oratori a favore della loro intenzione hanno allegati i Privilegj, ed antica consuetudine di cento, e più anni continuamente osservata, ed acciocchè un tanto disordine, ed importante inconveniente non passi più avanti, hanno supplicato, che sopra ciò sia proveduto di opportuno, e conveniente rimedio. Noi veramente avendo all'incontro uditi gl'intervenienti per quelli, che hanno impetrate le prefate Lettere, e ben intese le ragioni, e tutto quello, che utrinque è stato addotto, letto, ed allegato, abbiamo deliberato scrivervi le presenti, intendendo sempre con grande molestia le innovazioni d' una tanta conseguenza, come fariano le sopraddette, quando fussero tollerate, dalle quali ne risultaria grande disordine con turbazion del pacifico vivere di essa Città da Noi molto desiderato, come si conviene, e però con li Capi antedetti vi commettemo, che non ostante le Lettere sopraddette, dobbiate far osservar inviolabilmente li Privilegj, antique consuetudini sopraddetti, e gli Ordini di quella Università de' Mercanti continuamente osservati, così nel crear, e regolar gli Offizj, e Magistrati suoi, come nella giurisdizione di quelli Magistrati, ed autorità degli Consigli, non permettendo, che sia fatta alcuna novità, ma farete osservar sopra di ciò quanto fin al presente è stato osservato. Has autem registratas praesentanti restituite.

Dat. in Nostro Duc. Pallatio die 27. Martii Indictione 15. 1572.

D. POTESTATI BRIXIÆ.

Justis de causis animum nostrum moventibus Litteras nostras ad Sp. Vestram datas sub die XIII. Februarj praeteriti ad instantiam Mercatorum istius Civitatis revocamus, & anullamus, ac si minime unquam scriptae fuissent.

Lucas Basadonna, & Nicolaus Barbadico) Avocat. Com. Ven.

Die XXIII. Martii MDLXXII.

AL SIG. PODESTA' DI BRESCIA.

PEr giuste cause moventi l'animo Nostro Rivochiamo, ed annulliamo, come se scritte non fossero le Lettere Nostre date alla Sp. Vostra sotto il dì 13. di Febbraro passato ad istanza dei Mercanti di codesta Città.

Luca Basadonna, e Nicola Barbarigo) Avogadori di Comun di Venezia.

Il dì XXIII. Marzo MDLXXII.

Della Giurisdizione de Consoli de' Mercanti sopra li pesi, e Misure anche nelle Quadre del Territorio privilegiate.

Anno 1581. 7. Aprile in mane.

Clarissimi DD. Franciscus Longo Pretor, & Petrus Foscari Capitaneus Rectores dignissimi Brixiae & Districtus sedentes in loco Novo supra Cameram Fiscalem Broletti, auditis in contradictorio Judicio in longissimis disputationibus, tam in praesenti mane, quam herina die Ser An-

Anno 1581. 7. Aprile di mattina.

LI Chiarissimi Signori Francesco Longo Podestà, e Pietro Foscari Capitanio Rettori degnissimi di Brescia, e del Distretto sedenti nel luogo nuovo sopra la Camera Fiscale di Broletto, uditi in contradittorio giudizio in lunghissime dispute tanto questa mattina, quanto il giorno di jeri Ser Andrea

Andrea de Ogna, & Ser Petro de Collio Sindicis, & Ser Nicolao Pagio Massario, & Intervenientibus nomine Universitatis Quadræ de Navis, cum Excellente D. Fausto Tracagno eorum Advocato petentibus, & instantibus, ut per eorum Clar. Dom. eisdem concederetur Mandatum tenoris, quod perquisitores electi, & deputati per Spectabiles DD. Consules Mercantiæ hujus Civitatis ad perquirendum circa fraudes pensarum, bilanciarum, & staterarum non habeant homines ipsius Quadræ molestare, occasione præmissa, sed ipsi de Navis, & Quadra possint de per se bullari facere eorum pensas, bilancias, & staderas, cum ipsi de Navis non intendant in præmissis subjacere Jurisdictioni dictorum Spect. DD. Consulum Mercantiæ, nec eorum Ordinibus, stantibus eorum Privilegiis concessis dictæ Quadræ per Serenissimum Dominium ex una, & auditis ipsis Spectabilibus DD. Consulibus, & Sindicis ipsius Spectabilis Universitatis una cum Excellente N. D. Augustino Chizzola eorum Advocato dicentibus, & petentibus ipsos de Navis licentiari ab ipsa eorum injusta petitione, & permittere ipsos perquisitores electos, & deputatos per eorum Officium ad perquirendum fraudes dictarum pensarum, bilanciarum, & staterarum juxta solitum, & antiquum usum perquirere posse in dicta Terra, & Quadra juxta formam Statutorum Mercantiæ, & maxime num. 7. & 22. sibi per ipsummet Illustrissimum D. confirmator., & approbator., & quamplura alia in contrarium allegantes contra novitatem ipsam omni meliori modo licentiaverunt suprascriptos homines Quadræ de Navis.

Marcus Antonius Ponzonus Coad. Ord. Canc. Præt.

drea Ogna, e Ser Pietro Collio Sindici, e Ser Nicola Pagio Massaro, ed Intervenienti in nome dell' Università della Quadra di Nave coll' Eccellente D. Fausto Tracagno loro Avvocato dimandanti, ed istanti, che da Sue Signorie Chiarissime fosse alli stessi concesso Mandato del tenore, che li perquisitori eletti, e deputati dalli Spp. Signori Consoli della Mercanzia di questa Città a investigare intorno le fraudi delle Pese, delle bilancie, e delle stadere non debbano molestare gli uomini della detta Quadra per l' occasione premessa, ma li detti di Nave, e Quadra, possano da per se far bollare le loro pese, bilancie, e stadere, non intendendo detti di Nave nelle premesse cose di soggiacere alla Giurisdizione dei detti Spp. Signori Consoli della Mercanzia, nè ai loro Ordini, stanti i loro Privilegi concessi alla detta Quadra dal Serenissimo Dominio da una, ed uditi li detti Spp. Signori Consoli, e Sindici della detta Sp. Università insieme coll' Eccel. Nob. Sig. Agostino Chizzola loro Avvocato dicenti, e ricercanti che siano li detti di Nave licenziati dalla detta loro ingiusta dimanda, e che sia permesso ai detti Perquisitori eletti, e deputati dal loro Officio a perquirere le frodi delle dette Pese, bilancie, e stadere secondo il solito, ed antico uso di poter perquirere nella detta Terra, e Quadra secondo la forma de' Statuti della Mercanzia, e massime al n. 7., e 22. alli stessi confermati, ed approvati dal medesimo Illustriss. Dominio, ed alleganti molte altre cose in contrario contro la novità stessa: in ogni miglior modo licenziarono li sopradetti Uomini della Quadra di Nave.

Marco Antonio Ponzoni Coad. Ord. della Canc. Pret.

Cause

Cause incoate avanti li Consoli de' Mercanti non possono esser tratte ad altri Fori.

LEonardus Donato Dei Gratia Dux Ven. Nob. & Sap. Viro Joanni de Lege de suo Mandato Potestati Brixiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Dall'occlusa Copia di supplicazione presentata alla Signoria Nostra dagl' Intervenienti per la fedelissima Università de' Mercanti di codesta Città vederete l' istanza, che da loro ci è stata fatta, la quale essendo da Noi stimata giusta, & ragionevole; vi dicemo però, che dobbiate rimovere tutti quegl' impedimenti, che possono divertire l'osservanaa de' loro privilegj, li quali intentione nostra è, che siano loro osservati inviolabilmente, e della esecuzione attenderemo avviso.

Data in Nostro Ducali Pallatio die 16. Junii, Indict. octava 1610.

Roberto Lio Seg.

In Registro Duc. A. f. 290.

Ant. Ponzonus Coad. N.

Cujus supplicationis tenor est vid.

SERENISSIMO PRINCIPE.

E' disposto per Statuti, & privilegj antichissimi, & sempre osservati concessi dall' Eccellent. Senato alla fedelissima Università de' Mercanti di Bressa, che per benefizio universale di essa Città possa l' Università elegger alcuni chiamati Consoli, & sopra Consoli, li quali abbino a giudicar tutte le Cause concernenti interesse di Mercanaia, ma con questo però che li Signori Consoli siino giudici di prima istanza, li sopra Consoli d' appellaaione, li quali veramente quando laudano le sententie di essi Signori Consoli le laudano diffinitivamente, & inappelabilmente, & quando poi le tagliano, quelle devono esser giudicate dal Conseglio di detta Università, & vien concesso innoltre, che quelle Cause che saranno state cominciate avanti li Signori Consoli non possono esser tirate ad altro Foro, o Magistrato acciò che avanti essi soli terminino, & finischino, & pure si trova ora Virginio Schilino, il quale per aver avuto molte Sententie, & atti contra dalli Ill. Signori Consoli, & sopra Consoli in certe differentie, che aveva con Giuseppe Emiglio per occasione di cambj cerca interromper l' antica osservanza de' nostri privilegj, & con Mandato estorto furtivamente dall' Illmo nostro Podestà stabilito poi con stante altera delli Signori Auditori Novi tenta di voler levar l' efecuaione delle dette sententie, & atti dal Foro de' Signori Consoli, & sopra Consoli per ridurla al Foro del Illustriss. Nostro Rettore, il che essendo direttamente contrario alle deliberaaioni pubbliche, & mente di Vostra Serenità, compare la sudetta Università umile a piedi suoi, & riverentemente la supplica a commetter all' Illustriss. Sig. Podestà, che quando tali siano li privileggi nostri, cessi di proceder più oltre sopra esso Mandato estortogli, & impedire l' esecuzione delli atti delli Signori Consoli, & sopra Consoli come è stato osservato fin' ora da tutti li Illustriss. suoi Precessori, e da S. S. Illustriss. ancora. Grazie &c.

1610. adì 14. Maggio.

Che alla suddetta Supplicazione rispondino li Rettori di Brescia, & ben informati delle cose in essa contenute, visto, servato, & considerato quanto si deve dicano la opinione loro con giuramento, & sottoscrizione de mano propria giusta la forma delle leggi rimandando la supplicazione con la risposta in lettere loro per Cavallaro, o altra persona pubblica.

CONSIGLIERI.

D. Andrea Badoer.
D. Zuanne Marcello.
D. Giacomo de Ca de Pesaro.
D. Benetto de Ca Taglia piera.

Antonius Momp. Coad. præt. &c.

Registr. in Regist. Duc. A. f. 290. t.

Cau-

Cause incoate avanti li Consoli de' Mercanti non vengono ad altri Giudici delegate.

SERENISSIMO PRINCIPE.

IL Sig. Co: Alessandro Aunguffola l'anno 1612. mentre si ritrovava al servizio del Serenissimo di Savoja fece contratto in Torino di Cambj con Noi Gio: Antonio, e Nepoti Polini per la summa de' Ducatoni sei mille: l'anno poi 1617. al Sig. Co: Alessandro predetto furono confiscati li Beni, ma non essendo se non ora venuti in cognizione di questo Credito compreso in detta Confiscazione, li rappresentanti le ragioni del Fisco sudetto perciò molestano noi per il pagamento de' detti Ducatoni 7. mille con suoi utili, ed utili di utili facendosi esecuzione in Torino contro il sudetto Gio: Antonio altro di noi, dove al presente abita, il che veduto da noi, avendo fatta fare intimazione nella Città di Piacenza per nome nostro alla Signora Co: suddetta Vittoria, ed al Sig. Co: Cesare suo figlio asserti Eredi di detto Sig. Co: della sudetta molestia dataci in Torino acciò potessero usare delle loro ragioni, essi in vece di difenderci, e sollevarci da questo travaglio sono ricorsi alli Magnifici Consoli della Mercanzia di Brescia, facendoci esecuzione ancor loro, dove per un sol debito veniamo eseguiti, e travagliati in due luoghi l'uno in Torino per le ragioni confiscate come di sopra, e l'altro a Brescia da essi Signori asserti Eredi, e perchè noi siamo pronti pagare il debito una sola volta, essendo questa Causa gravissima contra noi poveri Mercanti intentata da Cavalier grande, al quale non mancano proteaioni, e favori potentissimi in essa Città, dove fu ancora detto Sig. Co: Alessandro Governatore, e venendo trattata d'avanti Tribunale pedaneo de' Signori Consoli della Mercanzia, che ancor si può dire per altro, che non siano Giudici competenti per essere il Contratto fatto fuori di questo Ser. Stato. Perciò per queste, ed altre ragioni che possano essere penetrate dalla Serenità Vostra. Riverentemente noi Gio: Anton., e Gio: Batista sudetti supplichiamo Vostra Serenità che si degni delegar la cognizione di detta causa agli Illmi Signori Rettori di Brescia con il benefizio dell' appellazione all' Eccmo Conf. di 40., da' quali siccome detti Signori Co. Co. Aunguffola potranno ricevere sommaria, e spedita giustizia, così a noi Polini resterà luogo di poter liberamente difendere le nostre ragioni, acciò come è proprio de' suoi Illmi Rappresentanti ognuno conseguisca il suo. Grazie &c.

1621. 29. GIUGNO.

Presentata in Cancellaria Ducale per D. Camillo Bruno per nome delli Signori Gio: Antonio, e Gio: Battista Polini avanti la Serenissima Signoria in Causa con la Co: Vittoria del Co: Alessandro Aunguffola, e con il Co: Cesare Aunguffola suo figlio asserti Eredi di detto quondam Co: Alessandro.

Il tentativo fatto per li Signori Gio: Antonio, e Gio: Batista Polini con la Supplica presentata a sua Serenità, in quale dimandano delegazione agli Illmi, ed Eccmi Signori Rettori di questa Città della Causa vertente tra il Sig. Co: Cesare Aunguffola da una, ed esso Sig. Gio: Battista Polino dall' altra già incominciata in questo Officio, e dall' una, e l' altra parte proseguita è di tanto pregiudizio a questa Università, che, quando ne sortisse l'effetto da essi Signori Polini procurato sarebbe la total rovina, e distruzione di questa Giurisdizione provenuta dalla benignità di S. Ser., e da Maggiori nostri con tante fatiche, e spese custodita. Poichè questo pensiero novo, e non mai più tentato in cause in questo Officio pendenti, servirebbe a cadauno di levar con questa maniera sotto falsi, e varj pretesti le Cause da questo Officio, o almeno di quelle protraher

traher in longo con dispendio, ed incomodo grandissimo de' litiganti, e con la total distruzione di questa Giurisdizione. Però l'andarà parte, che per nome di questa Università ne sia di questo tentativo dato conto agli Magnifici Signori Deputati pubblici, acciocchè per nome pubblico della Città, come intereßata in sì grave pregiudizio, che si tenta di fare a questa Giurisdizione, membro pure di Essa Magnifica Città, si compiacciano quella proteggere, e difendere avanti S. Serenità, ed insieme ancora non solo sia data commissione al Sig. Gio: Battista Borsi solito Procuratore, ed Interveniente di questa Università, ma che anco sia eletto, se così sarà giudicato necessario, ed espediente da' Magnifici Sig. Consoli, e Sindaci, o dalla maggior parte di loro un Nuncio, che per nome di questo Officio compara a piedi di S. Serenità a spese di questa Università rappresentandogli con ogni riverenza il gravissimo pregiudizio che ne seguirebbe a questa Giurisdizione, quando fossero esauditi li pensieri di essi Signori Polini, supplicandola, che continuando quella particolar Protezione, qual sempre S. Serenità si è compiacciuta aversi di quella Giurisdizione, come di ciò ne fanno amplissimo testimonio moltissime Lettere Ducali concessegli: si degni ora per sigillo di tante grazie, e per consolazion di tutti licenziar essi Signori Polini dalla loro Supplica, acciò questa Causa, qual di già incominciata in questo Officio, e fatti anco in essa progressi, resti da sudetti Signori Consoli, e in questa Giurisdizione decisa, e terminata conforme la disposizione de' Statuti, e Privilegi a questa Sp. Università da S. Serenità benignamente concessi.

Die Mercurii 7. Julii 1621.

Letta la sudetta Supplica a chiara intelligenza di ciascuno, e contradetta per li Magnifici Signori Sindici, abballotata, ed approvata a tutte Baile.

De quibus rogatus sum ego Joseph Maltettus Cancellarius.

1621.

1621. 30. Luglio.

Uditi dalla Serenissima Signoria Antonio Franzone Interveniente, e per nome del Co: Cesare Aungussola con li suoi Avvocati da una parte insieme con gli Intervenienti della Università de' Mercanti di Brescia dimandanti dover esser licenziati dalla dimanda di delegazione supplicata da Gio: Antonio, e Nepoti Polini, e presentata sotto il dì 29. passato, e dall'altra essi Polini con li loro Avvocati in contraditorio giudizio, presente anco il Nuncio della Città di Brescia, instando la delegazione a' Rettori di quella Città con beneficio dell' appellazione al Consiglio de' quaranta su posto il bussolo bianco, che sia delegato in tutto come di sopra, il verde di nò, ed il rosso non sincero, e fu preso nel verde.

CONSIGLIERI

Sig. Daniel Diedo
Sig. Agostin Michiel
Sig. Benetto Bondomiero
Sig. Bernardino Valer
Sig. Bernardino Tiepolo

Pro Illmo Co: Cesare Aungussola, & Universitate Mercantiæ Brixiæ presente die 7. Augusti 1621. Illustriss. qui mandavit exequi.

ANtonius Priolo Dei Gratia Dux Venetiarum Nobilibus, & Sapientibus Viris Michaeli Foscareno de suo Mandato Potestati, & Joanni Basadona Capitaneo Brixiæ fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum significamus Vobis hodie inter consiliarios nostros terminatum fuisse, ut infra videbitur. Uditi dalla Signoria Nostra Antonio Franzone Agente, e per nome del Co: Cesare Aungussola con li suoi Avvocati da una parte insieme con gli intervenienti della Università de' Mercanti di Brescia dimandanti dovar esser licenziati dalla dimanda di delegazione supplicata da Gio: Antonio, e Nepoti Polini, e presentata

tata sotto il dì 29. del passato, e dall'altra essi Polini con li loro Avvocati in contradittorio Giudiaio, presente anco il Nunzio della Città di Brescia, instando la delegazione a Rettori di quella Città con beneficio dell'appellazione al Consiglio di quaranta, fu terminato, che li Supplicanti predetti siano licenziati, quam quidem terminationem Vobis mandamus, ut exequi debeatis.

Dat. in Nostro Duc. Pallatio die 30. Julii Indictione quarta 1621.

Gio: Bizzardo Seg.
Ant. Mompianus Canc.

Nessun Giudice non possa ingerirsi nelle Cause al Foro Mercantile.

Presentata a' 18. *Luglio 1626. giorno di Sabbato dal Sig. Agostino Stella Cancell. della Magnif. Comunità di Brescia.*

MAgnifice, & generose tamquam frater honorande. E' comparso avanti di Noi Gio: Battista Borsa Interveniente per la Università del Foro della Mercantia di cotesta Città, & ci ha esposto, che sebene dalli Statuti, & Privilegj di detta Università, & più volte confirmati dall'Eccmo Senato vien disposto che alcuni Rettori, o altro Giusdicente d'essa Città non possa, nè debba in alcun modo ingerirsi nelle Cause incominciate avanti li Consoli di detto Foro, sotto le pene in essi Statuti cominate; nondimeno il Vicario vostro mai mai cessa d'ingerirsi in qualunque Causa, che gli venga portata avanti, benchè incominciata in detto Foro Mercantile, & perciò volendo Noi, che a detta Università siano conservati li Privilegi, & Statuti già concessigli. Se così è vi dicemo conforme a quanto più volte è stato ordinato, che vogliate commettere a detto vostro Vicario, che non s'ingerisca in esse cause già incominciate, & trattate avanti detti Consoli, ma facci osservar detti suoi Privilegi, & Statuti, havendo per nullo quanto fin'ora fosse stato operato, o si operasse in contrario, siccome è giusto, & conveniente, & si racc. verum &c.

Da Venetia a' 8. Zugno 1626.

Anzolo Gradenigo, & Coll. Pressid. del Coll. de S. S. Savii Ordinarii del Senato.

Ant. Momp. Cancell. Prat. N. &c.

Il Vicario L. T. Pret. di Brescia.

A ciò il Sig. Federico Bianzano possa proveder alla sua indemnità, & proponer alle sue ecceptioni così disponendo la forma de' Statuti con oblatione di giurare. Con il presente commettemo al Molto Illustre, & Eccellentiss. Sig. Hippolito Buzoni altro Console della Sp. Università della Mercanzia personalmente, ovvero &c. che nel termine peremptorio di giorni trei continui voglia, & con effetto debba haver datto copia incontrata con il principale dell'asserta remotione del dì 27. Febraro passato allegata nell'asserto Atto per Noi fatto per instantia fatta dal detto Eccellentis. Sig. Buzone del dì 28. Aprile Instante heri sera notificato al detto Sig. Bianzano sottoscritto dal Nob. Sig. Marco Antonio Marzolo Nodaro, altramente dichiararemo, come ex nunc dichiaremo nullo detto asserto atto intimato, come se fatto non fosse, vigoreggiando fra tanto il Mandato d'esso Sig. Bianzano in tutto come stà, e giace, come se levato non fosse di filza in quanto sia levato, suspendendo fra tanto qualunque executione contra Jovita Ariazai, e Gioan Andrea Biscardo, & D. Gio: Batt. Armanino, & anco per tre giorni dopo la exhibitione conforme la dispositione de Statuti. In fede ec. ad instantia del sudetto Sig. Bianzano assontor del giudizio delli predetti protestante &c.

Brixiæ die 30. Aprilis 1642.

Marcus Angelus Bartolus N.

Die 5. Maii MDCXLII.

EXcmus D. Vic. L. T. sedens in Palatio partibus auditis D. Federico Bianzano judicium suscipiente pro D. Joanne Andrea Biscardo, & Joanne Baptista Armanino petente confirmationem Mandati 30. Aprilis proxime præteriti præmissa resolutione contumaciæ contra eum accusatæ ex una, & Magnifico D. Joanne Antonio Foresto nomine suprascriptæ Universitatis Mercantiæ Brixiæ petente dictum assertum Mandatum elevari debere ex filtia uti cavillosum impetratum in præjudicium Jurisdictionis dictæ Sp. Universitatis Mercantiæ, cum in causis, & executionibus, quæ fiunt contra Debitores dictæ Sp. Universitatis, & maxime in exigendo credita própria procedatur in Foro Mercantiæ coram Illustribus D. D. Consulibus dictæ Mercantiæ, & in ipsa possessione dicta Universitas reperitur, quod hominis memoria in contrarium non extat ex altera, & pluribus dictis declaravit dictum Mandatum omnino tolli, & elevari debere ex filtia quatenus non sit elevatum, & procedatur in Foro Mercantili stantibus rebus prout stant omni meliori modo, sic referente Francisco Pasino Ministrale.

Jo: Baptista Lollius N. Assist. Præt.

Il dì 5. Maggio MDCXXXXII.

L' Eccel. Sig. Vicario L. T. sedendo in Palazzo: udite le Parti D. Federico Bianzano Assuntor di giudizio per D. Gio: Andrea Biscardo, e Gio: Batt. Armanino istante la confermazione del Mandato 30. Aprile p. p. premessa la risoluzione della Contum. contro di esso accusata da una; ed il Magnif. D. Antonio Foresti in nome della soprascritta Università della Mercanzia di Brescia istante, che debba il detto asserto Mandato levarsi di filza come cavilloso impetrato in pregiudizio della Giurisdizione della detta Sp. Università della Mercanzia, mentre nelle Cause, ed esecuzioni, che si fanno contro li Debitori della detta Spett. Università, e massime nell' esigere i proprj crediti si procede nel Foro della Mercanzia avanti gl' Illustri Signori Consoli della detta Mercanzia, e in questo possesso si ritrova la detta Università, che non v'è memoria d' uomo in contrario dall' altra, e molte cose dette dichiarò doversi assolutamente togliere, e levare di filza il detto Mandato, in quanto non sia levato, e si proceda nel Foro Mercantile stanti le cose come stanno in ogni miglior modo ec. così referendo Francesco Pasino Min.

Gio: Batt. Lelio Nod. dell' Ass. Pret.

Non si possono da' Giudici rilasciare Salvi Condotti a favor di Debitori assoggettati al Foro Mercantile.

L' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Antonio Longo Podestà:

UDito questa mattina l' Eccell. Sig. Virginio Soncino per nome dell' Illustriss. Città, & delli Molto Ill. Signori Consoli della Mercanzia sopra il salvo condotto per l' Eccell. Sig. Vic. L. T. dato a D. Fabritio Panteis del dì 28. Aprile 1642. pretendente la nullità d' esso Salvo Condotto, come contrario alli privilegj, & Statuti del Foro mercantile, & principalmente al Statuto cinquantacinque d' essa Mercantia; & udito parimente l' Eccel. Sig. Francesco Lana per nome di detto Panteis pretendente in virtù d' esso Salvo Condotto la rilassatione d' esso Panteis retento d' ordine d' essi Molto Illustri Signori Consoli della Mercanzia. Viste pure le Scritture d' una parte, & l' altra ha S. Eccellenza dichiarato nullo il predetto Salvo Condotto come contrario alli Sta-

Statuti, & privilegj d'essa Mercantia, quali intende, che siino inviolabilmente essequiti, & ita &c. così havendo hauta parola Io Bartholameo Crotta Nodaro della Cancellaria Pretoria &c.

Barthol. Crotta Cancel. Prat. Not.

Sia intimado, & protestado al Sig. Hieronimo Bettame, & quatenus &c. alla Magnifica Città seu suoi legittimi Intervenienti, & anche alli Signori Consoli della Mercantia, seu similmente alli suoi Intervenienti ec. personalmente, & respettivamente ovvero &c. siccome D. Fabritio Panteis si è appellato, & ex nunc si appella dall' asserta Sentenza contra esso seguita li dodeci instante fatta per l' Illustris. , & Eccell. Sig. Podestà, & ciò nelli Illustriss. Signori Superiori di Venetia a quali &c. protestando che stando la presente appellatione non sii ad ulteriora proceduto in pena di nullità, & retrattatione, & d' haver riccorso &c. & ciò ad istanza del detto Panteis protestando &c.

Brixiæ die 17. Septembris 1642.

Pro Magnifica Civitate, ac Universitate Mercatorum Brixiæ præsentatæ per D. Honorium Stancherium die 27. Septembris 1642. Illustriss. &c. qui mandavit exequi, & notificari parti refferente Mussatto &c.

Spectabilis, & Egr. Vir. Ci vien esposto per parte, & nome di cotesta Magnifica Città, & dell' Università di Mercanti di essa, che essendo stata fatta costà dichiaratione, sive atto da Vostra Spettabilità col quale sotto li 12. del corrente ha dichiarato nullo il Salvo Condotto concesso dal suo Eccell. Vicario L. T. a D. Fabrizio Panteis rettento d'ordine de' Signori Consoli della detta Università della Mercantia per debito che tiene con D. Gieronimo Bettame, ha detto Panteis appellato detto atto alli Illustriss. Signori Superiori di questa Città, & ha fatto intimatione a detta Magnifica Città, & detti Signori Consoli della Mercantia, & a detto Bettame, che stante essa appellazione non sii più oltre proceduto, ritardando con tal modo la dovuta soddisfatione al detto Bettame non ostante, che per le leggi di detta Università, & Parti dell' Eccellentiss. Senato fosse detto Salvo Condotto dichiarato nullo, & che con spetial decreto fatto dall' Eccel. Senato l'anno 1610. 22. Giugno resti fermato dalli atti di detta Università, sive delli suoi Consoli possano appellar solo alli Signori Sopra Consoli, & essendo due conformi siano inappellabili, & essendo diverse siano devolute le Cause in appellatione al Conseglio di detta Università; Pero se così è non essendo fin hora stata interposta detta appellatione nel Magistrato Nostro; Ricerchiamo V. Spett. non ostante detta appellatione a non impedir, ne permettere, che resti impedito il corso del giuditio conforme alli Ordini suddetti, non essendo di dovere, che con tali indirette forme sia allongato detto negozio, tanto più, che essendo detto Salvocondotto puro suffragio, & essendo stato da V. Spett. tagliato, da tali atti di suffragio negativi per la forma delle leggi non si dà appellatione, & se li raccomandiamo &c. non essendo altro incontrario.

Zacharias Gabriel Auditor No. S. S. D. D. Venet. die 23. Septembris 1642.

L. S. *Benedictus Ponzonus Canc. Prat. N.*

Pro

Pro Universitate Mercantiæ Brixiæ præsentatæ per D. Honorium Stancherium die 2. Octobris 1642. Illustriss. &c. qui mandavit exequi refferente Quaranta &c.

Spectabilis, & Gen. Vir. Hodie viso Statuto Mercantiæ istius Civitatis, ac Parte Excellmi Senatus 16. Junii 1610. depenavimus litteras appellationis Officii Nostri die 23. Januarii scriptas ad instantiam D. Fabritii Pantais, & contra Magnificam Civitatem Brixiæ, & Dominos Consules Mercatorum ejusdem Civitatis. Ideo Sp. V. requirimus, ut dictas litteras appellationis per Nos ut supra depenatas pro nullis habeat, ac si scriptæ minime fuissent.

Venetiis die 27. Septembris 1642.

Hector de Ripa & Col. Aud. No. S.S. D.D. Venet.
Benedictus Ponzonus Cancell. Præt. Not.

Per l' Università della Mercanzia di Brescia presentate dal Sig. Onorio Stancheri il dì 2. Ottobre 1642. all' Illustriss. &c. che ne ordinò l' esecuzione ref. il Quaranta.

Spettabile, e Generoso Uomo. Oggi visto lo Statuto della Mercanzia di codesta Città, e la Parte dell' Eccellentiss. Senato 16. Giugno 1610. Abbiamo depennate le lettere d' appellazione dell' Officio Nostro del dì 23. Gennaro scritte ad istanza di D. Fabrizio Panteis, e contro la Magnif. Città di Brescia, e contro li Signori Consoli de' Mercanti della detta Città. Perciò ricerchiamo la V. Spett., che abbia per nulle le dette lettere d' appellazione da Noi come sopra depennate, come se scritte non fossero.

Venezia il dì 27. Settembre 1642.

Ettore da Riva, e Coll. Auditori Novi del Sereniss. Dominio Veneto.
Benedetto Ponzoni Nodaro della Cancell. Pret.

Li Messetti, o siano Sensali delle Biade, non sono soggetti al Foro Mercantile, ma all' Eccellentissimo Signor Podestà, ed Offizio delle Biade.

Anno 1666. 12. Giugno.

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sapienti Viro Laurentio Minotto de suo Mandato Potestati Brixiæ fideli, dilecto salutem, & dilectionis affectum. Ci vien modestamente rappresentato dagli Intervenienti dell' Università de' Mercanti di cotesta Città, che per esecuzione de' loro Statuti da Sua Serenità decretati, tutti li Messetti debbano esser da detta Università approvati, e tenuti dar Sigurtà nell' Offizio predetto d' esercitar diligentemente, e senza fraude la loro Messettaria con eseguir quanto da suddetti Statuti vien disposto, e come sempre è stato servato, e praticato; e che contra la forma di detti Statuti, e continua loro esecuzione, venghi impedito il Magistrato predetto nel proseguir le Accuse date a detti Messetti per non aver eseguiti detti Statuti; che perciò colli Capi del Consiglio Nostro di dieci vi commettiamo l' esecuzione de medesimi Statuti, avendo per nullo ogni impedimento fatto da qualunque Giudice, che facesse effetto contrario a detti Statuti, non permettendo sii impedita la pontual esecuzione de' medesimi; così eseguirete, e se avete in contrario ce lo avvisarete.

Dat. in Nostro Duc. Pallatio die 12. Junii Indict. 4. 1666.

Excels. Cons. Decem Secr.
Franciscus Verdizzotti.

Illus-

Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Signori Colendissimi.

MI pervengono le Ducali riveritissime di cotesto Eccellentiss. Consiglio di Dieci del dì 12. corrente concesse all' Università de' Mercanti di questa Città, che mi commettono l' esecuzione de' loro Statuti concernenti l' esercizio de' Messetti, o Sensali, che s' impiegano nelle occorrenze della Mercanzia. Come è, e fu sempre mio costume di non dar a chi si sia occasione di dolersi, che non vengano praticati i Privilegj concessi da S. Serenità, con avvertenza particolare ho in ogni tempo avuto, che non siano questi abusati, ampliati, o interpretati a pregiudizio della pubblica Rappresentanza in aggravio de' Sudditi, ed a sconcerto delle buone regole per il governo de' medesimi, il che scorgendo, che dall' Università suddetta sia ora preteso d' introdurre, devo porger l' affare sotto le considerazioni sapientissime dell' E. E. V. V. perchè si degnino vedere, che non solamente non sono derogati li Statuti della suddetta Università, ma che anzi presume essa d'ingerirsi, e poner mano in ciò, che unicamente spetta a chi sostiene questa Pretura, ed all'Offizio delle Biade, che è una materia la più importante, e difficile, nella qual versano le applicazioni di chi ha la cura di regger Popoli, mentre si tratta di mantener ubertosa la Città, ed abbondante il viver loro. La direzione, e sopraintendenza ai Messetti della Mercanzia vien liberamente lasciata senza impedimento alcuno all' Università de' Mercanti, nell'Offizio della quale si danno in nota, e prestano le loro Piezzerie giusto ai loro Statuti. Quelle Persone poi, che sotto tale titolo s' impiegano in facilitar l'esito delle Biade, e d'Entrate, che non per Mercanzia vengono introdotte in Città, ma per obbligo dell' alimento degli Abitanti sono sempre state, e devono a dirittura esser soggette alla Carica della Pretura notificate nell' Offizio delle Biade, ed ivi obbligate alle Piezzarie, come è stato sempre costumato. Le ragioni sono molte, principalmente perchè i Sensali di Biade non sono Messetti di Mercanzia, de' quali solo parlano li Statuti de' Mercanti, anzi hanno espressa rigorosissima proibizione di praticar in vender Biade gli usi soliti delle altre Mercanzie, che sono tanto perniciosi al comodo della povertà, e che innalzano i prezzi a segni esorbitanti, onde non possono dirsi Messetti di Mercanzia, se hanno divieti severi di ridur a Mercanzia l'esito delle Biade introdotte d' entrata per obbligo, ed in oltre non possono intendersi questi fra gli altri Messetti, mentre sono stati instituiti solamente l' Anno 1534 che fu decretato l' obbligo d' introdur Formenti in Città, e gli Statuti de' Mercanti furono confirmati dall' Eccell. Senato sino l' Anno 1429. onde non possono questi cader sotto la condizione di quelli. Nell' Offizio della Mercanzia non sono astretti ad altre pene, che alla pecuniaria di venti Lire in occasione di fraudi, per la quale danno la Piezzaria, e nel Foro Pretorio hanno comminatorie di pene anco corporali, così richiedendo la materia importante, e gelosa, ed in oltre sono pur soggetti alla pecuniaria di cento Ducati, di che prestano Piezzaria nell' Offizio delle Biade, da quali pene afflittive per le pretensioni ora insorte nei Mercanti, che essi Sensali non riconoscano altri Giudici, che loro resterebbero sollevati, poco castigo essendo il lievo della pena di Lire venti ai mancamenti gravissimi, che possono commettere nell' affare de' viveri con fraudolenti accrescimenti di prezzi, ed altri inganni, moltiplicarebbero le loro trasgressioni, cagionerebbero disordini essenziali, e sconvolgerebbero affare di tanta premura, com'è quello dell'alimento de' Popoli, il quale essendo particolarmente raccomandato alla Pretura, ed essendo questa una delle cure più gravi, che la rende pesante, e spinosa, inconveniente sarebbe, che quelle Persone, che possono delinquer in essa, e farla tanto più difficile, e molesta, dovessero soggiacere ad una levissima pecuniaria pena da esser levata dall'Università de' Mercanti, senza che altre gliene possano esser ingionte, come pure inconveniente sarebbe, che mentre hanno la comminazione delle corporali, l'obbligo della Piezzaria dei cento Ducati nell' Offizio delle Biade dovessero anco prestarla in quello della

della Mercanzia, dal quale non hanno alcuna dipendenza, mentre non ponno ingerirsi, che nel puro esito dell' Entrate, ed altrimente facendo, incorrono nelle afflittive suddette. Si vede perciò, che l' Università de' Mercanti non ha altro oggetto, che di arrogarsi giurisdizione in ciò, che non le tocca, e d' impedire sotto questa artificiosa apparenza l' uso della Pretoria, con quei fini, che non ponno, che esser di detrimento della Povertà, e che però moveranno la prudenza infallibile dell' E. E. V. V. a dichiarare, che i Sensali di Biade non essendo alla condizione di quelli della Mercanzia, siano anco esclusi dalle obbligazioni, e dagli Ordini, a' quali vorrebbe soggettarli l' Università antedetta, ma debbano sempre esser sottoposti alle pene più rigorose in caso di mancamenti, che nei Proclami Pretorj sono contenuti, con che niun pregiudizio sarà inserito ai Statuti di detta Università, mentre per li Sensali suoi, che mai ponno intendersi quei delle Biade, anzi esclusi da tal materia continuarà vederne l' esecuzione. Grazie &c.

Brescia 29. Giugno 1666.

Lorenzo Minotto Podestà.

Anno 1666. 6. Luglio.

DOminicus Contareno Dei Gratia Dux Venet. &c. Nob. & Sap. Viro Laurentio Minotto Potestati Brixiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Veduto il Rescritto, che prudentemente ci avete fatto adì 29. del passato, alle Lettere, che vi scrivessimo adì 12. del medesimo circa li Messetti, o Sensali di Biade, e considerate le molte ragioni, che con grande maturità ci avete addotto. Vi diciamo con li Capi del Consegllo di X. che abbiate per nulle le stesse Nostre Lettere, non essendo assolutamente li Sensali di Biave alla condizione di quelli della Mercanzia, e dovendo perciò restar esclusi dall' obbligazione, e dagli Ordini, a' quali mira di soggettarli l' Università de' Mercanti, ben essendo essi soggetti, e tenuti ai Proclami, ed alle pene rigorose del Vostro Reggimento; e così doverà esser praticato pontualmente senza novità o alterazione degli usi sempre soliti.

Dat. in Nostro Duc. Pallatio die 6. mensis Julii Indict. 4. 1666.

Excelsi Consilii Decem Secret.
Hieronym. Giavanina.

L' Eccellentiss. Magistrato de' Signori Consoli di Venezia non deve impedire la libertà dell' Officio de' Consoli de' Mercanti.

Anno 1687. 5. Giugno.

UDito dalla Signoria Nostra Antonio Mazari Procuratore costituito per nome degli Eredi qu. Gio: Battista Archetti, nec non del Magistrato de' Consoli de' Mercanti di Brescia con la presenza del Noncio della medesima Città umilmente instante sia, e resti per Sua Serenità confirmata l' Inibizione del Reggimento di Brescia ad instanza di detti Eredi Archetti, e Magistrato sudetto de' Consoli fatta al Magistrato de' Signori Consoli di Venezia per l' effetto, come in quella del dì 13. Aprile prossimo passatto regetta la contro Inibizione fatta dal detto Magistrato de' Signori Consoli di Venezia al prèdetto Reggimento di Brescia ad istanza del Nob. H. Sier Lodovico Bellotti del dì 2. Maggio scaduto per più ragioni in causa discorse da una.

E dall' altra, udito il Fiscal dell' Officio de' Consoli de' Mercanti di questa Città per la Giurisdizione del detto Officio, nec non il Nob. H. Sier Lodovico Bellotti per il suo particolar interesse riverentemente instanti, che l' Inibizione dell' Eccellentissimo Signor Podestà di Brescia sudetta sia rivocata, e per conseguenza confermata la contra Inibizione di quest' Officio de' Consoli

soli de' Mercanti 2. Maggio passato per più sue ragioni dette, ed allegate. Fu posto dalla Serenissima Signoria il Bussolo bianco per confirmazione dell' Inibizione di Brescia, e revocazione della contra Inibizione di quest' Officio de' Consoli de' Mercanti, il verde di non, ed il rosso non sincero, e fu preso nel bianco.

Consiglieri.

Gierolamo Renier. Antonio Morosini.
Giorgio Priuli. Giovanni Moro.
Alessandro Molini. Marino Donà.

Gio: Jarea Nod. Ducale.

Il Contestabile, e Ministri Pretorj devono senza impedimento praticare le retenzioni de debitori Civili ordinate dalli Giusdicenti della Città.

Anno 1730. 2. Maggio.

ALoysius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum, Nob. & Sap. Viro Simeone Contareno de suo Mandato Capitaneo Vice Potestati Brixiæ fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Con Parte del Consiglio Nostro di dieci 24. Settembre 1544. confermativa delle Ducali de' Capi del Consiglio stesso 15. Giugno 1533. ad istanza degli Oratori di cotesta fedelissima Città, e per la manutenzione delli di Lei Privilegi restò preso, che da Voi, e Curiali Vostri non fosse impedito alli Giusdicenti della Città l' esercizio delle loro Giurisdizioni, ma che dovessero le Corti, e Ministri Vostri osservar quanto spetta a dette loro Giurisdizioni. E venendoci umilmente esposto dal Noncio della Città stessa, che dal Vostro Contestabile, e Ministri Pretorj, quando non vi sia permissione Vostra, o del Vostro Vicario, si ricusi contro il solito praticare gli arresti personali de' Debitori Civili, quando secondo gli Statuti, e Privilegj di essa Città vengono rilasciati dalli Giudici Statutarj, con che viene ad essere impedita, e fatta dipendente dall' arbitrio Vostro, e di esso Vicario la loro Giurisdizione. VI dicemo però con li Capi sudetti, che dobbiate pontualmente far eseguire da esso Contestabile, e Ministri detta Parte 1544. del Consiglio Nostro di Dieci, commettendo al medesimo di praticare, rimosso ogni impedimento, le retenzioni personali de' debitori Civili rilasciate secondo le forme degli Statuti dalli Giudici di essa Città. E così eseguirete a manutenzione de' Privilegj ad essa benemerita Città accordati; ed avendo in contrario data legalmente notizia agli Intervenienti di essa Città rescrivete.

Dat. in Nostro Duc. Pallatio die 2. Maii Indict. 7. 1730.

Mercanzia tagliata, e trasportata non è più soggetta a reclamo.

Scritti di dominio di bestie non vagliono contro terzi Possessori, quando non siano notificati.

Noi Francesco Vendramin Per la Serenissima Repubblica di Venezia &c. Podestà, V. Capitanio di Brescia, e sua Giurisdizione.

VIgile, ed attenta questa Università de' Mercanti a togliere quel tutto, che può servir di causa, e di fomento a questioni, e litigi, e conseguentemente a quei dispendj, che sovente dovevano incontrare i proprj individui, conobbe per lunga esperien-

rienza, che proviene loro freqnente motivo dall'abuſo introdotto ſpecialmente ne' Sarti, nella preteſa di obbligare di tratto in tratto li Mercanti a ricevere la reſtituzione dei Drappi, Panni, e ſimili Mercanzie, ſotto titolo, ed a preteſto di difetti ſcoperti in ſeguito dell' acquiſto dopo averli contrattati, ed acqniſtati ai riſpettivi Negozj, come pur anche dalle differenze, e dalle contenaioni, che niente meno inſorgevano per le vendite degli Animali fatte a credenza, ſopra de' quali profeſſavano i primi Venditori, che in loro continuaſſe il diretto dominio, ſebbene per vendite ſucceſſive paſſati foſſero in mano altrui.

Quindi è, che lodevolmente furono preſe dall' Univerſità medeſima nel ſno Conſiglio quelle Parti credute corriſpondenti al biſogno, e atte a promovere il meditato buon effetto, ond' è, che aſſoggettate in ſeguito all'Eccellentiſſimo Senato, mentre riportarono la Pubblica Sovrana approvaaione, e che ci furono accompagnate colle ſeguenti Ducali, perchè in ogni tempo abbiano a mentenerſi nel loro vigore, ed eſſer pontualmente oſſervate, facciamo pubblicamente intendere, e ſapere.

Primo. Che a ſenſo, e ſecondo il diſpoſto dalla Statutaria Legge 26. Marzo 1459., la Mercanzia di qnalunqne genere, niuno eccettuato, ſoggetta al taglio, traſportata una volta dai Fondachi, e riſpettive Botteghe dei Mercatanti, e tagliata che ſia a privato uſo, non abbia più ad eſſer ammeſſo reclamo di ſorte alcuna ſopra la qualità di tale Mercanzia, nè mai tenuto il Mercatante ad accettarne la reſtitnaione, ſalva ſempre la facoltà al Compratori di nſar prima del traſporto, o del taglio tutte quelle avvertenze, ed oſſervazioni, che riputaſſero più conferenti, e opportune.

Secondo. Che in relaaione al Capitolo 75. dello Statuto dell' Univerſità de' Mercanti approvato dal Sereniſſimo Maggior Conſiglio, e rapporto alle Scritture di dominio, che ſi formano ſul primo contratto, in fede del prezzo, ſi dichiara, che qnando non le ſiano notificate a lume di ciaſcheduno, o al Libro delle Notificaaioni, o al Mercantile al tempo del contratto, non poſſa il primo Venditore ritener azione ſopra gli Animali venduti, lorchè qneſti ſiano paſſati da quelle del primo Compratore nelle mani altrui.

Il preſente dovrà eſſer pubblicato, affiſſo, e circolarmente diffuſo per la Città a univerſale notiaia, e per la ſna inviolabile eſecnaione.

Breſcia 14. Febbraro 1772. M. V.

Franceſco Vendramin Podeſtà, V. Cap.

Il Cancell. Pret.

Aloyſius Mocenigo Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob., & Sapienti Viro Franciſco Vendrameno de ſuo Mandato Poteſtati, V. Capitaneo Brixiæ, Fid. dil. ſal., & dilectionis affectum. A togliere le quiſtioni, e litigi con diſturbi, e diſpendj, riconoſciute dalla virtù Voſtra utili le dichiarazioni, e regolaaioni preſe da coteſto Conſiglio de' Mercanti nelle Parti, che accompagnaſte con Voſtre Lettere 16. Gennaro cadente, l'una fondata ſulla Sovrana Legge 1459. nel propoſito di Mercanaie, Drappi, Panni, coſe ſimili, e l' altra in conformità del loro Statuto ſopra la vendita degli Animali, l' Antorità del Senato le approva, onde abbiano in ogni tempo a mantenerſi nel loro vigore, e ad eſſere pontnalmente oſſervate.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio 28. Januarii Ind. 6. 1772.

Davidde Marcheſini Segret.

Adì 19. Febbraro 1773.

Pubblicato il preſente in Breſcia per Pietro Ambroſetti pubblico Trombetta molti preſenti &c.

PAR-

PARTI E PROVISIONI
DELLI CONSIGLI
DELLA
SPETTABILE UNIVERSITÀ DE' MERCANTI

RELATIVE AL GOVERNO DELLA MEDESIMA, E AD ALTRE UTILI ISPEZIONI.

Li Consoli del Lanefizio devono dare udienza due volte alla Settimana.

Die Ultima Decembris 1434. *In Consilio Generali.*

ITem providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt, quod Officiales Draperiorum teneantur, & debeant omni hebdomada duobus diebus pro qualibet hebdomada ascendere bancum juris Dominorum Consulum Mercantiæ pro jure reddendo in arte lanæ, viz. diebus Lunæ, & Veneris, & casu, quo non ascenderent, Consules Mercantiæ possint ipsos Officiales Draperiorum arctare ad ascendendum ut supra, & condemnare eos secundum formam Statutorum ipsorum Draperiorum.*

1434. Ultimo Decembre. Nel Consiglio Generale.

PArimenti providdero, ordinarono, e deliberarono, che gli Officiali dei Draperi siano tenuti, e debbano ogni Settimana due giorni per ciascuna Settimana salire il banco della ragione de' Signori Consoli della Mercanzia per render ragione nell'arte della lana, cioè ne' giorni di Lunedì, e di Venerdì, e in caso, che non salissero, li Consoli della Mercanzia possano costringer i detti Officiali de' Drappieri a salir come sopra, e condannarli secondo la forma de' Statuti delli stessi Drappieri.

Li Consoli non devono avere alcun Salario per i Mandati, e devono venire alla Mercanzia ad istanza di chiunque.

Die 28. *Decembris* 1439. *In Consilio Generali.*

ITem præfati D. Consiliarii, & Mercatores unanimiter ante electionem præfatorum D. Consulum providerunt, & ordinaverunt, & providendo, & ordinando deliberaverunt, quod illi, qui forte noviter venerint, & electi fuerint Consules, & pro Consulibus nihil percipere, & habere debeant, aut possint ab aliqua persona occasione præceptorum per eos, vel aliquem eorum fiendorum, ut aliquis solvere debeat debitum, vel rem aliquam. Et quod ipsi D. Consules ad instantiam alicujus personæ requirentis teneantur, & debeant, cum ipsi, vel aliquis eorum requisiti, vel requisitus fuerit, venire ad Officium præfatæ Mercantiæ ad faciendum dicta præcepta occasione tantum Mercantiæ, sive Mercatorum, & non alterius occasione.

1439. 28. Decembre. Nel Consiglio Generale.

PArimenti i Signori Consiglieri, e Mercanti unanimi prima dell'elezione de' prefati Signori Consoli providdero, ed ordinarono, e provedendo, ed ordinando deliberarono, che quelli, che per forte venissero di nuovo, e fossero eletti Consoli, e per Consoli niente debbano, o possano ritrarre, e avere da alcuna persona per occasione dei precetti da farsi per essi, o alcun di loro, acciò alcuno debba pagare un debito, o dare qualche cosa ad alcuna persona. E che i detti Signori Consoli ad istanza di alcuna persona, che lo ricerchi siano tenuti, e debbano, quando essi, o alcun di loro saranno ricercati, o ricercato, venire all'Officio della prefata Mercanzia a fare i detti precetti per occasione soltanto di Mercanzia, o de' Mercanti, e non per altra ragione.

Li Sopraconsoli, e il Consiglio non devono aver Salario per le Sentenze.

Die 28. Maii 1442. In Consilio Speciali.

PRæfati namque Consiliarii existentes in loco superiori demorum mercantiæ Mercatorum, in qua pro Mercatoribus Brixiæ jura redduntur Contratæ Arcus providerunt, & ordinaverunt, quod D. SupraConsules, seu Judices appellationum præfatæ Mercantiæ, qui nunc sunt, velper tempora futura erunt, nec non Consiliarii ejusdem Mercantiæ nullum habeant, nec habere debeant salarium pro sententiis per eos ferendis occasione Officii sui dictæ Mercantiæ. Et quod nullum recipere debeant, nec possint sub pœna pro uno denario quatuor; & quod si quod habuerint, vel receperint Salarium ipsi D. Supraconsules, vel Consiliarii hinc retro, teneantur, & obligati sint illud restituere illis, a quibus sic receperint; Et quod D. Consules, qui nunc sunt, & per tempora erunt teneantur jus, & justitiam ministrare cuilibet de hoc conquærenti contra tales Judices appellationum, & Consiliarios, qui sic Salarium receperint.

1442. 28. Maggio. Nel Consiglio Speciale.

ORa i prefati Consiglieri esistenti nel luogo superiore delle Case della Mercanzia de' Mercanti, dove dai Mercanti di Brescia si rende ragione in Contrada d'Arco providdero, ed ordinarono, che li Signori Sopraconsoli, o Giudici delle appellazioni della prefata Mercanzia, che ora sono, o saranno nei futuri tempi, e i Consiglieri della stessa Mercanzia non abbiano, nè aver debbano alcun salario per le sentenze, che proferiranno in occasione del loro Officio della detta Mercanzia; e che non possano, nè debbano riceverne alcuno sotto pena di quattro denari per uno; e che se avranno avuto, o ricevuto alcun salario li stessi Signori Sopraconsoli, e Consiglieri da ora indietro siano tenuti, ed obbligati di restituirlo a quelli, dai quali l'avranno ricevuto; e che i Signori Consoli, che ora sono, e saranno in avvenire siano tenuti ad amministrare ragione, e giustizia a chiunque di ciò si lamenterà contro i detti Giudici delle appellazioni, e Consiglieri, che avessero ricevuto salario.

Due Servitori devono stare continuamente alla Mercanzia.

Die tertio Januarii 1444. In Consilio Speciali.

ITem ordinaverunt, quod qualibet die cujuslibet hebdomadæ duo ex Servitoribus præfatæ Mercantiæ, videlicet unus idoneus ad ponderandum, & unus ex aliis stent, & stare debeant firmiter ad locum prædictæ Mercantiæ: ad hoc, ut unus in necessitatibus haberi possit ad ponderandum, & serviendum, prout casus contigerit, & hæc electio fiat inter ipsos Servitores in principio cujuslibet hebdomadæ feriatim.

1444. 3. Gennajo. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti ordinarono, che ogni giorno di ciascuna Settimana due tra i Servitori della prefata Mercanzia, cioè uno idoneo a pesare, ed uno degli altri stiano, e debbano stare fermamente al luogo della predetta Mercanzia: acciocchè uno si possa avere nelle necessità a pesare, ed a servire, secondo succederà il caso, e tal elezione si faccia tra li detti Servitori in principio d'ogni Settimana per serie.

Il Ministro dell' Ospitale non può far locazioni senza licenza degli altri Consoli. Salario de' Sopraconsoli per le Sentenze.

Die 5. Februarii 1451. In Consilio Speciali.

Item providerunt, deliberaverunt, & ordinaverunt, quod amodo in antea nullus Minister, vel Rector dicti Hospitalis præsens, vel futurus non audeat, nec debeat affictare, vel aliquam locationem facere de bonis dictæ Mercantiæ, vel Hospitalis ejusdem sine licentia aliorum Dominorum Consulum, vel majoris partis eorum: & quod non debeant facere ipsas locationes nisi juxta finem locationis jam antea de ipsis bonis factæ. Et si fuerint locatæ contra prædictam provisionem, ipsæ locationes sint nullæ. Et quod Judices appellationum habeant, & habere debeant pro Sententiis per ipsos ferendis idem Salarium, quod habent D. Consules.

1451. 5. Febrajo. Nel Consiglio Speciale.

Parimenti provviddero, deliberarono, ed ordinarono, che d'ora in poi nessun Ministro del detto Ospitale presente, o futuro non ardisca, ne debba affittare, o fare qualche locazione dei beni della detta Mercanzia, o del suo Ospitale senza licenza degli altri Signori Consoli, o della maggior parte di essi: e che non debbano fare le dette locazioni sennon verso il fine della locazione dapprima fatta de' beni stessi. E se fossero locate contro la predetta Provisione, le dette locazioni siano nulle. E che i Giudici delle appellazioni abbiano, ed aver debbano per le sentenze da pronunciarsi da essi l' istesso Salario, che hanno i Signori Consoli.

Li Consoli, e Sopraconsoli patiscono contumazia per tre anni.

Die 27. Decembris 1456. In Consilio Generali.

Item unanimiter, & concorditer providerunt, & ordinaverunt, quod quilibet Consul. & Supraconsul vacare debeat per triennium ab una electione ad aliam ab eodem Officio.

1456. 27. Decembre. Nel Consiglio Generale.

Parimenti unanimi, e concordi provviddero, ed ordinarono, che ciascun Console, e Sopraconsole debba vacare per un triennio da una elezione all' altra dal medesimo Officio.

Li pegni vivi possono incantarsi in qualunque giorno anche feriato.

Die 13. Martii 1456. In Consilio Speciali.

Præfati D. Consiliarii unanimiter, & concorditer providerunt, & ordinaverunt, quod pignora viva possint incantari quolibet die feriato, vel non feriato ad omnem postulationem, & instantiam D. Consulum Mercantiæ, & hoc attento quod ipsa

1456. 13. Marzo. Nel Consiglio Speciale.

Li prefati Signori Consiglieri unanimi, e concordi provviddero, ed ordinarono, che i pegni vivi si possano incantare in qualunque giorno feriato, e non feriato ad ogni richiesta, ed istanza de' Signori Consoli della Mercanzia, e ciò atteso, che i detti pe-

ipsa pignora viva consumuntur super Massarolo.

pegni vivi si consumano sopra il Massarolo.

Li Consoli devono esser indennizzati da ogni danno sofferto per causa della Mercanzia. Li Servitori delinquenti possono essere dai Consoli cassati.

Die 18. *Novembris* 1456. *In Consilio Speciali.*

ITem providerunt, & ordinaverunt, quod D. Consules præfatæ Mercantiæ, qui nunc sunt, & per tempora erunt conserventur, & conservari debeant indemnes, & illesi per Mercatores præfatæ Mercantiæ a quolibet damno, & interesse sibi occurrente, si quid occurrere contingeret quavis ex causa, occasione dictæ Mercantiæ.

Item providerunt, & ordinaverunt, quod si aliquis ex Servitoribus præfatæ Mercantiæ contrafecerit Officio suo, vel baratariam commiserit contra ejus Officium, liceat, & licitum sit Consulibus præfatæ Mercantiæ omnibus quatuor concordantibus cassare ipsum talem contrafacientem, vel baratariam committentem: & quod postea in æternum non admittatur.

1456. 18. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti providdero, ed ordinarono, che li Signori Consoli della prefata Mercanzia, che ora sono, e saranno in avvenire si conservino, e debbano conservarsi indenni, ed illesi dai Mercanti della prefata Mercanzia da qualunque danno, ed interesse a loro occorrente, se alcuna cosa succederà, che occorra per qualunque causa per occasione della detta Mercanzia.

Parimenti providdero, ed ordinarono, che se alcun Servitore della prefata Mercanzia contrafarà al suo Officio, o commetterà qualche infedeltà contro il suo Officio sia lecito ai Consoli della prefata Mercanzia concordi tutti quattro di cassare il detto Contrafattore, o commettente infedeltà: e che dappoi non sia admesso in eterno.

Il Massarolo della Mercanzia deve conformarsi ai patti imposti al Massarolo della Città.

Die 20. *Decembris* 1456. *In Consilio Speciali.*

ITem etiam providerunt, & ordinaverunt, licet jam ante sit provisum, quod Massarolus pignorum præfatæ Mercantiæ servet pacta sua in solutionibus per eum recipiendis occasione dictorum pignorum, videlicet pacta edita occasione Massaroli pignor. Communis Brixiæ.

1456. 20. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti anche providdero, ed ordinarono (benchè sia prima d'ora provisto) che il Massarolo dei pegni della prefata Mercanzia osservi i suoi patti nei pagamenti, che deve ricevere per occasione dei detti pegni, cioè i patti pubblicati per occasione del Massarolo dei pegni del Comun di Brescia.

Die 1460.

Metodo dell' elezione delle Cariche. Non possono essere Sopra Consoli, o Consiglieri i Parenti dei Consoli.

Die 28. Decembris 1460. In Consilio Generali.

ITem providerunt, & ordinaverunt ut supra, quod Consul, & Massarius cum electionalibus deputatis ad faciendum electiones de anno in annum teneantur, & debeant eligere Consules, Supraconsules, & Consiliarios omnes ad scrutinium, & ad bussolas, & ballottas. Et quod non possint, neque debeant eligere aliquem Supraconsulem, nec Consiliarium, qui sint patres, fratres, nepotes, nec Cosini D. Consulum. Et hoc fecerunt pro obviando amicitiis, & pro habendo meliorem, & plus sinceram electionem.

1460. 28. Decembre. Nel Consiglio Generale.

PArimenti providdero, ed ordinarono come sopra, che il Consele, e Massaro colli Elezionarj deputati a fare le elezioni di anno in anno siano tenuti, e debbano eleggere li Consoli, Sopra Consoli, e tutti i Consiglieri a scrutinio, e a bussole, e a balle. E che non possano, nè debbano eleggere alcun Sopra Consele, nè Consigliero, che siano padri, fratelli, nipoti, nè cugini de' Signori Consoli. E ciò fecero per ovviare alle amicizie, e per avere migliore, e più sincera elezione.

Onoranza de' Consiglieri, e Sopra Consoli, e pena per la mancanza d'intervenire ai Consigli.

Die 7. Januarii 1460. In Consilio Speciali.

ITem providerunt, & ordinaverunt ut supra ad bussolas, & ballottas, quod dentur de havere suprascripti Hospitalis cuilibet de Consilio Speciali pro honorantia libræ quatuor candelarum Ceræ quolibet anno, videlicet libræ duæ ad Festum Paschatis Resurrectionis D. N. J. C., & libræ duæ ad Festum Nativitatis D. N. J. C., ac etiam dentur de havere suprascripti Hospitalis Supraconsulibus, seu Judicibus appellationum pro honorantia quolibet anno cuilibet eorum ultra ducatum, quem habere debent, unum par guanter., & unum par Candelabror., ac etiam habere debeant unum dopierum Ceræ pro faciendo oblationem ad Sanctam Mariam de Mense Augusti, cum hac conditione, quod si aliquis prædictorum Supraconsulum, seu Consiliariorum apontaretur per tres vices defectu, quod non veniret ad Consilium, seu

1460. 7. Gennaro. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti providdero, ed o dinarono come sopra a bussole, e balle, che si diano dell'avere del soprascritto Ospitale ad ognuno del Consiglio Speciale per onoranza libbre quattro di Candele di cera ogn'anno, cioè libbre due alla Festa di Pasqua di Risurreaione del Nostro Sig. Gesù Cristo, e libbre due alla Festa di Natale del Nostro Sig. Gesù Cristo, ed anche si diano dell'avere del soprascritto Ospitale ai Sopraconsoli, o Giudici delle appellazioni per onoranza ogn'anno a ciascun di loro oltre il ducato, che devono avere, un pajo di guanti, ed un paio di candellieri, ed anche debbano avere un doppiero di cera per far l'oblazione a Santa Maria del mese di Agosto, con questa condizione, che se alcuni de' predetti Sopraconsoli, o Consiglieri saranno puntati per tre volte a motivo che non vengano al Consiglio, o al loro Officio ogni qual-

eu ad suum Officium, quoties esset necessarium, seu requisitus amittat, seu amittant ejus, seu eorum honorantiam suprascriptam.

qualvolta sia necessario, o saran ricercate perda, o perdano la soprascritta loro onoranza.

Li Servitori devono abballottarsi ogn' anno.

Die 31. Decembris 1461. In Consilio Speciali.

Quod singulo anno omnes Servitores præfatæ Mercantiæ debeant poni ad scrutinium, & abaletari per Consilium Speciale dictæ Universitatis, & ille Servitor, qui non excesserit dimidium Consilium cadat ab Officio dictæ Mercantiæ, & remaneat privatus a dicto Officio per unum annum.

1461. 31. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

CHe ogn'anno tutti li Servitori della prefata Mercanzia si debbano porre a scrutinio, e ballottarsi dal Consiglio Speziale della detta Università, e quel Servitore, che non eccederà la metà del Consiglio cada dall' Offizio della detta Mercanzia, e rimanga privato del detto Offizio per un anno.

Il Massaro può spendere qualunque somma per le liti dell' Università.

Die 6. Novembris 1461. In Consilio Speciali.

ITem providerunt, & ordinaverunt ad bussolas, & ballottas, quod quilibet Massarius, seu Minister præfatæ Universitatis tam præsens, quam futurus possit de havere dicti Hospitalis, seu Universitatis expendere quamcumque denariorum quantitatem pro quibuscumque litibus spectantibus, seu tangentibus dicto Hospitali, seu Universitati.

1461. 6. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti provviddero, ed ordinarono a bussole, e ballotte, che ciascun Massaro, o Ministro della prefata Università tanto presente, quanto futuro possa dell'avere del detto Ospitale, o Università spendere qualunque quantità di denari per qualunque liti spettanti, o toccanti al detto Ospitale, o Università.

Regalia di cera dei Sopraconsoli.
Onorario de' Consoli del Lanefizio.

Die 12. Aprilis 1462. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consules, & Consiliarii ad bussolas, & ballottas providerunt, & ordinaverunt, quod de havere suprascripti Hospitalis dentur quolibet anno D. Supraconsulibus, seu Judicibus appellationum, qui

1462. 12. Aprile. Nel Consiglio Speciale.

I prefati Signori Consoli, e Consiglieri a bussole, e ballotte provviddero, ed ordinarono, che dell'avere del soprascritto Ospitale si diano ogn'anno alli Signori Sopraconsoli, o Giudici delle appellazioni, che era

qui nunc sunt, & per tempora erunt libræ quatuor Candelarum, videlicet duæ ad Festum Nativitatis D. N. J. C., & duæ aliæ ad Festum Paschalis Resurrectionis D. N. J. C. tamen instantibus, & sollicitantibus eorum Officium Supraconsulatus secundum tenorem provisionis alias captæ per Consilium Speciale dictæ Mercantiæ sub die septimo Mensis Januarii 1460. cum conditione in ea contenta.

Item providerunt, & deliberaverunt ad bussolas, & ballottas ut supra, quod de havere suprascripti Hospitalis D. Consules Draperiorum habeant ad Festum Paschatis Resurrectionis D. N. J. C. libras duas Candelarum, & ad Festum Sanctæ Mariæ de Mense Augusti habeant unum par Chirotecar. Cametiæ pro quolibet eorum, & deinde ad Festum Nativitatis D. N. J. C. habeant unum par Candelabror. Otteni, prout solitum est pro quoque eorum, & similiter libras duas Candelarum sibi dandas quolibet anno.

ora sono, e saranno in avvenire quattro libbre di Candele, cioè due alla Festa del Natale del Nostro Sig. Gesù Cristo, e due altre alla Festa di Pasqua di Risurrezione del Nostro Sig. Gesù Cristo, assistendo però, e sollecitando il loro Oficio del Sopra Consolato secondo il tenore della Provisione già presa dal Consiglio Speciale della detta Mercanzia sotto il dì 7 del mese di Gennaro 1460. colla condizione in essa contenuta.

Parimenti provviddero, e deliberarono a bussole, e ballotte come sopra, che dell'avere del soprascritto Ospitale li Signori Consoli de' Drapieri abbiano alla Festa di Pasqua di Risurrezione del Nostro Signor Gesù Cristo libbre due di Candele, e alla festa di Santa Maria del mese d'Agosto abbiano un pajo di guanti di camozzo per ciascun d'essi, e dipoi alla Festa del Natale del Nostro Signor Gesù Cristo abbiano un pajo di Candellieri di ottone, come è solito per ciascun d'essi, e similmente due libbre di candele da darsi ad essi ogn' anno.

Il Nodaro che scrive le Provisioni deve nel giorno dell' elezione delle Cariche leggere tutti li Statuti, e Parti spettanti alle Elezioni medesime.

Die 26. Junii 1462. In Consilio Speciali.

VAdit pars, quod qui vult, & cui placet, quod Notarius deputatus ad scribendum provisiones dictæ Universitatis teneatur, & obligatus sit legere, vel legi facere omnes provisiones, & Statuta præfatæ Universitatis pertinentes, & pertinentia ad electiones fiendas per Electionales deputatos ad eligendum D. Consules, Supraconsules, & Consiliarios & hoc solummodo ea die, in qua eligi debent sub pœna privationis Officii sui, & ex nunc, prout ex tunc intelligatur esse privatus, ponat ballottam suam in bussola alba, & cui non placet, ponat in bussola rubea, & repertæ fuerunt omnes ballottæ affirmativæ, & sic capta fuit pars prædicta.

1462. 26. Giugno. Nel Consiglio Speciale.

VA Parte, che chi vuole, e a chi piace, che il Nod. deputato a scrivere le Provvisioni della detta Università sia tenuto, ed obbligato a leggere, o far leggere tutte le Provisioni, e Statuti della prelata Università appartenenti alle elezioni da farsi dagli Elezionarj deputati ad eleggere li Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri, e ciò solo in quel giorno, in cui si devono eleggere sotto pena di privazione del suo Officio, ed ora per allora s'intenda esserne privato ponga la sua balla nella bussola bianca, e a chi non piace la ponga nella bussola rossa, e furono trovate tutte le balle affermative, e così fu presa la predetta Parte.

Li Consoli sono tenuti a portarsi col Magnifico Sig. Podestà alla visita de' Carcerati per sostenere le esecuzioni fatte.

Die 17. Julii 1462. In Consilio Speciali.

ITem ad bussolas, & ballottas ut supra providerunt, & ordinaverunt, quod unus, sive duo Consules tam præsentes, quam futuri teneantur, & debeant ire in Carceres Communis Brixiæ toties quoties M. D. Potestas Brixiæ tam præsens, quam futurus iret in Carceres pro Carceratis; & hoc ad defendendum executiones factas contra ipsos Incarceratos vigore litterarum concessarum, & concedendarum per D. Consules præfatæ Mercantiæ.

1462. 17. Luglio. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti a bussole, e balle come sopra providdero, ed ordinarono, che uno, o due Consoli tanto presenti quanto futuri siano tenuti, e debbano andare nelle Carceri del Comune di Brescia ogni qualvolta il Magnifico Sig. Podestà di Brescia tanto presente, quanto futuro anderà nelle Carceri per i Carcerati: e ciò per difendere le esecuzioni fatte contro li stessi Carcerati in vigore di lettere concesse, e da concedersi dai Signori Consoli della prefata Mercanzia.

Il Nodaro, che esige le pese, e le pene deve avere un soldo per lira sull' esazione.

Die 23. Februarii 1463. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consiliarii ad bussolas, & ballottas providerunt, & ordinaverunt, quod Notarii, qui exigunt Intratas pensarum, & pœnarum tangentium Hospitali Domus Dei habeant, & habere debeant solum pro eorum salario soldum unum pro qualibet libra denariorum exactor. Et capta fuit pars per omnes ballottas affirmativas.

1463. 23. Febbraro. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consiglieri a bussole, e balle providdero, ed ordinarono, che li Notaj, che esigono le entrate delle pese, e delle pene toccanti all' Ospitale della Casa di Dio abbiano, ed aver debbano solamente per loro salario un soldo per ciascuna lira de' denari esatti, e fu presa con tutte le balle affermative.

Li Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri devono prestare il giuramento alla presenza de' Consoli vecchj.

Die 28. Decembris 1464. In Consilio Generali.

ITem unanimiter, & concorditer ut supra providerunt, & ordinaverunt quod a modo inantea deferatur Juramentum D. Consulibus, Supraconsulibus, & Consilia-

1464. 28. Dicembre. Nel Consiglio Generale.

PArimenti unanimi, e concordi come sopra providdero, ed ordinarono, che d'ora in poi sia deferito il giuramento a' Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri dai

filiariis per Consules anni præsentis, & sic de anno in annum de observando Statuta, & Provisiones præfatæ Universitatis Mercatorum.

dai Consoli dell' anno presente, e così di anno in anno di osservare li Statuti, e Provisioni della prefata Università de' Mercanti.

Nessun Console, Sopraconsole, Nodaro, e Servitore non possono abboccare pegni all' incanto.

Die 23. Augusti 1466. In Consilio Speciali.

ITem pro obviando etiam ut supra, Vadit pars: quod qui vult, & cui placet, quod nullus Consul, Supraconsul, Notarius, & Servitor præfatæ Universitatis non possit, neque debeat accipere, nec emere ad incantum aliqua pignora ex illis, quæ incantantur ad Officium præfatæ Mercantiæ sub pœna contenta in præcedenti Capitulo proximo (libr. 25. plt.) applicanda ut supra ponat ballottam suam in bussolo albo, & qui non vult, ponat ballottam suam in bussolo rubeo, & sic repertæ fuerunt omnes ballottæ in bussolo albo.

1466. 23. Agosto. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti per ovviar anche come sopra Va Parte, che chi vuole, e a chi piace, che nessun Console, Sopraconsole, Notajo, e Servitore della prefata Università non possa nè debba prendere, nè comperare all' incanto alcun pegno di quelli, che s' incantano all' Officio della prefata Mercanzia sotto la pena contenuta nel prossimo precedente Capitolo (di lire 25. plt.) da applicarsi come sopra ponga la sua balla nel bussolo bianco, e chi non vuole ponga la sua balla nel bussolo rosso, e così furono ritrovate tutte le balle nel bussolo bianco.

Li Consiglleri devono avere un pajo di Candellieri di ottone oltre la cera.

Die 26. Decembris 1467. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consules, & Consiliarii ad bussolas, & ballottas, & per omnes ballottas affirmativas providerunt, & ordinaverunt, quod de havere præfatæ Universitatis, & Hospitalis dentur cuilibet de Consilio Speciali præfatæ Universitatis a modo inantea per Massarium, seu Ministrum dictæ Universitatis unum par Candelabrorum ottoni pulchri ultra Ceram sibi taxatam.

1467. 26. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consoli, e Consiglieri a bussole, e balle, e con tutte le balle affermative providdero, ed ordinarono, che dell' avere della prefata Università, ed Ospitale si diano ad ognuno del Consiglio Speciale della prefata Università d' ora in poi dal Massaro, o Ministro della detta Università un pajo di Candellieri d' ottone bello, oltre la cera ad essi tassata.

Die 1469.

Li Nodari non possono rogare Istromenti di obbligazioni Mercantili sennon al loro banco.

Die 17. Novembris 1469. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consules, & Consiliarii ad bussolas, & ballottas volentes obviare malis contractibus providerunt, & ordinaverunt, quod de cætero Notarii deputati ad bancum præfatæ Universitatis non possint, neque debeant rogare aliquod Instrumentum obligationis rerum Mercantialium, nisi ad bancum præfatæ Mercantiæ, vel coram D. Consulibus, vel altero eorum sub pœna cuilibet Notario, & qualibet vice contrafacienti librarum decem plan. applicanda Hospitali Domus Dei, & ultra privationis dicti sui Officii per menses sex, & sic capta fuit dicta pars per ballottas duodecim affirmativas, & unam negativam.

1469. 17. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consoli, e Consiglieri a bussole, e balle volendo ovviare ai mali contratti provviddero, ed ordinarono, che in avvenire li Notai deputati al banco dell' Off. della prefata Università non possano, nè debbano rogare alcun Istromento di obbligazione di cose mercantili, sennon al banco della prefata Mercanzia, o avanti li Signori Consoli, o alcun di loro sotto pena a ciascun Nodaro contrafattore, e ciascuna volta di lire dieci planet da applicarsi all' Ospitale della Casa di Dio, e di più della privazione del detto suo Officio per sei mesi, e così fu presa la detta Parte con dodici balle affermative, e una negativa.

Mercede de' Messetti.

Li Messetti, che avranno intavolato un Contratto devono avere la loro mercede, quantunque le Parti si accordino dopo tra sè, o col mezzo d' altro Messetto entro otto giorni. Salvo se la condizione del contratto sarà migliore.

Die 21. Novembris 1469. In Consilio Speciali.

ITem ut ipsi Messetti, qui jurabunt, & fidejubebunt ut supra possint dictam artem messettariæ bene, & legaliter facere providerunt, & ordinaverunt unanimiter, & concorditer, quod ipsi Messetti habeant, & habere debeant unam libram pro centenario librarum, & abinde supra, & infra pro rata pro eorum Messettaria, & salario, medietatem a Venditore, & aliam medietatem ab Emptore, & quod non possint accipere ultra dictam solutionem aliquo modo.

1469. 21. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti perchè li detti Messetti, che giureranno, e pieggeranno come sopra possano bene, e legalmente fare la detta Arte della Messetteria provviddero, ed ordinarono unanimi, e concordi, che i detti Messetti abbiano, e debbano avere una lira per centinajo di lire, e di più, e di meno a proporzione per la loro Messetteria, e Salario, metà dal Venditore, e l' altra metà dal Compratore, e che non possano prendere di più del detto pagamento in alcun modo.

Die Pari-

Item quia sæpe occurrit, quod quando unus Messettus agitasset, & tractasset unum mercatum inter Mercatorem, & Mercatorem, vel inter alias personas de rebus mercantilibus, & ipsi tales Mercatores, & personæ aliquando recedunt discordes, & deinde inter se se, vel cum alio Messetto concludunt ipsum tale mercatum providerunt & ordinaverunt unanimiter, & concorditer, quod ille talis Messettus, qui primo incepisset tale mercatum habeat, & habere debeat dictum ejus salarium, si bene foret conclusum inter se se, vel cum alio Messetto infra octo dies, postquam dictus primus incepisset. Salvo quod si dictus secundus Messettus meliorasset conditionem dicti mercati, quod tunc, & eo casu dictus secundus habeat, & habere debeat solutionem messettariæ.

Parimenti perchè occorre spesso, che quando un Messetto ha agitato, e trattato un Mercato tra Mercante, e Mercante, o tra altre persone di cose mercantili, e i detti Mercanti, e persone alcuna volta recedono discordi, e poi tra di se, o con un altro Messetto conchiudono il detto mercato providdero, ed ordinarono unanimi, e concordi, che quel tale Messetto, che primo avrà incominciato tale mercato abbia, e debba avere il detto suo salario, sebbene fosse conchiuso tra di loro, o con un altro Messetto entro otto giorni dopo che il detto primo avesse cominciato. Salvo, che se il detto secondo Messetto avesse migliorata la condizione del detto mercato, che allora, e in tal caso il detto secondo abbia, e debba avere il pagamento della Messetteria.

Le Locazioni dell'Officio del Massarolo non si possono fare senza buone pieggerie.

Mercede del Massarolo sopra li pegni.

Die 21. Decembris 1469. In Consilio Speciali.

ITem ad bussolas, & ballettas providerunt, & ordinaverunt, quod illi, qui habebunt libertatem locandi Massarolum, quod illum locare non possint, nisi cum bonis fidejussoribus præstandis de solvendo fictum, & de reddendo bonam rationem de pignoribus ipsi Massarolo consignandis, aliter illi, qui sic locabunt ipsum Massarolum sine fidejussione sint, & esse intelligantur fidejussores Conductoris Massaroli, & sic capta fuit dicta pars per omnes balletas affirmativas.

Item ad bussolas, & ballottas, & per omnes ballottas affirmativas providerunt, & ordinaverunt, quod a modo Incantator pignorum habeat solum marchettos tres pro quolibet pignore incantato, & deliberato.

1469. 21. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti a bussole, e balle providdero, ed ordinarono, che quelli, che avranno la libertà di locare il Massarolo, che non lo possano locare sennon con buoni Pieggi da prestarsi di pagare l'affitto, e di render buona ragione dei pegni da consegnarsi al detto Massarolo, altrimenti quelli, che in tal modo locaranno il detto Massarolo senza pieggeria siano e s' intendano essere Pieggi del Conduttore del Massarolo, e così fu presa la detta Parte con tutte le balle affermative.

Parimenti a bussole, e balle, e con tutte le balle affermative providdero, ed ordinarono, che in avvenire l' Incantatore dei pegni abbia solamente tre marchetti per sua mercede di ciascun pegno incantato, e deliberato.

Die 1470.

Non si può far alcuna Spettativa ad alcun Nodaro.

Die ultima Decembris 1470. *In Consilio Generali.*

ITem unanimiter, & concorditer providerunt, & ordinaverunt, quod a modo nulla speßantia fieri possit alicui Notario, & si aliter factum fuerit non valeat, nec teneat.

1470. Ultimo Decembre. Nel Consiglio Generale.

PArimenti unanimi, e concordi provvidero, ed ordinarono, che in avvenire non si possa fare alcuna spettativa ad alcun Notaro, e se altrimenti sarà fatto non valga, nè tenga.

Il Pallio della Mercanzia non si deve dare ad alcuno, fuorchè per le esequie de' Consoli, e Sopraconsoli, che morissero in Carica.

Die prima Martii 1471. *In Consilio Speciali.*

ORdinaverunt, & providerunt ad bussolas, & ballottas, prius ipsis ballottis datis, & collectis, ac repertis omnibus affirmativis, quod dictum palium nemini detur, prout in ipsis provisionibus continetur. Salvo tamen, quod dari possit pro exequiis cujuslibet, qui reperiretur, seu contingeret mori in ejus Officio Consulatus, seu Supraconsulatus præfatæ Mercantiæ, & dicto Consulatu, seu Supraconsulatu durante, & aliter non, nec alio modo, & hoc sine aliqua solutione fienda pro dicto palio, sic dato, & concesso ut supra.

1471. Primo Marzo. Nel Consiglio Speciale.

ORdinarono, e provviddero a bussole, e balle prima date, e raccolte le dette balle, e ritrovate tutte affermative, che il detto pallio non si dia ad alcuno, come si contiene nelle dette Provisioni: salvo però, che si possa dare per le esequie di ciascuno, che succedesse di morire nel suo Officio di Consolato, e Sopraconsolato della prefata Mercanzia, e durante il detto Consolato, o Sopraconsolato, e altrimenti no, nè in altro modo, e ciò senza alcun pagamento da farsi pel detto pallio così dato, e concesso come sopra.

Li Servitori non devono avere il dono de' guanti.

Li Consiglieri, e Nodaro che scrive le Provisioni devono avere un pajo guanti per cadauno la Vigilia della Madonna d'Agosto.

Il Notaro sopradetto deve aver le Candele, e un pajo di Candellieri.

Die 23. *Decembris* 1471. *In Consilio Speciali.*

PRæfati D. Consules, & Consiliarii ad bussolas, & ballottas, & per ballottas qua-

1471. 23. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consoli, e Consiglieri a bussole, e balle, e con quattordici bal-

quatuordecim affirmativas, & unam negativam providernnt, & ordinavernnt, quod Servitores præfatæ Universitatis amodo non habeant chiroteca a dicta Universitate.

Item ad bussolas, & ballottas, & per ballottas quatnordecim affirmativas, & nnam negativam providerunt, & ordinaverunt, quod amodo dentur de havere suprasc. Hosf. chyroteca camot. pulchra Consiliariis Con. Sp., & Notario deputato ad scribendum provisiones præfatæ Universitatis unum par pro qnoq. in die Vigiliæ Sanctæ Mariæ mensis Augusti quolibet anno: & ultra ipse Notarius habeat Candelas, & unum par Candelabrorum, sicut habent præfati Consiliarii.

balle affermative, ed una negativa providdero, ed ordinarono, che li Servitori della prefata Università in avvenire non abbiano i guanti dalla predetta Università.

Parimenti a bussole, e balle, e con balle quattordeci affermative, ed nna negativa providdero, ed ordinarono, che in avvenire si diano dell'avere del soprascritto Ospitale guanti belli di Camozzo ai Cousiglieri del Consiglio Speciale, ed al Notajo deputato a scrivere le Provisiooi della prefata Università nn pajo per ciascheduno nel giorno della Vigilia di Santa Maria del Mese d'Agosto ciascun anno, ed inooltre il detto Notajo abbia le candele, ed un pajo di candellieri, come hanno li prefati Coosiglieri.

Li Pesatori devono dare in nota le pesate al Nodaro in termine di giorni tre.
Li Nodari devono scrivere gl' incanti senza mercede.
Li Consoli devono avere soldi due plan. per ogni pegno.

Die 27. Decembris 1471. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consules, & Consiliarii ad bussolas, & ballottas, & per omnes ballottas affirmativas providerunt, & ordinaverunt, quod Pensatores præfatæ Universitatis teneantur, & debeant dare in notam omnes, & quascumque pensas, seu pensatas cum denariis spectantibus præfatæ Universitati Notario deputato ad scribendum pensatas infra dies tres, postquam pensaverint sub pœna privationis dicti sui Officii per dictum annum, quo cessaverit ad faciendum notare, & solvere dictas pensatas;

Item ad bussolas, & ballottas ut supra non obstante provisione alias capta providerunt, & ordinaverunt, quod ille Notarius, qui scribit Incantus pignorum scribere debeat sine aliqua solutione, & quod D. Consules præfatæ Universitatis habeant, & habere debeant pro quoque incantu, seu pro quoque pignore incantato, & deliberato soldos duos plan. in totum.

1471. 27. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consoli, e Consiglieri a bussole, e balle, e con tutte le balle affermative providdero, ed ordinarono, che i Pesatori della prefata Università siano tenuti, e debbano dare io nota tutte, e ciascheduna pese, o pesate coi denari spettanti alla prefata Università al Nodaro deputato a scrivere le pesate entro giorni tre poichè avranno pesato sotto pena di privazione del detto loro Offiaio per detto aono, nel qnale avranno cessato di far notare, e pagare le dette pesate.

Parimenti a bussole, e balle come sopra non ostante la Provisione già presa providdero, ed ordinarono, che qnel Notaro, che scrive gli incanti dei pegni debba scrivere senza alcun pagamento, e che li Signori Consoli della prefata Università abbiano, e debbaoo avere per cadaun incanto, o per cadaun pegno incantato, e deliberato soldi due plan. in tutto.

Il Consiglio Speciale deve eleggere le Cariche vacanti.

Die 3. Ianuarii 1474. In Consilio Speciali.

ITem posuerunt hanc partem, dicendo quod qui vult, & cui placet, quod si de cætero continget eligi aliquem Consulem, Supraconsulem, vel Consiliarium contra Statuta, & Provisiones dictæ Mercantiæ, aut aliquem Consulem, Supraconsulem, & Consiliarium, qui decederit, vel vacaret a dicto eorum Officio, quod Consilium Speciale præfatæ Universitatis debeat loco eorum alios eligere, attenta consuetudine hactenus observata, ponat ballottam suam in bussolo albo, & qui non, ponat in bussolo rubeo; & datis ballottis, & deinde collectis repertæ fuerunt ballottæ quatuordecim in bussolo albo, & una in bussolo rubeo.

1474. 3. Gennajo. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti posero questa Parte dicendo, che chi vuole, e a chi piace, che se in avvenire succeda di eleggersi qualche Console, Sopraconsole, o Consigliere contro li Statuti, e Provisioni della detta Mercanzia, o qualche Console, Sopraconsole, e Consigliero, che mancasse, o lasciasse vacante il detto suo Officio, che il Consiglio Speciale della prefata Università debba in luogo di essi eleggerne altri, attesa la consuetudine finora osservata ponga la sua balla nel bussolo bianco, e chi no la ponga nel bussolo rosso; e date le balle, e poi raccolte furono ritrovate balle quattordici nel bussolo bianco, ed una nel bussolo rosso.

Obbligo de' Sopraconsoli di radunarsi per dare udienza.

Die none Octobris 1475. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consules, & Consiliarii ad buss., & bal, & per omnes ballotas affirmativas providerunt, & ordinaverunt, quod amodo Supraconsules, seu Judices appellationum præfatæ Universitatis teneantur, & debeant ultra contenta in Statutis præfatæ Mercantiæ, singulo die Mercurii post prandium se se præsentare in domo pensæ præfatæ Mercantiæ, ibidem stare per horam ad minus, & dare audientiam petentibus pro appellationibus sub pœna cuilibet præfatorum D. Supraconsulum, & qualibet vice soldorum viginti plan. applicanda Hospitali Domus Dei prædicte.

1475. 9. Ottobre. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consoli, e Consiglieri a bussole, e balle, e con tutte le balle affermative providdero, ed ordinarono, che in avvenire li Sopraconsoli, o Giudici delle Appellazioni della prefata Università siano tenuti, e debbano oltre le cose contenute nelli Statuti della prefata Mercanzia ogni giorno di Mercoledì dopo pranzo presentarsi nella Casa della Pesa della prefata Mercanzia, ed ivi stare almeno un' ora, e dare udienza agl' Istanti per le appellazioni sotto pena a ciascuno de' prefati Signori Sopraconsoli, e ciascuna volta di soldi venti plan. da applicarsi al predetto Ospitale della Casa di Dio.

Li Consoli devono avere la sola onoranza come Consoli, e non come Consiglieri.

Die 28. Decembris 1477. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consules, & Consiliarii ad bussolas, & ballottas, & per ballottas tresdecim affirmativas, & tres negativas providerunt, & ordinaverunt, quod nullo modo D. Consules durante eorum Consulatu habere debeant honorantias, nisi ut Consules, & non ut Consiliarii.

1477. 28. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consoli, e Consiglieri a bussole, e balle, e con balle tredici affermative, e tre negative providdero, ed ordinarono, che in nessun modo li Signori Consoli durante il loro Consolato debbano avere le onoranze sennon come Consoli, e non come Consiglieri.

Li Consoli non possono ballotare li Sopraconsoli.

Die 24. Maii 1478. In Consilio Speciali.

ITem ad bussolas, & ballottas, & per omnes ballottas affirmativas providerunt, & ordinaverunt, quod si contingerit remitti aliquem Supraconsulem, quod D. Consules non possint dare ballottas.

1478. 24. Maggio. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti a bussole, e balle, e con tutte le balle affermative providdero, ed ordinarono, che se succederà di rimettersi alcun Sopraconsole, che li Signori Consoli non possano dare le balle.

Chiunque avesse amministrazione dei beni dell'Università deve dar pieggeria.

Die 30. Julii 1479. In Consilio Speciali.

ITem ad bussolas, & ballottas, & per omnes affirmativas providerunt, & ordinaverunt, quod omnes, qui eligentur, & deputabuntur ad gubernandum, seu administrandum bona aliqua dictæ Universitatis, & Hospitalis Domus Dei teneantur, & debeant infra tres dies continuos prox. fut. post electionem factam de eo fidejussionem idoneam præstare D. Consulibus, seu Massario præ-

1479. 30. Luglio, Nel Consiglio Speciale.

PArimenti a bussole, e ballotte, e con tutte le affermative providdero, ed ordinarono, che tutti quelli, che si eleggeranno, e deputeranno a governare, o amministrare alcuna facoltà della detta Università, ed Ospitale della Casa di Dio siano tenuti, e debbano entro tre giorni continui prossimi futuri dopo la elezione fatta di essi prestare idonea pieggeria ai Signori Conso- O li,

præfatæ Universitatis de bene, & legaliter administrando bona dictæ Universitatis, & Hospitalis, & de ipsis bonam rationem reddendo, de qua fidejussione constare debeat in actis Notarii deputati ad scribendum Provisiones dictæ Universitatis, & quoties emissum fuerit prædicta adimplere, ipso jure statim dicta electio sit nullius valoris. Et ulterius sub pœna privationis Officii illius talis electi ad dictum Officium, & ultra librarum decem plan. Hospitali Domus Dei applicanda.

li, o Massaro della prefata Università di amministrar bene, e legalmente i beni della detta Università, ed Ospitale, e di rendere buona ragione di essi, della qual pieggeria debba constare negli atti del Notaro deputato a scrivere le Provisioni della detta Università, ed ogni qual volta fosse ommesso di adempiere le cose predette, tosto per diritto la detta elezione sia di niun valore: e di più sotto pena di privazione dell'Officio di quel tale eletto al detto Officio, ed anche di lire dieci plan. da applicarsi all' Ospitale della Casa di Dio.

Salario del Nodaro, che tiene i Registri dell' Università.

Die 21. Decembris 1481. In Consilio Speciali.

ITem per omnes ballottas affirmativas providerunt, & ordinaverunt, quod ille Notarius, qui scribit, & exigit pensatas nomine præfatæ Universitatis habeat pro ejus salario, & honorantia quolibet anno unum par guantorum ad Festum S. Mariæ mensis Augusti, & unum par Candelabrorum Ottoni.

1481. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti con tutte le balle affermative providdero, ed ordinarono, che quel Notaro, che scrive, ed esigge le pesate in nome della prefata Università abbia per suo salario, ed onoranza ogn' anno un paio di guanti alla Festa di Santa Maria del Mese d'Agosto, ed un pajo di candellieri d' ottone.

Li Parenti non possono ballottare dove trattasi di commodo, ed incommodo de' Parenti.

Termine di accettarsi le Cariche, dopo il quale s' intendano rinunziate.

Die 12. Januarii 1483. In Consilio Speciali.

ITem vadit pars ad hoc, ut sincere, & mature omnia procedant in dicta Universitate: quibus placet, quod de cætero, ubi tractabitur in Consilio Generali, sive Speciali, aut alia quavis Congregatione Universitatis prædictæ de honore, seu dignitate, commodo, vel incommodo alicujus personæ, pater, frater, filius, nepos, patruus, avunculus, germanus, socer, gener, tales personæ existentes in dictis Consiliis, seu Congregatione, non possint, nec debeant dare ballottas suas affirmativas, vel ne-

1483. 12. Gennajo. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti va parte acciocchè le cose tutte procedano nella detta Università sinceramente, e maturamente. A chi piace, che in avvenire, quando si tratterà nel Consiglio Generale, o Speciale, o in qualunque altra Congregazione della predetta Università dell' onore, o dignità, commodo, o incommodo di alcuna persona, il padre, il fratello, il figlio, il nipote, il zio paterno, e materno, il germano, il suocero, il genero, tali persone essendo nei detti Consigli, o Congregazione non possano, nè deba-

negativas: sed tales personæ attinentes pro gradibus prædictis exire debeant dicta Consilia, & Congregationes, cedendo quousque deliberatum fuerit in ipsis Consiliis, seu Congregationibus super honore, dignitate, commodo, vel incommodo, de quibus tractabitur pro tali persona ut supra, & aliter factum non valeat: ponant ballottas suas in bussolo albo, & quibus non ponant in rubeo. Et capta fuit de ballottis quindecim affirmativis, & una negativa.

Item vadit pars, quibus placet, quando aliquis electus fuerit nomine dictæ Universitatis ad aliquod Officium, seu aliquam dignitatem, ille sic electus infra tres dies continuos immediate sequentes a die dictæ electionis, & notificationis sibi factæ, vel ad ejus habitationem, si fuerit in Brixia, & si fuerit extra Brixiam infra quindecim dies continuos immediate sequentes debeat subire, & acceptare dictum onus, & dignitatem juxta formam Statutorum, & provisionum dictæ Universitatis: alioquin ultra pœnas sibi limitatas ex forma prædicta talis contumacia vim renuntiæ sortiatur si videbitur Consilio dictæ Universitatis: & dicto casu in Consilio Speciali dictæ Universitatis possit, & debeat alius sibi substitui, & subrogari, & ejus loco eligi; ponant ballottas suas in bussolo albo, & quibus non, ponant in rubeo, & capta fuit per omnes ballottas affirmativas.

bano dare le loro balle affermative, o negative: ma dette persone attinenti nei gradi predetti debbano sortire dai detti Consigli, o Cong., cedendo finchè sarà deliberato nei detti Consilj, o Cong. sopra l' onore, dignità, commodo, o incommodo, di cui si tratterà per quella persona, come sopra, e altrimenti fatto non valga: pongano le sue balle nel bussolo bianco, e a chi no le pongano nel rosso, e fu presa con balle quindici affermative, ed una negativa.

Parimenti va Parte a chi piace quando alcuno sarà eletto in nome della detta Università a qualche Officio, o qualche dignità, quel tale eletto entro tre giorni continui immediatamente susseguenti al giorno della detta elezione, o notificazione fattane a lui, o alla sua abitazione, se sarà in Brescia, e se sarà fuori di Brescia entro quindici giorni continui immediatamente susseguenti debba subire, ed accettare il detto peso, e dignità secondo la forma de' Statuti, e Provisioni della detta Università, altrimenti oltre le pene limitate dalla forma predetta, tale contumacia abbia forza di rinunzia se sembrerà al Consiglio della detta Università, e in tal caso nel Consiglio della detta Università possa, e debba sostituirsegli, e subrogarsegli, ed in suo luogo eleggersi un altro pongano le sue balle nel bussolo bianco, e a chi no le pongano nel rosso, e fu presa con tutte le balle affermative.

Li Messetti non possono far società con Mercanti.

Die 24. Maii 1483. In Consilio Speciali.

PRæfati D. Consules, & Consiliarii, attento quod in Statuto Messettorum adest, quod aliquis Mess. non possit esse Mercator, nec aliquis de ejus familia addende posuerunt hanc partem, quod quibus placet, quod ipsi Messetti, nec aliquis de ejus familia non possint facere societatem cum aliquo Mercatore sub pœna contenta in dictis Statutis: ponant ballottas suas in bussolo albo, & quibus non ponant in rubeo; & datis, & collectis ballottis repertæ fuerunt ballottæ septem in bussolo albo, & sex in rubeo, & sic capta fuit dicta pars.

1483. 24. Maggio. Nel Consiglio Speciale.

LI prefati Signori Consoli, e Consiglieri atteso che nello Statuto de' Messetti trovasi, che alcun Messetto non possa esser Mercante, nè alcuno della sua famiglia, aggiungendo posero questa Parte, che a chi piace, che i detti Messetti, nè alcuno della loro famiglia non possano far società con alcun Mercante sotto la pena contenuta nei detti Statuti pongano le loro balle nel bussolo bianco, e a chi no le pongano nel rosso, e date, e raccolte le balle furono ritrovate balle sette nel bussolo bianco, e sei nel rosso, e così fu presa la detta Parte.

Die 1488.

Li Cerei delli Signori Consoli sono accresciuti d'una libbra.

Die 17. Martii 1488. In Consilio Speciali.

ITem nonnullis disputatis super honorantiis Sp. D. Consulum posuerunt hanc partem, quod quibus placet, quod Cerei D. Consulum, sint ultra solitum de libra una pro quoque: ponant ballottas suas in bussolo albo, & quibus non in rubeo, & datis, & collectis capta fuit pars per omnes ballottas affirmativas.

1488. 17. Marzo. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti fatte alcune dispute sopra le onoranze de'Sp. Signori Consoli posero questa Parte, che a chi piace, che i Cerei de'Signori Consoli siano di una libbra per ciascheduno oltre il solito pongano le loro balle nel bussolo bianco, e a chi no nel rosso, e date, e raccolte fu presa la Parte con tutte le balle affermative.

Ordine delle Processioni delle due Università de'Mercanti.

Die 2. Aprilis 1488 In Consilio Speciali.

ITem per ballottas sexdecim affirmativas, duabus negativis solum obstantibus providerunt, & ordinaverunt, ut murmurationes evitentur, quod in dictis oblationibus, & aliis, ubi Congregatio Universitatis praedictae veaerit esse, qui nunc sunt, & per tempora erunt Consules praefatae Universitatis precedere debeant, & post Consules draperiorum, & post Supraconsules Mercatorum, & post Supraconsules draperiorum, & post Consilium Speciale Mercatorum, deinde Consilium Speciale draperiorum, & subinde Mercatores alii sequi debeant.

1488. 2. Aprile. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti con balle sedeci affermative ostando solo due negative provviddero, ed ordinarono ad evitare il mormorio, che nelle dette oblazioni, ed altre, dove la Congregazione della predetta Università succederà, che sia, li Consoli della prefata Università, che ora sono, e saranno in avvenire debbano precedere, e dopo i Consoli de'Drapieri, e dopo i Sopraconsoli de' Mercanti, e dopo i Sopraconsoli de' Drapieri, e dopo il Consiglio Speciale de' Mercanti, di poi il Consiglio Speciale de' Drapieri, e infine debbano seguitare gli altri Mercanti.

Li Processi da esibirsi dai Nodari devono essere legati, sfogliati, e intieri.

Ricognizione del Nodaro, che tiene i Registri della Mercanzia.

Pena di chi farà complotti nelle elezioni.

Die 21. Decembris 1488. In Consilio Speciali.

ITem providerunt, & ordinaverunt, quod aliquis ex dictis Notariis non audeant de

1488. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti provviddero, ed ordinarono, che alcuno dei detti Notari non ardisca in av-

de cætero exhibere ut supra aliquem processum, qui non sit ligatus, foliatus, & integer cum quibuscumque actibus ipsi processu pertinentibus sub pœna ipsi Notario sic exhibenti tales processus librarum decem plan. auferenda, & applicanda pro dimidia Hospitali Domus Dei, & pro alia dimidia Accusatori, seu ipsis D. Consulibus, vel Supraconsulibus, aut Consiliariis, & hoc ultra alias pœnas ex forma juris Statutorum per ballottas decem septem affirmativas, sola negativa non obstante.

Item quod Notarii tenentes computum pensarum, pœnarum, provisionum, incantus pignoram, & matriculatorum habere debeant illasmet honorantias, & prerogativas, ut habent Domini Consiliarii per ballottas decem septem affirmativas, sola negativa obstante providerunt, & ordinaverunt.

Item attento quod expositum est a præfato D. Luca de Lanis Consiliario, & præfatis D. Consiliariis, quod non modo Sp. D. Consulibus, verum etiam cuilibet Consiliario omni cura, omnique studio elaborandum est, ut honores hujus honorandæ Universitatis benemerito cuilibet juste, & sincere communicentur. Ideo istam ponere partem exhortati. Quod ille D. Consul, qui interesse debebit statim cœpta electione Electionariorum in Camera Consilii ad evitandum, ne D. Electionarii pro electionibus fiendis ad invicem sermonem habeant, inhærendo parti captæ sub die vigesima septima mensis Octobris proximi decursi, per sortem eligi debeat inter ipsos D. Consules ponendam, & quod unusquisque eorum tam D. Consul eligendus ut supra, quam etiam ipse Notarius suprascriptus teneantur, & obligati sint jurare in manibus præfatorum D. Consulum de non practicando cum aliquo ex numero dictorum Electionariorum de dicta electione fienda; & si compertum fuerit aliquem ex numero dictorum Electionariorum postquam reclusi fuerint ad invicem practicasse ut supra, vel ipsum D. Consulem, vel Notarium cum aliquo de numero dictorum Electionariorum, unicuique eorum statuta sit pœna, & esse intelligatur librarum quinquaginta pro dimidia cuilibet Accusatori, & pro alia dimidia huic Universitati applicanda, cuius pœnæ remissio modo aliquo fieri non possit, teneaturque Notarius astringendus ut supra cum vinculo Sacramenti quoscumque contrafecisse noverit D.

avvenire esibir alcun Processo, che non sia legato, fogliato, e intiero con tutti gli atti pertinenti al Processo stesso sotto pena al detto Notaro, che diversamente esibisca tali Processi di lire dieci plan. da levarsi, ed applicarsi per una metà all'Ospitale della Casa di Dio, e per l'altra metà all'Accusatore, o a detti Signori Consoli, o Sopraconsoli, o Consiglieri, e ciò oltre le altre pene per la forma del diritto de'Statuti con balle diecisette affermative, ostando una sula negativa.

Parimenti providdero, ed ordinarono, che i Notaj, che tengono conto delle pese, delle pene, delle Provisioni, degl'inconti de'pegni, e dei matricolati debbono avere quelle stesse onoranze, e prerogative, come hanno li Signori Consiglieri con balle diecisette, ostando una sola negativa.

Parimenti atteso, che fu esposto dal Sig. Luca Lana Consigliere, e dai prefati Signori Consiglieri, che non solo a' Sp. Signori Consoli, ma anche a ciaschedun Consigliero spetta di esser solleciti con ogni cura, ed ogni studio, perchè gli onori di questa onoranda Università si communichino giustamente, e sinceramente a qualunque benemerito: perciò esortarono di porre questa Parte: che quel Sig. Console, che dovrà intervenire tosto principiata l'elezione delli Elezionarj nella Camera del Consiglio ad evitare, che li Signori Elezionerj per le elezioni da farsi tra di loro non abbiano ragionamento, inerendo alla Parte presa il giorno 27. del mese di Ottobre prossimo scorsu debba eleggersi per sorte di porsi tra i detti Signori Consoli, e che ciaschedunno di loro tanto il Sig. Console da eleggersi come sopra, quanto anche lo stessu Nodaro soptascritto siano tenuti, ed obbligati di giurare nelle mani de' prefati Signori Consoli di non avere maneggio con alcuno del numero dei detti Elezionarj sopra la detta elezione da farsi, e se si ritrovera, che alcuno del numero dei detti Elezionerj poichè saranno rinchiusi tra di loro maneggino come sopra, o il detto Sig. Console, o il Notajo con alcuno del numero di detti Elezionari, a ciascun di loro sia e s'intenda essere statuita la pena di lire cinquanta da applicarsi per metà a qualunque Accusatore e per l'altra metà a questa Università, della qual pena non si possa in alcun modo far remissione, e sia tenuto il

No-

Consulibus denuntiare, qui tam ex Officio suo, quam ad instantiam dicti Notarii, vel cujusvis alterius Mercatoris dictam pœnam exigere teneantur, & super prædictis, multis disputatis, tandem posuerunt hanc partem, quod quibus placet, quod dicta pars ponatur, ponant ballettas suas in bussolo albo, & quibus non in rubeo, & datis, & collectis capta fuit per ballettas duodecim affirmativas, sex negativas solum obstantibus.

Notajo da astringersi come sopra con vincolo di giuramento di denunziare tutti quelli, che conoscerà aver contrafatto, alli Signori Consoli, i quali tanto per loro Officio, quanto ad istanza del detto Notajo, o di qualunque altro Mercante siano tenuti ad esigere la detta pena, e sopra le predette cose fatte molte dispute, finalmente posero questa Parte, che a chi piace, che si ponga la detta Parte pongano le loro balle nel bussolo bianco, e a chi nò nel rosso, e date, e raccolte fu presa con balle dodici affermative, ostanti solo sei negative.

Nelle Cariche Mercantili i Maggiori di età devono avere la preferenza del posto.

Die 21. Decembris 1489. In Consilio Speciali.

VAdit pars, quod de cætere Consules, Supraconsules, & Consiliarii præfatæ Universitatis nostræ tam in sedendo pro Tribunali in jus dicendo, quam in precedendo ad oblationes, & supplicationes, quæ fieri contingunt singulis annis sedere, & procedere debeant juxta ætates uniuscujusque, ita quod majores natu semper præferantur, & precedere debeant, aliquibus in contrarium non obstantibus, & datis, & collectis ballottis capta fuit pars per ballottas quindecim affirmativas, sola negativa obstante.

1489. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

VA Parte, che in avvenire li Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri della prefata Nostra Università tanto nel sedere al Tribunale a render ragione, quanto nel portarsi alle oblazioni, e supplicazioni, che succedono farsi tutti gli anni, debbano sedere, e collocarsi secondo le età di ciascheduno, in modo che li Maggiori di età sempre siano preferiti, e debbano precedere, alcuna cosa in contrario non ostante, e date, e raccolte le balle fu presa la Parte con quindici balle affermative, ostante una sola negativa.

Regole da osservarsi nella elezione delle Cariche.

Die ultimo Decembris, 1490. In Consilio Speciali.

VAdit pars per quam tamen electionibus jam factis ulle pacte derogatum non intelligatur, sed quæ inposterum tantum per utramque Universitatem inviolabiliter observari debeat, quod nemo possit esse Electionarius, nisi qui fuerit major annis vigintiquinque, & qui in matricula legitime descriptus fuerit, quique per annos tri-

1490. ultimo Decembre. Nel Consiglio Speciale.

VA Parte, per la quale non s' intenda però in alcun modo derogato alle elezioni già fatte, ma che solamente in avvenire debba osservarsi inviolabilmente dall' una e l' altra Università, che nessuno esser possa Elezionario sennon chi sarà maggiore degli anni venticinque, e chi legittimamente sarà descritto nella Matricola, e chi

triginta continuos in Civitate Brixiæ habitaverit, oneraque, & factiones per dictum tempus sustinuerit, ceriolumque ab hoc Officio datum Beatissimæ Virgini Mariæ Augustali omni excusatione rejecta per se, vel interpositam personam obtulerit; ita tamen quod etiam pluribus personis in communione viventibus solum unum cereum obtulisse sufficiat, & salvo quod absentes a Territorio Brixiensi, qui ne dum majorem annis decem octo in eorum familia secum in communione viventem non habeant, ab hujusmodi oblatione excusentur; & quod in ipso Electionariorum numero unus tantum ex eadem agnatione admittatur, quorum nemini patri, fratri, filio, socero, genero, abjatico, nepoti, patruo, avunculo, germano, & cognato suffragium, sive vocem dare permittatur, sed inde recedere durante dictorum abballottatione, nec eorum patrem, vel filium, socerum, vel generum, nec fratrem pro Consule, vel Supraconsule, nec Consiliario nominare, nec eisdem suffragium, sive vocem dare permittatur; nec etiam ex ipsis Electionariis aliquem in Consulem, vel Supraconsulem, nec Consiliarium eligi, nec aliquem in uno scrutinio nisi bis nominari concedatur, singulique Electionarii in manibus D. Consulum bonam se electionem omni eorum studio facturos, seque de electionibus per eos fiendis ad invicem sermonem non habituros jurare teneantur. Quamprimum autem ipsorum Electionariorum electio cepta fuerit unus ex numero D. tunc Consulum sorte inter ipsos extrahendus, statim cum ipsis Electionariis adesse debeat, prohibiturus, quod ipsi Electionarii de electionibus per eos fiendis ad invicem sermonem non habeant. Hoc declarato, quod D. Consul Lanificii Supraconsulem loco sui ad Tribunal relinquat, teneanturque præfatus D. Consul antequam ad ipsos Electionarios proficiscatur, pænes cæteros D. Consules jurasse cum dictis Electionariis de ipsis electionibus fiendis se similiter sermonem non habiturum, similiterque in ipso D. Consulum tam veterum, quam noviter elect. Supraconsulum, & Consiliariorum numero unus tantum ex eadem agnatione admittatur, nec eligi possit, nec etiam aliquo modo dispensari. Potissimum ut appellationes, quas a sententiis tam ipsorum D. Consulum, quam Supraconsulum interponi contin-

chi per trent' anni continui avrà abitato nella Città di Brescia, e sostenuto per detto tempo i pesi, e le fazioni, e avrà, rimossa ogni scusa, per se, o per interposta Persona offerto il Ceriolo dato da quest' Offizio alla Beatissima Vergine Maria d' Agosto, in modo però che basti l' aver offerto un solo cereo a più persone viventi in comunione, e salvo che gli assenti dal Territorio Bresciano, che non abbiano neppure nella loro famiglia in comunion vivente un maggiore d' anni diecìotto siano dispensati dalla detta Oblazione. E che nel detto numero di Elezionari un solo si ammetta della stessa agnazione, e a nessuno di loro si permetta di dare il suffragio, o la voce al Padre, Fratello, Figlio, Suocero, Genero, Abiatico, Nipote, Zio paterno, e Materno, Germano, e Cognato, ma receder debbano durante la ballottazione di essi, nè si permetta di nominare il loro Padre, o Figlio, Suocero, o Genero, nè Fratello per Console, o Sopraconsole, o Consigliero, nè ad essi dare suffragio, o voce, e nemmeno eleggere alcuno tra di essi Elezionarj in Console, o Sopraconsole, nè Consigliero: nè si conceda di nominare alcuno sennon due volte in uno Scrutinio, e siano tenuti tutti gli Elezionarj di giurare nelle mani de' Signori Consoli, che con ogni loro studio faranno buona elezione, e non avranno ragionamento tra se delle elezioni da farsi per essi. Tostochè poi sarà cominciata l' elezione dei detti Elezionarj uno del numero de' Signori Consoli d' allora da estrarsi a sorte tra di essi, tosto debba stare coi detti Elezionarj per proibire, che gli Elezionari medesimi tra di se non abbiano discorso delle elezioni da farsi per essi: Con dichiarazione, che il Sig. Console del Lanefizio lasci in sua vece al Tribunale il Sopraconsole, e sia tenuto il prefato Sig. Console prima d' avviarsi ai detti Elezionarj aver giurato presso gli altri Signori Consoli, che similmente non terrà discorso coi detti Elezionarj delle elezioni stesse da farsi, e medesimamente nello stesso numero de' Signori Consoli tanto vecchj, quanto di nuovo eletti, Sopraconsoli, e Consiglieri uno solamente della stessa agnazione si admetta, nè elegger si possa, e neppure dispensarsi in alcun modo. Principalmente, perchè le appellazioni, che occorrerà d' interporsi dalle Sentenze tanto dei detti Signori Consoli, quanto Sopraconsoli pas-

tinget, ad finceros Judices, omnique prorsus suspicione carentes devolvantur, nec etiam hujusmodi Consulatus, vel Supraconsulatus, nec Consiliarii Magistratu decorentur nisi qui matriculati ante eorum electionem fuerint, & qui tempore obsidionis anni 1438., & abinde citra in Civitate Brixiæ habitaverit, oneraque, & factiones per dictum tempus cum ea sustinuerit, nisi per antea ad prænominata Officia admissi fuerint. Et datis, & collectis ballottis, capta fuit pars per ballottas decemnovem affirmativas, quatuor tantum negativis obstantibus. Item in Consules, Supraconsules, vel Consiliarios eligi non possint, qui aliquem alium qualemcumque Magistratum tam ab his Universitatibus, vel altera earum, quam a Mag. Communitate Brixiæ datum tempore electionis gerant, nisi se ab eo abdicaverint. Ad hoc ut maxime, ne quæ pluribus communicanda sunt, in unum congerantur. Nec qui minori, quam trium annorum temporis intervallo idem Officium habuerint. Nec qui cereolum, de quo supra non obtulerint; nec qui debitores hujus Universitatis fuerint, nisi prius eidem satisfecerint: cæteri vero, qui per partem præsentem exclusi non sunt, ad quæcumque prænominata Officia merito admissi esse intelligantur: & datis, & collectis capta fuit pars per ballottas viginti duas affirmativas, una tantum negativa obstante.

passino a Giudici finceri, e del tutto esenti da ogni sospetto, e perchè pure non siano decorati di questo Magistrato del Consolato, o Sopraconsolato, nè di Consigliere sennon quelli, che saranno matricolati avanti la loro elezione, e che avranno abitato al tempo dell' assedio dell' anno 1438., o di là in poi nella Città di Brescia, e sostenuto con essa i pesi, e le fazioni per detto tempo, quando avanti non fossero stati admessi ai prenominati Officj, e date, e raccolte le balle fu presa la Parte con balle diecinove affermative, ostanti solo quattro negative. Parimenti non si possano eleggere in Consoli, Sopraconsoli, o Consiglieri quelli, che coprano qualche altro qualunque siasi Magistrato da queste Università, o una di esse, quanto dato dalla Magnifica Comunità di Brescia al tempo della elezione, se da quello non si abdicheranno: acciò massimamente non si raduni in un solo ciò, che a molti deve comunicarsi; nè quelli che avranno avuto lo stesso Officio entro intervallo minore, che di tre anni di tempo, nè quelli, che non avranno offerto il cereo come sopra, nè quelli, che saran debitori di questa Università, se prima non soddisferanno la stessa. Gli altri poi, che non sono esclusi per la presente Parte s' intendano essere meritamente admessi a tutti li prenominati Officj. E date, e raccolte fu presa la Parte con balle ventidue affermative, ostante solo una negativa.

Li Debitori della Mercanzia non possono essere Elezionarj, nè eletti ad Officj, se prima non avranno saldato.

Die 19. Decembris 1490. In Consilio Speciali.

IDeo vadit pars, quod de cætero singulo anno tempore, quo congregatur Consilium Generale dictæ Universitatis pro creatione D. Consulum, Supraconsulum, & Consilii, antequam ad electionem Electionariorum deveniatur per unum ex Notariis dicti Officii publicari debeantur in dicto Consilio omnes prædicti debitores cum summa, seu quantitate debiti unicuique ipsorum descripta, ac cum expressa causa, & tempore: & quod tales personæ debitrices aliquo

1490. 19. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

PErciò Va Parte, che in avvenire ciascun anno nel tempo in cui si raduna il Consiglio Generale della detta Università per la creazione de' Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglio prima, che si devenga all' elezione degli Elezionarj si debbano pubblicare nel detto Consiglio da uno dei Nodarj del detto Officio tutti li predetti Debitori colla somma, o quantità del debito descritta a cadaun di loro, e coll' espressa causa, e tempo. E che dette Persone debitrici, nè i loro

quo modo, nec eorum filii, hæredes, seu descendentes non possint, nec valeant in Electores eligi, nec ad dicta Officia Consulatus, Supraconsulatus, & Consilii aballottari, nec admitti, nisi prius deposuerint penes Massarium præfatæ Universitatis in pecunia numerata id totum, in quo debitores constabunt ex dictis libris: & quod aliter factum ipso jure sit nullius valoris, & pro non facto habeatur; & datis, & collectis ballottis capta fuit per omnes ballottas affirmativas.

Item ad hoc, ut ipsa pars dicto Consilio nota sit: vadit pars, quod Notarius, qui nunc est, & pro tempore erit ad præmissa deputatus ante extractionem prædictorum Electionariorum vinculo Sacramenti, & sub pœna librarum vigintiquinque plan. auferenda, & præfato Hospitali applicanda debeat dictam partem publicare, & legere in dicto Consilio Generali: & datis, & collectis ballottis capta fuit per omnes ballottas affirmativas.

loro figli, Eredi o Discendenti in alcun modo non possano, nè valgano esser eletti in Elettori, nè ballottati, nè admessi ai detti Officj di Consolato, Sopraconsolato, e Consiglio se prima non averanno depositato presso il Massaro della prefata Università in denaro numerato tuttociò, di che consteranno debitori nei detti Libri: E che altrimenti fatto per diritto sia di nessun valore, e s'abbia per non fatto, e date, e raccolte le balle su presa con tutte le balle affermative.

Parimenti acciocchè la detta Parte sia nota al detto Consiglio: Va Parte, che il Nodaro, che ora è, e sarà in avvenire deputato alle premesse cose prima dell' estrazione dei predetti Elezionarj con vincolo di giuramento, e sotto pena di lire venticinque pl. da levarsi, ed applicarsi al prefato Ospitale debba pubblicare, e leggere la detta Parte nel detto Cons. Generale. E date, e raccolte le balle su presa con tutte le balle affermative.

Li Elezionarj posson nominare alle Cariche i proprj Parenti, ma non ballottarli.

Die 21. Decembris 1490. In Consilio Speciali.

P*Osuerunt hanc partem, quod dicti Electionarii possint nominare patrem, fratrem, filium, socerum, generum, abiaticum, nepotem, patruum, avunculum, germanum, & cognatum eorum, sed eis prohibitum sit per ipsos Electionarios aballottam dari: sed quod ipsi tales Electionarii teneantur recedere tempore dictæ aballottationis, quæ capta fuit per ballottas vigintiquatuor affirmativas, tribus negativis tantum obstantibus.*

Item attento quod Hospitale Domus Dei præfatæ Mercantiæ valde indiget reparatione tam pro fabricatu in eo fiende, quam pro suppellectilibus opportunis, & necessariis ipsi Hospitali, & pauperibus in eo commorantibus, posuerunt hanc partem, quod quibus placet, quod de cætero Massarius dictæ Universitatis, qui nunc est, &

1490. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

POsero questa Parte, che i detti Elezionarj possano nominare il Padre, il Fratello, Figlio, Suocero, Genero, Abiatico, Nipote, Zio paterno, e materno, Germano, e Cognato loro, ma sia proibito ad essi dai detti Elezionarj di dare la balla: ma che detti tali Elezionarj siano tenuti a recedere nel tempo della detta ballottazione, la quale su presa con balle ventiquattro affermative, ostando solo tre negative.

Parimenti atteso che l'Ospitale della Casa di Dio della prefata Mercanzia molto abbisogna di restauro tanto pel fabbricato da farsi in esso, quanto per le supellettili opportune, e necessarie al detto Ospitale, e ai Poveri in esso dimoranti, posero questa Parte, che a chi piace, che d'ora in poi il Massaro della detta Università, che ora è, e sarà in avvenire, sia tenuto, ed obbliga-

& per tempora erit, teneatur, & obligatus sit, durante ejus Massaria, expendere in reparatione ut supra de havere præfatæ Universitatis saltem libras centum planet. ponant ballottas suas in bussola alba, & quibus non in rubea, & datis, & collectis, capta fuit per omnes ballottas affirmativas.

gato durante la sua Massaria a spendere nel ristauro come sopra dell' avere della prefata Università almeno lire cento plan. pongano le sue balle nella bussola bianca, e a chi nò nella rossa, e date, e raccolte fu presa con tutte le balle affermative.

La Bandiera, e il Pallio della Mercanzia devono custodirsi dalli Massari in una Cassa, nè imprestarsi ad alcuno.

Die 23. Augusti 1492. In Consilio Speciali.

VAdit pars, quod ipsa bandera servari, & custodiri, ac teneri debeat in una capsa fienda pro ipsa bandera, & palio per præfatum D. Gasparem de Brunellis Consulem, & Massarium præfatæ Universitatis una cum palio prædicto ejusdem Universitatis, & ipsum Paratico, Congregationi, aut Universitati, vel personis, vel alteri sub pœna Ducator. decem pro qualibet vice, & sub pœna perjurii exhiberi nonpossit, nisi tantum pro oblationibus, quæ fieri contingerit pro Universitate prædicta: & quod in fine ejus D. Gasparis Officii teneatur eam dare Massario Successori, qui similiter teneatur prædicta attendere, & observare sub pœna prædicta, & sic successive per quemlibet Massarium præfatæ Universitatis sub pœna prædicta, quæ capta fuit per ballottas duodecim affirmativas, sola negativa obstante.*

1492. 23. Agosto. Nel Consiglio Speciale.

VA Parte, che la detta bandiera debba conservarsi, e custodirsi, e tenersi in una Cassa da farsi per la detta bandiera, e pallio dal prefato Sig. Gasparo Brunelli Console, e Massaro della prefata Università insieme col pallio predetto della stessa Università, e non possa lo stesso prestarsi a Paratico, Congregazione, o Università, o Persone, o chiunque sotto pena di Ducati dieci d'oro per ciascuna volta, e sotto pena di spergiuro fuor solamente per le oblazioni, che succederanno farsi per la predetta Università. E che in fine dell' Officio del detto Sig. Gasparo sia tenuto di darla al Massaro Successore, che similmente sia tenuto di attendere, ed osservare le cose predette sotto la predetta pena, e così successivamente per ciaschedun Massaro della prefata Università sotto la pena predetta, la quale fu presa con dodici balle affermative, ostante una sola negativa.

Il Massarolo non può incantar pegni senza il bollettino del Creditore, o del Nodaro.

Die 7. Decembris 1492. In Consilio Speciali.

VAdit pars, quod Massarolus pignorum præfatæ Universitatis, ejusque famuli, qui nunc sunt, & per tempora erunt

1492. 7. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

VA Parte: che il Massarolo dei pegni della prefata Università, e i suoi Servitori, che ora sono, e saranno in avvenire

erunt incantare, & deliberari, seu incantari, & deliberari non possit aliquam rem ipso Massarolo pignorum datam, & consignatam sine bullettino manu Creditoris, vel Notarii actuum ipsorum pignorum sub pœne librarum quinque plan. contrafacienti qualibet vice Hospitali Domus Dei applicanda, ac solvendi ipsam rem, quæ sic incantata, & deliberata fuerit sine bullettino ut supra. Et quod dictus Notarius aliquid accipere non possit pro ipso bullettino fiendo, quæ capta fuit nemine discrepante.

Item, ut scandalis obvietur: Vadit pars, quod Massarolus, ejusque famuli, servitores, & Notarii præfatæ Universitatis, qui nunc sunt, & per tempora erunt; & similiter Incantator pignorum præfatæ Universitatis, vel aliquis eorum non possint sibi incantare, & deliberare, seu incantari, & deliberari facere, vel accipere aliquam rem ad incantum pignorum præfati Massaroli, nec accipi permittere nomine suo quovis modo sub pœna privationis Officii, & restituendi ipsam rem ad requisitionem debitoris infra annum si requisiti fuerint, aut ipsius rei prætium, quæ capta fuit nemine discrepante.

re non possa incantare, e deliberare alcuna cosa data, e consegnata al detto Massarolo de' pegni senza il bollettino di mano del Creditore, o del Nodaro degli atti de' stessi pegni sotto pena di lire cinque pl. a chi contrafarà ciascuna volta da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio, e di pagare la cosa stessa, che in tal modo fosse incantata senza il bollettino come sopra. E che il detto Notajo non possa ricevere cosa alcuna per fare il detto bollettino, la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Parimenti per ovviare gli scandali: Va Parte, che il Massarolo, e i suoi dipendenti, Servitori, e Notaj della prefata Università, che ora sono, e saranno in avvenire, e similmente l'Incantatore de' pegni della prefata Università, o alcun di loro non possano a se medesimi incantare, e deliberare, o far incantare, e deliberare, o prendere cosa alcuna all'incanto dei pegni del prefato Massarolo, nè permettere che si prenda in alcun modo in suo nome sotto pena di privazion dell'Officio, e di restituire la cosa stessa a richiesta del Debitore entro un anno se fosse ricercato, o il prezzo della cosa medesima, la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Li Mercanti non matricolati non possono coprir cariche, nè si presta fede ai loro Libri.

Obbligo de' Mercanti d'intervenire alle oblazioni.

Die 13. Decembris 1492. In Consilio Speciali.

IDeo vadit pars, quod de cætero nemo possit aliquo honore, vel Officio dictæ Universitatis gaudere, nec pro Notario, Electionario, Consiliario, Consule, nec Supraconsule admitti, nec beneficio Statuti præfatæ Mercantiæ uti positi sub rubrica de fide adhibenda libris Mercatorum, nisi ipse, vel aliqui suorum Antecessorum in matricula præfatæ Mercantiæ descripti esse reperiantur, & pro ea omnibus aliis debitis persolvisse, quæ cum dicta Universitate, vel in eius libris quacumque alia causa contraxerit, & quamvis multi Merca-*

1492. 13. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

PErciò Va Parte, che in avvenire nessun possa godere di qualche onore, od Officio della detta Università, nè admettersi per Nod., Elezionario, Consigliere, Console, nè Sopraconsole, nè prevalersi del benefizio dello Statuto della prefata Mercanzia posto sotto la Rubrica della fede da prestarsi ai libri dei Mercanti, se egli, o alcuno de' suoi Antecessori non si ritroveranno esser descritti nella Matricola della prefata Mercanzia, ed aver per essa pagato con tutti gli altri li debiti, che avesse contratto colla detta Università, o ne' suoi Libri per qualunque altra

catores, qui tamen in matricula descripti non sunt ad oblationes cum cereis juxta leges venerint, & per multos annos ad aliqua Officia admissi fuerint, atque etiam favore legum dictæ Mercantiæ adjuncti fuerint, & eorum majores per tempora retroacta iisdem commodis, & honoribus usi fuerint, tamen vigore præsentis partis intelligantur nullam possessionem juris, vel favoris per tot annos sibi acquisivisse, neque ad Officium Consulatus, Supraconsulatus, Consiliariorum, vel Electionariorum admitti possint, neque debeant, nec fides ipsis, aut eorum libris adhibeatur secundum Statuta præfatæ Mercantiæ, nisi de integro, & noviter se describi faciant in præfata Mercatorum matricula, pecuniamque consuetam persolverint infra mensem post publicationem dictæ partis, quæ capta fuit de ballottis vigintiocto affirmativis, quatuor tantum negativis obstantibus.

Vadit pars, quod de cætero quilibet paterfamilias Mercator teneatur quotiescumque fuerit requisitus ex parte D. Consulum pro aliqua oblatione venire, & comitare D. Consules, Suprac., & Consil. præfatæ Universitatis, & præcipue in oblatione mensis Augusti accipere cereum, & personaliter sociare Mercatorum processionem juxta leges, excepto nisi fuerit extra Civitatem Brixiæ, & ejus districtum, aut ita infirmus, quod venire non posset, aut pro Vicario, Potestate, vel Capitaneo deputatus in locis Brixianis, aut pro Judice Clausorum, Siadicus, Massarius, Ratiocinator, vel ad observantiam Statutorum, vel de muta Consilii Specialis Magn. Communitatis Brixiæ de mense Augusti deputatus, quo casu excusatus habeatur pro ejus persona, sed loco sui alium mittere teneatur, vid. fratrem, filium, vel alium consanguineum, sive alium Mercatorem majorem omnino annis decemocto, qui ipsam oblationem prosequatur, & cereum accipiat secundum leges, exceptis etiam Cancellariis Magn. Communitatis, Notariis Collegiatis, & aliis personis habentibus Officia publica a Magn. Communitate, qui non teneantur personaliter comitare, sed mittere acceptum cereola, aliter ipse paterfamilias, nec aliquis de ejus familia possit esse Electionarius ad eligendum D. Consules, Supraconsules, & Consiliarios, nec esse Consul, aut Supraconsul, nec Consilia-

altra causa, e quantunque molti Mercanti che pure non sono descritti nella Matricola siano venuti alle oblazioni coi cerei giusto le leggi, e siano stati admessi per molti anni a qualche Officio, ed anche abbiano goduto il favore delle leggi della detta Mercanzia, e i loro maggiori ne' tempi andati abbiano usati li stessi comodi, ed onori, tuttavia s' intendano in vigor della presente Parte non aver acquistato per tanti anni alcun possesso di diritto, o di favore, nè si possano, nè debbano admettere all' Officio del Consolato, Sopraconsolato, de' Consiglieri, o d' Elezionarj, nè si presti fede ad essi, o a' loro Libri secondo i Statuti della presata Mercanzia, se per intiero, e di nuovo non si faranno descrivere nella presata Matricola de' Mercanti, e non pagheranno il consueto denaro entro un mese dopo la pubblicazione della detta Parte, la quale fu presa di balle vent' otto affermative, ostanti solo quattro negative.

Va Parte, che in avvenire ogni Padre di famiglia Mercante sia tenuto ogni qualvolta fosse ricercato per parte de' Signori Consoli per qualche oblazione a venire, ed accompagnare li Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri della presata Università, e specialmente nell'Oblazione del mese d'Agosto a prendere il cereo, e seguitare personalmente la Procession de' Mercanti giusto le leggi, eccettuato se fosse fuori della Città di Brescia, e suo Distretto, o tanto infermo, che non potesse venire, o deputato per Vicario, Podestà, o Capitanio nei Luoghi Bresciani, o per Giudice a' Chiosi, Sindico, Massaro, Ragionato, o all' osservanza de' Statuti, o deputato di muta del Consiglio Speciale della Magnifica Comunità di Brescia nel mese d' Agosto, nel qual caso s' abbia scusato per la sua persona, ma in sua vece sia tenuto di mandare un altro, cioè il Fratello, Figlio, o altro Consanguineo, o altro Mercante maggiore però d' anni diciotto, che segua la detta oblazione, e prenda il Cereo secondo le leggi, eccettuati anche i Cancellieri della Magnifica Comunità, i Nodari Collegiati, e le altre persone aventi Officj pubblici dalla Magnifica Comunità, i quali non siano tenuti ad accompagnare personalmente, ma a mandare a prendere i Cerei; altrimenti il detto Padre di Famiglia, nè alcuno della sua Famiglia non possa essere Elezionario ad eleggere

ʃiliarius pro anno dictæ requiʃitionis, nec pro anno proximo futuro; quæ capta fuit de ballottis triginta una affirmativis ʃola negativa obʃtante.

gese li Signori Conʃoli, Sopraconʃoli, e Conʃiglieri, nè eʃʃer Conʃole, o Sopraconʃole nè Conʃigliere per l'anno della detta richieʃta, nè per l'anno proʃʃimo futuro, la quale fu preʃa con balle trent'una affermative oʃtante una ʃola negativa.

Li Conʃoli non poʃʃono ballottare nella elezione delle nuove Cariche.

Die 27. Februarii 1493. In Conʃilio Speciali.

Vadit pars, quod D. Conʃules, qui nunc ʃunt, & per tempora erunt non poʃʃint, nec valeant nominare, nec ballottas dare in creationibus D. Conʃulum, Supraconʃulum, & Conʃiliariorum, vid. quæ per Electores annuatim generaliter tantum ʃiunt ʃub pœna perjurii, & privationis Officii Conʃulatus, Supraconʃulatus, & Conʃiliarii per decem annos, & quod ʃi contrafactum fuerit, ʃit nullius valoris, & efficaciæ. Quæ capta fuit nemine diʃcrepante.

1493. 27. Febbrajo. Nel Conʃiglio Speciale.

VA Parte, che li Signori Conʃoli, che ora ʃono, e ʃaranno in avvenire non poʃʃano, nè valgano nominare, nè dare le balle nelle creazioni de' Signori Conʃoli, Sopraconʃoli, e Conʃiglieri, quali ʃoltanto generalmente ʃi ʃanno ogni anno per gli Elettori ʃotto pena di ʃpergiuro, e di privazion dell' Officio del Conʃolato, Sopraconʃolato, e Conʃigliero per dieci anni, e che ʃe ʃarà contraʃatto ʃia di neʃʃun valore, ed efficacia: la quale fu preʃa ʃenza diʃcrepanza d'alcuno.

Cera da comperarʃi per le Proceʃʃioni delle SS. Croci.

Die 24. Maii 1494. In Conʃilio Speciali.

Item capta fuit pars nemine diʃcrepante ad laudem Dei, quod cerei octo ceræ albæ librarum trium pro quoque de bavere præfatæ Univerʃitatis emantur pro ʃingulis proceʃʃionibus Almæ Crucis auri, & flammæ, quæ fieri contingerit in Civitate ad illuminandum.

1494. 24. Maggio. Nel Conʃiglio Speciale.

PArimenti fu preʃa Parte ʃenza diʃcrepanza d'alcuno a lode di Dio, che ʃi comprino otto cerei di cera bianca di lire tre per ciaʃcheduno coll'avere della preʃata Univerʃità per ciaʃcuna proceʃʃione dell' Alma Croce d'oro, e fiamma, che ʃuccederà farʃi nella Città per illuminare.

Li Coadjutori non poʃʃono ʃottoʃcrivere per i Nodari.

Die 12. Decembris 1494. In Conʃilio Speciali.

Vadit pars, quod de cætero Notarii hujus Univerʃitatis, nec aliquis eorum

1494. 12. Dicembre. Nel Conʃiglio Speciale.

VA Parte, che in avvenire i Nodari di queʃta Univerʃità, nè alcun di loro non

rum non possit tenere aliquem Coadjutorem, qui se subscribat loco alicujus ex Notariis prædictis, sed personaliter teneantur ipsi Notarii se subscribere manu propria, & aliter factum non valeat, salvo quod si aliquis eorum Notariorum esset absens, quod unus ex dictis Notariis possit se loco ipsius absentis subscribere; quæ capta fuit nemine discrepante.

non possa tenere alcun Coadjutore, che si sottoscriva in vece di alcuno dei Nodari predetti, ma siano tenuti i detti Nodari personalmente a sottoscriversi di mano propria, e altrimenti fatto non valga, salvo, che se alcuno di essi Nodari fosse assente, che uno dei detti Nodari possa sottoscriversi in vece del detto assente: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Li Nodari non possono registrare gli atti de' Parenti proprj, o Socii ec.

Die 29. Decembris. 1498. In Consilio Speciali.

ITem vadit pars, quod aliquis Notarius, vel Coadjutor alicujus Notarii præfatæ Universitatis, cui aliqua persona, quæ fuerit pater, frater, filius, vel socius, aut quæ teneretur in aliquo pro aliqua causa cum aliquo Notario, vel Coadjutore Notarii ex prædictis non possit aliquid scribere in ipsorum causis, sed remittere ipsas causas in alium Notarium ipsius Universitatis, qui non fuerit in dicto gradu suspicionis, ut omnis suspectus tollatur, & si contrafactum fuerit, id non valeat, nec teneat ipso jure, quæ capta fuit de ballottis duodecim affirmativis, sola negativa obstante.

1498. 29. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti Va Parte, che alcun Nodaro, o Coadjutore di alcun Nodaro della prefata Università, al quale alcuna persona, che fosse Padre, fratello, figlio, o Socio, o avesse qualche vincolo per qualche causa con alcun Nodaro, o Coadjutore dei predetti Nodari, non possa scrivere alcuna cosa nelle loro Cause, ma rimettere le stesse Cause ad altro Nodaro della medesima Università, che non fosse nel detto grado di sospetto, acciocchè ogni sospetto si tolga, e se farà contrafatto non valga, nè tenga per diritto: la quale fu presa con balle dodici affermative, ostante una sola negativa.

Metodo di supplire alla deficienza di numero nel Consiglio.

Die 27. Julii 1499. In Consilio Speciali.

IDemque coram Consiliariis servetur, de quorum numero, si qui fuerint infirmi, absentes, vel suspecti ut supra totidem pariter deligantur de numero Consiliariorum Laneficii exceptis prius partium propinquis, qui ut supra dictum est vices eorum suppleant. In judicandis vero causis per D. Consiliarios, illi ex partium propinquis excludantur a judicio, quos etiam Magnifica Communitas excludit, cum in illius Consiliis

1499. 27. Luglio. Nel Consiglio Speciale.

E lo stesso si osservi avanti i Consiglieri del numero de' quali se alcuni saranno infermi, assenti, o sospetti come sopra, altrettanti parimenti si scelgano del numero de' Consiglieri del Lanefizio, eccettuati prima i parenti delle Parti, che suppliscano le loro veci, come è detto di sopra. Nel giudicarsi poi le Cause dai Signori Consiglieri quelli tra i Parenti delle Parti si escludano dal giudizio, che vengono esclusi anche

liis de dignitate cujuspiam, vel commodo tractatur, prædictaque omnia deinceps firmiter serventur: quæ capta fuit nemine discrepante.

che dalla Magnifica Comunità, quando ne' suoi Consigli si tratta della dignità, o comodo di alcuno, e le predette cose tutte fermamente si osservino in progresso: la quale fu presa senza discrepanza di alcuno.

Li Nodari devono intervenire alle oblazioni.

Die 17. Julii 1500. In Consilio Speciali.

IDeo vadit pars, quod de cætero quilibet Notarius ipsius Universitatis in qualibet oblatione ipsius Universitatis interesse debeat, prout si locum datum fuerit in ipsa oblatione per Sp. D. Consules, & associare ipsos D. Consules, Supraconsules, & Consiliarios, & oblationes sub pœna soldorum viginti plan. qualibet vice cuique ipsorum Notariorum auferenda, & Hospitali Domus Dei applicanda, nisi legitime excusatus fuerit ipse Notarius, seu Notarii per Sp. D. Consules, quæ capta fuit nemine discrepante.

1500. 17. Luglio. Nel Consiglio Speciale.

PErciò Va Parte, che in avvenire qualunque Nodaro della detta Università debba intervenire in qualunque oblazione dell'Università stessa, come se fosse dato luogo in essa oblazione dalli Sp. Signori Consoli, e accompagnare li stessi Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri, e le oblazioni sotto pena di soldi venti pl. ciascuna volta da levarsi a cadauno dei detti Nodari, e d'applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio, se il detto Nodaro o Nodari non saranno legittimamente scusati dalli Sp. Signori Consoli: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Li Consoli devono esser presenti agl'incanti, e il Notaro dell'Officio.

Die 11. Januarii 1502. In Consilio Speciali.

POsita fuit pars, quod Sp. D. Consules, qui nunc sunt, & per tempora erunt, seu aliquis eorum semper interesse debeat incantationi, & deliberationi pignorum: & quod aliqua pignora incantari, & deliberari non possint sine præsentia, & consensu alicujus ipsorum D. Consulum sub pœna privationis Officii ipsius Incantatoris, & quod Notarius deputatus ad scribendum dictos incantus, seu ejus Coadjutor teneantur astare, & scribere dictos incantus, & pignora secundum formam sibi dandam per ipsos D. Consules cum regaliis, prout dantur uni ex Dict. Consiliariis tantum, & quod Incantator ipsorum pignorum tantum pro ejus mercede, & salario habere pos-

1502. 11. Gennajo. Nel Consiglio Speciale.

FU posta parte, che li Sp. Signori Consoli, che ora sono, e saranno in avvenire, o alcun di loro sempre intervenir debbano all'incanto, e deliberazione dei pegni. E che alcun pegno non si possa incantare, e deliberare senza la presenza, e consenso di alcuno dei detti Signori Consoli sotto pena di privazione dell'Offizio del detto Incantatore, e che il Nodaro deputato a scrivere i detti incanti, o il suo Coadiutore siano tenuti ad esser presenti, e scrivere i detti incanti, e pegni secondo la forma da darsi ad essi per detti Signori Consoli colle regalie, come si danno ad uno de' Signori Consiglieri soltanto, e che l'Incantatore di detti pegni possa aver solamen-

possit soldum unum pro quoque pignore incantato, & deliberato ut supra, quæ capta fuit de ballottis decem novem affirmativis, sola negativa obstante.

mente per sua mercede, e salario un soldo d'ogni pegno incantato, e deliberato come sopra: la quale fu presa con balle diecinove affermative ostante una sola negativa.

Li Poveri, e i Servitori devono aver abitato in Città per trent' anni ond' essere admessi.

Die 15. Martii 1502. In Consilio Speciali.

CUm hoc tamen, quod ipsi pauperes, seu eorum Antecessores habitaverint saltem per annos triginta in Civitate Brixiæ, & quod similiter hoc servari debeat in eligendo Servitores, non derogando propter hoc aliis legibus circa Servitores editis, quæ capta fuit nemine discrepante.

1502. 15. Marzo. Nel Consiglio Speciale.

COn questo però, che i detti Poveri, o i loro Antecessori abbiano abitato almeno per trent' anni nella Città di Brescia, e che similmente questo si debba osservare nell' eleggere li Servitori, non derogando perciò alle altre leggi nate intorno ai Servitori: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Li Elezionarj sono accresciuti al numero di 18.

Li Servitori de' Mercanti si eleggono dal Consiglio de' Mercanti, e quelli del Lanefizio dal Consiglio del Lanefizio.

Die 13. Decembris 1502. In Consilio Duplici.

VAdit pars, quod tempore eligendorum D. Consulum, Supraconsulum, & Consiliariorum harum Universitatum tam pro Officio superiori, quam inferiori, quemadmodum extrahebantur duodecim Electionarii, de cætero in Consilio Generali Mercatorum, & similiter in Consilio Generali Draperiorum extrahantur decemocto Electionarii in quolibet ipsorum Consiliorum secundum mores, & leges nostras consuetas, & eo ordine, & legibus servatis, quæ servabantur circa illos duodecim, qui decemocto succedant in vicem dictorum duodecim, & in cæteris servatis legibus, & ordinibus nostris eligant, creent, & constituant D. Consules, & Consiliarios, cæterosque Officiales pro Officio Draperiorum jux-

1502. 13. Decembre. Nel doppio Consiglio.

VA Parte, che al tempo di eleggersi li Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri di queste Università tanto per l'Officio superiore, quanto inferiore, siccome si estraevano dodici Elezionarj, in avvenire nel Consiglio Generale de' Mercanti, e similmente nel Consiglio Generale de' Drapieri si estraggano dieciotto Elezionarj in ognuno di detti Consigli, secondo i costumi, e le leggi nostre consuete, ed osservato quell' ordine, e leggi, che si osservavano circa quei dodici: i quali diciotto succedano in luogo dei detti dodici, ed osservate nel resto le leggi, e gli ordini nostri, eleggano, creino, e costituiscano li Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri, e gli altri Officiali per l'Officio dei Drapieri secondo le leggi

juxta leges ut supra, quæ capta fuit de ballottis triginta affirmativis, & decem septem negativis.

Hoc declarato, quod Servitores Officii Mercatorum admittantur per Consilium Mercatorum, & Servitores Officii Draperiorum per Consilium Draperiorum, & quicquid factum fuerit contra præsentem partem nullius sit valoris, & momenti, & habeatur pro non facto ipso jure, & facto, & contrafaciens perjurus sit; quæ capta fuit de omnibus affirmativis, & una negativa.

gi come sopra, la quale fu presa con balle trenta affermative, e diecisette negative.

Dichiarandosi, che i Servitori dell'Officio de' Mercanti siano admessi dal Consiglio dei Mercanti, e i Servitori dell'Officio dei Drappieri dal Consiglio dei Drappieri, e qualunque cosa fosse fatta contro la presente Parte sia di nessun valore, e momento; e si abbia per non fatta per diritto, e fatto, e il contrafattore sia spergiuro: la quale fu presa con tutte le affermative, ed una negativa.

Li Sopraconsoli devono intervenire ad ogni Consiglio Speciale.

Die 20. Decembris 1502. In Consilio Speciali.

Posita fuit pars, quod de cætero qualibet vice Congregationis Consilii Specialis præfatæ Universitatis pro negotiis, & commodo, & incommodo ipsius Universitatis tractando vocari debeant etiam D. Supraconsules ipsius Universitatis, & quod quilibet ipsorum D. Supraconsulum una cum numero legittimo D Consiliariorum valeat, & possit vocem suam, & ea facere in, & pro ipsis negotiis, commodis, & incommodis providendis tantum, prout quilibet ex D. Consiliariis in, & pro ipsis negotiis, commodis, & incommodis facere potest; quæ capta fuit nemine discrepante.

1502. 20. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

FU posta Parte, che in avvenire in ogni Congregazione del Consiglio Speciale della prefata Università per trattar de' negozj, e del commodo, ed incommodo della detta Università, debbano chiamarsi anche li Sopraconsoli dell'Università stessa, e che ciascheduno di detti Signori Sopraconsoli insieme col numero legittimo de' Signori Consiglieri valga, e possa dar la sua voce, e far quello per proveder solamente ai detti negozj, commodi, ed incommodi, che può fare ciascuno de' Signori Consiglieri per li stessi negozj, commodi, ed incommodi: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Li Elezionarj non possono muoversi dal suo posto. Devono secretamente nominare ai Consoli le persone proposte. Li Consoli nell'anno susseguente non possono rinunziare il carico di Consiglieri.

Die 21. Decembris 1503. In Consilio Speciali.

Et quod dicti Electionarii donec completæ non fuerint dictæ ballottationes,

1503. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

E Che li detti Elezionarj finchè non saranno compite le dette ballottazioni, e

nes, ac creationes præfatorum D. Consulum, Supraconsulum, & Consiliariorum non possint se movere, & ire de loco ad locum sub eadem pœna tam perjurii quam pecuniaria libr. quinque plan., quam etiam privationis, & quam pœnam pecuniariam exigere debeat a quolibet contrafaciente, ac teneatur præfatus D. Massarius in omnibus, sicut superius declaratum est.

Quodque insuper teneantur prædicti Electionarii inhærentes Statutis, & Legibus præfatæ Universitatis venire coram D. Consulibus, & secreto eis, & non alteri personæ nominare quemcumque in quolibet scrutinio voluerint, dummodo non patiantur exceptionem in legibus contentam: quæ pars publicari debeat coram omnibus Electionariis antequam deveniatur ad nominationem, & ballottationem suprascriptam omni singulo anno; quæ capta fuit de ballottis sexdecim affirmativis, sola negativa obstante.

Insuper ad tollendam novam introductam corruptelam, & ut sincerius procedatur, & Officia exerceantur juxta dispositiones legum hujus Universitatis, vadit pars, quod de cætero non possit quis Consulum, qui nunc sunt, & per tempora erunt, qui necessario anno futuro esse debent Consiliarii, quovismodo renunciare, sed omnino dictum ejus Officium Consiliarii exercere, & si aliter factum fuerit, cadat in pœnam librarum quinque plan. sic contrafaciens, nec admittatur dicta ejus renuntia, salvo, & reservato, quod si acciderit alicui ipsorum Consiliariorum habere, seu eis accidere aliquod Officium a Magn. Communitate Brixiæ, tunc ille acceptare volens dictum Officium, possit renuntiare dicto Officio Consiliarii impune. Quæ capta fuit de ballottis undecim affirmativis, & quatuor negativis.

e creazioni de' prefati Signori Consoli, Soprasconsoli, e Consiglieri non possano moversi, e andare da luogo a luogo sotto la stessa pena tanto di spergiuro, quanto pecuniaria di lire cinque plan., quanto anche di privazione, e la qual pena pecuniaria debba, e sia tenuto il prefato Sig. Massaro esiggere da qualunque Contrafattore in tutto, come è dichiarato di sopra.

E che siano innoltre tenuti li predetti Elezionarj inerendo alli Statuti, e Leggi della prefata Università di venire avanti ai Signori Consoli, e ad essi, e non ad altra persona nominar segretamente chiunque vorranno in ciascun scrutinio, purchè non patiscano l' eccezione contenuta nelle Leggi: la qual Parte debba pubblicarsi avanti tutti gli Elezionarj prima, che si devenga alla nomina, e ballottazione soprascritta cadaun anno: la quale fu presa con sedici balle affermative, ostante una sola negativa.

Di più per togliere la coruttela nuovamente introdotta, e acciò si proceda più sinceramente, e si esercitino gli Officj secondo le disposizioni delle Leggi di questa Università, va parte, che in avvenire non possa alcuno dei Consoli, che ora sono, e saranno successivamente, i quali necessariamente devono essere l'anno futuro Consiglieri, in alcun modo rinunziare, ma esercitar pontualmente il detto suo Officio di Consigliere, e se sarà fatto altrimenti il contrafattore cada in pena di lire cinque plan, ne sia admessa la detta sua rinunzia, salvo, e riservato, che se succedesse ad alcuno dei detti Consiglieri di avere, o di toccare ad essi alcun Officio della Magn. Comunità di Brescia, allora quegli, che vorrà accettare il detto Officio possa rinunciare al detto Officio di Consigliero impunemente: la quale fu presa con balle undici affermative, e quattro negative.

Elezione de' Calcolatori de' Conti del Console Massaro.

Die 25. Novembris 1505. In Consilio Speciali.

AD bussolas, & ballottas providerunt, & ordinaverunt, quod singulo anno in primo Consilio Speciali, quod congregabitur de mense Januarii eligantur due ex dictis Consiliariis, qui vinculo eorum juramenti habeant instare, & sollicitare, quod præfatus Massarius, & Minister reddat dictam rationem Massarie subsequenti de debitoribus, & pecuniis ad ejus manus perventis de bonis, & introitibus ipsius Universitatis per totum dictum mensem Januarii juxta tenorem dictæ provisionis, quas pecunias, & debitores consignet dicto Massario cum effectu, & quod Notarius præfatæ Universitatis teneatur intimare, & notificare in dicto primo Consilio singulo anno præsentem partem sub vinculo juramenti, & sub pœna perjurii; quæ capta fuit nemine discrepante.

1505. 25. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

A Bussole, e balle providdero, ed ordinarono, che ogn'anno nel primo Consiglio Speciale, che si congregherà nel mese di Gennaro si eleggano due tra i detti Consiglieri, i quali sotto vincolo di loro giuramento debbano instare, e sollecitare, che il prefato Massaro, e Ministro renda la detta ragione al Massaro susseguente dei debitori, e denari pervenuti alle sue mani dei beni, ed entrate della detta Università per tutto il detto mese di Gennaro giusto il tenore della detta Provisione, i quali denari, e debitori consegni effettivamente al detto Massaro, e che il Nodaro della prefata Università sia tenuto d'intimare, e notificare nel detto primo Consiglio ogni anno la presente Parte sotto vincolo di giuramento, e sotto pena di spergiuro, la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Atti di causa cominciata da un Nodaro non possono proseguirsi negli atti di un altro.

Die 19. Januarii 1506. In Consilio Speciali.

IDcirco vadit pars, quod de cætero postquam cæptum fuerit judicium alicujus causæ in actis unius Notarii ex prædictis aliquis actus ipsius causæ describi non possit in actis alterius Notarii, nisi in actis illius Notarii, in actis cujus cœptum fuerit judicium, sub pœna Ducati unius qualibet vice auferenda illi parti, quæ sic scribi fecerit dictum actum in actis alterius Notarii, & applicanda Hospitali Domus Dei, & ille actus sit nullius valoris, ac si non factus, & descriptus fuisset nisi extiterit justa causa cognita per Sp. D. Consules, seu aliquem eorum. Quæ capta fuit

1506. 19. Gennaro. Nel Consiglio Speciale.

PErtanto va parte, che in avvenire poichè il giudicio di alcuna causa sarà incominciato negli Atti di uno tra i predetti Nodari nessun Atto della detta causa non possa descriversi in Atti di un altro Nodaro, fuorchè negli atti di quel Nodaro, negli atti del quale sarà cominciato il giudicio sotto pena di un Ducato ogni volta da levarsi a quella Parte, che in tal modo avrà fatto scrivere il detto Atto negli atti di altro Nodaro, e da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio, e quell'atto sia di nessun valore, e come se non fosse fatto, e descritto, se non esistesse giusta causa cono-

fuit de ballottis tresdecim affirmativis, sola negativa.

noscciuta dalli Sp. Signori Consoli, o da alcuno di loro: la quale fu presa con tredici balle affermative, ed una sola negativa.

Le torcie de' Consoli del Lanefizio, e Sopraconsoli de' Mercanti devono esser di libbre tre per ciascheduna.

Die 3. Aprilis 1506. In Consilio Speciali.

POsita fuit pars, quod Cerea Sp. D. Consulum Draperiorum, & Sp. D. Supraconsulum Mercatorum sint de libris tribus pro quoque, approbando Cerea elargita præfatis D. Consulibus, & Supraconsulibus de pondere prædicto: quæ capta fuit de ballottis quindecim affirmativis, & duabus negativis.

1506. 3. Aprile. Nel Consiglio Speciale.

FU posta parte, che i Cerei delli Spett. Signori Consoli de' Drappieri, e delli Sp. Signori Sopraconsoli de' Mercanti siano di libbre tre per ciascheduno, approvando li Cerei regalati a prefati Signori Consoli, e Sopraconsoli del peso predetto: la quale fu presa con balle quindici affermative, e due negative.

Accrescimento di una libbra per ogni torcia di regalia.

Die 19. Decembris 1506. In Consilio Speciali.

ITem ad hoc ut Sp. D. Consules, Supraconsules, & Consiliarii, ac Notarii præfatæ Mercantiæ majorem honorem, & utilitatem consequantur ex regaliis, quæ sibi singulo anno dantur per præfatam Universitatem Mercatorum, & maxime de torciis ceræ albæ, quæ dantur ad Festum Paschatis Resurrectionis D. N., & ad Festum Nativitatis D. N. Posita fuit pars, quod de cætero dictæ torciæ sic præsentandæ ut supra accrescantur de una libra pro qualibet plus de eo, quod solitum erat: & idem fiat in torciis, quæ præsentantur Sp. D. Advocato præfatæ Universitatis, quæ capta fuit nemine discrepante.

1506. 19. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti acciocchè li Sp. Signori Consoli, Sopraconsoli, Consiglieri, e Nodari della prefata Mercanzia conseguiscano maggior onore, ed utilità dalle regalie, che loro si danno ogn' anno dalla prefata Università de' Mercanti, e massime di torcie di cera bianca, che si danno alla Festa di Pasqua di Risurrezione del Nostro Signore, e alla Festa di Natale del Nostro Signore. Fu posta Parte, che in avvenire le dette torcie come sopra si accrescano di una libbra per ciascheduna di più di quello, che era solito, e lo stesso si faccia nelle torcie, che si presentano allo Sp. Avvocato della prefata Università: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Le persone da admetterfi nell'Ospitale devono approvarsi dal Consiglio.

Die 4. Maii 1507. In Consilio Speciali.

VAdit pars, quod de cætero nulla persona quæcumque sit admitti possit, neque debeat ad habitandum in dicto Hospitali, nisi dicta persona admissa fuerit per dictum Consilium Universitatis ad bussolas, & ballottas ex parte posita, & capta in dicto Consilio, & pro executione præmissorum committatur, & ex nunc commissum sit Ministro dicti Hospitalis, qui sub pœna privationis ejus Officii, & omnium aliorum Officiorum, & beneficiorum dictæ Universitatis sibi, & descendentibus suis in perpetuum non admittere, nec alogiare debeat de cætero aliquam personam in dicto Hospitali, nisi in executione mandati in scriptis sibi facti per Sp. D. Consules dictæ Universitatis, & sigillati sigillo dictæ Universitatis, & subscripti per Cancell. ejusdem. Quod tamen mandatum sub pœna privationis & Cancellariæ, & Notariæ in perpetuum dictus Cancellarius facere non possit nisi in executione provisionis, & partis captæ in dicto Consilio modo, quo supra. Et si contrafactum fuerit D. Consules vinculo Juramenti absque aliqua alia Parte, vel Provisione debeant privare dictum Cancellarium, & Ministrum in omnibus ut supra: & nihileminus omnia, quæ contra præsentem partem facta essent sint nulla, & nullius valoris: quæ capta fuit nemine discrepante.

1507. 4. Maggio. Nel Consiglio Speciale.

VA Parte, che in avvenire nessuna persona qualunque sia non si possa, nè debba admettere ad abitare nel detto Ospitale, se detta persona non sarà admessa dal detto Consiglio dell'Università a bussole, e balle con parte posta, e presa nel detto Consiglio, e per esecuzione delle premesse cose si commetta, e da ora in poi sia commesso al Ministro del detto Ospitale, che sotto pena di privazione del suo Officio, e di tutti gli altri Offícj, e beneficj della detta Università a lui; e a suoi discendenti in perpetuo non debba admettere, nè alloggiare d'ora in poi alcuna persona nel detto Ospitale, sennon in esecuzione di mandato in iscritto fattogli dalli Sp. Signori Consoli della detta Università, e sigillato col sigillo della detta Università, e sottoscritto dal suo Cancelliere. Qual mandato però non possa fare il detto Cancelliere sotto pena di privazione e della Cancelleria, e del Notariato in perpetuo, sennon in esecuzione di Provisione, e Parte presa nel detto Consiglio nel modo come sopra. E se sarà contrafatto li Signori Consoli sotto vincolo di giuramento senza altra Parte, o Provisione debbano privare il detto Cancelliere, e Ministro in tutto come sopra, e nulladimeno tutto ciò, che fosse fatto contro la presente Parte sia nullo, e di niun valore, la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Elezione de' Sindici. Loro incarico, e provento.

Die 11. Junii 1507. In Consilio Speciali.

Imitande vestigia Magnif. Communitatis nostræ, quæ ultra Advocatum duos & Sindicos habet, quorum Officium est consulere negativam in omnibus Consiliis, & alia facere juxta formam Statutorum, & Provisionum Communitatis. Vadit pars, quod per hoc Consilium nunc, & in futurum de mense Januarii scrutinio duo Sindici ex duodecim Consiliariis, & quatuor Consulibus veteribus eligantur, qui sint Sindici Sp. Universitatis Mercatorum, quorumque Officium sit interesse omnibus Consiliis, creationique novæ Sp. D. Consulum, Supraconsulum, & Consiliariorum, in ipsisque Consiliis dicere negativam, eorumque rationibus, quibus poterunt corroborare, exceptis Judiciis appellationum, observationemque Statutorum, Legum, & Provisionum dictæ Universitatis procurare, sollicitare, & instare, conservationemque jurisdictionis una cum D. Consulibus, & aliis quibuscumque, & ubicumque opus fuerit tueri, defendere, & protegere pro eorum viribus, & omni eorum diligentia, atque sollicitudine, cunctaque alia procurare, quæ ad honorem, & utilitatem Hospitalis Domus Dei, & præfatæ Sp Universitatis expedire cognoverint, prædictaque omnia ex.qui teneantur vinculo eorum Juramenti iis per D. Consules deferendi, habeantque pro eorum mercede regalias duplices. Qui quidem Sindici possint abballottare in dicto Consilio etiam quod sint Sindici: quæ pars capta fuit de ballottis quindecim affirmativis, & duabus negativis.

1507. 11. Giugno. Nel Consiglio Speciale.

IMitando i vestigi della Magnifica Comunità Nostra, che oltre l' Avvocato ha anche due Sindici, e l' Officio dei quali è consultare la negativa in tutti i Consiglj, e fare altre cose secondo la forma de' Statuti, e Provisioni della Comunità di Brescia. Va parte, che da questo Consiglio ora, e in futuro nel mese di Gennaro si eleggano a scrutinio due Sindici tra i dodici Consiglieri, e i quattro Consoli vecchi, i quali siano Sindici della Sp. Università de' Mercanti, e l'Officio dei quali sia d' intervenire a tutti i Consiglj, e alla nuova creazione de' Sp. Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri, e in detti Consiglj dire la negativa, e corroborarla con quelle loro ragioni, che potranno, eccettuati i Giudizj delle appellazioni, e procurare, sollecitare, ed instare l'osservanza de' Statuti, Leggi, e Provisioni della detta Università, e tutelare, difendere, e proteggere colle loro forze, e con ogni loro diligenza, e sollecitudine la conservazione della Giurisdizione unitamente alli Signori Consoli, e qualunque altro, e dovunque fosse di bisogno, e procurare tutte le altre cose, che conosceranno essere giovevoli all' onore, ed utilità dell' Ospitale della Casa di Dio, e della prefata Sp. Università, e tenuti siano ad eseguire tutte le predette cose sotto vincolo di loro giuramento da deferirsi ad essi da' Signori Consoli, ed abbiano per loro mercede le regalie doppie. I quali Sindici pure possano ballottare nel detto Consiglio quantunque siano Sindici: la qual parte fu presa con balle quindeci affermative, e due negative.

Li Servitori devono esser eletti dal Consiglio Speciale. Li Nodari non devono credere sennon alle loro relazioni, e a quelle de' Ministrali della Città.

Die ultimo Decembris 1507. *In Consilio Speciali.*

VAdit pars, quod nemo quicumque sit Officium Servitoris exercere possit in Mercantia pro Jurisdictione Sp. D. quatuor Consulum in loco inferiori, nisi fuerit abballottatus, & admissus per Consilium Speciale Universitatis prædictæ. Et quod nemo Notarius dicti Officii pœna perjurii, & privationis Officii in perpetuum possit accipere aliquam relationem, nisi sibi relatum fuerit vel per Ministralem Magn. Communitatis Brixiæ, vel per Servitores admissos per Sp. Consilium dictæ Universitatis suprascriptæ, vid. Universitatis desuptus, in qua præsident quatuor Consules. Quæ capta fuit de ballottis tresdecim affirmativis, & sex negativis obstantibus.

1507. Ultimo Decembre. Nel Consiglio Speciale.

VA parte, che nessuno chiunque sia possa esercitar l'Officio di Servitore in Mercanzia per la giurisdizione de' Sp. Signori quattro Consoli nel luogo inferiore, se non sarà abballottato, ed admesso dal Consiglio Speciale della detta Università. E che nessun Nodaro del detto Officio sotto pena di spergiuro, e della privazione dell'Officio in perpetuo possa ricevere alcuna relazione, se non gli sarà riferta o dal Ministrale della Magn. Comunità di Brescia, o dai Servitori admessi dallo Sp. Consiglio della detta soprascritta Università, cioè dell'Università di sotto, nella quale presiedono i quattro Consoli: la quale fu presa con balle tredici affermative, e sei negative ostanti.

Metodo per la elezione de' Nodari.

Die 24. *Maii* 1508. *In Consilio Generali.*

ITem vadit pars, quod deficiente uno ex Notariis ipsius Universitatis alter loco illius eligatur per Sp. D. Consules, & Consilium Speciale cum adjuncta vigintiquinque Mercatorum, qui vigintiquinque in Consilio Generali extrahantur sorte, & ipsis statim extractis deferatur juramentum de bona electione fienda, & statim una cum dicto Consilio congregentur in Camera Consilii, nec exeant donec sit facta electio de dicto Notario: qui Notarius sic eligendus sit habilis juxta tenorem Statutorum, & Provisionum prædictæ Universitatis, & qui sustinuerit onera, & factiones cum Magn. Communitate Brixiæ per annos triginta. Qui Notarius sic electus, seu eli-

1508. 24. Maggio. Nel Consiglio Generale.

PArimenti va parte, che mancando uno de' Nodari della detta Università se ne elegga un altro in vece di quello dalli Sp. Signori Consoli, e Consiglio Speciale con aggiunta di venticinque Mercanti, i quali venticinque si estraggano a sorte nel Consiglio Generale, e tosto estratti si deferisca ad essi il giuramento di far buona elezione, e tosto insieme col detto Consiglio vengano congregati nella Camera del Consiglio, nè escano finchè sia fatta l'elezione del detto Nodaro. Il qual Nodaro da eleggersi in tal modo sia abile secondo il tenore de' Statuti, e delle Provisioni della predetta Università, e che abbia sostenuto i pesi, e le fazioni colla Magn. Comunità di Brescia per

eligendus durare habeat per quinque annos continuos a die electionis factæ, & quod possit confirmari per ipsum Consilium finitis dictis annis quinque. Et hoc non obstante Statuto posito sub rubrica, quod Officiales Mercantiæ sortibus eligantur, & aliter factum non teneat: quæ capta fuit per ballottas sexaginta sex affirmativas, & viginti sex negativas obstantes.

per anni trenta. Il qual Nodaro in tal modo eletto, e da eleggersi debba durare per cinque anni continui dal giorno della fatta elezione, e che possa essere confermato dal detto Consiglio finiti i detti cinque anni. E ciò non ostante lo Statuto posto sotto la rubrica, che gli Officiali della Mercanzia si eleggano colle sorti, ed altrimenti fatto non tenga: la quale fu presa con balle sessantasei affermative, e ventisei negative ostanti.

Li Nodari, nè li Coadjutori non possono consegnare ad alcuno Atti principali dell'Officio.

Die 24. Julii 1508. In Consilio Speciali.

ITem per ballottas omnes affirmativas providerunt, quod Notarii præsentes, nec non Coadjutores Officii prædicti non possint, aut debeant dare, & accommodare Actum aliquem principalem, nec varium aliquorum Actuum asportandum ex dicto Officio alicui personæ tam publicæ, quam privatæ præterquam Judicibus habentibus judicare in ipsis causis pœna cuilibet contrafacienti librarum viginti quinque plan. irremissibiliter auferenda totiens quotiens, & applicanda Hospitali Domus Dei Mercantiæ prædictæ.

1508. 24. Luglio. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti con tutte le balle affermative providdero, che i Nodari presenti, e i Coadjutori dell' Officio predetto non possano, ne debbano dare, o prestare Atto alcuno principale, nè vario di alcuni Atti da asportarsi dal detto Officio ad alcuna persona sì pubblica, che privata fuori che ai Giudici, che avranno a giudicare nelle dette cause sotto pena a qualunque contrafattore di lire venticinque plan da levarsi irremissibilmente ogni qual volta, e da applicarsi all'Ospitale della Casa di Dio della predetta Mercanzia.

Parte per l'elezione del Cancelliere, e suoi obblighi.

Die 13. Decembris 1508. In Consilio Speciali.

ITem vadit pars, quod eligatur in Consilio Mercantiæ unus sufficiens, & expertus Notarius ex Notariis dictæ Mercantiæ, qui sit Notarius, & Scriba Specialis dictæ Mercantiæ, qui teneatur pœna privationis Officii Notariatus præfatæ Mercantiæ interesse omnibus Consiliis tam Generalibus, quam Specialibus præfatæ Mercantiæ quando tractatur de commodo, & incommodo Universitatis Mercantiæ, dummodo non sit le-

1508. 13. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

PArimenti va parte, che si elegga nel Consiglio della Mercanzia un sufficiente, ed esperto Nodaro tra i Nodari della detta Mercanzia, il quale sia Nodaro, e Cancellier Speciale della detta Mercanzia, e sia tenuto sotto pena di privazione dell' Officio di Nodaro della prefata Mercanzia ad intervenire a tutti i Consigli tanto Generali, quanto Speciali della prefata Mercanzia quando si tratta del commo-

legitime impeditus, de quo impedimento cognoscatur per D. Consules, seu eorum majorem partem. Verum quando tractatur de appellationibus tunc intersit Notarius causæ, de qua appellatum fuit. Qui Notarius, & Scriba teneatur, & debeat habere bonam custodiam de omnibus Libris, Scripturis, & Instrumentis, & Juribus præfatæ Mercantiæ; qui Libri, & Scripturæ debeant sibi consignari per Inventarium. Ita tamen quod D. Massarius, qui per tempora erit super capsis, in quibus tenentur dicta jura, debeat fieri facere (si non sunt) duas claves bonas, de quibus unam teneat ipse D. Massarius, & alteram dictus Notarius, seu Scriba, nec possit dare aliqua jura alicui personæ sine licentia D. Consulum, seu majoris partis eorum.

modo, ed incommodo dell'Università della Mercanzia, purchè non sia legittimamente impedito, il quale impedimento sia conosciuto dalli Signori Consoli, o dalla maggior parte di essi. Ma quando trattasi di appellazioni allora intervenga il Nodaro della causa, nella quale è stato appellato. Il qual Nodaro, e Cancelliere sia tenuto, e debba avere buona custodia di tutti i Libri, Scritture, Istromenti, e ragioni della prefata Mercanzia, i quali Libri, e Scritture si debbano a lui consegnare per inventario. In modo però, che il Sig. Massaro, che sarà di tempo in tempo debba far fare (se non vi sono) due buone chiavi sopra le casse, in cui si tengono i detti fondamenti, una delle quali la tenga il Sig. Massaro, e l'altra il detto Nodaro, o Cancelliere, e non possa dare alcun fondamento a nessuna persona senza licenza de' Signori Consoli, o della maggior parte di loro.

Li Servitori nel giorno del loro ritorno in Città, o susseguente devono consegnar i pegni al Massarolo. Non possono far esecuzioni insieme coi Servitori cassati.

Die 21. Decembris 1508. In Consilio Speciali.

Vadit pars, quod de cætero quilibet Servitor teneatur, & debeat consignare Massarolo Mercantiæ prædicta pignora per eum accepta alicui personæ, Communi, Collegio, vel Universitati ea die, vel sequenti postquam applicuerit in Civitate Brixiæ pœna soldorum triginta plan. auferenda cuilibet contrafacienti toties quoties, cujus pœnæ medietas sit accusatoris, & alia medietas deveniat in Hospitale Domus Dei: quæ capta fuit nemine discrepante.

Et quod Officiales, seu Servitores suprascripti, qui nunc sunt, & per tempora erunt nullatenus possint, aut debeant ire ad aliquas citationes, seu executiones faciendas de societate cum dictis Servitoribus cassis, seu qui cassabuntur, sive creareutur, aut

1508. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

Va parte, che in avvenire qualunque Servitore sia tenuto, e debba consegnare al Massarolo mercantile li predetti pegni da esso presi ad alcuna persona, Comune, Collegio, o Università in quel giorno, o nel seguente dopo ritornato nella Città di Brescia sotto pena di soldi trenta plan. da levarsi a cadaun contrafattore ogniqualvolta, la metà della qual pena sia del Accusatore, e l' altra metà devenga nell'Ospitale della Casa di Dio: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

E che gli Officiali, o Servitori soprascritti, che ora sono, e saranno in avvenire in alcun modo non possano, o debbano andare a fare alcune citazioni, o esecuzioni in società coi detti Servitori cassati, o che si casseranno, quand' anche venis-

aut fierent barrovarii, sive Ministrales Mag. Communitatis Brixiæ pœna privationis Officii, in quo fuerint: quæ capta fuit de ballottis decemocto affirmativis, & tribus negativis obstantibus.

nissero creati, o fatti barrovarj, o Ministrali della Mag. Comunità di Brescia sotto pena di privazione del Officio, nel quale saranno, la quale fu presa con balle diciotto affermative, e tre negative ostanti.

Li Sindici devono presiedere alla numerazione delle balle in ogni Consiglio.

Die 11. *Decembris* 1509. *In Consilio Speciali.*

VAdit pars, quod quibus placet, quod dicti Sindici astent, & videant quodlibet scrutinium, & numerationem ballottarum cujuslibet scrutinii, & tam in creatione Sp. D. Consulum, Supraconsulum, & Consiliariorum novorum, quam in quolibet alio scrutinio cujuslibet Consilii, & anni ponant ballottam suam in bussolo albo, quibus autem non in rubeo, & collectis revertæ fuerunt ballottæ decemseptem in bussolo albo, & tres in rubeo.

1509. 11. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

VA parte, che a chi piace; che lidetti Sindici siano astanti, e vedano qualunque scrutinio, e la numerazione delle balle di ogni scrutinio, e tanto nella creazione de' Sp. Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri nuovi, quanto in qualunque altro scrutinio di qualsivoglia Consiglio, ed anno pongano la loro balla nel bussolo bianco, e a chi non piace nel rosso, e raccolte le balle furono ritrovate balle diecisette nel bussolo bianco, e tre nel rosso.

Alla Festa dell' Assunzione in vece dei Cerei i Mercanti devono pagare un Marcello.

Die ultimo Junii 1511. *In Consilio Speciali.*

VAdit pars, quod de cætero non exhibeantur aliqui cerei, sed quod pecuniæ exhibitæ per quoscumque Mercatores, & Cives Brixiæ signandos, & describendos juxta solitum, vlt. de uno Marcello pro quoque signato, & descripto in Festo Assumptionis prædictæ offerantur, & offerri debeant fabricæ prædictæ loco dictorum cereorum, quæ pecuniæ portentur, & portari debeant super torciis. Per præsentem partem tamen in aliquo non derogando Provisionibus, & Legibus harum Universitatum, sed eas ampliando cum pactis, & strictturis in ipsis contentis: quæ capta & approbata fuit obstantibus tantummodo duobus negativis ballottis.

Die

1511. Ultimo Giugno. Nel Consiglio Speciale.

VA parte, che in avvenire non si offrano li cerei, ma che si offrano, ed offrirsi debbano alla fabbrica predetta in vece di detti cerei denari da esibirsi da tutti li Mercanti, e Cittadini di Brescia da segnarsi, e descriversi secondo il solito, cioè di un Marcello per cadauno segnato, e descritto nella Festa della predetta Assunzione, i quali denari si portino, e debbano portarsi sopra le torce. Non derogando però colla presente parte in alcun modo alle Provisioni, e Leggi di queste Università, ma quelle ampliando coi patti, e restrizioni in esse contenute: la quale fu presa, ed approvata ostanti solamente due balle negative.

1518.

Ordine dell'Università de' Mercanti nelle Processioni.

Die 29. Decembris 1518. In Consilio Generali.

IDeo vadit pars, quod in rogationibus, & oblationibus, & in quacumque alia re, in qua Clarissimorum Rectorum Curia, seu alius ordo cum Mercatorum Universitate, & eorum Consulibus, & Consiliariis congregari debeant descriptus ordo servetur vlt. Quod in primis, & ante omnes Paraticos Servitores præfati Officii Mercantiæ præcedere debeant, quos cum aliquali distantia Notarii memorati Officii sequantur; hos autem præcedente vexillo subsequantur D. Consules, Supraconsules, & Consiliarii cum tota prælibatæ Mercantiæ Universitate. Quodque de cætero rationibus decentibus moti Rota Universitatis prælibatæ in Rogationibus, nec Processionibus non deferatur pœna cuilibet contrafacienti, prædictaque omnia, & singula non servanti privationis Officiorum, & beneficiorum hujus Universitatis, nisi legittima causa fuerint impediti, ut propter infirmitatem, absentiam a Civitate, vel quod habeant Officium publicum per Consilium Generale Civitatis indictum: quæ capta fuit de ballottis centumseptem affirmotivis, quindecim negativis obstantibus.

1518. 29. Dicembre. Nel Consiglio Generale.

PErtanto va parte, che nelle rogazioni, ed oblazioni, e in qualunque altra cosa, dove debbano congregarsi la Curia de' Clarissimi Rettori, o altro Ordine coll'Università de' Mercanti, e suoi Consoli, e Consiglieri si osservi l'ordine qui descritto, cioè: che i primi, e avanti tutti i Paratici debbano precedere i Servitori del prefato Officio della Mercanzia, dopo i quali con discreta distanza seguitino i Nodari del memorato Officio, dopo questi poi, precedendo il vessillo, susseguitino li Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri con tutta l' Università della prelibata Mercanzia. E che in avvenire per motivo di decenti ragioni non si tralasci la ruota della prelibata Università nelle Rogazioni, e Processioni: in pena a qualunque contrafattore, e che non osserverà tutte, e ciascheduna le premesse cose della privazione degli Officj, e benefiej di questa Università, quando non fossero impediti per legittima causa, come per infermità, assenza dalla Città, o perche abbiano Officio pubblico conferto dal Consiglio Generale della Città: la quale fu presa con balle centosette affermative, ostanti quindici negative.

Metodo da tenersi nelle cause al Consiglio, quando tutti, o alcuni de' Consoli avessero giudicato.

Die 9. Septembris 1519. In Consilio Generali.

QUod casu, quo unus, seu plures dictorum Consulum tam veterum, quam novorum judicasset, seu judicassent in causa, quæ ad Consilium devolvetur, ille talis, seu tales, qui judicassent tantummodo recedere de-

1519. 9. Settembre. Nel Consiglio Generale.

CHe in caso, che uno, o più dei detti Consoli tanto vecchi, quanto nuovi avesse, o avessero giudicato nella causa, che si porterà al Consiglio, quel tale, o tali solamente, che avessero giudicato deb- ba-

debeant ex dicto Consilio statim, & quamprimum ipsa causa deducetur ad ipsum Consilium disputanda, seu decidenda, & terminanda, & cæteri collegæ, qui non judicassent in ipsa causa assistere possint, & debeant, & disputari, & suffragari, & casu, quo omnes ipsi quatuor Consules novi judicassent in ipsa (quod raro accidit) eo casu ipsi omnes recedere debeant, & tunc unus D. Consulum veterum, & seniorum, qui haberi potuerit, sedeat pro Tribunali velut caput ipsius Consilii, in defectum autem ipsorum D. Consulum veterum unus ex senioribus Consiliariorum sedere debeat ut supra tanquam caput. In reliquis vero serventur ordines, & consuetudines hactenus editæ, & servatæ. Quæ capta fuit de ballottis decem octo affirmativis, & sexdecim negativis obstantibus.

bano recedere tosto dal detto Consiglio quanto prima la causa stessa si dedurrà da disputarsi, o decidersi, o terminarsi al Consiglio stesso, e gli altri Colleghi, che non avessero giudicato nella causa stessa possano, e debbano assistere, e disputare, e dar suffragio, ed in caso, che tutti i detti quattro Consoli nuovi avessero giudicato in detta causa (il che rare volte succede) in quel caso tutti receder debbano, e allora uno de' Signori Consoli vecchi più attempato, che si potrà avere, sieda al Tribunale del detto Consiglio: in difetto poi de' detti Signori Consoli vecchi uno de' più attempati de' Consiglieri debba sedere come sopra qual capo. Nel resto poi si osservino gli ordini, e consuetudini finora presi, ed osservati: la quale fu presa con balle diciotto affermative, e sedici negative ostanti.

Tutti i Servitori possono avvisare per la convocazione de' Consigli.

Die 21. Decembris 1519. In Consilio Speciali.

POsuerunt partem, ut de cætero omnes Servitores indiferenter citare possint, & debeant ad postulationem partium præfatum Sp. Consilium, & D. Supraconsules, corruptela ipsa non obstante, quæ capta fuit sola aversante negativa.

1519. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

POsero parte, che in avvenire tutti i Servitori indistintamente possano, e debbano citare a richiesta delle parti il prefato Sp. Consiglio, e li Signori Sopraconsoli non ostante la detta coruttela: la quale fu presa con una sola negativa in contrario.

Pena di chi contraverrà a' Statuti delle due Università.

Die 26. Decembris 1621. In Consilio Generali.

POsita fuit pars, quod qui contravenerit Statutis, Legibus, ac Jurisdictionibus alterius ipsarum Universitatum cunctis honoribus, dignitatibus, officiis, beneficiisque ac matriculis utriusque Universitatis privetur, & privatus esse ex nunc intelligatur, præ

1521. 26. Decembre. Nel Consiglio Generale.

FU posta parte, che chi contravenisse alli Statuti, Leggi, e Giurisdizioni dell' una, o dell' altra di dette Università sia privato, e d'ora in poi s'intenda esser privato per decreto della presente parte di tutti gli onori, dignità, offici, benefici, e ma-

præsentis decreto partis, quæ capta fuit de ballottis ducentum quadraginta tribus affirmativis, & sexaginta octo negativis.

matricole di entrambe le Università: la quale fu presa con balle duecento quaranta tre affermative, e sessant' otto negative.

Li Nodari non possono intervenire ai Consigli delle elezioni delle Cariche, ma il solo Cancelliere, e due Servitori.

Die 9. Augusti 1522. In Consilio Speciali.

VAdit pars, quod de cætero in quacumq. electione Sp. D. Consulum, Supraconsulum, & Consiliariorum quotannis fienda, & quotiescumque casus electionis prædictæ evenerit in dicto Consilio astare, & interesse debeat tantummodo Cancellarius, seu Scriba præfatæ Universitatis absque alio Notario, & duo Servitores prædictæ Universitatis portantes bussolas eligendi per Sp. D. Consules, qui per tempora erunt: quæ capta fuit de ballottis decemocto affirmativis, & tribus negativis.

1522. 9. Agosto. Nel Consiglio Speciale.

VA parte, che in avvenire in qualunque elezione de' Sp. Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri da farsi ogni anno, e ogni qual volta succeda il caso della predetta elezione, nel detto Consiglio esser debba presente, e intervenire solamente il Cancelliere, o Scrivano della prefata Università senza alcun altro Nodaro, e due Servitori della predetta Università, che portino le bussole da eleggersi dalli Sp. Signori Consoli, che saranno di tempo in tempo: la quale fu presa con balle dieciotto affermative, e tre negative.

Modo della creazione del Console Massaro.

Die 27. Septembris 1522. In Consilio Speciali.

POsita fuit pars, quod inposterum facta per Electores creatione quatuor Consulum, deinde fiat aballottatio cujuslibet ipsorum sorte extracti pro Massario eligendo, & ille, qui postea repertus fuerit plura habere suffragia sit, & esse debeat Massarius, & ita Statutum intelligi debeat, & aliter factum non valeat, nec teneat ipso jure, aliqua consuetudine, vel potius corruptela in contrarium non obstante: quæ capta fuit nemine discrepante.

1522. 27. Settembre. Nel Consiglio Speciale.

FU posta parte, che in avvenire fatta dagli Elettori la creazione de' quattro Consoli, di poi si faccia la ballottazione di ciascun di loro a sorte estratto per eleggere il Massaro, e chi si ritroverà poi avere maggiori suffragj sia, ed esser debba Massaro, e così debba intendersi lo Statuto, e altrimenti fatto non valga, nè tenga per diritto, non ostante alcuna consuetudine, o piuttosto coruttela in contrario: la quale fu presa senza discrepanza di alcuno.

Die 1523.

Nel giorno della creazione delle nuove Cariche deve esporsi la bandiera della Mercanzia.

Die 22. Augusti 1523. In Consilio Speciali.

HOc insuper addito Decreto, ut quelibet anno, & illa scilicet die, qua pro novis creandis Magistratibus ipsius Universitatis universa convocata est Civitas ad majorem rei ipsius celebritatem, & Universitatis decorem dictum vexillum ad magnam prædictæ salæ fenestram exponatur. aliqua nisi forte aeris intemperies impedimento fuerit, quæ capta fuit nemine adversante.

1523. 22. Agosto. Nel Consiglio Speciale.

AGgiundendosi innoltre questo decreto; che ogn'anno, e cioè in quel giorno, nel quale per creare i nuovi Magistrati è convocata tutta la Città per maggior celebrità della cosa, e decoro dell' Università, detto vessillo si esponga alla finestra grande della predetta sala, quando non fosse d'impedimento per avventura alcuna intemperie dell'aria: la quale fu presa senza contrarietà d'alcuno.

Pena de' Servitori nel dilazionare le esecuzioni, e nell' abbandonare l' Officio.

Die 20. Decembris 1525. In Consilio Speciali.

PArtem tenoris infrascripti pro honore Officii nostri, & commodo Mercatorum ponendam esse duximus, videlicet quod de cætero quilibet Officialis Officii nostri, qui supersederit ultra octo dies in Civitate, & clausuris, & per mensem in districtu dare executionem litteris sibi datis, quod sit ipso jure privatus Officio suo per menses duos, & si per menses duos procrastinando supersederit tales facere executiones, quod sit privatus per sex menses, si vero per sex menses suas distulerit facere executiones totaliter suo privatus remaneat Officio, & hoc tamen dum præter creditoris voluntatem fuerit, quæ capta fuit sola minus obstante negativa.

Hanc posuerunt partem videlicet, quod quotiescumque Officium ulle sine custode reperietur, custodes ipsi, & eorum quilibet suspensi sint, & esse censeantur Servitoris Officio per bimestrem, si vero die illa, qua Consilium congregari debuerit, & quando con-

1525. 20. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

ABbiamo pensato per onore dell' Officio nostro, e commodo de' Mercanti di porre la parte del tenore infrascritto, cioè: che in avvenire qualunque Officiale dell'Officio nostro, che indugerà più di otto giorni in Città, e nelle chiusure, e per un mese nel distretto a dare esecuzione alle lettere dategli, che sia per diritto privato del suo Officio per due mesi, e se soprasséderà procrastinando per due mesi di fare tali esecuzioni per sei mesi, se poi per sei mesi differirà di fare le sue esecuzioni, totalmente rimanga privato del suo Officio, e questo però purchè succeda contro la volontà del creditore: la quale fu presa ostante solo una negativa.

Posero questa parte, cioè: che ogniqualvolta l'Officio si troverà senza alcun custode, li detti custodi, e chiunque di loro siano, e s'intendano esser sospesi dall' Officio di Servitore per due mesi; se poi in quel giorno, in cui si doveva congregare il Consi-

congregatum fuerit custodes ipsi in memorato non reperti fuerint Officio pro ipsius servitute Consilii, & sic alii Servitores, qui tunc in Civitate fuerint, ipso facto per trimestrem Serviteris Officio ipsorum quilibet suspensus sit, & esse intelligatur, nisi justa, & legitima impediti fuerint causa, quæ capta fuit adversante nemine.

siglio, e quando sarà congregato i detti custodi non saranno ritrovati nel memorato Officio per servitù del Consiglio medesimo, e così gli altri Servitori, che allora saranno in Città, sul fatto ognuno delli predetti sia, e s'intenda esser sospeso dall' Officio di Servitore per tre mesi, se non saranno impediti da giusta, e legittima causa: la quale fu presa senza contrarietà d'alcuno.

Non possono essere Nodari della Mercanzia a un tempo stesso Padre, e Figlio.

Die 5. Maii 1528. In Consilio Generali.

POsita fuit pars tenoris infrascripti vid. quod quibus placet, quod dictus D. Hieronymus aballottetur pro Notario ut supra non obstante quod dictus ejus pater sit etiam Notarius prædictæ Universitatis ponant ballottam suam in bussolo albo, quibus vero non ponant in rubeo, & idem servetur in futurum, quod præsenti parte captum fuerit, aliquibus in contrarium nequaquam obstantibus. Datis itaque, & collectis ballottis reprobatum fuit dictum D. Hieronymum aballottari debere per ballottas quadragintaduas repertas in bussolo rubeo, & septem tantum in bussolo albo.

1528. 5. Maggio. Nel Consiglio Generale.

FU posta parte del tenore infrascritto; cioè che a chi piace, che il detto Sig. Girolamo sia ballottato per Nodaro come sopra non ostante, che il detto suo padre sia pur Nodaro della predetta Università ponga la sua balla nel bussolo bianco, a chi poi non piace la ponga nel rosso, e istessamente si osservi in futuro quello, che sarà preso colla presente parte cosa alcuna in contrario non ostando. Date però, e raccolte le balle fu dissentito, che si debba ballottare il detto Sig. Girolamo con balle quarantadue ritrovate nel bussolo rosso, e sette solamente nel bussolo bianco.

Pene di chi negherà la propria scrittura.

Die 27. Novembris 1529. In Consilio Speciali.

QUoniam in dies multæ, & quamplures litteræ, chirografa, ac scripta manus, & maxime per eos, qui ipsas, vel ipsa manu propria scripserint in isto foro Mercatorum negantur. Unde volentes providere, ne amplius dicti Mercatores, vel aliæ personæ, quæ habeant in dicto foro litigare, audeant tales negationes facere prout supra nisi cum eorum damno, & ignominia, sed potius curent legales esse, & probi, prout unicuique convenit, & decet, id-

1529. 27. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

POichè spesso molte, e più lettere, chirografi, e scritti di pugno vengono negati in questo foro de' Mercanti, e massime da quelli, che le stesse, o li stessi scrissero di mano propria. Onde volendo provedere, perchè li detti Mercanti, o altre persone, che abbiano a litigare nel detto foro più non ardiscano di fare tali negative come sopra, se non con loro danno, ed ignominia, ma procurino piuttosto d'esser legali, e probi come conviene, ed è onorifico a ciascheduno:

idcirco vadit pars, quod in futurum si aliquis Mercator, vel alia persona cujusvis conditionis existat litigans ut supra audeat negare tales scripturas ut supra coram Sp. D. Consulibus, vel aliquo eorum præfatæ Sp. Universitatis incurrat, & incurrere debeat pœnam librarum quinquaginta plau., quarum dimidia parti adversæ applicetur, & altera dimidia Domui Dei, item quod sit privatus matricula perpetuis temporibus, omnique suo jure circa hoc privatus remaneat, quo jure amplius uti minime possit, cum libertate etiam possendi de falso accusari, pro quo falso contra eum criminaliter procedi possit, & hoc ultra pœnam civilem, quæ capta fuit de ballottis quindecim affirmativis, & duabus negativis.

no: perciò va parte, che in avvenire, se qualche Mercante, o altra persona di qualunque condizione sia litigante come sopra ardisca di negare tali scritture come sopra avanti li Sp. Signori Consoli, o alcuno di loro della prefata Sp. Università incorra, e debba incorrere la pena di lire cinquanta pl., la metà delle quali si applichi alla parte avversaria, e l'altra metà alla Casa di Dio, e sia pure privato della matricola perpetuamente, e circa ciò rimanga privo d'ogni suo diritto, del qual diritto più non possa godere, con libertà anche di poterlo accusare di falso, per la qual falsità si possa procedere contro di esso criminalmente, e ciò oltre la pena civile: la quale fu presa con balle quindeci affermative, e due negative.

Pubblicazione nel Consiglio Generale della Parte 27. Novembre 1529.

Die 26. Decembris 1529. In Consilio Generali.

PUblicata fuit pars contra negantes propriam scripturam diei 27. Novembris nuper decursi coram ipso Generali Consilio Mandato prædictorum D. Consulum, ne quis de ea ignorantiam pretendere possit.

1529. 26. Dicembre. Nel Consiglio Generale.

FU pubblicata la parte contro chi nega la propria Scrittura del dì 27. Novembre passato avanti il detto Generale Consiglio d'ordine de' predetti Signori Consoli, acciò alcuno non possa presumere ignoranza di essa.

Li Coadjutori della Mercanzia non possono assister cause nel detto Officio.

Die 12. Augusti 1534. In Consilio Speciali.

HAnc posuerunt partem, quod de cætero nemo Coadjutorum Officii Notariorum præfatæ Universitatis audeat in ipso procurare Officio, causas sollicitare, aut aliter debitorum exactiones facere præterquam in facto proprio, pœna privationis Officii coadjutoriæ, quæ capta fuit nemine discrepante.

1534. 12. Agosto. Nel Consiglio Speciale.

POsero questa parte, che in avvenire nessuno dei Coadjutori dell'Officio de' Nodari della prefata Università non ardisca farsi Procuratore nel detto Officio, sollecitar cause, o in altro modo fare esazioni dei debitori, fuorchè in fatto proprio sotto pena di privazione dell'Officio della coadjutoria: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Die 1534.

Parte per la perquisizione de' Speciali del Territorio.

Die 10. *Octobris* 1534. *In Consilio Speciali.*

Nostræ cum intersit Universitati consulere pro bono publico ne quid fraudis, dolive in medicinalibus, cæterisque rebus tam simplicibus, quam compositis committatur per aromatarios hujus nedum Civitatis, sed & totius agri jurisdictionis ipsius in executione legum, & Statutorum nostrorum: cum fama igitur per urbem nostram pervagetur plurimos aromatariorum agri ipsius in populorum perniciem fraudolenter in præmissis operari: propterea publicæ consulendo saluti, posita fuit pars, quod libertas detur, & data ex nunc esse censeatur præfatis Sp. Consulibus mittendi virum illum probum, & idoneum aromatarium de nostris Civitatis per eos eligendum ad perquirendas aromatariorum agri prædicti officinas, inventionesque facituras, & ipsi consignandas in scriptis Officio, si quæ de prædictis simplicibus, vel compositis falsa, adulterata, vel sophisticata, aut non recte composita reperiverint juxta doctorum documenta, ac præter, & contra formam Statutorum, & Ordinum tam Universitatis aromatariorum Civitatis nostræ, quam hujusce Sp. Mercatorum Universitatis, illa tamen minori ejusdem Universitatis nostræ impensa, qua fieri possit, quæ capta fuit sola non obstante negativa.

1534. 10. Ottobre. Nel Consiglio Speciale.

Essendo d'interesse della nostra Università l'ovviare per pubblico bene, che alcuna fraude, o inganno non si commetta nei medicinali, ed altre cose sì semplici, che composte dalli Speciali non solo di questa Città, ma anche di tutta la Campagna della sua Giurisdizione in esecuzione delle Leggi, e Statuti nostri: sparsa però essendo fama per la Città nostra, che molti de' Speziali della sudetta Campagna operino fraudolentemente in rovina della popolazione: perciò provedendo alla pubblica salute, fu posta parte, che si dia libertà, e d'ora in poi s'intenda essere data ai prefati Sp. Consoli di mandare un probo uomo, e Speziale idoneo dei nostri della Città da eleggersi da essi a perquirere le officine de' Speziali della predetta Campagna, e fare le invenzioni, e consegnarle in iscritto all'Officio medesimo, se alcuna delle predette cose semplici, o composte ritroveranno falsa, adulterata, o sofisticata, o non rettamente composta secondo i documenti dei Dottori, e diffona, e contraria alla forma de' Statuti, ed Ordini tanto dell'Università de' Speziali della nostra Città, quanto di questa Sp. Università de' Mercanti con quella spesa minore però della stessa nostra Università, che sarà possibile: la quale fu presa non ostante una sola negativa.

Il Ministro dell'Ospitale, e il Custode dei Fondeghi dev'essere una sola persona.

Condizioni per la sua elezione.

Die 22. Maii 1535. In Consilio Speciali.

P*Osuerunt par., quod ex his, qui ut præmissum est comparuerunt eligatur unus, qui & Minister Hosp. ipsius, & fundicorum Massarius, sive custos esse debeat memoratas juxta leges, earumque tenorem, & Capitula, ac cum infrascripta Capitulorum additione vid.*

1535. 22. Maggio. Nel Consiglio Speciale.

POsero parte, che tra quelli, che come si è premesso comparvero, eleggasi uno, che debba essere e Ministro del detto Ospitale, e Massaro, o sia Custode de' fondachi secondo le memorate leggi, ed il tenore, e Capitoli di esse, e coll'infrascritta aggiunta di Capitoli, cioè.

Che il detto custode sappia leggere, e scrivere: item che non possa comprar, nè intromettersi a vendere, nè far vendere merci in detti fundegi reposte, nè in grosso, nè in minuto etiam cum expressa licentia del patrone: item che nunc, & in futurum chi intenderà voler essere admesso in detti Officj del Ministro, e custode porgano le loro supplicationi, alle quali siano dati li Relatori, che inquirano, e riferiscano di loro conditione al Sp. Consilio secondo lo lodevole costume finora servato in questo loco nelle altre cose, acciò si possa fare bona, e convenevole elezione di persone idonee a dette imprese, quæ capta fuit refragante nemine.

Libertà de' Consoli di espellere dall'Ospitale le persone, che crederanno indegne di starvi.

Die 12. Augusti 1536. In Consilio Speciali.

H*Anc posuerunt partem, ut omnimoda libertas conferatur, & pro collata ex nunc præsentis decreto partis habeatur eisdem D. Consulibus, & Sindicis licentiandi, auferendique, & tollendi ex dicto Hospitali personas illas omnes, quas eorum arbitrio loci hospitio indignas esse censuerint, ulla sine processus in scriptis formatione, & sententiæ prolatione, & quid-*

1536. 12. Agosto. Nel Consiglio Speciale.

POsero questa parte, che si conferisca ampia facoltà, e d'ora in poi per decreto della presente parte s'abbia per conferta ai medesimi Signori Consoli, e Sindici di licenziare, levare, e togliere dal detto Ospitale tutte quelle persone, che in loro arbitrio giudicheranno essere indegne dell'ospizio del luogo senza alcuna formazion di processo in iscritto, e prolazion di sen-

quidquid per eos, vel majorem eorum partem in præmissis actum fuerit, irrevocabile sit, ac valeat ita, & teneat, ac si per præsens Consilium actum foret, & idem in posterum perpetuo observetur per successores suos, cum res postulaverit, hujusce auctoritate Consilii sic modo decernentis: quæ capta fuit nemine discrepante.

sentenza, e qualunque cosa sarà operata da essi, o dalla maggior parte di loro nelle cose premesse sia irrevocabile, e tanto valga, e tenga, come se fosse operata dal presente Consiglio, e lo stesso in avvenire perpetuamente sia osservato da' loro successori quando il caso lo richiegga per autorità di questo Consiglio così decretante: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Proibizione di coprirsi due Officj ad un tempo.

Die 26. Decembris 1537. In Consilio Speciali.

VAdit pars, quod auctoritate hujus Consilii de cætero nemo habens Magistratum, seu Officium salariatum a Sp. Universitate hac, vel a Sp. Universitate draperiorum, seu etiam a Magn. Civitate Brixiæ, & seu sortem notariatus suam, vel alterius, quam pariter exerceat, possit aballottari, nec nominari tempore creationis Officiorum hujusce Universitatis, & si aliter factum fuerit non teneat, salvo quod si aliquis haberet aliquod ex dictis Officiis, seu Magistratibus, quod finiret per totum mensem Decembris, ille talis non intelligatur exceptus, quin propter hoc possit nominari, & aballottari, & quod tempore Consulatus, aut etiam Suprac. illi tales non possint durante eorum Officio aliud aliquod Offi ium exercere, nisi ab eis se abdicaverint: quæ capta fuit de ballottis duodecim affirmativis, & decem negativis.

1537. 26. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

VA parte, che per autorità di questo Consiglio in avvenire nessuno, che abbia Magistrato, ovvero Officio salariato da questa Sp. Università, o dalla Sp. Università de' Drappieri, o anche dalla Mag. Città di Brescia, oppure sorte di Notariato sua, o d'altri, che parimenti eserciti non possa ballottarsi, nè nominarsi al tempo della creazione degli Officj di questa Università, e se altrimenti sarà fatto non tenga, salvo che se alcuno avesse qualche predetto Officio, e Magistrato, che finisse per tutto il mese di Decembre, quel tale non s'intenda eccettuato, onde perciò non possa nominarsi, e ballottarsi, e che al tempo del Consolato, o anche del Sopraconsolato quei tali non possano durante il loro Officio esercitare alcun altro Officio, se da essi non si abdicheranno: la quale fu presa con balle dodici affermative, e dieci negative.

Die 1537.

Li Servitori dopo un mese dalla loro admissione devono dar pieggieria.

Die 20. Decembris 1537. In Consilio Speciali.

AD tollendam omnem ambiguitatem, & disceptationem ortam intra Consiliarios dum suffragarentur Servitoribus prædictis, seu ipsos aballottarent, utrum sub verbis Capituli partis diei 20. Decembris 1514. hujus tenoris vid. Et quod prædicti Officiales sic admissi, seu qui in futurum admittentur, teneantur satisdare antequam Officium exerceant de bene, fideliter, & sine fraude exercendo dictum eorum Officium, bonas, veras, & justas relationes faciendo, & de consignando pignora massarolo prædictæ Mercantiæ, ac de non faciendo, aut committendo fraudes, vel mangiarias, seu extorsiones, quæ satisdatio per Cancellarium prædictæ Mercantiæ scribatur super uno libro de per se pro singularum personarum cautione, & eidem Scripturæ plena fides adhibeatur, teneantur Servitores ipsi, aut Officiales quolibet anno de mense Januarii fidejubere, vel ne, & ad ipsum ampliandum Capitulum, aliasque Universitatis leges hac editas in materia pluribus disputatis, habita demum fide, quod Servitores, sive Officiales prædicti nihil persolvunt Notario deputato pro describendis eorum fidejussionibus. Posita fuit pars ista vid. Quod quotiescumque Servitores antedicti fuerint aballottati, suffragiisque admissi, teneantur, & debeant priusquam Servitoris Officium exerceant infra mensem idonee fidejussisse prædictas juxta leges: aliter cassi pœnitus, & privati Servitoris Officio sint, & esse intelligantur præsentis decreto partis, quique Notarius ad ipsas fidejussiones describendas deputatus teneatur prædictam fidejussionem præstare ut sup. & negligentes notificare Sp. Consulibus; qui D. Consules sedule procurent alios eligi in Servitores illorum loco, qui sic neglexerint: quæ capta fuit omnibus affirmativis suffragiis.

1537. 20. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

A Togliere ogni ambiguità, e contrasto nato tra i Consiglieri nel suffragare, o ballottare i Servitori predetti, se per le parole del Capitolo della parte del dì 20. Decembre 1514. di questo tenore, cioè: E che li predetti Officiali in tal modo ammessi, o che in futuro si ammetteranno siano tenuti a pieggiare prima, che esercitino l'Officio, di esercitare il detto loro Officio bene, fedelmente, e senza frode, di fare buone, vere, e giuste relazioni, e di consegnare i pegni al Massarolo della predetta Mercanzia, e di non fare, o commettere frodi, o mangiarie, o estorsioni, la qual pieggeria sia scritta dal Cancelliere della predetta Mercanzia sopra un libro da per se per cauzione di ciascheduna persona, e si presti piena fede alla Scrittura medesima, siano o no tenuti li Servitori stessi, ovvero Officiali a dar pieggeria ogn'anno nel mese di Gennaro, e per ampliare il Capitolo stesso, e le altre leggi dell'Università pubblicate in questa materia: piu cose disputate, avuta finalmente certezza, che li Servitori, ovvero Officiali predetti niente pagano al Nodaro deputato per descrivere le loro pieggerie: fu posta questa parte, cioè: che ogni qual volta li Servitori antedetti saranno ballottati, e ammessi dai suffragj, siano tenuti, e debbano prima che esercitino l'Officio di Servitore entro un mese aver data idonea pieggeria giusta le leggi predette, altrimenti siano, e s'intendano essere per decreto della presente parte del tutto cassi, e privati dell'Officio di Servitore; e il detto Notaro deputato a descrivere le pieggerie medesime sia tenuto a prestare la pieggeria stessa come sopra, ed a notificare i negligenti alli Sp. Consoli: li quali Signori Consoli attentamente procurino l'elezione di altri in Servitori in luogo di quelli, che saranno negligenti a quanto sopra: la quale fu presa con tutti i suffraggi affermativi.

Die 1538.

Li Messetti non possono più di due far società tra di loro. Non devono ingerirsi ne' contratti maneggiati da altri Messetti. Devono esser abballottati ogn'anno.

Die 16. Novembris 1538. In Consilio Duplici.

Posita demum fuit pars, quod de caetero aliqui Messetti non audeant, neque praesumant unionem, societatemve ullam, aut colligationem sue in Messettariae Officio, & lucro, in qua sint plures duobus Messettis pro quacumque unione, societate, aut colligatione quoquo pacto directe, vel indirecte inter se, nec aliquibus cum Mercatoribus facere, & si qua forte duorum Messettorum societas quandoque facta fuerit, illa sic per eosdem Officio notificari, & describi facere debeat in termino dierum trium cont. poena librarum vigintiquinque plan. cuique eorum inobedienti, & praedicta omnia, & singula non observanti auferenda, & applicanda prout supra; & insuper quilibet sic contrafaciens, & praedicta omnia, & singula non observans Messetti Officio irremissibiliter privetur, & privatus sit, & ex nunc esse intelligatur praesentis decreto partis, cum hoc tamen si accusans Mess. fuerit, qui cum accusatis societatem habeat absolvatur, & absolutus sit, & esse intelligatur ipse a dicta poena tam privationis, quam pecuniarum; quin immo & dimidiam poenae pecuniariae sociorum per eum sic accusatorum supradictae lucretur, ac Messettus remaneat, captaque fuit solo minus obstante negativo suffragio.

Et ne in pertractandis post hac mercatis ulla ipsos inter Mess. oriatur controversia, cautum postremo fuit, parte posita, & sola haud obstante suffragio negativo obtenta, ne quis Messettorum (excepto tamen altero praedictorum duorum sociorum) aliquo modo ingerere se audeat in aliquo mercato, quod prius alius eorum tractare coeperit, is nisi, qui coeperit ab illo perficiendo se prius subduxerit, & poenitus subtraxerit, poena librarum quinque plan. contrafa-

1538. 16. Novembre. Nel duplice Consiglio.

FU posta finalmente parte, che in avvertire nessun Messetto non ardisca, nè presuma di fare in alcun modo alcuna unione, o società, o colleganza nel suo Officio, e lucro di Messettaria, in cui siano più di due Messetti per qualunque unione, società, o colleganza tra di se, nè con alcuni Mercanti, e se per avventura alcuna società di due Messetti qualche volta si facesse, debba questa da' medesimi notificarsi, e farsi descrivere all' Officio in termine di giorni tre continui sotto pena di lire venticinque plan. da levarsi a ciascun di loro inobbediente, e non osservante le cose tutte predette, e cadauna di esse, e da applicarsi come sopra, ed innoltre chiunque contrafarà in tal modo, e non osserverà le predette cose tutte, e cadauna di esse si privi irremissibilmente, e sia, e d'ora in poi s' intenda esser privato per decreto della presente parte dell Officio di Messetto, con questo però, che se l' accusatore sarà Messetto, che abbia società cogli accusati si assolva, e sia, ed esser s'intenda assolto lo stesso dalla detta pena tanto di privazione, quanto pecuniaria, anzi guadagni anche la metà della pena pecuniaria de' socj da lui in tal modo accusati, e rimanga Messetto, e fu presa ostante solamente un negativo suffraggio.

E perchè non abbia a nascere d' ora in poi alcuna controversia tra detti Messetti nel trattare i contratti, fu finalmente stabilito, posta la parte, ed ottenuta non ostante un solo negativo suffraggio: che alcuno de' Messetti (eccettuato però l' uno de' predetti due socj) non ardisca in alcun modo d' ingerirsi in alcun contratto, che prima un altro di essi avrà incominciato a trattare, se quegli, che l' avrà incominciato non si sarà prima levato, e del tutto sottratto dal per-

facienti auferenda, & prædictis applicanda Domus Dei Hospitibus.

Solo similiter nequaquam obstante negativo suffragio provisum fuit, ut inposterum quolibet anno, tempore, quo Servitores prædictæ Mercantiæ aballottantur, omnes, & singuli quoque Messetti aballottari debeant.

fezionarlo sotto pena di lire cinque plan. da levarsi al contrafattore, e da applicarsi a' predetti Ospiti della Casa di Dio.

Similmente non ostante un solo negativo suffraggio fu proveduto, che in avvenire ciascun anno nel tempo, in cui li Servitori della predetta Mercanzia si aballottano, debbano pure ballottarsi tutti, e cadaun Messetti.

Il Massarolo non può esser Servitore della Mercanzia.

Die 6. Junii 1544. In Consilio Speciali.

Posita tandem fuit pars, quod qui post hac Massarolus fuerit pignorum præfatæ Mercantiæ quoquo pacto Servitoris Officium exercere non possit durante Massaroli locatione, & si aliter fecerit nullius sit valoris, & momenti, ac præsenti parte irritum esse censeatur, incurratque, & incurrisse intelligatur pœnam librarum decem plan. pro qualibet vice illi auferenda, & Hospitali Domus Dei applicanda, & Cancellarius teneatur præsentem partem notificare Servitori in Massarolum electo pœna perjurii: quæ capta fuit solo negativo suffragio minus obstante.

1544. 6. Giugno. Nel Consiglio Speciale.

Finalmente fu posta parte, che chi d' ora in poi sarà Massarolo de' pegni della prefata Mercanzia in alcun modo non possa esercitare l'Of. di Serv. durante la locazione di Massarolo, e se altrimenti farà sia di nessun valore, e momento, e s' intenda esser irrito colla presente parte, ed incorra, e s' intenda incorrere la pena di lire dieci plan. per ciascheduna volta d' essergli levata, ed applicata alla Casa di Dio: e il Cancelliere sia tenuto di notificare la presente parte al Servitore eletto in Massarolo sotto pena di spergiuro, la quale fu presa non ostante un solo negativo suffraggio.

Dichiarazione dello Statuto sopra la perquisizione de' Pesi.

Die 29. Januarii 1547. In Consilio Speciali.

Tria quum reperiantur injustorum ponderandi instrumentorum genera, unum scilicet non ponderantis vitio, neque culpa injustum, sed fabri culpa, vel imperitia, quod sane deprehenditur ex aliquo structuræ defectu, veluti punctorum, sive unciarum inæqualitate, signorumve, aut librarum. Aliud vero opera, vitio, & evidenti ponderantium malitia depravatum, axilia, uncinive bastulam contortas, & aliam in partem

1547. 29. Gennaro. Nel Consiglio Speciale.

Ritrovandosi tre generi d' istromenti da pesare ingiusti, uno cioè ingiusto non per vizio, nè per colpa del pesatore, ma per colpa, o imperizia del fabbro, il che bene si scopre per qualche difetto di struttura, come d' ineguaglianza de' punti, o sia oncie, o de' segni, o delle libbre. Un altro veramente depravato per opera, vizio, ed evidente malizia de' pesatori avente gli assili, o l' asta dell' uncino contorti, e piegati in

tem reflexas habens, ad fallendos non modice discrimine ementes, quod quidem non aliter quam vendentium astutia, & malitia esse comprobatur, quum e fabrorum officinis ita prodire non soleant. Postremum genus est illud, quod neutrius dolo, neque malitia, sed aliquo potius lapsu torturam, fracturamve accepit aliquam, quod si priusquam operetur, a fabro Universitatis nostræ justificetur nullam pœnitus multam incurrisse patronum illius arbitrabimur. Quumque nostro in mercantili Statuto hac in materia edito sub rubrica, quod Consules teneantur scrutari, & perquirere mensuras, & pondera, nulla horum multæ, neque absolutionis distinctio inesse reperiatur, & ubi non est distinctio oriri soleat confusio: hanc posuerunt partem vid. quod quilibet Civitatis, & districtus Brixiæ repertus habere, & tenere instrumenta ponderandi sic ut supra depravata, & falsificata secundi generis superius in ordine descripti, hic per Sp. Consules, vel alterum eorum, omni pœnitus excusatione postposita condemnetur qualibet vice in libris vigintiquinque plan., & minus arbitrio Sp. Consulum inspecta qualitate facti, & conditione personæ applicandis pro dimidia pauperibus Domus Dei præfatæ Universitatis, & pro alia dimidia inventori, taliaque ponderandi instrumenta ammittat, & fiant, ac esse debeant libera Universitatis ipsius, & hoc etiam non obstante, quod illo anno fuerint bullata. In cæteris autem, de quibus supra ponderandi instrumentis primi, & etiam tertii generis, quorum justificatio fuerit neglecta ut supra, & in notabili mora, voluerunt deprehensos ea habere, tenere, aut operari Statuto prædicto subjacere, quod per præsentem partem ampliare intendunt. Et ne quis de præsenti parte ignorantiam prætendere valeat, aut allegare, proclametur ad loca consueta Civitatis hujus per præconem, & tubicinem Communis Brixiæ, hujusce Universitatis impensis: quæ capta fuit affirmativis omnibus suffragiis.

in altra parte ad ingannare li compratori con differenza non piccola, il che certamente comprovasi non essere che per astuzia, e malizia de' venditori, poichè in tal modo uscir non sogliono dalle officine dei fabri. L'ultimo genere è quello, che non per inganno, ne malizia d'alcuno, ma piuttosto per qualche caduta dall'alto ha contratta qualche tortura, o rottura, che se prima di adoperarsi venga giustificato dal fabro della nostra Università, giudicheremo non essere incorso il suo padrone in alcuna punizione del tutto. E siccome nel nostro Mercantile Statuto pubblicato in detta materia sotto la rubrica: che li Consoli siano tenuti ad investigare, e perquirere le misure, e i pesi, nessuna distinzione esser si trova di questa punizione, o assoluzione, e dove non v'è distinzione nascer suol confusione. Posero questa parte, cioè: Che chiunque della Città, e distretto di Brescia ritrovato avere, e tenere stromenti da pesare così come sopra depravati, e falsificati del secondo genere in ordine superiormente descritto, questi dalli Sp. Signori Consoli, o uno di essi, ogni scusa del tutto non curata, venga condannato ogni volta in lire venticinque plan., e meno ad arbitrio delli Sp. Consoli considerata la qualità del fatto, e la condizione della persona da applicarsi per metà al poveri della Casa di Dio della prefata Università, e per l'altra metà all'inventore, e perda tali stromenti di pesare, e siano, ed esser debbano liberi dell' Università stessa, e ciò anche, che in quell'anno fossero bollati. Negli altri stromenti poi di pesare come sopra del primo, ed anche del terzo genere, la giustificazione de' quali fosse negligentata come sopra, e in notabile dilazione, vollero, che chi sarà ritrovato di averli, tenerli, o adoperarli soggiaccia allo Statuto predetto, il quale intendono colla presente parte di ampliare. E perchè alcuno non valga pretendere, o allegare l'ignoranza della presente parte, sia proclamata ai luoghi consueti di questa Città dal Precone, e Trombetta del Comune di Brescia a spese di questa Università: la quale fu presa con tutti i suffragj affermativi.

Requisiti per poter far la Elemosina a' poveri abitanti fuori dell' Ospitale.

Die 25. Maii 1547. In Consilio Speciali.

Posita fuit pars, quod de cætero non detur alicui personæ extra prædictum Domus Dei Hospitale habitanti eleemosina de bonis, pecuniisve Universitatis hujusce, nisi persona ipsa Civis Brixiæ fuerit, ac in Civitate Brixiæ habitaverit per annos triginta continuos & habuerit tres par. quatuor partium suffragiorum Consilii Specialis præfatæ Universitatis, quodque præsens pars nullatenus infirmari, nec revocari possit, sed pœnitus executioni mandetur, quæ capta fuit solo minus obstante negativo suffragio.

1547. 25. Maggio. Nel Consiglio Speciale.

FU posta parte, che in avvenire ad alcuna persona abitante fuori del predetto Ospitale della Casa di Dio non si dia elemosina della facoltà, o danari di questa Università, se la detta persona non sarà Cittadino di Brescia, e non avrà abitato nella Città di Brescia per trent' anni continui, e non avrà tre delle quattro parti de' suffraggi del Consiglio Speciale della prefata Università: e che la presente parte in nessun modo non si possa debilitare, nè rivocare, ma del tutto sia mandata ad esecuzione: la quale fu presa non ostante un solo negativo suffraggio.

Li Eletti al Consolato, e Sopraconsolato devono rinunziare altre Cariche, che avessero.

Die 7. Decembris 1547. In Consilio Speciali.

Demum posita fuit pars vid. quod de cætero quicumque (tametsi tempore creationis prædictorum Magistratuum pariter exerceant Officium aliquod, de quibus in dicta lege) cæteris concurrentibus requisitis nominari, aballottari, & eligi possint ad Magistratus ipsos, verum tamen eos acceptare minus valeant, minimeque perfungi, nisi de eorum abdicatione ab ipsis Officiis facta legittime per renuntiam, vel substitutionem constiterit, & hoc saltem locum habeat in Consulatus, & Supraconsulatus Magistratibus, si vero de abdicatione, sic & sup., aliter non constiterit, Sp. hujusce Universitatis Speciale Consilium de aliis illorum loco oppertune provideat servatis semper ejusdem legibus simul cum præsenti: quæ capta fuit suffragiis decem novem affirmativis, & duobus negativis.

1547. 7. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

Finalmente fu posta parte, che in avvenire chiunque (benchè al tempo della creazione de' predetti Magistrati parimenti esercitino qualche Officio enunziato nella detta legge) concorrendo gli altri requisiti possa nominarsi, ballottarsi, ed eleggersi ai detti Magistrati, ma non possa quelli accettare, ne esercitarli, se non consterà legittimamente da rinunzia, o sostituzione della sua abdicazione fatta dai detti Officj, e ciò almeno abbia luogo nei Magistrati del Consolato, e Sopraconsolato: se poi altrimenti non consterà della abdicazione come sopra, lo Sp. Speciale Consiglio di questa Università proveda opportunamente di altri in luogo di quello, osservate sempre le sue leggi insieme colla presente: la quale fu presa con diecinove suffraggi affermativi, e due negativi.

Die 1548.

Pena di chi farà il bollo della Mercanzia sopra le bilancie.

Die 20. Decembris 1548. In Consilio Speciali.

HAnc demum posuerunt partem vid. quod si quis de cætero tam districtus, quam nostræ Civitatis Brixiæ repertus fuerit, præter publicum bullatorem Universitatis nostræ apposuisse aliquibus ponderandi instrumentis signum publici bullatoris ipsius, bilancium scilicet ultra millesimum decurrentem, condemnetur per Sp. Consules præfatæ Universitatis, vel alterum eorum in libris quinque plan. qualibet vice, & pro quoque ponderandi instrumento sic publici bullatoris signo modo, quo supra obsignato, irremissibiliter auferendis, applicandisque pro dimidia inventori, & pro dimidia Hospitali Domus Dei hujusce Universitatis; præsens quoque pars proclametur Clarissimi Prætoris nostri auctoritate, ut omnibus innotescat, nemoque ullam de ipsa pretendere valeat ignorantiam, & se excusare, & capta fuit nemine discrepante.

1548. 20. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

Finalmente posero questa parte, cioè: che se alcuno in avvenire tanto del distretto, quanto della nostra Città di Brescia sarà ritrovato, a riserva del pubblico bollatore della nostra Università, aver apposto il segno del pubblico Bollatore stesso in alcuni stromenti di pesare, cioè la bilancia oltre il millesimo, che decorre sia condannato dalli Sp. Consoli della prefata Università, o da uno di loro in lire cinque plan. ciascuna volta, e per ciascuno stromento da pesare segnato nel modo come sopra col segno del pubblico bollatore da levarsi irremissibilmente, e da applicarsi per metà all'inventore, e per metà all'Ospitale della Casa di Dio di questa Università; e la presente parte sia proclamata coll'autorità del Clarissimo nostro Pretore, acciocchè sia nota a tutti, e nessuno pretender possa ignoranza, e scusarsi dalla stessa, e fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Il Console Massaro deve scodere i debitori del suo anno.

Die 2. Januarii 1549. In Consilio Speciali.

HAnc posuerunt partem vid. quod Consul, & Massarius cujuscumque anni teneatur, & debeat exigere debitores anni sui, pœna amissionis regalearum massariæ, & exactionis, quæ capta fuit nemine discrepante.

1549. 2. Gennajo. Nel Consiglio Speciale.

Posero questa parte, cioè che il Console, e Massaro di ciascun anno sia tenuto, e debba esiggere li debitori dell'anno suo, sotto pena di perdere le regaglie della Massaria, e dell'esazione: la quale fu presa senza discrepanza d'alcuno.

Se li Consoli, o li Sopraconsoli accetteranno altri Officj s' intendano aver rinunziato alla loro Carica.

Die 5. Novembris 1525. In Consilio Speciali.

Posita fuit pars infrascripta vid. quod si forte fortuna inposterum acciderit cuipiam Consulatum, Supraconsulatumve Universitatis hujus agenti alium acceptasse Magistratum, aliudve Officium qualecumque sit salariatum expressum in dicta parte anni 1537. quandocumque tale Officium acceptaverit renunciasse intelligatur Conf., & Supraconsulatui, ac loco illius, vel plurium, si plures fuerint, alius, seu alii eligantur per Sp. Consilium Speciale hujusce Universitatis (in cæteris autem servatis aliis Universitatis legibus): quæ capta fuit suffragiis octo affirmativis, & septem negativis.

1525. 5. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

FU posta l'infrascritta parte cioè, che se per avventura succederà in avvenire ad alcuno, che copra il Consolato, o Sopraconsolato di questa Università di accettare altro Magistrato, o altro Officio qualunque sia salariato espresso nella detta parte dell'anno 1537. ogniqualvolta accetterà tale Officio s' intenda aver rinunziato al Consolato, e Sopraconsolato, e in vece di quello, o di quelli, se fossero più d' uno, altro, o altri si eleggano dallo Spett. Consiglio Speciale di questa Università (servate però nel resto le altre leggi dell' Università): la quale fu presa con otto suffraggi affermativi, e sette negativi.

Pena dei Nodari delle Cause, che non intervengono coi Processi all' espedizione delle medesime nel Consiglio.

Die 17 Decembris 1552. In Consilio Speciali.

HAnc posuerunt partem, quod si quis principalium Notariorum hujus Sp. Universitatis tempore congregati Consilii cum processibus suis minime interfuerit, ut causæ, in quibus Notarius fuerit, introduci, & expediri possint, aut aliquem ex his principalem cum processu, vel processibus expediendis loco sui non dimiserit, qui intersit ut supra, is qui sic in causis Notarius fuerit principalis, vel plures, si plures fuerint, teneantur quilibet præsentis decreto partis ad expensas, damna, & interesse parti, vel partibus, quarum forent causæ expediendæ per Sp. Consilium liquidandis juramento partium, & insuper sub pe-

1552. 17. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

POsero questa parte, che se alcuno de' principali Notaj di questa Sp. Università al tempo del Consiglio congregato non interverrà co' suoi Processi, acciò le cause, nelle quali sarà Nodaro, possano introdursi, ed espedirsi, o non manderà in sua vece col processo, o processi da spedirsi alcun principale tra di essi, che intervenga come sopra, quegli, che sarà Nodaro principale nelle cause, o più, se più saranno, siano tenuti ciascheduno per decreto della presente parte alle spese, danni, ed interesse alla parte, o parti, di cui fossero le cause da spedirsi per lo Sp. Consiglio da liquidarsi col giuramento delle parti, ed in-

pœna amissionis regalcarum, & hoc pro prima vice, pro aliis vero vicibus ultra prædicta singula vice incurrant mulctam scuti unius exigendam per Sp. Univ. Mass., & dispensandam inter pauperes Domus Dei: quæ capta fuit omnibus affirmativis suffragiis.

innoltre sotto pena di perdita delle regalie, e ciò per la prima volta: per le altre volte poi oltre le predette pene ogni volta incorrano la pena di uno scudo da esiggersi, e dispensarsi dal Massaro della Sp. Università tra i poveri della Casa di Dio: la quale fu presa con tutti i suffraggi affermativi.

Giuramento da prestarsi ogn' anno da' Nodari.

Die 18. Martii 1553. In Consilio Speciali.

Posita fuit pars, quod singulo anno in principio mensis Januarii Sp. Consulibus prius per Cancellarium certioribus factis de præsenti parte D. ipsimet Consules, accersitis ad eorum conspectum Notariis prædictis simul cum Coadjutoribus, teneantur singulis deferre, cum effectuque deferant jusjurandum de bene, probe, juste, sincereque, ac fideliter se gerendo in ipso Officio pro societate, vel unione, pariterque de consignando societati, ejusdemque Massariis pecunias ad eorum manus perventas, & perventuras, omniaque, & quæcumque alia lucra, quæ ad eorum Officii bancha, alibive fecerint, & facient ipsi debita, debendaque societati, & ad ipsam spectantia societatem: idemque servetur, & fiat cum Notariis eligendis, & etiam tempore electionis suæ, aliter pœnam amissionis regaliarum solemnitatis subsecuturæ incurrant Consules, qui negligentes fuerint ipsum ut supra præstare jusjurandum, de quo quidem jure jurando, sic ut supra præstito, singulo quoque anno fiat in scriptis memoria per Universitatis Cancellarium super uno libro de per se in actis Cancellariæ dimittendo, ut is postea Notarius, qui repetundarum, furtive huiusmodi reus fuerit deprehensus, & convictus perjurio notetur, & infamia, contraque eum procedi possit, & debeat ad mulctam, condemnationemve, & privationem juxta allegatæ superius legis, & Capitulorum formam, & tenorem: quæ capta fuit duobus negativis suffragiis minime obstantibus.

1553. 18. Marzo. Nel Consiglio Speciale.

Fu posta parte, che ogn'anno nel principio del mese di Gennaro, prima avvertiti dal Cancelliere li Sp. Consoli della presente parte, li stessi Signori Consoli radunati i Nod. al loro cospetto insieme coi Coad., siano tenuti a deferire a tutti, e in fatto deferiscano il giuramento di diportarsi bene, probamente, giustamente, e sinceramente, e fedelmente nel detto Officio di società, o unione, e parimenti di consegnare alla società, e a' suoi Mass. li danari pervenuti, e che saranno per pervenire alle loro mani, ed ogni, e qualunque altro lucro, che avranno fatto, e faranno ai banchi del loro Officio, o altrove dovuto, e da doversi alla detta società, e spettante alla stessa: e lo stesso si osservi, e faccia colli Nodari da eleggersi, ed anche al tempo della loro elezione, altrimenti li Consoli, che saranno negligenti nel prestare il detto giuramento come sopra incorrano la pena della perdita delle regalie della susseguente solennità: del quale giuramento poi in tal modo come sopra prestato ogn'anno si faccia memoria in iscritto dal Cancelliere dell'Università sopra un libro da per se da lasciarsi negli atti della Cancellaria, acciò quel Nodaro poi, che fosse ritrovato, e convinto reo *repetundarum*, o di furto come sopra sia notato di spergiuro, e d'infamia, e contro di esso si possa, e debbasi procedere alla pena, o condanna, e privazione secondo la forma, e tenore della legge, e Capitoli di sopra: la quale fu presa non ostanti due negativi suffraggi.

Die

1554.

Li Servitori della Mercanzia non possono essere Officiali della Città.

Die 21. Decembris 1554. In Consilio Speciali.

Posita denique fuit pars, quod qui Officialis fuerit, & sive qui Officialem se gesserit alieno in Judiciali Foro Civitatis hujus habere non possit Servitoris Officium ab hac Sp. Universitate. Hocque in futurum perpetuo observetur, aliquibus in contrarium minime obstantibus: & præsens pars in qualibet generali Servitorum aballottatione, & tempore, quo quis in Servitorem creari debet, publicari omnino debeat, ad hoc ut Officia pluribus impartiantur, nemoque uno, & eodemmet tempore bina, plurave gerat Officia: captaque fuit solo frustra reluctante negativo suffragio.

1554. 21. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

Finalmente fu posta parte, che chi sarà Officiale, oppure chi farà le funzioni di Officiale in altro Foro Giudiziale di questa Città non possa avere Officio di Servitore da questa Sp. Università; e ciò perpetuamente si osservi in futuro nessuna cosa in contrario ostando: e la presente parte sempre debba pubblicarsi in qualunque generale ballottazione de' Servitori, e nel tempo, in cui alcuno deve crearsi in Servitore, acciò gli Offic] a molti si impartiscano, e nessuno nel tempo medesimo eserciti due, o più Offic], e fu presa contradicente in vano un solo negativo suffragio.

Libertà a Consoli circa la grandezza, e valore minore, o maggiore de' candelabri secondo i tempi.

Die 23. Novembris 1555. In Consilio Speciali.

Posita demum fuit pars, quod libertas detur, ac pro data esse ex nunc censeatur Spectabili Massario, & Collegis præfatæ Universitatis nunc, & de cætere emendi majora, & minora candelabra Magistratibus præmissis suos juxta dignitatum gradus, pariter & benemeritis, sua cuique pro dignitate, & conditione a legibus constitutis, & provisionibus antehac æditis eroganda secundum eorum cursum, nulla ratione habita majoris, minorisve prætii prout tempus, forsve tulerit: quæ capta fuit de ballottis decemseptem affirmativis, & quatuor negativis.

1555. 23. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

Finalmente fu posta parte, che si dia, e s'intenda d'ora in poi essere data libertà allo Sp. Massaro, e Colleghe della prefata Università ora, e in avvenire di comperare maggiori, e minori Candellieri da presentarsi ai predetti Magistrati secondo i loro gradi di dignità, e similmente ai benemeriti costituiti dalle leggi, e provisioni finora emanate secondo la dignità, e condizion di ciascuno a tenore del loro corso, senza alcun riflesso al maggiore, o minor prezzo secondo porterà il tempo, e l'accidente: la quale fu presa con balle diecisette affermative, e quattro negative.

Li Messetti non devono colludere, o fare accordi con alcuno.

Die 18. *Decembris* 1555. *In duplici Consilio.*

INfrascriptam posuerunt partem vid. quod de cætero Messettorum nullus audeat, nec præsumat colludere, conveuire, aut se se concordare quocumque pacto, arteve ulla aliquibus cum emptoribus, venditoribus mercium ullis, aut paratico, sed probe se habeant, ac libere, sincere, & sine fraude in conficiendis se gerant contractibus, & omnibus inserviant indifferenter, & sine personarum acceptatione. Si vero secus fecerint privationis Officii messettariæ pænam illice irremissibilem incurrisse censeantur, ac librarum decem plan. pro quoque, & qualibet vice applicandam pro dimidia accusanti, pro alia vero dimidia pauperibus Dei Domus: quæ capta fuit tribus non obstantibus negativis suffragiis.

1555. 18. Decembre. Nel duplice Consiglio.

POsero l' infrascritta Parte, cioè che in avvenire nessun Messetto ardisca, o presuma colludere, convenire, o concordarsi con qualunque patto, o artifizio con alcuni Compratori, Venditori di Merci, o Paratico, ma operino con probità, e si diportino liberamente, sinceramente, e senza fraude nello stabilire i contratti, e servano tutti indifferentemente, e senza predilezion di persone. Se poi diversamente opreranno sul fatto s' intendano essere incorsi nell' irremissibile pena della privazione dell' Officio della Messetteria, e di lire dieci pl. per ciascuno, e ciascuna volta da applicarsi per metà all' Accusatore, e per l' altra metà ai Poveri della Casa di Dio: e fu presa non ostanti tre suffragj negativi.

In Consiglio non si possono tenere armi, nè passare ad ingiurie.

Die 9. *Januarii* 1557. *In Duplici Consilio.*

HAnc posuerunt partem vid. ut nemo nostris in Consiliis, ambarum scilicet Universitatum, offensibilia ausit inferre arma, sive specialia fuerint, sive generalia Consilia ipsa, alterius, sive utriusque Universitatis, nisi prius illa deposuerint. in bisque, alterove, vel utroque conjunctim, sejunctimve congregatis, nemo similiter ausit quempiam injuriis, contumeliis, facto, verbove ullo afficere, ledereve, pœna librarum quinquaginta plan. cuilibet inobedienti irremissibiliter auferenda, & Hospitali Domus Dei applicanda, & ullo pacto describi non possit in Consiliis, sive Congregationibus harum Universitatum: quæ capta fuit de suffragiis viginti otto affirmativis, undecim negativis frustra laborantibus.

1557. 9. Gennajo. Nel duplice Consiglio.

POsero questa Parte, cioè, che nessuno nei nostri Consigli, cioè d' entrambe le Università, ardisca di portare armi offensive, tanto se i Consigli saranno speciali, come generali di una, o di amendue le Università, se prima non le avrà depositate: E in questi Consigli, o di uno d' essi, o di amendue unitamente, o separatamente congregati nessuno similmente ardisca di attaccare, od offendere alcuno con ingiurie, e contumelie nè in fatti, nè in parole sotto pena di lire cinquanta pl. da levarsi irremissibilmente a cadaun inobbediente, e da applicarsi all' Ospitale della Casa di Dio, e in nessun modo non possa esser descritto nei Consigli, o Congregazioni di queste Università: la quale fu presa con vent' otto suffragi affermativi, contendenti invano undici negativi.

Die

1559.

Li Nodari non possono abbandonare il loro Officio senza licenza di tre Consoli.

Die 23. Novembris 1559. In Consilio Speciali.

PRudentissimi Consiliarii posuerunt partem, quod alicui jam dictorum Notariorum licentia ulla recedendi ab Officio prædicto non concedatur, nisi petita coram omnibus quatuor Sp. Consulibus, secrete aballottata, & per tres partes quatuor partium Suarum Spectabilitatum comprobata, & prius cognita legitima causa, & ex propria, & urgenti sua necessitate & etiam aliena cognoscenda tamen per prædictos Consules, vel maiorem eorum partem ut supra, & si secus factum fuerit non valeat, nec teneat, irritumque sit, & inane, proque infecto habeatur, procedique possit ad electionem alterius Notarii loco illius qui spreta præsenti parte ab ipso se secesserit Officio, & hoc non obstante parte diei 19. Novembris 1552., quæ innuere videtur quod unus ex Consulibus hujusmodi licentiam concedere valeat, cui in hac parte pœnitus præsentis Consilii decreto derogatum sit, & esse intelligatur: quæ capta fuit duobus tamen negativis in cassum repugnantibus.

1559. 23. Novembre. Nel Consiglio Speciale.

LI prudentissimi Consiglieri posero Parte, che ad alcuno dei detti Nodari non si conceda licenza di recedere dall'Officio predetto, se non sarà ricercata avanti tutti quattro li Spet. Consoli, segretamente ballottata, ed approvata da tre delle quattro parti di Sue Spet., e prima conosciuta la legittima causa, e per propria, ed urgente sua necessità, ed anche altrui da conoscersi però dai predetti Consoli, o dalla maggior parte di loro come sopra, e se altrimenti sarà fatto non valga, nè tenga, e sia irrito, e vano, e s' abbia per infetto, e si possa procedere all'elezione di altro Nodaro, in vece di quello, che sprezzata la presente Parte si assentasse dal medesimo Officio, e ciò non ostante la Parte del dì 19. Novembre 1552., che sembra spiegare, che un solo de' Consoli possa concedere la detta licenza, alla quale in tal parte del tutto sia, e s' intenda essere derogato col decreto del presente Consiglio: la quale fu presa con due negative però in vano ripugnanti.

Li Officiali cassati, o altri che pretendano grazia devono avere i 3. quarti de' voti delli Consigli.

Die 13. Decembris 1561. In duplici Consilio.

PRæterea cum per partem alias gemino in Consilio horum Universitatum captam provisum sit, quod aliquis Messettus cassus, sive depositus, vel etiam qui in futurum cassari, seu deponi contigerit, nullatenus admitti, vel aliquo modo dispensari possit, prout in ea diei 12. Decembris 1545., in præ-

1561. 13. Decembre. Nel duplice Consiglio.

INoltre, siccome colla Parte tempo fa presa nel doppio Consiglio di queste Università è provveduto, che alcun Messetto cassato, o deposto, o anche che in avvenire succederà di cassarsi, o deporsi, in nessun modo possa admettersi, o dispensarsi, come in detta Parte del dì 12. Decembre 1545. e non

præsentiaque Consilio non medicum disceptatum fuisset, numquid per eandem partem esset sublatum, quin aliquis etiam per gratiam venire posset, & admitti: pluribus hac in materia accurate, matureque consultis. Posita fuit pars vid. quod de cætero aliquis Messettus, vel Servitor, qui cassus, aut depositus fuerit ab altera barum Universitatum conjunctim, vel separatim gratiam obtinere prætendens admitti, aut aliter dispensari minime possit nisi habuerit tres partes quatuor partium suffragiorum utriusque Consilii, vel alterius eorum, in quo aballottari contigerit. Decernentes insuper, quod quæcumque alia persona quævis sit, quæ in futurum per viam gratiæ venire voluerit, in qualibet re, & causa, nullatenus admitti, vel aliquo modo dispensari debeat, nisi habuerit suffragia prout supra; & quod præsens pars revocari non possit, nisi per quinque partes sex partium suffragiorum duplicis Consilii, vel alterius eorum: quæ capta fuit duobus minus obstantibus negativis.

non poco è stato disputato nel presente Consiglio, se per la Parte medesima fosse inibito, che alcuno anche per grazia non potesse venire, ed admettersi: molte cose in tal materia accuratamente, e maturamente consultate. Fu posta Parte, cioè, che in avvenire nessun Messetto, o Servitore, che fosse cassato, o deposto dall'una, o dall'altra di queste Università congiuntamente, o separatamente, che pretenda di ottener grazia, non possa admettersi, o altrimenti dispensarsi, se non avrà tre delle quattro parti de' suffragj di amendue i Consigli, o di quello di essi, in cui sarà ballottato. Decretando inoltre, che qualunque altra persona sia qualsivoglia, che in avvenire vorrà venire per via di grazia in qualunque cosa, e causa in nessun modo debba admettersi, o dispensarsi, se non avrà li suffragj come sopra: E che la presente Parte non possa rivocarsi, sennon con cinque delle sei parti de' suffragi del doppio Consiglio, o di uno di essi: e fu presa non ostanti due negative.

Parte che il Nodaro, che succede per elezione al Defunto succeda alli suoi Atti.

Die 20. Decembris 1561. In Consilio Speciali.

HAnc quoque posuerunt partem, quod de cætero vacante aliquo ex Notariis hujusce Universitatis per mortem, cassationem, sive renuntiam, alter illius loco electus omnes succedere debeat scripturas judiciarias, & varia, exceptis tamen instrumentis, & processibus per sententias conformes expeditis, & salva libertate Mercatorum super variis existentibus pœnes talem defunctum Notarium, & ejus hæredem, ac etiam reservata portione mercedis hæredibus defuncti Notarii spectantis: quæ solo minus capta fuit obstante negativo.

1561. 20. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

POsero ancora questa Parte: Che in avvenire vacante alcuno dei Nodari di questa Università per morte, cassazione, o rinunzia: l'altro, che sarà eletto in suo luogo debba succedere a tutte le Scritture giudiziarie, e Varj, eccettuati però gl' Istromenti, e li Processi spediti con Sentenze conformi, e salva la libertà de' Mercanti sopra i Varj esistenti presso quel tale defunto Nodaro, e il suo Erede, e riservata anche la porzione di mercede spettante agli Eredi del defunto Nodaro, la quale fu presa non ostante un solo negativo.

Die 1562.

Parte per la riposizione, e custodia dei Libri del Massarolo.

Die 19. Decembris 1562. In Consilio Speciali.

PRaeterea ut longae inquisitionis pignorum Massarolo nostro consignatorum molestus nimis labor absit, occultandorumque fraus, fraudisque suspicio devitur, Prudentissimi Consiliarii modum imponere statuerunt, ac publicum deligere locum librorum Massaroli Universitatis hujus reponendorum tempore congruo, post completum locationis tempus. Utque omnes, quorum intersit, commodius, faciliusque invenire, & videre possint libros praedictos ad eorum libitum, hac super materia exacta disputatione mature resoluta, posita fuit pars, quod de caetero impensis hujusce Universitatis arca fiat publico ejusdem in loco collocanda, in qua libri hujusmodi in fine locationis cujuslibet conductorum Officii ipsius Massaroli reponantur, serventurque, immo & idem conductor libros ipsos deponere, ac gubernare in eadem arca teneatur absque ulla juris, vel facti exceptione, vel contradictione: cujus quidem arcae clavis poenes Universitatis Cancellarium manere debeat, cui tamen Cancellario non liceat alicui libros ipsos ostendere sine praesentia conductoris illius, qui quaesitas pignorum consignationes, subhastationesve conscripserit, aut ejus haeredum, vel ipsis accersitis, aut interpellatis: captaque fuit refragante nemine.

1562. 19. Dicembre. Nel Consiglio Speciale.

INoltre affinchè cessi la troppo molesta fatica di una lunga inquisizione de' pegni consegnati al nostro Massarolo, e sia deviata la frode delle occultazioni, e il sospetto di frode li prudentissimi Consiglieri stabilirono d' imporre un modo, e di scegliere un pubblico luogo, ove riporsi i libri del Massarolo di questa Università a tempo congruo, e dopo compito il tempo della locazione: E perchè tutti, che vi hanno interesse più comodamente, e facilmente possano ritrovare, e vedere a loro piacimento i predetti Libri: maturamente rissolta esatta disputa su questa materia, fu posta Parte, che in avvenire a spese di questa Università si faccia una Cassa da collocarsi in luogo pubblico della stessa, nella quale si ripongano, e si salvino li detti Libri in fine della locazione di ciascun Conduttore dell'Officio del detto Massarolo: anzi anche l' istesso Conduttore sia tenuto a deporre, e governare i Libri stessi nella Cassa medesima senza eccezione, o contradizione alcuna di diritto, o di fatto, della qual Cassa poi la chiave rimaner debba presso il Cancelliere dell'Università, al qual Cancelliere però non sia lecito di mostrare ad alcuno li detti Libri senza la presenza di quel Conduttore, che avrà scritte le ricercate consegnazioni, o subastazioni di pegni, o de' suoi Eredi, o sia radunati, o interpellati li stessi, e fu presa senza contradizione d'alcuno.

Li Nodari non possono intervenire ai Consigli nemmeno in vece de' Parenti.

Die 19. Januarii 1564. In Consilio Speciali.

POsita fuit infrascripta pars vid. quod idem D. Hector pro hac dumtaxat vice loco praedicti D. Jo: Baptistae patrui sui in

1564. 19. Gennaro. Nel Consiglio Speciale.

FU posta l'infrascritta Parte, cioè che il detto Sig. Ettore solamente per questa volta in luogo del predetto Sig. Gio: Batt. suo

in præsenti Consilio interesse possit. Hoc nihilominus declarato pro evitandis scandalis, quæ sæpenumero oriri solent, & ut sincerius procedatur in Consiliis ipsis inhærendo partibus præmissis, & non obstante Statuto superius memorato, quod ipse D. Hector, nec quicumque alius Officii Notarius, seu etiam Coadjutor, de cætero in dictis Consiliis astare, nec ad Consilia ipsa nequaquam venire possit nec pro se, nec pro patre, fratre, filio, vel socio, sed pænitus ab hujusmodi Consiliis excludantur, solo Cancellario, seu Scriba Universitatis prædictæ ad hoc electis ibidem remanentibus: captaque fuit suffragiis sexdecim affirmativis, tribus incassum laborantibus negativis.

suo Zio possa intervenire nel presente Consiglio. Dichiarandosi nonostante ad evitare gli scandali, che spesse volte sogliono nascere, e acciocchè più sinceramente si proceda nei detti Consigli, inerendo alle Parti premesse, e non ostante lo Statuto di sopra menzionato, che il detto Sig. Ettore, nè qualunque altro Nodaro dell' Offizio, o anche Coadjutore, in avvenire non possa stare nei detti Consigli, nè venire ai Consigli stessi nè per se, nè pel Padre, Fratello, Figlio, o Socio, ma del tutto si escludano dai detti Consigli, rimanendovi solo il Cancelliere, o Scrivano della predetta Università a ciò eletto: e fu presa con sedici suffragj affermativi, invano contendenti tre negativi.

Espesizione del concorso per l'elezione de' Servitori.

Die 24. Martii 1565. In Consilio Speciali.

L'anderà parte, che per lo avvenire mancando alcun Servitore di questa Spettabil Università per morte, renonzia, cassazione, ovvero per qualunque altro rispetto, che il Cancelliere di essa Spettabil Università, poichè averà notitia havuto del mancare di alcuno di essi, o più Servitori, sia tenuto a metter fuori Scrittura in su la porta dell'Officio: Avisando se sarà alcuno, il quale intenda di farsi in tal luogo abballotare, che venga a darsi in nota per giorni quindici avanti alla abballotatione, altrimente non potrà colui essere abballotato, ed in caso di contrafazione tal elezione sia nulla, e di niun valore, ferme remanendo le altre parti sopra ciò disponenti; quæ capta fuit de omnibus affirmativis suffragiis.

Parte per la destinazione de' Relatori.

Die 19. Decembris 1566. In Consilio Speciali.

PErò l'anderà parte che de cætero fatto, e creato il Consiglio, si debbano abbalotare tutti li Consiglieri, e quelli sei, che averanno più ballotte; s'intendino approbati per relatori per tutto quell' anno, delli quali ogni volta che occorrerà, ne siano cavati duoi, e tornati anche nella Bussola, e se per caso uno de' quelli fosse parente, o vero interessato che se ne cava in suo luoco uno degli altri; quæ capta fuit sola negativa minus obstante.

Die V 1566.

Parte, che in eguaglianza di voti affermativi per elezione ad offizj debba prevalere chi avrà minori voti negativi.

Die 26. Decembris 1566. In Consilio Speciali.

AD tollendam controversiam ortam inter Sp. D. Consules, & Sindicos, super eo, quod in aballottatione Sp. D. Supraconsulum tres habuerunt ballottas decem affirmativas, sed unus dictorum trium habuit octo negativas, & alii septem pro quoque, & cum contentio inter eos dicta de causa esset, an omnes tres deberent reaballottari, vel ne; posita fuit pars, quod illi duo, qui habent solum ballottas septem negativas remanere debeant electi; quae capta fuit de suffragiis undecim affirmativis, & septem negativis.

1566. 26. Decembre. Nel Consiglio Speciale.

PEr togliere la controversia nata tra li Spet. Signori Consoli, e Sindici sopra ciò, che nella ballottazione delli Spet. Signori Sopraconsoli tre ebbero dieci balle affermative, ma uno di detti tre ebbe otto negative, e gli altri due non ne ebbero, che sette per ciascheduno, ed essendovi tra di loro contesa per detta causa, se tutti tre si dovessero o nò riballottare. Fu posta Parte, che quei due, che hanno solo sette balle negative rimaner debbano eletti: la quale fu presa con undici suffragj affermativi, e sette negativi.

Numero de' Messetti fissato a diciotto.

Elezione, e onorario del Nodaro, che deve tenere Libro d'incontro del Massarolo, ed assistere agli incanti.

Die 21. Februarii 1567. In duplici Consilio.

ED essendo stata fatta querimonia per molti Mercanti così Terrieri, come forestieri per il poco numero de' Messetti, che ora si ritrovano deputati, secondo la parte del dì 23. Dicembre prossimo passato, onde essi Mercanti ne patiscono assai, e specialmente li forestieri convenendoli aspettare, e differire stando sulle continue spese, il che essendo universalmente di danno a tutta questa Città per le cause narrate, ed essendo bene, e necessario fargli provisione. L'anderà parte, che al numero delli dodeci Messetti eletti secondo il tenor della detta parte del dì 23. Dicembre siano aggionti agli eletti altri sei Messetti, quali debbano essere eletti ed approbati secondo il tenore della parte predetta. Quae approbata fuit de suffragiis vigintinovem affirmativis, & quinque negativis.

Nel Consiglio Speciale.

Perchè dalla esecutione della parte nel special Consilio presa sotto il dì 20. Dicembre 1559. si vede l'utile, ed onore che ne è seguito si a poveri dell'Ospitale, come ancora a quelli debitori, che vengono pignorati, e per lo contrario non dandosi esecuzione all'ordine, che nella detta parte si contiene, si vede molti inconvenienti e danni, che ne seguono a tutti; Però inerendo alla prallegata parte, ed a molte altre in tal materia prese, ed acciocchè le cose passino, e siano regolate secondo è disposto per le provisioni di questa spettabile Università. L'anderà par-

parte che sia datto libertà agli Spettabili Consoli presenti, e che di tempo in tempo saranno eletti, di far elettione di quello, o più Nodari dell' Officio, che a loro parerà, il quale, o quali debba tener uno incontro del libro del Massarolo sopra uno altro libro, e di più sia tenuto a stare sempre presente quando detto Massarolo incantarà, e deliberarà pegno alcuno, tenendo ancora conto de' tali incanti, e deliberazioni, che de dì in dì si faranno, e con altri oblighi, che secondo il tempo, bisogno, ed occorenza delle cose ad essi Sp. Consoli parerà doversi osservare dal suddetto, o più Nodari, che abbino ad esseguire, con salario de Marcelli otto al mese da essergli dati di danari di questa Sp. Università. Il qual Massarolo non possi incantare, ne deliberare pegno alcunn senza la presenza di quello Nodaro sarà deputato, sotto pena di lire cinque pl. ognivolta contrafacendo, nella qual pena incorri ancora quel Nodaro sarà deputado, senon gli intervenirà, o lui, o suoi Commessi d'altri Nodari sempre sarà dal Massarolo ricercato. Quæ capta fuit solo obstante negativo suffragio.

Li Servitori devono citare gl' inobbedienti al lievo delle pene ec. e li Nodari dare la nota delle condanne, e pene ec.

Die 2. Martii 1567. In Consilio Speciali.

LA molta negligentia de Servitori di questa Spettabil Università, li quali puoco curandosi del debito officio loro, e meno della dignità, ed obedientia che si deve agli Sp. Consoli suoi, molte volte, e siccome, e quando ad essi Servitori pare, non vogliono citare gl' Innobedienti a vedersi condannare nelle pene a loro imposte in nome d' essi Sp. Consoli, ed ancora li Nodari (benchè siano ricercati) non curano di dar in nota all' esattore le condannazioni, le quali per essi Spett. Consoli vengono fatte contro gli innobedienti, il che cede a grandissimo danno di questa Spet. Università, e de poveri, a quali secondo gli ordini vengono per elemosina distribuiti tali danari: al che per benefizio, e dignità publica essendo necessario provedere; L' anderà parte, che li Servitori suddetti, e ciascuno d'essi sotto pena la prima volta contrafaranno di suspensione dell'officio loro per sei mesi, e di lire dieci pl., e la seconda volta di privazion del loro offizio, siano obbligati a citare ciascuno innobediente à vedersi condannare nella pena a tali innobedienti sarà per loro imposta per parte di essi Sp. Consoli, e Successori suoi, e referire all' Offitio, acciocchè tali innobedienti possano esser condannati secondo la forma de Statuti di questa Sp. Università, ed ancora li Nodari di essa siano obligati per tutto il presente mese aver dato in notta all' esattore suddetto tutte, e qualunque pene, e condannazioni con li nomi delli condannati, che si faranno per l' avvenire, e di tempo in tempo secondo l' ordine, che saranno fatte, e questo in termine di giorni otto continui immediate sequenti dopoi fatte dette condannazioni sotto pena per la prima volta di pagar in doppio dette condannazioni del suo proprio, e se la seconda volta saranno innobedienti, ovvero negligenti, e contrafaranno, siano e s' intendano ipso jure, e senza altra dichiarazione condannati in pena di lire cento pl. da esser applicada all' Ospitale della Casa di Dio di questa Sp. Università, e della qual pena siano fatti subito debitori, ne per il Massaro, ovvero Massari dell' Officio loro gli possa esser data la porzione sua di emolumenti, finchè non averanno pagato detta pena integralmente, ed ogni uno possa gl' innobedienti, o contrafattori della presente parte accusare, e volendo debba esser tenuto secreto, ed aver debba, fatta legittima giustificazione della contrafazione, ovvero inobedienza, la terza parte delle pene pecuniarie suddette. Quæ capta fuit nemine discrepante.

Die

Li Messetti devono dar pieggeria ogn'anno, altrimenti s' intendano cassati.

Die 13. Decembris 1568. In duplici Consilio:

Affinchè li Messetti siano vigilanti in dar le sigurtà, secondo è disposto per li Statuti; e Provisioni di questa Sp. Università, ed a quelle inerendo, l' anderà parte, che de cætero per tutto il mese di Gennaro di tempo in tempo, e di anno in anno, che veneranno li Messetti esser approbati per questo Consilio secondo il tenore della parte 13. Decembre 1556. siano tenuti a dare, e prestare idonee sigurtà, altrimenti passato il detto mese siano, e s' intendino senz'altra dichiarazione, nè di questo Consilio, nè de' Spettabili Consoli cassi, e privi di più poter esercitare detto Officio del Messetto, nè possino aver gratia tali contrafattori, se non con li doi terzi delle balle, ed in luogo de' tali, che veneranno ad essere privi per le ragioni sudette ne siano eletti altri in suo luogo per questo Consilio. Quæ pars fuit approbata de ballottis 33. affirmativis, & tribus negativis.

Il Console Massaro deve aver solamente doppia regalia de' suoi Colleghi:

Die 15. Decembris 1571. In Consilio Speciali.

L' Anderà parte, che per lo avvenire il Magnifico Massaro non possa aver, se non doppia regalia di quello hanno li suoi Colleghi: quæ capta fuit nemine dissentiente.

Elezione del Medico per l' Ospitale, e sua ricognizione.

Die 12. Decembris 1572. In Consilio Speciali.

PErtanto l' anderà parte, che nel presente Consilio sia data libertà alli Sp. Consoli, e Sindici presenti, e che di tempo in tempo saranno eletti di provedere, e far elettione de uno buono, ed eccellente Medico Fisico, qual abbia diligentemente visitare esso Ospitale, e tutte le persone infirme, che in esso si ritroveranno, e quelle curare, siccome in simili casi è usanza de' buoni, accorti, e diligenti Medici, senza conseguire da essi poveri premio alcuno; qual debba avere per sua ricognizione, e regalia d' anno in anno quel tanto, e in quel modo, che sono date le regalie ad uno de' Sp. Consoli. Quæ capta fuit omnibus affirmativis suffragiis.

Die

Due del medesimo cognome quantunque non parenti non possono nel medesimo tempo essere Elezionarj, o coprire Officj.

Le arme dei Consoli non si possono fare col denaro della Mercanzia.

Die 18. Decembris 1573. In duplici Consilio.

EGli anderà parte, che per lo avvenire non possa più d'uno per famiglia essere estratto per eletionario, o accettarsi nel Consilio, o in Console, o Nodaro, nè in altro Officio di questa Sp. Università, avvegnacchè i duoi, o più d'una medesima agnatione, d'un medesimo agnome, pronome, o cognome, che venessero in eletione, e fossero aballottati ad officj alcuni di questa Sp. Università portassero arme, & insegne diverse, nè se trovassero parenti; il che è giusta, & honestissima cosa a rimovere ogni dubbio, & sospetto di malizia, & inganno, & così sia stabilito, & eseguito: quæ capta fuit de suffragiis vigintiquinque affirmativis, & decemseptem negativis.

L'anderà parte, che per lo avvenire tutti quelli Sp. Consoli, i quali vorranno far dipingere in alcun loco di queste Sp. Università le loro arme, & insegne, non possano spendere del danaro pubblico, ma del loro proprio, sotto pena a quel Sp Massaro, che comportasse tal cosa di pagar del suo, & oltre de lire cinquanta plan da essere tolte, & applicate a' poveri dell Ospitale della Casa di Dio: quæ capta fuit de ballottis triginta duabus affirmativis, septem contrariis.

Li Sindici durano fino all'elezione de' Sindici novi. Devono inquirer sopra i requisiti delle persone, che vengono elette alli Officj: non possono aballottare nell'elezione de' Sindici.

Die 22. Decembris 1574. In Consilio Speciali.

L'anderà parte, che per lo avvenire li Sp. Sindici di questa Sp. Università, che sono, e di tempo in tempo saranno durino; & habbino a durare nel loro Officio del Sindicato non solamente fino alla nova creatione de' Sp. novi Consoli, ma ancora fino che saranno creati li Sp. Sindici novi, con carico, che siano sotto pena di pergiurio, & di privazion di tutti gli Officj di questa Sp. Università per dieci anni obbligati a far diligente inquisitione delle persone, che verranno ad essere eletti alli Magistrati, & Officj di questa Sp. Università intorno alli requisiti, che per le leggi di essa Sp. Università a'tali eletti si ricercano. Quali però Sp Sindici non possino aballottar nella creazione de' novi Sp. Sindici; & acciocchè li Sp. Sindici non possino allegare ignorantia della presente parte, sarà preso ancora, che il Cancelliere, che di tempo in tempo sarà, sia obbligato sotto pena di perdere le regalie di quell' anno, notificar la presente parte alli Sp. Sindici: quæ pars capta fuit omnibus suffragiis.

Li Servitori Officiali, e Messetti non possono essere Elezionarj, nè eletti ad Officj.

Die 30. Decembris 1576. In Consilio Speciali.

L'anderà parte, che alcuno Officiale, Servitore, Messetto, o altra simile persona tanto che eserciterà simili Officj in questa Sp. Università non possa al tempo della reformatione di questo Sp. Consilio, nè in altra occasione essere imborsata in alcun modo, affine di poter essere estratta come Eletionario a creare, o nominare persona alcuna in esso Sp. Consiglio per crearla Console, Sopraconsole, Consigliero, o altro Ufficio, & meno possa tal Ufficiale, Servitore, o Messetto essere aballottato, nè nominato ad alcuno de' sudetti Ufficj, ed essendo contrafatto, tal eletione sia nulla, & invalida. Quæ capta fuit de suffragiis undecim affirmativis, sex negativis.

Li Massaroli devono dar sigurtà.

Die 30. Decembris 1588. In Consilio Speciali.

ED acciocchè per l'avvenire sia provisto ad ogni inconveniente, che potesse occorrere, che tutti li Massaroli, che si faranno di tempo in tempo siano tenuti avanti entrino in esso Officio a dare una idonea sigurtà di far il giusto in ogni cosa, e di render bon conto di tutti li pegni li saranno presentati sotto pena alli Sp. Consoli, che daranno via tal Officio senza la sigurtà predetta di perder tutte le regalie, che se gli danno per quest'Officio, e che siano obbligati a refar de' suoi proprj beni, con pena ancora agli Sp. Sindici se non faranno eseguir la presente parte di lire venticinque da esser applicate a questa Sp. Università; e la presente parte sia letta ogni anno al tempo della accettazione de' Officj per il Sp. Cancelliero di detta Università a chiara intelligenza di ciascuno sotto pena al predetto Sp. Cancelliero di perder le regalie sue solite: quæ pars capta fuit solo suffragio negativo obstante.

Li Nodari da aballottarsi basta che abbino principiato l'anno 25.

Die 18. Octobris 1590. In Consilio Speciali.

POsita fuit pars, quod tam in ipso D. Ludovico aballottando, quam in futurum in aliis Notariis aballottandis, ipsis omnibus sufficiat attigisse, & incepisse annum vigesimum quintum eorum ætatis, firmis manentibus omnibus aliis partibus circa alia requisita ipsis Notariis, quibus partibus per præsentem non intelligatur, nec sit de-

1590. 18. Ottobre. Nel Consiglio Speciale.

FU posta Parte, che tanto nell'abballottarsi il detto Sig. Lodovico, quanto in futuro nel ballottarsi gli altri Nodari basti ad essi tutti l'aver toccato, e principiato l'anno vigesimo quinto della loro età, ferme rimanendo tutte le altre Parti circa gli altri requisiti dei detti Nodari, alle quali Parti non s'intenda, nè sia derogato colla pre-

derogatum: quæ capta fuit de suffragiis quatuordecim affirmativis, & decem negativis in cassum laborantibus.

presente: la quale fu presa con suffragj quatordici affermativi, e dieci negativi in vano contendenti.

L'Officio del Massarolo, e beni della Mercanzia si devono incantare.

Die 20. Decembris 1593. In Consilio Speciali.

L'Andarà parte, che l'Officio del Massarolo, Case, Fondeghi, Botteghe, & tutti gli altri beni di qualunque sorte si siano della Sp. Università de'Mercanti soliti a fittarsi siano incantati servatis servandis justa le subastationi, ovvero incanti nel modo, & forma contenuta nella legge del Generale Consiglio di questa Magnifica Città del dì 2. Decembre 1534. come di sopra, alla quale sia data la debita esecuzione alcuna cosa in contrario non ostante.

Li Nodari non possono far patti nella loro elezione.

Die 20. Decembris 1594. In Consilio Speciali.

L'andarà parte, che se per l'avvenire alcun Nodaro, che sarà eletto per questa Sp. Università farà patti, ovvero convenzione di sorte alcuna per se, ovvero per interposita persona, che siano per alcun tempo legittimamenre provate per causa della sua elezione, essa sua elezione sia, & si intenda nulla, e di niun valore, come se fatta non fosse, & ipso jure, & facto si debba venire alla eletion di un altro juxta la forma delle leggi, e provisioni di questa Sp. Università con patto, che per la presente parte non sia fatto preiuditio di sorte alcuna alle cose passate quomodocumque &c. Quæ pars capta fuit non obstante solo negativo.

Li Ministri dell'Ospitale devono aballottarsi ogni tre anni.

Die Jovis ultimo Augusti 1595. In Consilio Speciali.

PErò l'andarà parte, che per l'avvenire detti Ministri dell'Ospitale di questa Sp. Università debbano esser aballottati per questo Sp. Consiglio de' tre anni in tre anni in concorrentia de altri, che vorranno esser aballottati, dovendo esser dato principio ad essa ballottatione al primo Consiglio, che si farà, & che niuno non possa essere admesso ad essa ballottatione, se prima non sarà dato in nota alli Signori Sindici di questo Sp. Consiglio, che sono, e che saranno di tempo in tempo, & approbati da essi; & intellecta oppositione eidem facta per dictos Magn. D. Sindicos: tandem pars ipsa capta fuit de omnibus affirmativis suffragiis.

Or-

Ordine da tenersi da Nodari per tener conto de' Salarj de' Signori Consoli.

Die 20. Decembris 1595. In Consilio Speciali.

PEr esser cosa honesta, e necessaria non solamente il conservare li ordini boni fatti a benefitio di questa Sp. Università de' Mercanti di Brescia per lo passato, ma inoltre il provedere ancora con altri a quelli inconvenienti, che de cætero potessero avvenire intorno al salario disposto dal Statuto, & applicato alli Magn. Signori Consoli per le sententie, & giuditj loro, l'andarà parte, che i Signori Nodari del logo di questa Sp. Università siano tenuti ad elegere uno del loro corpo otto giorni dopo fatta la eletione dei quattro Magn. Signori Consoli, il quale debba aver un libro particolare, nel qual siano distintamente descritte tutte le sententie, o giuditj fatti per li sudetti Magn. Signori Consoli, così intorno a processi formati, come ad ogni altra giudicatura, alla quale si aspetti salario, col nome delle parti, del giorno, mese, ed anno, del vario, o della filza, o di processo, della summa del salario, & sotto qual Nodaro, & per quali, o uno di essi, o più di essi Magn. Signori Consoli, consignando a mese per mese a detti Magn. Signori Consoli la contingente porzione del loro salario col mènarne partita nel detto libro a ciò deputato, & similmente ogni altro Sig. Nodaro del detto logo sia obbligato con un altro libro particolare a questo conto tenere l'istesso sudetto ordine sotto la pena della perdita di tutte le loro regalie, quali siano devolute alla Casa di Dio non osservando la sudetta parte, & se fusse ritrovato nella summa de detto salario differenza alcuna, o mancamento alcuno sia tenuto quel tale Sig. Nodaro, nel libro del quale fusse ritrovato esser differenza, & mancamento pagar il doppio del suo proprio, riservando però summaria ragione al detto Sig. Nodaro contra ogni altro ad ogni melior modo, il quale sopra più del suo proprio si intenda applicato alla Casa di Dio; & eidem facta debita contradictione per præfatum Magn. D. Sindicum Feroldum, & superinde facta disputatione per Magnificos Dominos Consiliarios; tandem pars ipsa capta fuit de suffragiis tresdecim affirmativis, & quinque negativis non obstantibus.

Li Nodari devono ogni mese consegnar al Cancelliero i depositi.
Ricognizione de' Sindici al Natale.
Li Nodari non possono asportar fuori dell' Officio Scritture, se non dopo un anno.

Die 29. Januarii 1600. In Consilio Speciali.

INerendo alla parte presa nel Consiglio di questa Sp. Università del dì 20. Decembre 1596., l'andarà parte, che vi sia aggionto, che li Sp. Nodari di questo Officio sub vinculo juramenti siano tenuti alla fin di ogni mese dar tutti li salarj, depositi, & altro con la nota loro al Sp. Cancelliero nostro, acciò lui subito li debba attribuire a chi andaranno sotto pena di perjurio, & non effettuando incorrino nella doppia pena come in essa, & la presente parte subito sia fatta intimar per li Mag. Sindici nostri alli sudetti Nodari, acciò inviolabilmente l'abbino ad osservare; & inoltre li sudetti Sindici sub vinculo juramenti, & privation del loro Officio abbiano a vedere, se la presente parte è stata observata dalla pubblication sua in poi, ovvero avesse appresso di se alcun deposito, o salario come di sopra, & non consignato, & trovando fraude, detti Sindici guadagnino la metà di quello, che averanno ritrovato, ma però di beni di quello, o quelli trasgressori; & di più per loro rico-

cognitione habbiano per cadauno alla Natività di N. S. ogni anno una torza di lire quattro da questa Sp. Università, ultra le predette: & di più alcun Nodaro sotto pena di perjurio, & privation dell'Offitio suo, non ardisca di asportare fori dell' Officio scritture di sorte alcuna; se non passato che sarà un anno dal giorno che saranno fatte, super qua facta disputatione, tandem pars ipsa capta fuit de suffragiis viginti affirmativis, & sola negativa non obstante.

Requisiti delli poveri da alloggiarsi nell'Ospitale.

Die 20 Decembris 1600. In Consilio Speciali.

Postmodum Magn. D. Consules posuerunt partem infrascriptam videlicet: L'andarà parte, che reservando tutte le leggi in questa materia disponenti, che per l'avvenire non sia eletto, nè accettato alcuna persona in quello pio loco, se non sarà di bona vita, e costumi, poveri, & inabili, Cittadini di questa Città, e che abbiano abitado, o li antenati suoi almeno quindici anni. & che per infermità, vecchiezza, o altro non siano boni a guadagnarsi il vivere, dovendo li relatori, che alle suppliche loro si sottoscriveranno torre con ogni fedeltà, e diligentia le sudette informationi, e con il loro giuramento specificarle d'una in una se li averanno; & se altrimenti sarà fatto, tale eleaione, o accettationi siano nulle, e di niun valore, come se non fussero state fatte. Qua intellecta factis per Magn. D. Sindicos quampluribus oppositionibus, & contradictione; tandem aballottatione facta, ut moris est, capta fuit de suffragiis quatuordecim affirmativis, & quinque negativis.

Elezione delli Provisori, ed obblighi de' medesimi.

Die 11. Aprilis 1606. In Consilio Speciali.

In quo Consilio primo Magn. D. Consules exposuerunt in hunc modum vid.

L'anderà parte, che nel primo consiglio, che si farà nel mese di Gennaro dopo la creation di novi Sindici per l'anno seguente, e per questa fiata nel presente Consiglio, siano eletti a scrutinio due del corpo della Sp. Università di bona voce, conditione, e fama, ch'abbino i requisiti delle leggi, e pagato il Marcello col nome de' Provisori de' Mercanti, quali siano astretti con quelle commissioni, e ordini, che gli saranno imposti ad esercitar diligentemente li infrascritti Officj con tutta quella vigilanza, che converrà, perchè sia eseguito quanto per detti Ordini, e Statuti nostri è stato terminato, cioè, che le Feste comandare tanto da Santa Chiesa, e dal nostro Serenissimo Principe, quanto di consuetudine della Magn. Città siano osservate, che per conservazione della giurisditione circa il misurar de' panni habbino carico di veder, che essi panni siano alla misura: procurar, che li compratori del fieno, ed altri, che sono sottoposti alla pesa pubblica di questa Sp. Università, paghino essa pesa secondo l'ordinario, ed usar perquisitione, che le pese grandi, e piccole, bilancioni, pesaroli, campioni, e marchi vadino al bollo a gloria di Dio, ed utile pubblico: quali Provisori durino tre anni, & possino esser confermati per una fiata, ed habbino far vacatione per un triennio, e che siano obbligati sotto pena della privation dell'Officio dar le accuse alli contraventori nelli atti della Cancellaria di questa Sp. Università, e che non

X sol-

possino accommodar alcuna accusa sotto l'istessa pena, e la metà delle condanne debbano esser ad essi Provisori applicate, e l'altra metà all'Ospitale, seu Casa di Dio d'essa Sp. Università, la qual parte fatte le debite contraditioni, e oppositioni per li Magn. Sindici, è presa di desdotto balle affirmative, e tre negative.

Libro estratto de' crediti da consegnarsi ogn'anno al Massaro novo.

Il Massaro deve eleggersi nel primo Consiglio del mese di Gennaro, e non può rinunziare la sua elezione.

Die 10. Julii 1610. In Consilio Speciali.

PErò l'andarà parte, che salve tutte le leggi in questa materia alla presente non repugnanti, l'anno prossimo futuro, e d'anno in anno sia fatto, e estratto un libro dal Cancelliero nostro di tutti li livelli, e debitori, che si doveranno scoder in quell'anno copiandolo dal libro originale di questa Università, e sia incontrato alla presentia delli Signori Sindici, e quello darlo a quel Magn. Console, e Massaro, che d'anno in anno sarà eletto, qual Massaro sia obbligato a scodere tutti quelli debitori, che saranno descritti sopra esso libro periculo sui, e in caso gli fussero debitori inesigibili, fatto prima le debite esecutioni, debba in fin dell'anno dargli in nota alli nostri Sindici, acciò li puossiano tuor indietro, se di giustitia gli parerà, e detto Massaro per l'avvenire sia eletto nel prossimo susseguente Consiglio dopo la elezione del nuovo Consiglio, cioè il primo Consiglio, che si farà il mese di Genaro, nè possa renuntiar tal massaria, o carico sotto pena d'esser privo del Consolato per anni dieci.

Die 10. Julii 1610. aballottata, prius factis debitis contraditionibus, & oppositionibus, approbata fuit cunctis suffragiis.

Li Consoli, e Sindici al Natale, e Pasqua devono far elemosina alli poveri dell'Ospitale fin a due lire per uno, e licenziare quelli, che potessero altronde procurarsi il vitto.

Die 28. Martii 1611. In Consilio Speciali.

L'Anderà dunque parte, salve ogni altra in questa materia disponente, che ogni anno al Santissimo Natale, e Santissima Pasqua di Resurrettione di Nostro Signore, il Magn. Sig. Massaro colli suoi Colleghe, e Sindici nostri, che per tempo saranno, ovvero la maggior parte di essi debbano transferirsi nel loco dell'Ospitale, ed ivi fare elemosina a quelli poveri, che stanciaranno in esso, che alla loro prudenza, e pietà giudicheranno meritevoli, dandogli a chi più, e meno fin a doi berlingotti per bocca, avendo sempre N. S., & B. V. avanti gli occhj con considerare la qualità, conditione, & stato di quelli poveri. Et se al tempo delle visite sudette si ritroveranno in detto pio loco persone, che per inadvertenza, o altro gli fussero state admesse, cioè fussero sane, e gagliarde, ed atte a guadagnarsi il vivere con il loro servire, o industria: in tal caso conforme ad altre provisioni in questo proposito fatte, non solamente gli devono fare elemosina, ma licenziarle dal detto Ospitale, super qua propositione factis diligentissimis oppositionibus, & contradictionibus

tam

tam per Magn. D. Sindicos, quam per alios de ipso Consilio, tandem approbata remansit solo suffragio non obstante;

Ballottazione delli soli 4. Consoli vecchi per l'elezione de' Sindici.

Die 7. Januarii 1617. In Consilio Speciali.

PRo Sindicis eligendis facta aballottatione de quolibet Magnif. Consuli veteri remanserunt approbati Magn. D. Hieronymus Soncinus, & Lazar Rovetta (*).

1617. 7. Gennaro. Nel Consiglio Speciale.

PEr eleggere i Sindici fatta la ballottazione di ciascun Magnifico Console Vecchio rimasero approvati li Magnifici Signori Girolamo Soncini, e Lazzaro Rovetta.

Parte per elezion dell'Esattore degli effetti della Mercanzia.

Die 6. Aprilis 1617. In Consilio Speciali.

ITem posuerunt partem hoc modo, & per hæc verba vid.

L'andarà parte, che de cætero il Magn. Massaro colli Magn. Signori Sindici possano, e debbano elegger un Esattore, qual abbia carico di scodere tutte le intrate di questa Sp. Università con quella provisione, che parerà alli detti Magn. Sig. Massaro, e Sindici; al qual Esattore esso M. Massaro sia tenuto consignare li debitori d'essa Sp. Università un mese dopo mature le rate d'essi debitori per eseguirli rigorosissimamente, e non possa esso Esattore conceder dilazione di tempo ad alcun debitore senza il consenso della maggior parte de' Magn. Signori Consoli, ma quelli eseguire senza rispetto alcuno, e mancando il Massaro di consignare al predetto Esattore li debitori nel tempo predetto di un mese, sia tenuto a pagar del suo proprio, e non possa esser dispensato il detto Magn. Massaro della presente parte, se non averà li cinque sesti delle balle, ed il Cancelliero sia obbligato legger la presente, quando d' anno in anno sarà per elegger detto Massaro.

Quæ pars approbata fuit cunctis suffragiis.

Li

(*) Tanto avanti, come dopo la detta spiegazione, li Sindici furono sempre ballottati, ed eletti nel numero delli soli quattro Consoli scaduti.

Li Consoli hanno facoltà di condannare fino a lire 25. plan. per le bilancie, e pesi non giusti.

Die 18. Decembris 1617. In Consilio Speciali.

CHe sia data facoltà alli Magn. Consoli di questa Sp. Università, che sono, & pro tempora saranno di poter condannar ogni ono, che avesse, e tenesse di dette bilanze, e pesi non giusti fin' alla somma di lire 25. plan. per cadaun peso, e bilanza conforme all' arbitrio loro, la qual pena sia applicata la metà all' accusatore, e l'altra metà al pio loco dell'Ospitale giosta il solito; dovendo per tali condanne oltre la somma di lire cinque pl. aver la loro appellatione alli Sp. Sopraconsoli conforme a quanto nelle altre cause vien provisto, ed osservato, & ciò inerendo agli Ordini in simil proposito stabiliti: quæ pars approbata fuit de suffragiis quindecim affirmativis, & duobus negativis.

Li Nodari non possono estorquer denari dalli Coadjutori.

Die 22. Decembris 1617. In Consilio Speciali.

L' Andarà parte, che de cætero alcuno di essi Signori Nodari non possano per modo alcono, nè sotto a qualsivoglia colore, o pretesto aggravar alcuno de' Coadjutori di alcuna pensione, o pagamento, nè da essi Coadjutori ricevere alcun utile, o premio immaginabile sotto pena della privatione in perpetuo del loro Officio di Nodaro, & Coadjutore, nella qual pena siino, e s' intendino immediate incorsi ogni volta, che contrafacino alla presente parte senza altra deliberazione potendo ogni uno esser admesso a dar denuntia, o accusa di tal contrafazione, il qual denuntiante volendo sii tenuto secreto, e conseguisca delli beni di questo pubblico, lire cinquanta plan., quali debbano essergli immediate esborsate dalli Signori Massari di questa Honoranda Univ., che pro tempora saranno, seguita però prima la giustificatione, alla quale siino tenuti li Magn. Signori Consoli, e Sindici invigilare, la qual parte debba in tempo di giorni tre continui esser per il Cancelliere di questo Officio fatta intimare a tutti li Sig. Nodari, e Coadiutori per l'esecuzione di essa. Quæ pars capta fuit de suffragiis decemseptem affirmativis, & solo negativo.

In

In due Consigli successivi possono essere Elezionarj due della stessa famiglia.

Die 9. Maii 1618. In Consilio Speciali.

EXpositum fuit per Magnif. D. Brognolum Consulem in hunc modum videl.

Per levar il dubbio, che potria nascere sopra la parte in ambi li Consilj di questa Sp. Università del dì 18 Decembre 1573. E per intelligenza d' essa in materia di elettionarj per elettione del novo Nodaro, che si ha da fare in loco di D. Giulio Olmo morto, l'andarà parte, che per la elettione sudetta, e d' ogni altro che si farà, che sia servato in tale occasione cioè, che possa esser admesso per elettionario anco uno della istessa famiglia, che ora si ritrova nel Consiglio presente, cosicchè se uno d'una famiglia sarà nel Consiglio vecchio possa anche un altro della istessa famiglia esser elettionario.

Quæ pars capta fuit de suffragiis sexdecim affirmativis, & sex negativis.

Li Nodari devono aver le regalie.

Die 29. Decembris 1619. In Consilio Speciali.

VIsa, & peroptime intellecta supplicatione infrascriptorum D. Notariorum Officii dictæ Sp. Universitatis tenoris infrascripti vid.

Parve a quei Signori, che governavano questa Sp. Università l' anno 1614. di aggravar li suoi Nodari fedeli loro Servitori con imponergli obbligo di pagar dieci scudi all' anno per ciascheduno di loro, oltre il levargli le solite, ed antiche regalie, di che essi con giusta causa dolendosi restorno anco in parte sollevati l'anno 1616. ristretto l'aggravio a quattro scudi, dopo conoscendo, che quei fini d' urgente necessità, che dieder occasione di levargli le dette sue sostanze per pagar debiti erano del tutto levati con l' estintione d' essi, l' anno 1617. 22. Decembre furono desgravati anco de' quattro scudi. Ora si porta parte alle Vostre Signorie volergli restituire anche le regalie solite a darsi alli detti Nodari caminando secondo l'antico costume de' antenati nostri nonostante dette parti 1614. Del che ne restaremo obbligatissimi a cadann delle loro Signorie Illme cominciando a correr esse regalie la Pasqna prossima futura. Quæ pars aballottata approbata remansit de suffragiis quindecim affirmativis, & tribus negativis.

Le

Le donne, che si assenteranno per tre mesi dall'Ospitale perdono il posto.

Die 4. Maii 1617. In duplici Consilio.

VEdendo, che molte donne, che hanno albergo nel pio loco dell'Ospitale di questa Sp. Università vanno a star per serve con salario occupando il loco ad altre impotenti a servir altri, inerendo ad altre parti in questo proposito fatte.

L'andarà parte, che per l'avvenire le donne, che si ritroveranno aver nel detto pio loco li suoi mobili, ma non li vogliono stare ma stanno via a salario, che se staranno per mesi tre absenti dal detto loco se intenda il suo loco vacuo, & si possa disponere ad altri, capta omnibus suffragiis.

Convenzione tra la Città, e Consoli de' Mercanti circa la giurisdizione de' Pesi, Misure, e tener serrate le Botteghe le Feste.

Anno 1628. 23. Decembre.

LE due differenze vertenti tra la Magnifica Città di Brescia per una, e la Spettabile Università della Mercanzia dall'altra di competenza di Giurisdizione tra li Signori Giudici alle Vettovaglie, e li Signori Consoli della predetta Spettabil Università della Mercanzia.

L'una in proposito delle accuse, che si fanno per ritrovarsi le pese, pesaroli, bilancie, misure di qualsivoglia sorte non bollate nel tempo, e come dispongono li Statuti, e Provisioni d'un, e l'altro Foro.

L'altra in proposito di far servar le Feste a Bottegari, sono con mutua stipulazione tra gl'infrascritti Illustrissimi Signori Deputati pubblici per una, e gl'Illustri Signori Consoli, e Sindici dell'Università della Mercanzia concordate, e composte come segue.

La prima, che essendovi Statuti nell'uno, e nell'altro Foro, ed anco osservanza di accusare secondo l'occasione in ambidue li Fori dalli suoi Ministri rispettivamente, che in ciò si debba attendere la prevenzione del Foro in questo modo, cioè: che chi prima sarà accusato in uno delli detti Fori, in quel Foro, che prima sarà accusato, debba ivi difendersi, ed ivi debba esser condannato, ovvero assolto conforme a quello ricercarà la Giustizia, nè dal Foro dove fosse posteriormente accusato per la medesima causa possi procedersi, e per evitar le fraudi, che da Ministri potessero commettersi nella prevenzione del Foro, sia stabilito, che dalli Signori Nodari delli detti Fori non sia scritta accusa alcuna, se l'accusatore non presenta immediate le bilancie, e Statere ritrovate non esser bollate conforme il solito, nè giuste, o fraudate, nè si possano restituire le dette bilancie, se prima non saranno bollate conforme gli ordini, e solito, ed acciocchè non vi sia diversità di tempo di far bollar nell'uno, e nell'altro Foro sia stabilito tempo a far bollar le dette bilancie, e misure agli abitanti della Città per tutto il mese di Febraro, e gli abitanti fuori della Città tutto il mese di Marzo, nè in ciò si possi far provisione, che alteri questo tempo, se non sia à fatta con vicendevole intelligenza di detti Fori &c. La materia delle fraudi nelle cose delle Vittovaglie resti come prima all'Offizio delle Vittovaglie.

La seconda delle Feste. Che alli Beccari, Ostieri, e Tavernieri, Speciali, Fornari non sia fatta proibizione alcuna di vendere in tempo di Festa, ed alli Salumieri, Grassinari, Vettovaglieri, e simili resti proibito il tener aperte le Botteghe nel modo, che fanno li giorni feriati, ed anco l'esponer robba in vista; possino però tener aper-

aperti gli usci delle Botteghe, e Casotti conforme l'occorenze, nè si possa far provisione, che alteri il presente Capitolo, se non sarà di comune consenso, ed unione; e tutte le invenzioni in materia delle Feste, che saranno fatte siano date nell' Offizio Mercantile, ed espedite dalli Signori Consoli di detto Offizio, come Giudici competenti.

Che si debba rinunziar da cadauna delle parti a tutti li suffraggi di cadauna sorte fin'ora impetrati di effetto contrario al predetto accordo, e così rinunciano.

Che il simile debbano fare li detti Grassinari, e Salumieri, contro de' quali non si possa procedere per le accuse dategli fin' ora, ma restino casse, e nulle.

Che le accuse date fin' ora in proposito del bollo, siano espedite con l'ordine sopra espresso della convenzione.

Che con la presente convenzione non si deroghi all'esecuzione, ed osservanza de' Statuti di cadauno Paratico, mentre che non siano ampliativi della facoltà, e modo sopra espresso di vender in tempo di Festa, alli quali in questa parte sia derogato.

Che in materia delli Speciali restano salve le ragioni delle parti.

Il Sabbato 23. Decembre 1628. la mattina nella Sala del Conseglio.

Per me Agostino Stella uno de' Cancellieri della Magnifica Città di Brescia fu la sudetta convenzione pubblicata alla presenza, e di commissione degli Illustrissimi Signori Deputati pubblici, cioè Sig. Gieronimo Covo Abbate, Francesco Porcellaga Cavaglier Avvocato, Gio: Antonio Cucco Dottore, e Ruttilio Calino Deputati, Attilio Fenarolo Dottore, ed Ottavio Gandino Sindici Agenti tutti per nome di detta Mag. Città, e degli Illustri Signori Ettore Nassino, Camillo Bargnano, e Sig. Giulio Hirma Consoli della Sp. Università de'Mercanti, ed Agenti per nome di essa assentienti tutti, e contentanti sua suis in tutto come sopra, essendo presenti per Testimonj il Magn. Sig. Gio: Crotto, Gio: Ghisella, ed Antonio Cesareno Officiali della Cancellaria della Mag. Città.

Augustinus Stella Cancell. ut sup.

Li Sindici durante il Sindicato non possono essere ballottati, nè admessi ad altro Officio.

Die 5. Aprilis 1629. In Consilio Speciali.

Essendo da alcuni anni in qua introdotto con pravo, e pessimo abuso aballottare, & eleggere li Magn. Sindici alli Officj di questa Sp. Università con occasione, che si fa di anno in anno il novo Conseglio, nel quale intervengono l' istessi Sindici contra l' espressa forma delle parti, che totalmente proibiscono, che durando il loro Sindicato non ponno essere aballottati, nè admessi ad altra carica, nè Officio di questa Università.

Pertanto l' andarà parte per provedere, & rimediare a tanto abuso, & per levare insieme qualsivoglia sospetto, & interesse, che li Magn. Sindici non possano da qui avanti esser nominati, aballottati, nè admessi a qualsivoglia Officio per l' anno seguente, che si dovesse fare durante il loro Sindicato, & ciò non ostando qualsivoglia caso seguito di alcuni Sindici, che sono stati eletti, essendo ancora nel loro Officio, & di poi per gratia admessi ad altro onore, ed Officio per l' anno subsequente, dichiarando per la presente parte, che se per caso da qui avanti succedesse tale eletione sia, e s' intenda ipso iure nulla, & illegittima, & come se fatta non fosse; & inoltre ponendo in obbligo al Cancelliero di questa Università, che per esecution della presente parte, e per levar ogni ignorantia sia tenuto sotto pena di perdita del suo solito emolumento leggere, & pubblicare di anno in anno la presente avanti si venga ad eletione alcuna del novo Consilio.

Approbata nemine discrepante.

Per-

Perdono le regalie i Consiglieri per due contumacie.

Die 22. Decembris 1631. In Consilio Speciali.

VEdendo, che con difficoltà si può ridur il Consiglio Speciale di questa Sp. Università, che cade a manifesto danno del pubblico di detta Sp. Università: però l' anderà parte, che pee l' avvenire non sia date le solite regalie ad alcuno delli Signori Consiglieri, che averanno due contumacie in tutto, e se li Signori Massari, che saranno per l' avvenire gliele darà, siano date del suo proprio.

Parte spiegativa delle contumacie de' Consiglieri.

Die 5. Gennaro 1632. In Consilio Speciali.

E poi anco per uno delli Illmi Signori Consoli è sta posta l'infrascritta parte vid.

PArèndo, che la parte presa sotto il dì 22. Decembre prossimo passato in materia delle contumacie alli Consiglj di questa Sp. Università per poter avere il debito servitio da' Consiglieri possa avere bisogno di qualche dichiarazione: Va parte

Che le due contumacie mentovate in essa parte non s' intendino in tutto l' anno per perdere le regalie, ma sibbene due continuate una dietro all' altra, per esecution de quale però non vaglia, nè possa esser admessa ragione alcuna di qualsivoglia impedimento in detta parte de' 22. Decembre. In tutto il restante debba restare nel suo valore, & rigore; anzi per la presente s'abbia per confermata, e convalidata. Qual parte balottata a bussole, e ballotte è stata approbata de balle vinti affirmative, ed una sola contraria.

Parte di duplicar le regalie de' Candellieri al Consiglio.

Die 11. Decembris 1632. In Consilio Speciali.

DI più vrdendo, che il Spett. Consiglio Speciale della Sp. Università sudetta difficilmente si può ridurre, attesa la tenue provisione, o regalia, che gli viene data, & ad ogni altro buon fine; è sta posto parte se si debba duplicare le regalie delli Candellieri soliti a darsi a quelli Signo ri Consoli, Sopraconsoli, Sindici, & Consiglieri, che conforme le parti passate si ritroveranno presenti alli Consegj, così anco al Cancelliero ordinario di essa Sp. Università, & non ad altri Signori Nodari. Qual parte è stata presa de balle quatordeci affirmative.

Pe-

Pene de' Nodari negligenti.

Debbono mantenere un Coadjutore alli Banchi.

Adì 24. Aprile 1635. circa le hore 20. In Consilio Speciali.

E nel qual Consiglio ancora è sta esposto le infrascrite parti vid.

LA continuata absenza dall'Officio, che s'hanno arrogata alcuni de' Nodari della Mercanzia (oltre l' indecenza) causando disturbi, e danni ai litiganti, rende anco ineguale, ed ingiusto quel repartimento delle utilità, che provengono dalli detti Officj, mentre egualmente partecipano delle utilità tanto quelli, che stanno absenti, quanto quelli, che continuamente operano in detti Officj.

La qual cosa essendo contraria alli Statuti, e Provisioni di questa Sp. Università: affinchè anco detti Officj siano esercitati come conviene, e sia d' incitamento a cadaun Signor Nodaro di far il suo debito. Va parte, che ogni volta, che alle ore solite sederà alcuno delli Signori Consoli debbano per uno de' Nodari predetti far annotare quelli Nodari si ritroveranno presenti alli lor Officj.

Et alla fin del mese alla presentia di detti Signori Consoli, & Sindici viste le dette annotationi siano obbligati di far far fare il ripartimento delle utilità, che quel tal mese saranno pervenute dalli Officj predetti nella susseguente maniera.

E tuttocchè alcuno de' Signori Nodari, o tutti si contentassero, che egualmente fossero divise, non si possa far altrimenti, che nel modo infrascritto.

Prima, che quel Nodaro, quale nel detto mese si troverà per cinque volte non essersi ritrovato all' Officio nelli giorni predetti perderà la quarta parte delle utilità, che dividendosi fra tutti egualmente gli pervenirebbero.

Chi sarà mancato per sette volte perda la terza parte.

Chi per dieci volte, o più la metà.

Et chi sarà stato absente tutto il mese non possa, nè debba conseguir utilità alcuna.

Le quali utilità, che saranno levate alli sudetti Nodari per le loro absenze doveranno esser tutte ricompartite pure a quei Nodari, che si saranno trovati presenti nel modo, & forma predetta.

Dovendo però restar escusate quelle absenze causate da vera infermità provata legittimamente con fedi giurate dalli Ecclmi Signori Medici, & potendo ancora esser escusate quelle, che fossero seguite per causa legittima addotta in scrittura admessa, & approvata dalla maggior parte de' Sig. Consoli, & Sindici con aballottatione segreta, sopra di che restino aggravate le conscienze di quelli Signori sudetti, che admetessero tali escusationi senza la detta causa legittima.

Di più sii preso, e dichiarato, che quelli Nodari, che non si troveranno presenti alle funzioni, & carichi, che occorrono al Natale quando si creano li Officj, & alla Madonna d' Agosto quando si fa la Processione non possino aver regalie di sorte alcuna dalla detta Univer., il simile siano obbligati di far essi Nodari, e trovarsi presenti alle funzioni, che occorrono quando si deve operare a quanto bisogna nella creatione de' novi Nodari.

E perciò non possano aver le regalie, che la detta Sp. Univer. è solita dargli finchè non sarà finito l'anno, acciò siano date se non a quelli Signori Nodari, che averanno operato in tutto come sopra.

Oltre di ciò essendo cosa indecente, che alle volte si vedono alcuni Offici, ovvero Banchi de' Nodari senza la loro assistenza, co-

così tanto meno devono esser lodati quando restano anco privi delli Coadjutori: Però siano tenuti, ed obbligati cadauno di essi Nodari ad aver, & mantener un Coadiutore abile, e sufficiente alli detti Offici, che continuamente alli tempi debiti debbano trovarsi, & servire nelli detti Officj; & ciò in pena di lire dieci plan. per ogni mese che mancheranno de Coadjutori da essergli tenuta nelli loro emolumenti tutta volta, che si troveranno aver mancato in quei tempi, che non sianovi vacanze, & che la detta pena di lire dieci plan. sia applicata all'Ospitale della Mercanzia, & ballottate esse parti in tutto come di sopra fatto. li prima per li Illri Signori Sindici le debite contradizioni restò affermate de balle diecinove affermative, e niuna contraria.

Li Coad. non possono fare tra di loro convenzioni sopra il guadagno.

Adì 2. Marzo 1640. La sera in Consilio Speciali.

ESsendo sta esposto a questo Special Consiglio, che alcuni Coadjutori delli Sig. Nodari a questo foro si fanno lecito tra loro far carte, conventicole, & accordi con patti, che delli guadagni, che fanno nel loro Officio ne si dia parte all'altro: sicchè al Coadjutore non sia libero il suo guadagno contro ogni dovere, del che ne risultano poi male conseguenze a pregiudizio di questa Sp. Univer., e del Foro medesimo, poichè quelli, che hanno stabiliti questi accordi non curano colla dovuta assistenza esercitare li loro carichi nelli loro Offici partecipando delli utili del più diligente il negligente, & mancante: onde dovendo provedere a simili disordini, inerendo anco ad altra parte seguita a proposito, che li Sig. Nodari non possano da loro Coadjutori ricevere soventione alcuna, o pagamento, ma ad essi resti in tutto libero il loro guadagno come da essa 22. Decembre 1617., è stato perciò posta parte, che Coadjutore alcuno dell'Officio di questa Sp. Univer. non possa del loro utile, o guadagno proveniente dal loro Officio, & fatica far conventione alcuna, o accordio de dar parte alcuna del suo guadagno ad altro Coadjutore, ma a cadauno resti libero come ha guadagnato, e ciò sotto pena di esser cassi dal loro Officio di Coadjutore in perpetuo, & anco de lire cinquanta plan. da esser applicata all'Ospitale di questa Sp. Univ.; intendendosi per la medema parte tagliata, ed annullata ogni conventicola, & accordio contro la forma della presente, & ballottata la sudetta parte a bussole, & ballotte, fatte prima per li Ill. Sig. Sindici le debite oppositioni, è sta affermata de balle ventiuna affermative, et una contraria.

Li

Li Consiglieri, che rifiutano Officj per bisogno dell'Università incorrono in pena.

Adì 26. Gennaro 1641. In Consilio Speciali.

VA parte, che quelli del corpo del Consiglio, che saranno eletti a tale Officio, o carico per bisogno della detta Sp. Università, rifiutando tal carica caschino in pena de lire dieci pl., & perdita delle regalie applicate alla detta Sp. Università, & ballottata essa parte è stata presa de balle sedeci affirmative, e sei negative.

Se il nome d'un Elezionario uscirà due volte dalla bussola non possa essere Elezionario.

Adì 23. Decembre 1641. la sera in Consilio Speciali.

Nel qual Consiglio li sudetti Illustri Signori Consoli hanno posto la infrascritta parte.

VA parte, che per oviar alli disordini, e malitie occorrenti nelle imbussolationi, & estrationi delli Elezionarj, nelle quali molte volte si trova nominato una persona più d' una volta, & con più bollettini; tal caso venendo che sia estratto più de una volta il nome d' alcuno della bussola nel tempo della estratione non vaglia l'eletione di quella persona quando fosse seguita nella prima, o altra estratione, ma s'abbia per non eletti, annullando ogni altra parte, che fusse in contrario, & fatto per li Illustri Signori Sindici le debite contradizioni, & ballottata essa parte, restò approbata de balle tredici affirmative, & otto contrarie.

Li Speziali condannati devono anche pagare in proporzione le spese.

Die 19. Decembris 1648. In Consilio Speciali.

PArimenti essendosi visto, che la visita, che si fa per il distretto delli Speziali resta di grave dispendio alla Sp. Università, perchè sin'ora li condannati, ancorchè siano condannati nelle spese, non si scode da loro le spese, che fa detta Università.

L'anderà parte, che per l'avvenire tutti quelli Speziali, che saranno condannati, oltre la condanna, che gli sarà data, siano, e s'intendano condannati nelle spese fatte da essa Università ad andare nella Terra a far la visita di quello, che sarà condannato da esser caratata sopra tutti li altri condannati proporzionalmente, da esser tassada, ed li-

liquidata dal Cancelliero, & pretendendo sopra la tassa aggravio quello debba essere levato dalli Signori Consoli: la qual parte essendo stata ballottata nella saletta solita di questa Sp. Università ritrovandosi congregati li Signori Consoli, Sindici, Sopraconsoli, & Consiglieri di questa Università come di sopra è stata approbata da balle dieci otto affirmative, non obstantibus quatuor negativis.

Li Massari devono render conto dopo quattro mesi spirato il loro Officio.

Adì 17. Decembre 1643. In Consilio Speciali.

FU innoltrè proposta parte dalli sudetti molto Illustri Signori Consoli, che ritrovandosi diversi Massari di questa Spett. Università, quali non si curano di saldare le loro Massarie, & maneggio, e si ritengono in mano li denari di ragione di questa Sp. Università con grandissimo pregiudizio di quella. Perciò dovendosi provedere a così gran disordine, non derogando alle altre parti in questo proposito fatte: Va parte, che cadaun Massaro tanto per il passato, quanto per l'avvenire debba aver saldato il suo maneggio, & massaria nel termine di mesi quattro dopo finito il suo carico, dovendo consignar al Massaro successore tutto il danaro riscosso, che si trovasse in mano detratto il pagamento, & li debitori, che restassero da riscodere, contra quali sia tenuto far le debite esecuzioni per astringerli al pagamento durando la sua massaria, & se il Massaro avrà speso di più del riscosso sia obbligato il Massaro successore rimborsarlo con li crediti, che rascoderà dalla sua massaria di tempo in tempo, & non eseguendo quanto di sopra oltre il poterli astringere al pagamento, & saldo con ogni rigorosissima esecuzione siano anche, e s'intendino cassi di matricola, & privi di tutti li onori, ed officj di questa Università in perpetuo dovendo (oltre li Calcolatori, che si eleggono per far li conti) li Signori Sindici, che di tempo in tempo saranno dell' Università esser tenuti sotto vincolo di giuramento, & di privation del loro officio a far eseguire la presente parte; & acciòcchè la parte presente sia inviolabilmente osservata, sii tenuto il Cancelliero dell' Officio sotto pena della privatione del suo Officio a leggerla a tutti li Conseli, che si faranno ad intelligenza di cadauno, ed anco alli Consélj generali al tempo della creazione delli nuovi officj per li Signori Sindici, acciò possa esser opposto a quelli, che avessero trasgredito di adempire al suo obbligo.

Qual parte dopo fatte per li Signori Sindici le debite opposizioni è sta aballottata, essendo stata presa da balle undeci affirmative non obstantibus sex negativis.

Li Nodari possono essere Elezionarj.

Adì 26. Decembre 1643. In Consilio Speciali.

Molto Illustri, ed Eccellenti Signori Consoli, Sopraconsoli, Sindici, e Consiglieri di questa Sp. Università.

LI Nodari della Mercanzia devotissimi Servitori delle Signorie V. V. Molto Illustri con ogni riverenza maggior le supplicano a restar servite di concedergli grazia, della quale è capace ogni, e qualunque altro semplice Matricolato, cioè di poter

esser anch' essi Elezionarj nonostando qual si voglia Parte incontrario, & massime la Parte del 1564. in caso ostasse, favore che riconosceranno per segnalato non tanto in riguardo della propria honorevolezza, quanto per vedersi somministrata occasione di poter maggiormente servire questa Magnifica Università; non intendendo però mai essi Nodari di comprendere il Cancelliero, quale per la continua assistenza, che ben sanno esser egli tenuto di prestare alli Consegli, non può però esser impiegato in altre cariche spettanti all' Università de sotto; di questa grazia restaranno tutti essi Nodari con indelebile obligazione (non derogando nel resto alle Parti, & lezze di questa Sp. Università) alle Signorie V.V. molto Illustri, alle quali riverentemente s' inchinano.

Qual supplica è sta abballottata, essendo stata presa da balle diciotto affirmative nonobstante una negativa.

Destinazione degli Assistenti, a Sopraconsoli.

Die 24. Maii 1644. In Consilio Speciali.

NEl qual Conseglio fu proposta per uno delli soprascritti Signori Consoli l' infrascritta parte, e letta ad alta voce per me infrascritto Cancelliere Marzoli vid.

Accade ben spesso che alcuni de' Signori Sopraconsoli di questa Spet. Università da qualche accidente impediti non puonno assistere alla loro funzione unitamente con li altri Signori Colleghi; che per parte di questo Spettabile Conseglio non devono essere manco di tre, come fu da Precessori nostri deliberato fin l'anno 1438 li 28. Dicembre: il che cede a gravissimo danno, pregiudizio, ed interesse di tutti, ed in particolare de' litiganti, i quali non ponno per tal mancanza veder espedite, e terminate le loro differenze, come ogni ragione, ed il buon termine di giustizia ricerca. Onde per schivar tal inconveniente, ed acciò le cause siino quanto più celeremente spedite, e massime per levar li troppo occorsi cavilli de' litiganti, i quali per mancanza del numero determinato delli sopradetti Signori Sopraconsoli affettando cause, allegando poi susseguentemente per sospetti alcuni di essi ritardano con via indiretta li effetti della Giustizia, ed inerendo alla parte presa nel Spettabil Consiglio del di 20. Dicembre 1495., Però l'anderà parte, che de cetero non potendo alcuno de' Signori Sopraconsoli per qualsivoglia legittimo impedimento assistere, e mancando in tal guisa il necessario numero di tre statuito dalle leggi, e provisioni di questa Spettabil Università, siano ora a bussole, e ballotte eletti due de più prattichi del corpo di questo Consiglio, li quali in loco, e mancanza sola come di sopra di alcuni d' essi Signori Sopraconsoli al numero suddetto di tre possino giudicare, sentenziare, e terminare nel modo, forma, e con l' istessa autorità, e giurisdizione, che da Statuti di questa Spettabil Università vien impartita alli istessi Signori Sopraconsoli, dovendo però sempre a tal funzione preferir il più vecchio, ed in suo difetto il Collega, e nascendo contesa circa gl' impedimenti de' Signori Sopraconsoli, o circa altro particolare emergente dalla presente provisione, li altri Signori Sopraconsoli possino terminare quanto parerà alla loro Giustizia, e questa elezione durar debba fino alla nova elezione de' Signori Sopra Consoli, al qual tempo poi debbansi eleggere due altri substituti come sopra, e così d' anno in anno sii servato, dovendo la elezione suddetta esser al tempo, che cadaun anno si eleggono li Signori Consoli, Sopraconsoli, e Consiglieri, concedendo alli medesimi Signori Substituti, quali eserciteranno questa funzione, tutti quegli emolumenti, che nell' atto di tal funzione li vengano impartiti dalle provisioni, e Statuti di questa Spettabil Università d'essere pagati da litiganti, e ciò per la parte che si aspettarà al Sig. Sopraconsole, o Sopraconsoli mancanti, ed acciò che probabilmente non resti eletto alcuno, che potesse aver giudicato come Console, non possa essere eletto alcuno il qual per due anni avanti fusse stato Console, o Sopra-

con-

confole, ma del tutto effere corfi due anni doppo il fuo Confulato, o Sopraconfulato.
Qual parte è ftata abbalottata, fatte prima le debite contradizioni dalli Molto Illuftri Signori Sindici, è ftata prefa a tutte balle.

Li Miniftri che fervono li Provifori della Città non poffono fervire per le accufe della Mercanzia.

Die 17. Marzo 1646. In Confilio Speciali.

NEl detto Conf. fu efpofta anche la parte infrafcritta del tenore vid.
L'anderà parte, che non fi poffa più per l'avvenire eleggere per Miniftri di quefta Univerfità per far dette inventioni, & dare dette accufe quelli, che fervono a' Signori Provifori, caffandofi anco li già eletti per fervire a detti Signori Provifori, dovendo la prefente Parte effer letta per il Sig. Cancelliero ogni volta, che fi doverà fare l'elezione di detti Miniftri.
Qual Parte è ftata abbalotata, effendo ftate prima per li Molto Illuftri Signori Sindici fatte le debite contraditioni, è ftata prefa da tutti i Voti &c.

Quelli, che vogliono effere Elezionarj, o avere Officj devono aver pagato il Marcello avanti l' imbiffolazione.

Die 15. Dicembre 1646. In Confilio Speciali.

AVanti al qual Confeglio fu propofta dalli Molto Illuftri Signori Confoli fuddetti l'infrafcritta Parte vid.
Effendo nelli Libri delle Provifioni di quefta Univerfità regiftrate diverfe parti in propofito di quello deve effer fervato circa il modo del pagar li marcelli per quelli, che vogliono effere eletionarj, ovvero haver officii in quefta Univerfità, & perchè a quelle vengono date diverfe interpretationi, per il che ne fono nate, nafcono, & fono per nafcere diverfe contefe, & dubietà, & redonda anco in danno dell' iftefla Univerfità per riufcir fcarfo il concorfo di quelli, che dovevano pagar li marcelli: Perciò per levar le occafioni delle contefe, & dubietà, & acciò reftino maggiormente dichiarite effe Parti.
L'andara Parte, che niuno poffa effere Eletionario, o aver officii di forte alcuna di dette Univerfità, fe non haverà pagato il Marcello alla Fefta della Santiffima Affontione della Beatiff. Verg. Maria d'Agofto, ovvero dopo effa, purche paghi avanti l'imbiffolatione, che fi fa per l'eftrazione delli Elezionarj per far li Officii di quefta Univerfità, & così d'anno in anno, non dovendofi credere ad alcuno, che habbi pagato il Marcello, fe non farà defcritto, & notato all' Ochetta, dove fi defcrivono quelli, che pagano il Marcello. Qual Parte effendo ftata abbalottata è ftata prefa da balle quindeci affirmative nonobftantibus quatuor negativis.

Il Provisore deve aver le regalie come i Consiglieri.

Die 3. Januarii 1650. In Consilio Speciali.

DOvendosi far la eletione d' un Provisore per l' osservatione delle Feste, & per invigilar sopra il bollo delle Pese, Bilancie, Marche, & Misure &c. giusta la dispositione delli Statuti, & Lezzi di questa Sp. Università, essendo a questo effetto state esposte le Cedole per il concorso di esso; ma non essendo mai comparso alcuno ad accettare tal carica per essere di poco utile, & di molto fastidio; onde li Molto Illustri Signori Consoli suddetti invigilando sempre all' osservatione di essi, & conoscendo benissimo quanto sii di giovamento alla sud- detta Università l' eletione del detto Provisore, per allettar adunque ogn' uno, che sii habile ad accettare detto offizio. Hanno posta parte di dare ogn anno al detto Provisore, che sara eletto de anno in anno le Regalie solite, che si danno a cadaun Consiliero di questa Università. Dovendosi in oltre sempre per l' avvenire esponere le cedole per il concorso suddetto: Qual parte essendo stata abbalottata è stata presa da balle vintiuna affirmative, una negativa minime obstante.

Le Condanne de' Speziali, che non possono esigersi devono girarsi a debito dell'Università de' Speziali.

Die 21. Dicembris 1552. In Consilio Speciali.

Molt' Illustri Signori Consoli, & Consiglieri.

DAlla prudenza di questo Conseglio fu a' passati mesi ben considerato il pregiuditio gravissimo, che sente questa Spet. Università con quella de' Speciali ancora dalle difficoltà, che s' interpongono nell' esigersi le pene da alcuni Speciali condannati, che troppo licentiosamente procedendo nella loro professione condannati poi intimano il mandato Dotale, & subterfuggono con poco decoro della Giustitia, ed incomodo dell Università medesima quel castigo che si sono meritati; onde concertata parte preservativa delle raggioni d ambe queste Università, questa fu presa fin sotto li 9. Dicembre pross. passato.

La parte medema osservata dall' Università de Speciali ritrovò quanto fussero degne di commendatione, & somma lode le diligenze usate da cotesti Molto Illustri, & Eccellenti Signori Consoli per il vantaggio de pubblici interessi, & perchè non restassero schernite le terminationi della Giustitia, poichè prestandosi la sigurtà dai Speciali conforme i mandati esecutivi della Parte già presa certamente veniano a rendersi omninamente caute le ragioni di questa Università, & con effetto si sariano essegite le pene giudicate, ma dall' altro canto considerò il pregiudizio, che riceveva l' Universale de' Speciali, non che i boni, pontuali, & diligenti nel loro ministerio mentre venivano astretti indifferentemente tutti al dover dar le sigurtà conforme la Parte stessa; onde procurò di sottrarsi dal giogo di novità stimatale pregiuditiale: ma finalmente considerando non convenirsi il li-

ftiggio frà questa con quella Spet. Università tanto più che concordemente d'ambi due viene giudicata ragionevole, & necessaria qualche celere, ed ispedita provisione; Perciò l'Università de' Speciali ha conferita amplissima autorità a Noi Bartholameo Manenti Priore, & Gio: Battista Venetiano, & Hippolito Albrici Sindici della medesima, perchè capitando a questo Tribunale, ed al Consеglio di questa Sp. Università vediamo con partito proprio aggiustar la discordanza presente.

Et perciò Noi Priore, e Sindici predetti habbiamo stimato aggiustato ripiego il ricorrer come facciamo alla prudenza loro supplicandole restar servite di proponer nova parte con quale venga preso (in vece d' imponer a' Speciali il dover dar figurtà, come nella parte stessa, che fu presa) ogni volta, che da alcuno Speciale condannato dalli Signori Consoli sarà con Mandato Dotale, Salvocondotto, o fuga, o qualsisia altra simile inventione impedita la consecutione delle condanne, che di tempo in tempo saranno fatte da detti Signori Consoli, sia detta quantità di condanna dovuta da quel Speciale, che non fusse solvendo girata a partita di debito dell' Università nostra per dover poi quella esser incontrata nella portione aspettante alla medesima per le condanne di questa ragione, & si compiacciano riformar a questo modo la Parte di 9. Settembre, & servar come da Noi eletti vien riverentemente supplicato.

In questo modo vien ad esequirsi la santissima intentione di questo Conselio, perchè le ragioni di questa Università subito seguita la condanna non ponno esser pregiudicate, mentre, o che li Speciali condannati pagheranno, o intimando il Mandato Dotale, o altro impedimento come di sopra sarà girata a partita di debito della nostra Università quella somma, & Noi ancora continuaremo nelli usi antichi non mai interrotti anco senza discapito delle nostre rendite, e prerogative, che amplissime godiamo. Gratie &c.

Qual Supplica, essendo sta fatte prima le debite oppofizioni dalli Molto Illustri Signori Sindici, è stata abbalottata, essendo stata presa a tutte balle &c.

Parte circa li Messetti.

Die 3. Septembris 1653. In duplici Consilio.

AVanti al qual duplice Conselio fu per il Molt' Illustre Sig. Horatio Durco Console come di sopra esposto in tutto, & da per tutto l'infrascritta terminazione, sive accordio come segue vid.

Devono descriversi in Atti dell' uno, o dell' altro Cancelliere delle Università.

Primo, che detti Messetti debbano, & possano farsi descrivere nelli Atti o dell' uno, o dell' altro Sig. Cancelliero di dette Sp. Università.

Devono dar Pieggeria in Atti di quel Cancelliere ove si trovano descritti.

Secondo, Che le Sigurtà debbano esser date dalli medesimi Messetti nelli Atti di quel Cancelliere dove si ritrovaranno descritti.

P

Li utili sono per metà tra i detti Cancellieri.

3. Che li utili debbano esser divisi per metà tra detti Cancellieri.

Ordine delle Giudicature de' Messetti.

4. Che alle giudicature, che doveranno esser fatte in simil proposito de' Messetti debbano intervenire due de' Signori Consoli della Mercanzia, & li due Signori Consoli del Lanefizio, & il simile debba esser servato ancora circa le appellazioni, che fussero interposte dalle loro Sententie, cioè, che alle giudicature debbano intervenire due de' Signori Sopraconsoli dell' una, et l' altra Università, ed essendovi solo un Console del Laneficio ne concorri anco uno solo di quelli dell' Università de' Mercanti, & la redutione si debba fare nella Saletta sopra la prima scala, ed il simile sia servato in caso d' appellatione. Qual conventione è stata abballotata nel suddetto Duplice Conseglio, fatte prima le debite oppositioni dalli molto Ill. Signori Sindici dell'una, & l'altra Università, & è stata presa con balle affirmative n. trentadoi, & due negative non obstando &c.

Li Sindici dell'una, e l'altra Università devono intervenire alli Consegli per le Matricole, ma non ballottare.

Dispensa dal giuramento degli Elezionarj di non parlar tra se circa le elezioni.

Die 20. Decembris 1653. In duplici Consilio.

Avanti al qual Conselio fu per li molto Illustri Signori Sindici suddetti proposta la parte infrascritta vid.

Essendo cosa ordinaria, che li molt' Ill. Signori Sindici debbano esser sempre presenti a tutti li Conselii, & ballottationi, che di tempo in tempo si fanno, come dispongono le Leggi della Sp. Università dei Mercanti, & perchè nella parte presa nel Conseglio dell' una, & l' altra Università sotto il dì 12. Novembre 1640. circa il graziar quelli, che supplicano esser admessi per gratia alla matricola non obbliga l'assistenza di detti Signori Sindici; onde per l' instanza fatta da' medesimi Signori d'ambe dette Università avanti il suddetto Conseglio fu proposta parte, che per l' avvenire niuno che dimanda essere abballottato per gratia alla matricola, servato però l'ordine come in detta parte, possa esser abballottato, se non saranno presenti li suddetti Signori Sindici tanto presenti, quanto futuri d' ambe dette Università, o la maggior parte di loro, non puotendo però li medesimi Signori Sindici abballottare, affinchè possino fare quelle debite oppositioni alli detti Supplicanti, che a loro pareranno, e piaceranno altramente &c.

Qual Parte essendo sta abballottata è stata presa a tutte balle &c.

Jo: Bapt. Marzolus N. & Cancel.

Finalmente fu avanti del suddetto doppio Conseglio proposta anche la Parte infrascritta vid.

Havendo li molto Ill. Signori Consoli, & Sindici dell' una, & l' altra Università per la lunga esperienza conosciuto, che le Parti prese sotto il dì 27. Ottobre 1488., & ultimo Decembre 1490. nel proposito, che li Eletionarj debbano giurar di non praticar, nè parlar delle eletioni, che si hanno da fare per crear li ufficii di detta Università al Natale si rende impossibile l' osservanza delle medesime; onde per levar tal abuso; l' andarà parte, che per l' avvenire, & ex nunc debba esser abolita la particola del giuramento suddetto a' detti Eletionarj di non praticar, nè parlar insieme con alcuno di dette eletioni, dovendo poi nel resto dette parti esser pontualmente in tutto, e da per tutto osservate, ed eseguite sotto tutte quelle pene come in esse. Qual parte essendo stata abballottata è stata presa da balle trentauna affirmative nonobstantibus sex negativis &c.

Jo: Bapt. Marzolus N. & Cancel.

La Sentenza de' Consoli circa l' abilità all' Officio di Consigliere è inappellabile.

Il Provisore deve patir contumacia di tre anni, come gli altri Officj.

Die 5. Januarii 1656. In Consilio Speciali.

Avanti al qual Conselio fu esposta, ed udita la difficoltà nata nella elezione del Sig. Pietro Trapa per Consigliero, che potesse, o non potesse essere, stando la di lui carcerazione, sopra la quale essendo anche nata Sentenza delli Molto Ill. Signori Consoli passati, e questa in nome di detto Sig. Pietro appellata come disordinata, e come in essa del dì ultimo Decembre pross. pass., nè sapendosi se tal giudicatura per le molte difficoltà proposte s'aspetti a detti Signori Consoli, o Sopraconsoli, o pure a questo Conselio. L' anderà però parte ad habendam voluntatem, chi intende che questa Causa sii inappellabile, metti la sua balla nel bussolo bianco, e chi intende sii appellabile metti la sua balla nel bussolo rosso, e così abballottata furono ritrovate nel bussolo bianco balle n. sedici, e nel bussolo rosso balle n. sei solamente, sicchè è stata presa che la Causa suddetta sii inappellabile, e che per l' avvenire trattandosi di simili appellazioni in qual si sia officio sii osservato quanto è sta preso nella suddetta parte sotto pena di nullità, e pergiuro &c. in quorum fidem &c.

Fu però proposta parte, che de cetero chi intende, che l' officio di Provisore sii sottoposto a detta contumacia di tre anni cont. come sono li altri officj, metti la sua balla nel bussolo bianco, e chi intende non sii sottoposta metti la sua balla nel bussolo rosso, & essendo per li molto Ill. Signori Sindici novi sta fatte le debite contraditioni fu abballottata, e si ritrovarono nel bussolo bianco balle diecisette affirmative, & nel bussolo rosso balle doi negative in tutto, sicchè è sta preso, che l' officio di Provisore per l' avvenire debba patire contumacia in tutto come fanno li altri officii giusta il tenore delle Leze di detta Università &c. in quorum fidem &c.

Un

Un Nodaro non può andare al banco d'un altro.

Confermazione della Parte 1635. 24. Aprile in proposito de' Nodari negligenti.

Die 23. Decembris 1659. In Consilio Speciali.

PErò l'anderà parte, che tutti i Nodari di detta Università tanto presenti quanto futuri debbano tutti andare ad assistere al suo banco, al quale sono sta eletti, nè sotto qualsisia pretesto non ardiscano nè con licenza, nè senza licenza de' Signori Consoli, o di alcuno di detti Nodari per l'avvenire andare ad assistere ad altro banco, nè cambiare tra essi luogo alcuno, ma tutti debbano assistere al suo luogo, al quale sono sta successi in conformità anco della parte suddetta, e ciò sotto pena a quelli Nodari, che contrafaranno sì in andare ad altro banco, come a quelli che permetteranno che vadi altri ad assistere al suo luogo della sospensione del suo offizio, e perdita delle regalie, ed utili che se li pervengono dal Notariato d'essere applicati, e convertiti in benefizio di questa Sp. Università. Qual parte essendo stata abballottata fu presa a tutte balle.

Inherendo ad altre tante parti alle quali non s' intendi in ponto derogato in proposito de' Signori Nodari absenti dall'Offizio.

L'anderà parte di confirmar tutte le medesime disponenti in questo proposito non solo circa la privazione delle regalie, ma anco nel comparto delli utili, dichiarando espressamente, che per il Sig. Console, e Massaro non li siano date le regalie, e dandole le abbia da pagar del suo proprio, e la presente parte sii de anno in anno registrata sopra il libro della sua Massaria per l'osservazione di essa, con obbligo alli Signori Sindici di farla osservare sotto pena del spergiuro. Commettendo anche al Cancelliero di detta Università, che sii ogni volta letta avanti al Conseglio di detta Università sotto le medesime pene. Indi che sii obbligato il suddetto Cancelliero de anno in anno dare una copia della parte 24. Aprile 1635. al Sig. Massaro de' Signori Nodari, qual abbia da eseguire puntualmente nel proposito delle contumacie, ed anco nel resto sotto pena di perdere le regalie, e la portione a lui aspettante delli utili del Notariato. Qual parte essendo stata abballottata è stata presa da balle quindici affirmative, tribus negativis minime obstantibus.

Parte per li Nodari, e Coadjutori.

Die 13. Decembris 1660. In Consilio Speciali.

Però l'anderà parte;

Non si rilascino Mandati in bianco.

1. CHe de cætero alcuno non ardisca tanto Nodari, quanto Coadjutori il dar fuori mandati in bianco nè in poca, nè in assai quantità sotto pena alli Nodari, che ciò permettessero di lire cento, e della sospensione dell'Officio, ed alli Coadju-

adjutori in pena ipso facto di privazione del carico, e di proceder criminalmente contro chi si sia trasgressori, e complici, e come mancatori di fede nel Foro però Criminale.

I Mandati sui quali si danno le esecuzioni siano posti in filza, o registrati.

2. Che tutti li mandati, con i quali si vorrà proseguire l'esecuzione, siino prima il principale ad esempio posto in filza, ovvero registrato nel vario di cadauno esattore, altrimenti detti mandati siino nulli, e di niun valore come se fatti non fossero, e le esecuzioni parimente nulle ipso facto senza contradizione, o dichiarazione ec.

Su detti Mandati si deve scrivere registrato.

3. Che siano tenuti li Signori Nodari, e Coadjutori dopo formati scrivere sopra il mandato parola, che dica registrato, acciò sempre ogni uno possa vedere, che è l'esecuzione, e li atti autentici, e legali.

Le carte esecutive devono essere sottoscritte dalli Nodari, e registrate.

4. Che medemamente tutte le intimazioni, protesti, o altro solite ad essere sottoscritte in qualsivoglia modo esecutivi de' precedenti mandati siino medemamente sottoscritti da Signori Nodari attuali, e messo in margine registrata.

Tutte le esecuzioni senza i detti requisiti siano nulle.

5. Che tutte le esecuzioni, che saranno fatte senza li sudetti requisiti siino ipso facto nulle, e di niun valore, come se fatte non fossero, ed immediate siino eseguite le pene contro li inobedienti senza remissione alcuna non admettendo ignoranza, nè scusa d'alcuna sorte a chi si sia.

Succedendo falsità di mandati si proceda criminalmente.

6. Ma perchè si sono scoperti anco nomini sì temerarj, che hanno ardito mandare esecuzioni con mandati de' Consoli con sottoscrizioni di Nodari mentiti, e però si è preso, e deliberato con l'autorità di questo Consiglio, che sii proceduto criminalmente nel Foro Criminale contro falsarj per castigo di tali delinquenti, e l'esecuzione de' presenti ordini possa esser fatta da Signori Consoli tanto uniti, quanto separati per l'intiera, e pontuale esecuzione de' medemi ordini. Commettendo, che li predetti ordini, e regole siino fatte stampare, e pubblicare alla maggior frequenza del popolo, ed affissi alli luoghi soliti, ed ogni anno di novo pubblicati per intelligenza di cadauno.

Qual parte essendo stata aballottata, è stata presa a tutte le balle.

Chi

Chi ha carica dell' Università de' Mercanti non può averne dall' Università del Lanefizio.

Die 22. Decembris 1661. In duplici Consilio.

VA parte, che de cætero alcuno, che sarà eletto da questa Spertabil Università sì in carica di Provisore, e di qualunque altro officio, o dignità della medesima non possa assumerne alcun' altra immaginabile, che li fosse conferita dalla Sp. Università del Lanefìcio, e contrafacendo in alcuno a questa pubblica volontà immediatamente sia, e s' intenda casso, e privo di quella carica, o offizio come sopra, che avesse già conseguito da questa Sp. Università, e suo Consiglio.

Qual parte essendo stata aballottata, essendo prima sta fatte gagliarde opposizioni per li molto Illustri Signori Sindici sudetti, fu presa di balle dieci affirmative, & otto negative minime obstantibus.

Chi averà giudicato, o delegato le cause non possa intervenire nelli Consigli, dove si espediscono.

Die 14. Aprilis 1663. In Consilio Speciali.

AVanti al qual Conselio fu esposto per li molto Illustri Signori Consoli sudetti esser sta chiamato, e congregaro il sudetto Conselio per l' espedizione delle cause al detto Conselio devolute, avanti del quale d'ordine delli molto Illustri, ed Eccell. Sig. Sindici sudetti fu letta al fine sudetto la parte del dì 9. Novembre 1519., qual solamente fa mentione de' Signori Consoli, che non puonno assistere all' espedizione di dette cause per aver in esse giudicato, e perchè in detto Conselio si deve anco trattare cause, che non solamente sono state giudicate, ma anco delegata la giudicatura, e decisione di esse da tutti li Signori Consoli, Sindici, e Sopraconsoli ad altre persone particolari; onde per ovviare a qual si sia disordine, e per levar ogni sospetto alle parti litiganti, ed essendosi sopra di ciò fatti diversi discorsi, ed opposizioni da tutto il sudetto Conseglio, finalmente fu proposta l'infrascritta parte, qual debba per l'avvenire inviolabilmente essere sempre osservata vid.

L'andarà parte venendo il caso, che se tutti li Signori Consoli, Sindici, e Sopraconsoli tanto novi, come vecchj, e tanto presenti, qnanto futuri non solamente se averanno giudicato in dette cause, ma anco delegata la giudicatura, e decisione di esse ad altre persone chi vole, che assistino nel Conselio quotiescumque non avessero giudicato, ma delegato solamente come sopra metta la balla nel bussolo bianco, e chi intendono debbano tutti recedere, e partirsi, metta la balla nel bussolo rosso, e così essendo stata aballottata, furono ritrovate balle otto nel bussolo bianco, e balle dodeci nel bussolo rosso, sicchè è stato preso, e deliberato, che tutti debbano recedere, e partirsi dalli Conselj, che di tempo in tempo si faranno per l' espedizione solamente di dette cause ec.

Li Nodari da eleggersi devono depositare lire cento pl. ad utilità della Università al caso dell'elezione oltre le regalie al Cancelliere.

Die 29. Augusti 1663. In Consilio Speciali.

Fu poi per li sudetti molto Illustri Signori Consoli proposta la parte infrascritta in tutto come segue vid.

INvigilando li predetti molto Illustri Signori Consoli con ogni accuratezza al ben pubblico di questa Sp. Università. Hanno riflesso alle parti della medesima Università disponenti qual sia la quantità del danaro, che deve depositare appresso il Sig. Massaro quelli, che intendono concorrere all'Officio del Notariato di essa affine, che poi fatta l'elezione di detto Nodaro, quello resta eletto sia, e s'intenda aver detto deposito senz'altra dichiarazione rilasciato, ed attualmente pagato al medesimo Sig. Massaro, perchè quello sia registrato al libro della massaria a prò, & beneficio della medesima Università, & ciò atteso, che per parte presa in questo Consiglio sotto li 17. Settembre 1620. restò stabilito, che li Signori Nodari fussero tenuti al tempo della loro eletione pagar a questa Sp. Univ. lire mille plan. per via di deposito come sopra. Qual parte fu poi ridotta, ovvero moderata in lire seicento plan. come per altra parte presa nel medesimo Conselio sotto li 21. dello stesso mese di Settembre 1620., e nell'anno 1633. li 5. Gennaro fu detta parte delle lire seicento sospesa per anni quattro cont. con dichiaratione, che detti Signori Nodari, che restassero eletti a tal Officio fussero tenuti pagar in tutto come di sopra solamente lire cinquanta plan. precedendo però prima il deposito di quelle nella forma come sopra prescritta; e finalmente sotto li 14. Marzo 1638. fu l'istessa parte delle lire cinquanta plan. prorogata per altri due anni cont. Nondimeno dal detto anno 1638. fin' ora presente con abuso pregiuditiale di questa Università, benchè scorsi detti due anni prorogati ut supra, si è sempre servato di depositar, e pagare solamente dette lire 50. plan. Onde che in questo stato di cose conoscendo li medesimi Signori Conf. quanto sia proficuo a questa Univ. proveder a questo abuso, stando massime il grande numero de' soggetti, che concorrono all' officio predetto; hanno perciò risolto di mettere l' infrascritta parte vid.

L anderà parte, che in avvenire tutti quelli, che intenderanno concorrere, & esser aballottati al predetto officio di Nodaro di questa Univ. debba subito, che si sarà dato in nota al Cancelliero per l' effetto sudetto in conformità delle cedole in stampa, che saranno esposte conforme il solito far l'effettivo, ed attuale deposito di lire cento plan. appresso, e nelle mani del Sig. Massaro dell'Univ. sudetta, affinchè quello resterà eletto a tal officio sia, e s' intenda ipso facto, & senz'altra dichiaratione aver le medesime lire cento plan. attualmente pagate a detto Sig. Massaro a beneficio, ed utile delle istesse Univ.; & ciò tutto senza derogar alle regalie del Cancell. di detta Univer. Dovendo li Signori Massari presenti, e successori registrar alli libri delle loro massarie tutti li depositi predetti, e dopo fatta l'elezione ponersi in debito le sudette lire cento plan. Qual parte ben considerata, & a quella fatte le debite contraditioni per li molto Illustri Sig. Sindici, finalmente dispensate le balle, & così aballottata fu presa da balle quindeci affirmative, non obstantibus septem negativis ec. in quorum ec.

Marciolus Not. & Cancell.

Li

Li Naturali non possono essere matricolati, nè assunti ad Officj.

Li Massari dopo quattro mesi passato il loro Officio devono aver scosso tutte le partite de' Debitori, e Calcolatori, nè possono saldar le Massarie, sennon esatte tutte le partite esigibili.

Regalia de' Calcolatori.

Diè 23. Decembris 1664. In duplici Consilio.

L' Anderà parte; che per l' avvenire tanto nel far le Matricole, quanto nel crear li Uffici di qualunque sorte si fian di detta Univ. non possa esser nominato, nè aballottato alcuno, che non fusse legittimamente nato, e di legittimo matrimonio procreato (non derogando però alla credenza de' libri de' naturali matricolati), & che non possa nè anco con suppliche di sorte alcuna esser dispensato, se non con li quattro quinti, & ciò sotto pena di spergiuro a Signori Consoli, e Sindici dell' una, e l' altra Università, che per tempora saranno eletti, e di niun valore di quanto fusse in contrario operato a detta parte. Qual parte essendo sta fatte dalli molto Illustri Signori Sindici d' ambe le dette Univ. gagliarde opposizioni è sta aballottata, essendo stata presa da balle ventisette affirmative, non obstantibus octo negativis.

Fu poi licenziato per li molto Illustri Sig. Consoli de' Mercanti il Conseglio Speciale del Lanesicio, e fermato il Consiglio de' Mercanti solamente nel luogo sudetto, avanti del quale fu proposta l' infrascritta parte.

Essendo obbligati li Sig. Massari di questa Sp. Univ. de' Mercanti dopo passati 4. mesi del suo Reggimento aver scosso tutte le partite de' debitori esistenti sopra il libro della massaria, che de anno in anno vien consegnato per il Cancell. di detta Univ. al Sig. Massaro, che ogn' anno vien eletto, e perchè li Sig. Calculatori, chè vengono eletti a far li conti a detti Sig. Massari li saldano dette loro massarie, & maneggio, quantunque non abbino scosso tutte le partite de' debitori esistenti sopra dette massarie, il che risulta a grave danno, & pregiuditio a detta Univ.; onde li molto Illustri Sig. Consoli, e Sindici invigilando sempre alli disordini, & conservatione di detta Univ.: hanno posta parte, che li Sig. Calculatori, che per l' avvenire saranno eletti a far li conti alli Signori Massari tanto passati, quanto futuri non possino, nè debbano saldar massaria alcuna ad alcun Massaro, se prima non averà scosso tutte le partite di cadauno debitore esistente sopra di essa, mentre sino esigibili, & ritrovando detti Sig. Massari aver scosso, & pagato il tutto esser giusto, in questo caso detti Signori Calculatori debbano saldar dette massarie, & non in altro modo, & ciò sotto vinculo di giuramento, & di pagar del suo proprio con regalia di dare a detti Signori Calculatori una torza per cadauno de lire doi di peso solamente mentre averanno saldate dette massarie, & non altramente al Natale. Qual parte essendo sta aballottata, e fatte le debite contraditioni per li Signori Sindici sudetti è sta presa da balle diciotto affirmative duabus negativis minime obstantibus ec.

Marciolus Not., & Sp. Univ. Merc. Cancell. Mand.

Li

Li Coadjutori non sono impediti dall'intervenire a'Consegli delle elezioni, ed esser Elezionarj.

Die 28. Novembris 1665. In Consilio Speciali.

Finalmente fu licenziato dalli sudetti molto Illustri Signori Consoli de' Mercanti il Conseglio del Laneficio, e ridotto solamente il sudetto Conseglio de' Mercanti nel salotto sudetto, avanti del quale a chiara intelligenza di cadauno fu letta l'infrascritta supplica vid.

Molto Illustri Signori Consoli, Sindici, Sopraconsoli, e Consiglieri.

Riverentiss. comparono li Coadjutori delli Signori Nodari di questa Sp. Univ., & Servitori Umiliss. di V. V. Sig. molto Illustri, quali avendo avuto motivo, che vi sia parte proibente a medesimi il venire nelli Consegli come in essa del dì 19. Gennaro 1564. E benchè dopo con longhissima consuetudine sono stati admessi, e per levar ogni oppositione, che in avvenire li potesse esser fatta, & incamminarsi sotto il bon, & chiarissimo ordine; inerendo alla parte presa in simil proposito per li Signori Nodari sotto li 26. Decembre 1643. Ossequiosi li medesimi Coadjutori supplicano V. V. S. S. molto Illustri a volerli con benigna gratia abilitare a puoter legittimamente concorrere in detti Consegli nelle eletioni a sorte, che vengono fatte nelle occorrenze, & per Eletionarj solamente, mentre habbino però li dovuti requisiti, & non vi sia altra parte, che gli obsti, non intendendo essi di derogar punto ad ogni altra parte, & leggi di questa Sp. Univ. (che da N. S. sii sempre conservata); ma anco quelle con prontissima osservanza eseguire, che con tal favore averanno maggior adito d' impiegar il buon, e fedel servitio loro per questa Sp. Univ., & per cadauno di V. V. S. S. molto Illustri, a' quali s'inchinano. Gratie ec.

Qual supplica essendo sta aballottata (fatte prima le debite opposizioni per li sudetti Signori Sindici) fu presa da balle diecinove affirmative, duabus negativis non obstantibus ec.

Decreto de' Consoli, che il Cognato non possa ballottare il Cognato.

Die 7. Decembris 1669. post prandium.

Hanno finalmente S. S. molto Illustri tutti quattro concordi licenziato il predetto Sig. Agostino dalla detta instanza, dichiarando, che il medemo non possa, nè debba aballottar detto Sig. Pietro Morone suo Cognato, ma che ne anco niun altro, che sia quovis modo Cognato possa, nè debba in avvenire, & in qualsivoglia caso abballottar il medesimo, & sic adnotari jusserunt ec.

Petrus Bertellus Not., & Sp. Univ. Cancell.

Li

Li Coadjutori non possono sostituir altri senza admissione del Consiglio.

Die 7. Decembris 1669. post prandium. In Consilio Speciali.

INoltre è stata posta parte, che alcuno de' Signori Coadjutori presenti, & futuri non possa substituire in suo loco alcun altro, se prima non sarà admesso da questo Sp. Consiglio; altrimenti sia, e s' intenda sospeso dal detto suo Officio di Coadjutore, salvo che possa, con la sua assistenza però solamente, e non altrimenti, substituir per suo solievo un altro, che gli presti ajuto in ogni caso, che ne tenghi bisogno, precedendo però sempre l'admissione sudetta da farsi per il Sp. Conseglio come sopra.

Qual parte ben considerata a bussole, & balle è stata presa con affirmative quindeci, una in contrario non ostando.

Il Provisore per essere eletto un'altra volta deve avere il ben servito de' Consoli dell'anno del suo esercizio.

Die 22. Decembris 1670. sero. In Consilio Speciali.

PArimenti li medesimi molto Illustri Sig. Consoli hanno proposto anco l' infrascritta parte circa l' eletione del Provisore sopra l'osservanza delle Feste, perchè avendo scoperto, che l' Officio medesimo non resta esercitato con quella sollecitudine, diligenza, & sincerità, che ricerca carica di tanta importanza, trattandosi massime del culto, & onor di Dio; sopra di che avuto per detto Sp. Conseglio maturo riflesso, alla fine è restato stabilito: Che de cætero non si possa nominar, abballottar, nè meno far eletione di persona alcuna voglia di che stato, grado, o condizione si sia per Provisore sopra l'osservanza delle Feste come sopra, qual abbia esercitato il detto Officio di Provisore ancora altre fiade, se quel tale non presenterà, avanti segua la sua abballottazione, in mano de' molto Illustri Signori Sindici il suo ben servito sottoscritto dalli molto Illustri Sig. Consoli, o maggior parte di loro, che saranno stati in carica quell' anno, che averà esercitato detto Officio di Provisore; altrimenti, ciò non seguendo, l' eletione, che fosse fatta di qualunque persona nell' Officio predetto sia, & s' intenda ipso jure nulla, & di niun valore, come se fatta non fosse. Qual parte è restata presa con balle sedeci affirmative, tre in contrario non ostando.

Parti circa i Senſali.

Die 20. Februarii 1671. ferq. In Conſilio duplici.

AVanti quali due Sp. Conſegli fu eſpoſto per il Sig. Gio: Battiſta Paratico Proc. di dette Sp. Univerſità eſſer ſtati convocati, & congregati per quello, che eſſendo così grande, & importante l'Officio de'Senſali, & Meſſetti, quali in buon numero ſi vanno eſercitando in queſta Città, & Territ., che per levar li molti diſordini, & inconvenienti, che giornalmente ſi praticano da molti di eſſi, ſapendo maſſime non aver preſtate le debite, ſufficienti, & idonee ſigurtà, eſſer perciò neceſſario per ben pubblico, & utile univerſale provederli.

Onde l'anderà parte come conſigliano con molta prudenza li ſudetti molto Illuſtri Signori Conſoli, non contradicendo nè anco (fatti prima li dovuti rifleſſi) li molto Illuſtri Signori Sindici ben informati dell'importanza di quella, che reſti per autorità di queſti Sp. Conſeglj decretato, & deliberato ut infra, ſenza però mai derogar in conto alcuno alli Statuti, Parti, & Proviſioni in queſta materia diſponenti, non però ripugnanti alla preſente.

Devono darſi in nota, ed eſſere approvati da uno almeno Conſole d'ognuna delle due Univerſità.

1. Che cadauno, qual de cætero intendeſſe eſercitarſi nell'Officio, ed arte di Senſale, e Meſſetto debba prima darſi in nota nelli atti d'uno de' Sig. Cancellieri d'eſſe Sp. Univerſità, perche poſſano, e debbano almeno due delli molto Illuſtri Signori Conſoli preſenti, & riſpettivi ſucceſſori dell'una, e dell'altra Univerſità prendere, ricevere le debite informazioni della qualità, ſtato, e condizione della perſona di cadauno d'eſſi Senſali, nè poſſa poi eſercitare detta arte, & officio, ſe non averà prima fatta regiſtrar la ſua admiſſione nelli atti d'uno delli predetti Signori Cancellieri preſenti, & Succeſſori da eſſer ſottoſcritta da'detti Signori Conſoli, o almeno da uno di cadauna di eſſe Sp. Univerſità come ſopra, & la copia dell'admiſſione così ſottoſcritta, & autenticata in forma da quel Sig. Cancelliero, dove ſi farà dato in nota ut ſupra doverà averla ſempre appreſſo di ſe cadauno di eſſi Senſali, ſotto pena della privatione di detto Officio, & altre ancora pecuniarie ad arbitrio de'medeſimi Signori Conſoli.

De-

Devono dar pieggeria.

2. Parimenti cadauno d'essi Sensali, qual resterà admesso a tal officio, non possa quello esercitare, se prima non averà presentata nelli atti d'uno d'essi Sig. Cancell. bona, ed idonea sigurtà de lire cento plan. de se bene gerendo, cioè di non commetter inganno, fraude, nè mancamento alcuno a pregiudicio di chi si sia nell'arte, & professione sua, & in qual pena siano, & s'intendano incorsi detti Sensali, & Messetti toties quoties ec. oltre ancora di soggiacere la sigurtà predetta alla refazione di tutte le spese, danni, & interessi, quali potessero patire qualunque persona per difetto, & mancamento di detti Sensali, & Messetti come sopra. Quali mancamenti doveranno esser conosciuti, & giudicati dall'arbitrio de' medesimi Sig. Consoli di esse Sp. Univ., o almeno da uno per cadauna di quelle come sopra, qual pena di dette lire cento plan. sia, e s' intenda applicata alle povere dell'Ospitale di essa Sp. Università.

La pieggeria deve esser approvata da uno de' Consoli di amendue le Università.

3. Non possa da alcuno di detti Signori Canc. esser registrata niuna sigurtà per detti Messetti presentata, se non sarà admessa prima da uno almeno delli predetti Signori Consoli di cadauna di esse Sp. Università con la loro sottoscrizione dell' admissione predetta sotto pena alli sudetti Sig. Cancellieri ad arbitrio ec. Qual sigurtà sia però soggetta al Foro dell'Illmo, ed Eccmo Sig. Podestà in Civile, & Criminale, & resti sempre obbligata come principale, & principalmente, & insolidum ec. con detto Sensale, o Messetto, nè possa detta sigurtà ricusar il Giudicio de' molto Illustri Signori Consoli, nè meno opponere, che prima si debba escutere il principale avanti la sigurtà.

Qual parte maturamente ponderata per detti tutti Signori Congregati, dispensate le balle, & raccolte è restata presa con affirmative numero trentaquattro, & niuna contraria.

Bertellus Not., & Canc.

Nell' imbissolazioni de' nomi deve spiegarsi il nome del Padre.

Principiata l'estrazione de' bollettini non si possan più imbissolar nomi.

Die 11. Iaauarii 1675. sero. In duplici Consilio.

INoltre invigilando quanto più sia possibile li sudetti molto Illustri Sig. Consoli delle medeme Sp. Univ. de' Mercanti, & Lanesicio di preservarle dalli pregiuditj, ed inconvenienti, che possano occorrere nell' occasione delle imbissolationi, che ogni anno

no si fanno per la creatione delli novi officj. L'anderà perciò parte, che ogni uno, che per l'avvenire si farà notare, & descrivere per esser imbissolato nella bissola solita delli nomi delli Eletionarj per la creatione medesima sia tenuto, ed obbligato far descrivere il proprio suo nome, e del padre con il vero cognome, altrimenti se sarà estratto alcuno per elettionario, che non abbia descritto il nome di suo padre come sopra, s'abbia per non imbissolato, nè possa aver la carica predetta d'eletionario. Qual parte prima ben considerata da'detti Signori congregati, e dopo abballottata senza contradizione alcuna de' Sig. Sindici è restata presa con balle ventisette affirmative, e dodeci negative.

Parimente l'anderà parte, che alcuno sia chi si voglia, non possa, nè debba esser posto nella sudetta bissola delli eletionarj dopo che sara dato principio a fare l'estrazione delli bollettini, ma ogni uno matricolato sia tenuto farsi imbissolare avanti sia dato principio come sopra, sotto pena di spergiuro a chi permettesse in contrario, e che ipso jure detta sua imbissolatione sia, e s'intendi nulla, e di niun valore. Qual pure altra parte maturamente considerata ut supra senza contradizione alcuna ancor essa ballottata è restata presa con balle affermative num. trentasette, tre in contrario non ostando, essendo intervenuto in questa ballottazione anco il molto Illustre Sig. Antonio Antoniolo altro Console del Laneficio.

Le donne da accettarsi nell'Ospitale devono eccedere gli anni 40.

Die 30. Maii 1681. In Consilio Speciali.

HAnno perciò proposta parte, che de cætero non si possa, nè si debba sotto qualunque pretesto accettare in detto Ospitale alcuna, o alcune donne, quali abbiano figliole, se non eccederanno l'età almeno d'anni quaranta, e che abbiano le medesime tutti li altri dovuti requisiti, alla qual parte essendo state fatte dal sudetto molto Illustre Sig. Sindico Borgondio molte, e diverse opposizioni, finalmente ballottata è restata presa con balle quindeci affirmative, e nove negative.

Parte per li Nodari.

Die 4. Settembre 1682. In Consilio Speciali.

ESsendo da molto tempo in qua invalsi perniciosi abusi nel maneggio fatto di alcuni de' Signori Nodari di questa Università per la consegna del denaro di bissole, stampe, e massarie. Perciò invigilando li molto Illustri Signori Consoli ad ovviare li disordini medesimi, ed acciò il tutto cammini con egualità in conformità d'altre parti precedenti, e Statuti di questa Università, e che ciascheduno conseguisca con rettitudine quegli utili, che di giustizia se gli aspettano. Hanno perciò li medesimi Sig. Consoli fatto dar luogo prima a me Nodaro, e Cancelliero infrascritto, come uno di essi Signori Nodari, dovendosi trattare discorso de'medesimi in voce, e poi richiamato mi sono stati da'detti molto Illustri Sig. Consoli consegnati li seguenti Capitoli da proponere allo Sp. Conseglio, quali sono ad uno per uno stati per me letti, e poi ballottati ut infra vid.

Il

Li Nodari non possono far Consegli tra di essi senza intervento di un Console.

Primo. Che li Signori Nodari dell'Università non possano per l'avvenire radunarsi per far Consegli, o provisioni anco concernenti loro interesse senza l'intervento d'uno delli molto Illustri Signori Consoli di detta Università affermative dieciotto, negative -, non avendo ballottato il Sig. Clemente Ugone figliuolo del Sig. Pietro uno di detti Signori Nodari.

Il Massaro de' Nodari deve esser eletto dal Consiglio Speciale.

2. Che l'elezione del Massaro di detti Signori Nodari sia fatta solo dal Spettabil Conseglio Speciale, qual durare debba per un anno, e non più, solo che sia in balia di detto Conseglio Speciale poterlo confermare una sol volta per l'anno venturo, ed uscendo poi dall' officio non possa più essere eletto per tre anzi avvenire, dovendo per detto tempo patire contumacia da detto Officio affermative dieciotto negative -.

Cassa degli utili de' Nodari.

3. Per facilitare quanto sia possibile a' Signori Nodari Massari la resa de' conti della loro amministraaione, sia preso di formarsi una Cassa con due chiavi differenti, una delle quali doverà esser tenuta dal Sig. Console e Massaro, e l'altra dal Sig. Massaro delli Signori Nodari, nella qual cassa in fine d'ogni settimana doverà detto Sig. Massaro riponere tutto l'esatto in comune, e poi doverà aprirsi ne' cinque tempi ordinarj delle distribuzioni, presente detto Sig. Console, a fine sia con egualità distribuita a cadauno de' Signori Nodari la sua porzione, con dichiaraaione però, che se in detti tempi de distribuzioni alcuno di detti Signori Nodari averà debito di stampa, bissola, o Massaria abbia da essergli trattenuta tanta parte del suo credito, affinchè tutto sempre proceda con egualità, affermative quindici, negative tre.

Ogni settimana il danaro vada in Cassa.

4. A fine, che tutto il denaro vada nella medesima Cassa sia preso, che per l'avvenire ogni uno delli Signori Nodari sia tenuto in fine d'ogni settimana consegnare al detto Massaro tutto il denaro, che averà in detta settimana esatto tanto di stampa, quanto di bissola, eccetto li Varj de' Signori Mercanti, che doveranno essere saldati in fine dell' anno, e d'anno in anno, o anco un poco più, come meglio parerà alla prudenza de' Signori Consoli Massari presenti, e successori sotto pena della sospensione dell' officio al detto Nodaro, e della cassazione al Coadjutore, che contrafacesse, affermative diecisette, negative una.

Bollo

Bollo delle Stampe deve tenerſi dal Conſole Maſſaro.

5. Che per l'avvenire il bollo delle ſtampe ſia tenuto dal Sig. Conſole Maſſaro da conſegnarſi allo ſtampatore, che doverà eſſere a riceverlo in ogni occaſione, che doverà ſtampare, e per oviare ad ogni inconveniente tutti li fogli di ſtampa bollata doveranno eſſere di volta in volta, che ne faranno ſtampare ſegnati con numero aritmetico dal primo fino all' ultimo, che ſarà ſtampato in queſta forma conſegnati al Maſſaro de' Signori Nodari, dovendone far riceputa al Sig. Conſole, e Maſſaro, affermative diecìotto, negative -.

Ex. (Petrus Bertellus Not. & Canc.

Capitoli de' Nodari.

Die 11. Decembris 1682. In Conſilio Speciali.

VErſata l' applicazione inceſſante delli molto Ill., ed Eccell. Signori Conſoli di queſta Sp. Univerſità de' Mercanti a levare gl' abuſi, & corruttele introdotte da alcuni de' Signori Nodari, che ſervono la medeſima devianti dal buon ordine, e regole ſtabilite da' Statuti, & da' moltiplici Parti delli antepaſſat Conſegli, furono ſotto li 4. Settembre paſſato preſi alquanti Capitoli dalla maturità di queſto Conſeglio, che ſervire devono per il buon incamminamento delli ſuddetti Signori Nodari. Ma a fine, che maggiormente venghi praticato il giuſto, & conveniente tra li medeſimi, come pure a maggior gloria & decoro di queſta Sp. Univerſità, SS. SS. Molto Ill., & Eccellenti hanno di novo ſtabiliti, & decretati li ſeguenti Capitoli, ſotto la pena della ſuſpenſione dell'officio de'Signori Nodari, & caſſatione a' Coadjutori, quali da me Nodaro, & Cancelliero infraſcritto ſono ſtati letti nel preſente Conſeglio, & poi abballottati, ut infra vid.

Rendano conto della Carta bollata.

1. Che inherendo alle Parti antecedenti reſti di nuovo preſo, & incaricato il Sig. Maſſaro, che di tempo in tempo farà de' Signori Nodari a render conto nel tempo del ſuo ſaldo di tutta la ſtampa bollata ricevuta dallo ſtampatore, dovendo al tempo, che ſi ſtamparà far tenere nota diſtinta dal ſtampatore medeſimo della quantità di ſtampa bollata, & non bollata, con diſtinzione di volta in volta, che reſtarà ſtampato ſottopena, ut ſupra.

Fec-

Facciano scrivere i Varj dal Coadjutore.

2. Non essendo conveniente, che alcuno Nodaro per la carica del suo officio faccia di Coadjutore, resta assolutamente prohibito il poter tener in sua specialità alcun Vario de' Signori Mercanti, ma ipso facto tutti consegnarli al suo Coadjutore, acciò possa il medesimo servire li Mercanti medesimi sotto pena, ut supra.

Dividano gli utili della stampa da quelli della bissola.

3. Resta prohibito a tutti li Coadjutori al tempo di far le Polizze delle Massarie, che al fin dell' anno vengono dalli medesimi consegnate al Massaro, di ponere tutto come facevano per il passato assieme stampa, e bissola, dovendo per l'avvenire distinguere, & de cetero ponere la stampa da per se, & la bissola separata di modo, che si possa sapere, quanto sia il provento di stampa, ed il provento di bissola; prohibendo al Sig. Massaro il ricevere tali polizze da quelli ardissero consegnarle senza la distinzione suddetta, & ciò in pena de Ducati dieci a cadauno contraventore toties quoties &c. da essergli irremissibilmente levata, ed applicata all' Hospitale dell' Università medesima.

Ogni due anni sia loro formato Processo dalli Consoli, e Sindici.

4. Che per evitare le fraudi, e mancamenti potessero venire fatte, e praticate da chi si sia del corpo de' suddetti Signori Nodari di questa Università nel maneggio delle rascossioni, & nell' incombente al loro ministero, restino incaricati li Molt' Illustri Signori Consoli, & Sindici, che per tempora saranno, a formare ogni due anni diligente Processo sopra il maneggio de' medesimi, & trovata fraude alcuna in essi, o inobbedienza nell' esecutione de' suddetti Capitoli, quelle siano tenuti partecipare a questo Conseglio per esser li trasgressori, e mancanti per affatto cassi, e privi della carica loro.

Il Cancelliere legga i Capitoli ai Consoli.

5. Che sii particolare obbligazione del Cancelliere ad ogni eletione de' Signori Consoli ponerli sotto gli occhj la presente Parte, come quella delli 4. Settemb. passato, perchè sappino ove corre la loro obbligatione in negotio di tanta importanza, sotto pena al Cancelliero in caso d'omissione della sospensione della carica per anni due.

Dopo letti li soprascritti Capitoli avanti detto Sp. Conseglio, sono stati fatti molti discorsi da alcuni d' essi Signori Congregati circa la continenza delli medesimi, & anco le dovute contraditioni dal molt' Illustre Sig. Sindico Morari; Finalmente è stata proposta Parte dalli suddetti molt' Illustri, & Eccellenti Signori Consoli, che chi intende d'approbare detti Capitoli ponga la bal-

balla nel buffolo bianco, & chi intende incontrario la ponga nel roffo, & così dispenfate le balle, & raccolte per il Lana Serv. è reftata prefa la parte fuddetta con affirmative quatordici, & una negativa, effendofi partiti per particolari intereffi dal Confeglio avanti la ballottatione fuddetta li molt' Ill. Signori Sindico Zanetto, & Sopraconfole Mompiano.

Petrus Bertellus Not. & Canc.

Il Cancelliere, e Procuratore fi ballottino ogn' anno.

Die 27. Janoarii 1683. In Confilio Speciali.

DOpo chiamati ad uno per uno totti li fuddetti Signori, al che dovendofi provvedere dalla maturità di quefto Spet. Confeglio. Anderà Parte, che il Cancelliere, e Procoratore prefenti, e futuri di quefta Univerfità debbano ogni anno nel mefe di Novembre incominciando nell' anno corr. effer abballottati in qoefto Confeglio, ed haver almeno la metà de' voti affermativi per la continuatione de' medefimi ne' loro Officj, & ciò nonoftante le Parti 19. Novembre 1669. & 23. Decembre 1652. prefe in propofito del Cancelliere, con che reftaranno divertiti li fconcerti, repreffa la licenza, e confervati nella neceffaria pontualità li Miniftri fteffi, dovendo precedere alla fuddetta reballottatione l' informatione de' Signori Confoli, & Sopraconfoli del fervitio preftato dalli medefimi Miniftri Cancelliere, e Procuratore: Qual Parte è ftata contradetta dal detto Sig. Sindico Arici, e ballottata è ftata prefa con balle affermative tredici, negative nove.

Li Confoli devono condurre alle Vifite due Speciali uno di Città, e l' altro di Territorio.

Adì 19. Decembris 1684. fero in Confilio Speciali.

PRima fu dal predetto molt' Ill. Sig. Confole Maffeis rapprefentato a detti Signori Congregati ftimar efpediente proponer parte, che quandoconque li Molt' Ill. Signori Confoli, che per tempora faranno eletti vorranno portarfi per il Territorio ad affiftere alle vifite de' Speciali, che fi fanno a piacere de' medefimi Signori Confoli, in tal occafione debbano condurre li due Speciali foliti, cioè uno di Città, & l' altro di detto Territorio a far le perquifitioni nelle Botteghe d' effi Speciali, non intendendo per quefto detto Sig. Confole Maffeis d' inferire alcono benchè minimo pregiuditio all' autorità, & libertà affoluta de' Signori Confoli de' Mercanti fuddetti di poter in occafione di tali vifite chiamare a far le perquifitioni in detto Territorio quelli Speciali, che a loro pareranno, & piaceranno conforme il folito. Qual propofitione dopo fatti qualche difcorfi da alcuni delli fuddetti Signori Congregati fu ballottata fenza alcuna contraditione del predetto Sign. Sindico Rovetta, & reftò prefa con balle quindici affirmative non oftando fei negative.

Inol-

In mancanza de' Sindici nel Consiglio si può eleggere un Sindico provisionale.

Adì 11. Decembris 1689. M. in Consilio Speciali.

COnsultato perciò tra li Molt'Ill. Signori Consoli per la partenza, & dissenso de' Signori Sindici, & altri, & considerando, che come è radunato il Conseglio non si può, nè si deve partire senza la dovuta deliberatione sopra l' affare per quale è stato chiamato, essendovi restati tanti Consiglieri, che bastavano per fare deliberatione legitima; insorse il Sig. Carlo Lupatino, & arricordò. che in caso simile fu d' ordine de' molt'Ill. Signori Consoli ordinato, che si dovesse fare un Sindico, che dovesse assistere a fare la fontione di Sindico per la ballottatione, che si doveva fare: fu da molt' Ill. Sig. Consoli ordinato, chè si dovesse far il scrutinio per l' eletione d'un Sindico, che dovesse fare la figura di Sindico nella presente ballottazione, & così per me Cancelliero tolto il scrutinio furono nominati il Sig. Francesco Crotto, & il Sig. Gio: Batt. Cossi, & ballottati restò eletto per Sindico a quanto di sopra il detto Sig. Francesco Crotto con balle quindici affirmative, & una negativa In quorum &c.

Petrus Bertellus Not. & Cancell.

Le Suppliche prima d' esser portate al Consiglio devono essere admesse dalli Consoli.

Die 15. Aprilis 1690. in Consilio Speciali.

AVanti qual Sp. Conseglio fu esposto per me Nodaro, & Cancelliero infrascritto esser il medesimo stato congregato per quello, che maturamente è stato considerato dalli molt' Ill. Signori Consoli, & Sindici circa l' admissione delle suppliche da farsi per l' avvenire per levar i sconcerti, che alcuna volta ponno nascere. Fu però dopo qualche discorso circa questo particolare fatto da' detti Signori Consoli, & Sindici proposta Parte, che chi intende, che tutte le suppliche, che de cætero doveranno esser portate al Sp. Conseglio di questa Sp. Università debbano in primis esser presentate, viste, ed admesse dalli molt' Ill. Signori Consoli acciò possano poi, se così parerà alli medesimi esser portate al sudetto Sp. Conseglio, previa l' estratione de Relatori giusta la Parte &c. & ciò tutto senza derogare ad altre, che in detto proposito fossero prese dall' istesso Conseglio, & alla presente non repugnanti. Qual Parte, dopo fatti i dovuti riflessi da detti Signori Congregati, fu balotata, & restò presa nel bussolo bianco con balle diecinove affirmative, ed una sola negativa nel rosso.

Parte per le Visite de' Speziali.

Die 20. Decembris 1690. sero in Consilio Speciali.

PRimieramente fu dal predetto Sig. Console Sala consegnata a me Cancelliere suddetto, & infrascritto la Parte, sive Capitoli sottoscritti, perchè fossero letti a chiara intelligenza di tutto detto Sp. Conseglio, come fu eseguito, per deliberare poi sopra d' essi, ut infra.

Fissa sempre l' applicatione zelante delli molt' Ill. Signori Consoli di questa Sp. Università alli vantaggi, & alla conservatione della Giurisdizione della medesima. Hanno conosciuto necessario poner qualche regola, acciò per l' avvenire l' esatione delle condanne, che si fanno a' Speziali nelle visite delle Speziarie di questa Città, & Distretto, che ogn' anno in esecutione delle Provisioni, & Leggi di questa Università devono esser fatte ad arbitrio de' Signori Consoli, così nel tempo di farle, come nell' eletione delli Speziali Peritadori, & ciò perchè passi tutto con il buon ordine, e perchè in tutti li tempi possa chiaramente vedersi quante condanne siino sta fatte, e chi siino li condannati, e per che causa con la dovuta distinzione (il quale sin' ora è sta con aperta negligenza trascurato). Hanno stabiliti li infrascritti Capitoli: quali restano per Sue S. molto Ill. decretati, dovendo anco esser portati al Sp. Conseglio per la loro approvazione.

Devono tenersi due Libri uno per Città, e l' altro per Territorio.

Primo, che subito siano dal molto Ill. Sig. Console Massaro fatti formare due Libri della grandezza, che ricerca il bisogno, e questi siano intitolati, uno Libro delle visite delle Spezierie della Città, e l' altro di quelle del Territorio, sopra li quali dal Cancelliere dell' Università siano registrate le visite medesime, ma sua suis copiandole da quelle, che li sono consegnate da quei Signori Nodari, che andaranno nella visita stessa, servendo li molto Ill. Signori Consoli, citando nel registrarle la visita suddetta, che dal Nodaro gli doverà esser consegnata in copia sottoscritta di proprio pugno, acciò occorrendo ne possa ad arbitrio della Giustiaia seguir li incontri, e ciò con tal distinzione, che sopra tal Libro si veda il tempo della visita, chi l' ha fatta, e che Speciali Peritadori habbino servito, e finalmente quali Botteghe siano state visitate, e chi sia il condannato, e per quali capi di robbe, e cause, e quanta sia la condanna.

Il Nodaro che torna dalle Visite deve consegnar li denari delle condanne al Cancelliere, e riportarne la ricevuta.

2. Che capitato, che sarà il molto Ill. Sig. Console, o Consoli dalle Visite del Territorio consegnando al Sig. Nodaro, giusto il solito, la visita fatta col rascosso da' Speciali condannati al Cancelliere nostro, debba dal medesimo nella rascossione d'esse farli la ricevuta col giorno, mese, & anno, & quanta summa con distintione, e chiarezza.

3. Che

Deve tenersi altro Libro dei nomi dei condannati.

3. Che dal medesimo Cancelliere sia formato un Libro, sopra il quale doverà piantare Partita di debito al nome del Speciale condannato, che esprima come appare dal registro delle visite di Città, o sia del Territorio, & all' incontro di tal partita l'havere per il pagamento fatto a quel Nodaro, dal quale gli sarà stata consegnata la Visita.

Il Nodaro, che va alle Visite deve descriverle in Libro in foglio, e non in carte volanti.

4. Che il Sig. Nodaro, che andarà a servire in visita il Sig. Console debba descrivere le visite sopra un Libretto, che converrà portar seco grande in foglio, come può portar il bisogno, & non più in foglio volante, & quello, seu copia d' esso sottoscritta subito ritornato dalla visita consegnar debba col denaro rascosso al Cancelliere predetto, sotto pena di non essergli corrisposto il salario delle Visite, se prima non haverà con pontualità adempito quanto di sopra resta ordinato.

Li Consoli Massari devono riscuotere le precedenti condanne inesatte.

5. Che li Signori Consoli Massari presenti, & successori siano tenuti a rivedere le condanne fatte nelle Visite passate, se hanno havuto il suo effetto per far pagare li difettivi, & distribuite a chi s' aspettano; così quelle che di tempo in tempo si faranno.

Conferma della Parte 1652. 21. Dicembre.

6. Che essendo con Parte di questo Conseglio del dì 21. Decembre 1652. stato preso a supplicatione de' Speciali, che quelle condanne fatte a' medesimi che non si fossero potute rascotere per subterfuggi delli condannati, o con intimazioni de' Mandati Dotali, o altra simil causa, dovessero tali partite esser girate a debito dell' Università de' Speciali da esser poi compensate nel la parte delle condanne ad essa spettanti, resti col presente Capitolo preso, che detta parte sii pontualmente eseguita, dovendo li Signori Consoli sì presenti, come futuri far rivedere, se anco per il passato sia stata eseguita, facendo sopra ciò quelle ordinazioni, che pareranno alla loro prudenza.

Li Nodari non devono rilasciar fedi in proposito di Giurisdizione di visita, ma solo quanto apparisce da' libri con permesso de' Sig. Consoli.

7. Che essendosi osservato esser state rilasciate da questo Officio della Cancellaria molte fedi ancora nella lite, che corre con Speziali in materia della Giurisdizione, resti proibito al Cancelliere, Nodari, e cadaun altro nostro Ministro di rilasciare fede alcuna (fuori da quello appare da publici libri), quale non possa rilasciare, se prima non saranno avvisati tutti li Sig. Consoli, che per tempora saranno sotto pena d'esser privo della carica.

Il Cancelliero ogni anno deve leggere li detti Capitoli al Consiglio.

8. Che il Cancelliere di questa Univer. sii sempre obbligato a leggere li presenti Capitoli nel primo Conseglio, che si radunerà dopo l'eletione fatta del medemo nel principio dell'anno sotto pena della perdita del suo salario, restando poi incaricati li Sig. Sindici, acciò siino li medesimi inviolabilmente osservati, & eseguiti. Innoltre sotto la pena sudetta doverà nell' istesso primo Conseglio leggere la parte de' 13. Aprile 1688., & poi l' abolitione della medesima con la parte presa li 8. Maggio 1690., acciò li Sig. Consoli, & Conseglio restino informati per conservatione della Giurisdizione di questa Università in materia delle visite de' Speziali tanto di Città, quanto del Territorio.

Quali Capitoli senza alcuna contraditione de' Sig. Sindici furono ballottati dalli predetti Sig. Congregati, & restarono admessi con balle diecisette affirmative, & una negativa.

Parte per le candele, e lampade alla Capelletta dell' Ospitale.

Die 21. Novembris 1669. fero. In Consilio Speciali.

Avanti qual Sp. Conseglio è stato esposto per me Nodaro, e Cancelliero infrascritto esser il medemo stato convocato, e congregato per l'espeditione di certa causa devoluta a detto Sp. Conseglio, e non per altro, ma ad ogni modo per l'onore, & culto, che si deve all' Altissimo stimar espediente, anzi necessario di proponer parte, che de cætero ogni volta, & sempre che sarà portato il SS. Sacramento per Viatico ad alcuna delle povere donne commoranti nell' Ospitale di questa Spett. Univ., si debba in tal occasione accendere due candele di cera all' altare della Chiesa, o sia Capelletta esistente nel medesimo Ospitale per render qualche tributo d'ossequio, & riverenza al Nostro Redentore, come pure ancora d' accendere tutti li Venerdì dell'anno la lampada, che si ritrova in detta Capelletta avanti il sudetto altare,

re, dove è scolpita l' Immagine di Gesù Cristo Crocifisso. Qual propositione fu dal pio zelo di cadauno delli Sig. congregati a viva voce applaudita, e poi subito ballottata, restò presa con balle tredeci affirmative, & niuna negativa.

Paga del Nodaro, e Servitore nelle Visite de' Speziali.

I nomi de' Nodari siano imbissolati per l'estrazione ad esse visite.

Die 22. Decembris 1699. fero. In Consilio Speciali.

Sopra di che fatti diversi discorsi circa il più, & meno da contribuire a' detti Signori Nodari, & Servitori in occasione delle visite predette de' Speziali del Territorio, alla fine restò concluso concordevolmente di contribuire de cætero alli Sig. Nodari lire cinque, ed al Servitore lire due soldi dieci al giorno, & ciò oltre le spese cibarie, rinfreschi, e nolli de' cavalli, & così ballottata anche tal deliberazione restò presa con balle diecinove affermative, & niuna negativa.

Finalmente per schivar l' occasione de' brogli, che potessero esser fatti d' alcuni Signori Nodari per causa d' andar a far tali visite, fu ancora proposto d' imbissolar li nomi de' Sig. Nodari, acciò tutti ancora siano partecipi col corso del tempo della recognizione ut supra assegnatali, & non contribuita ad alcuni soli, dovendo esser estratti a sorte ad uno per uno fino sarà finita la bissola, & essendone estratto uno, che non volesse andar in visita ut supra, ne sia estratto un altro, & riposto il primo in detta bissola. Qual propositione pure ballottata, restò parimenti admessa con balle diciotto affermative, & una negativa.

Pieggeria del Console Massaro.

Die 22. Decembris 1713. fero. In Consilio Speciali.

Avanti il qual Sp. Consеglio è stato esposto per me Nodaro, & Cancelliero infrascritto esser stato il medemo convocato primieramente per quello, che con matura riflessione è stato considerato da molto Illus. Sig. Consoli in proposito della sigurtà, che in ordine alla parte del dì 21. Marzo 1528. è tenuto prestare ogni Sig. Console Massaro a cautione della Sp. Univ. medesima; sopra di che fu asserito da detti molto Ill. Sig. Consoli, che essi stimavano necessaria l'esatta osservanza della parte sudetta; onde dopo fatti sopra ciò vari discorsi, finalmente fu proposta parte, che chi intende, che de cætero abbia ad eseguirsi pontualmente la sopradetta parte di 21. Marzo 1528., & che ogni Sig. Console Massaro, che per tempora sarà, debba per tutto il mese di Gennaro successivo alla sua eletione presentar negli atti di questa Cancellaria un' idonea sigurtà, che seco si obblighi principaliter, & insolidum tanto per la retta amministrazione della massaria, che dovrà esercitare, quanto per la resa fedele de' conti da farsi suis loco, & tempore giusto le provisioni di questa Sp. Univ., & che detta sigurtà abbia prima ad esser riconosciuta, ed admessa dalli molto Ill. Sig. Con-

Consoli, & Sindici con voti; qual termine spirato, & non data la pieggeria sudetta, s' intenda ipso jure decaduto dalla carica di Massaro, & debba esser convocato il Conseglio per nova eletione d' altro Sig. Console alla carica sudetta; & innoltre con espressa inibitione al Sig. Console Massaro antecessore di consignare al Sig. Console Massaro novo il scodirolo, se prima non sarà da questo prestata la pieggeria sudetta, & ciò tutto senza punto derogare ad altre parti, che in tal materia fossero state prese da questo Sp. Conseglio, ed alla presente non ripugnanti, ponga la balla nel bussolo bianco, e chi no la ponga nel rosso. Qual parte ballottata è stata presa a tutti voti affermativi n. quattordeci.

Nella nota delle spese delle visite de' Speziali sia indicata distinta la mercede del Nodaro, e Fante.

Die 20. Januarii 1718. In Consilio Speciali.

AVendo veduto essersi introdotto un abuso nel consignarsi la nota del speso nelle occorrenze delle visite de' Speziali del Territorio, di unire le giornate de' Sig. Nodari con le altre spese, così che non si può vedere, se il Sig. Nodaro conseguisca le sole lire cinque decretate in parte del dì 24. Aprile 1711., e altra antecedente in essa riferta. Per rimediar a tale inconveniente si manda parte, che de cætero debbano li molto Illustri Sig. Consoli, che andaranno a far dette visite, descrivere le giornate del Sig. Nodaro, e Fante distinte dalle altre spese, acciò risulti, che a medesimi resta contribuita la sola mercede destinatagli nella parte sudetta. Qual parte ballottata fu presa con balle affermative quindeci, ed una negativa, essendo intervenuto in questa ballottazione il Sig. Requiliani Consigliere.

Li Consoli possono prevalersi di qual Interveniente vogliono, e pagarlo come credono.

Die 20. Januarii 1721. In Consilio Speciali.

FU subito proposta parte di dar autorità alli molto Ill. Sig. Consoli di poter nell'occorrenze, e ogni qual volta si servissero dell' Interveniente usar al medesimo quella recognizione, che stimassero conveniente, ed anco di valersi di quel soggetto, che più gli paresse, e con la facoltà sopra espressa. Qual parte pure ballottata è stata presa con balle tredeci affirmative, non ostanti due negative, essendo intervenuto in questa ballottazione il Sig. Paolo Rizzardi Consigliere non avendo dato voto li molto Ill. Sig. Consoli trattandosi di dar autorità a loro medesimi, essendo stato presente a questa anco il molto Ill., ed Eccell. Sig. Console Montanino. In quorum ec.

Camillus Martinellus Not. ac Cancell.

Par-

Parte sopra li Nodari.

Die 4. Augusti 1726. In Consilio Speciali.

A' Quali Signori Congregati fu esposto da molto Ill., ed Eccell. Sig. Consoli, che rilevata ne' Sig. Nodari molta trascuratezza nell' adempire all' incombenze del loro officio, si è pure rimarcata esservi tra di essi una discordia, che merita l' attentione di questo Sp. Conseglio: onde all' oggetto di promovere la dovuta osservanza de' Statuti, e delle parti in diversi tempi prese da questa Univ., e di togliere l' occasione alle controversie, che vanno serpendo con pregiudicio della ragione, e della onestà, si propongono le seguenti parti.

Communichino li utili.

1. Che inerendo al sentimento de' Statuti di questa Università, & alle moltiplici parti in questo proposito stabilite debbasi a tenore della longa pratica fin' ora osservata continuare da Sig. Nodari la communione de' loro utili per doversi successivamente giusta il solito dividere ugualmente con giusta proporzione. Qual parte ballottata restò presa con voti affirmativi ventiuno, non ostante uno contrario.

Li Nodari devono assistere all' officio in tempo d' udienza, o per se, o per mezzo de' Coadjutori da approvarsi dai Consoli.

2. Che li Sig. Nodari debbano con pontualità o per se, o almeno per mezzo de' loro Coadjutori, che doveranno esser da' Sig. Consoli approvati, assistere al loro officio, massime nel tempo della udienza a senso pure d' altre parti in diversi tempi fissate in tal proposito. Qual parte parimente ballottata restò presa a tutti voti affermativi n. ventidue.

Li Consoli possono sospendere li Nodari.

3. Che contravenendo in qualche parte li Sig. Nodari, o Coadiutori, o alcuno di essi a quanto di sopra è stato dichiarato, come pure in caso d' ogni altra loro inobedienza a quanto da'Sig. Consoli gli sarà prescritto, resti in quanto sii bisogno impartita, e confermata a medesimi Sig. Consoli presenti, e successori l'autorità di sospendere li medesimi dall' Officio loro per quel tempo, che paresse conveniente alla giustizia, e prudenza loro, senza che sotto alcun pretesto possa esser detta sospensione ammossa dalli istessi Sig. Consoli, o successori, se non passati sei mesi, durando li quali rimangano privi delle utilità tutte, quali s' intenderanno accresciute alli altri. E così ballottata restò ancor questa approvata, ed admessa con tutti li voti affirmativi vintidue. In quorum ec.

Camillus Martinellus Not. & Canc.

Par-

Parte circa le condanne de Speziali.

Circa il diritto sopra le pese, e misure.

Circa che il Massaro, che recede deve mostrar al Successore lo stato dell'Università.

Die 21. Decembris 1730. sero. In Consilio Speciali.

Avanti li quali Sig. Congregati fu proposto, e preso rispettivamente come segue.

Riflettendo li molto Ill. Sig. Consoli la necessità di dover esser eseguita la parte con savia prudenza presa da questo Sp. Conseglio li 21. Decembre 1652., che prescrive doversi girar a debito dell' Univ. de' Signori Speciali, ed incontrare nella parte alla medesima spettante le condanne inesigibili, così essendo stato supplicato da essa Università per esimersi li Speziali dalla prestazione di essa pieggeria in questo Magistrato, e scoprendosi qualche volta trascurata l'esecuzione di detta parte a pregindicio di questa Sp. Univ. per non averne li Signori Consoli avuto notizia della medesima, hanno però deliberato di proponer nova parte, che dal Sig. Cancelliero sii letta alli sudetti molto Ill. Sig. Consoli la parte stessa 1652. d'anno in anno unitamente con la presente per la loro esecutione in occasione non solo della legittimazione del Conseglio, ma anco al tempo doveranno esser fatte le visite, massime nelle Specierie del Territorio a fine, & effetto, che tutto il danaro delle condanne fosse esatto in occasione delle visite sii consegnato subito fatte le visite stesse al Sig. Cancelliere con le condanne stesse perchè abbi a farne il giro della porzione spettante a questa Univ., ed indi consignar alli Signori Speciali la porzione tangenteli dopo fatta la rascossione, girando, ed incontrando nella parte, e porzione tangente all' Univ. de' Speciali quella summa si rendesse inesigibile a tenor della parte predetta, restando pur incaricati li Sig. Nodari, che assisteranno alle visite di prontamente eseguir quanto di sopra subito restituiti della visita medema. Qual parte ballottata è stata presa con balle affirmative diecisette non ostante una contraria.

Fu inoltre proposto ad effetto di preservar, e mantener la giurisditione di questo Magistrato tanto sopra le accuse si danno per ritrovarsi le pese, pesaroli, bilancie, e misure o non bollate nel tempo debito, o non giuste, o fraudolenti, che con convenzione 23. Decembre 1628. nelli atti del Nob. Sig. Agostino Stella Nod. fu stabilita coll' Ill.ma Città, quanto sopra l' osservanza delle Feste per far serrar alli Bottegari le Botteghe, già pure con detta convenzione accordata a questo Magistrato come Giudice competente, sia però con parte di questo Consiglio stabilito, che la convenzione medesima sia ogni anno letta dal Sig. Cancelliere a' Sig. Consoli al tempo della legitimazione del Consiglio, ed assieme far commettere al Provisore, che invigili sopra le medesime, col portar al Magistrato le accuse, perchè possa da' Signori Consoli devenirsi o alla condanna, o alla assoluzione, come ricercarà la giustizia, registrando sopra il libro a ciò già destinato, ed esistente nelle mani del Sig. Cancelliere le condanne venissero sentenziate e per il ben pubblico comune, ed universale, ed a preservazione, e mantenimento di detta giurisdizione. Qual parte anch' essa ballottata è stata presa con balle affermative diecisette, una in contrario non ostando.

Fu finalmente proposta altra parte, che ogn'

ogn'anno il Sig. Console Massaro, che recede, debba al Sig. Console Massaro, che succede, esponer il stato di questa Univ. ad effetto, che considerato dal Sig. Console Massaro successore, e Colleghe il stato dell'Univ. medesima, abbino ad aver tutta l'attenzione possibile a moderar le spese secondo il stato medesimo, ed a mantenimento dell'Univ. stessa, dovendo perciò esser la parte stessa dal Sig. Cancelliere letta a'detti Sig. Consoli al tempo della legittimazione del Consiglio. Qual parte parimente ballottata restò presa con balle affermative diecisette, non ostando una contraria.

Camillus Martinellus Not., & Canc.

Li capitali non possono consumarsi, ma devono reinvestirsi.

Die 21. Iannarii 1731. In Consilio Speciali.

INoltre essendosi esposto esser fin nell'anno 1729. sta affrancato il Capitale di scudi cento dovuto dalla Sig. Orsola Rampina Ugoni, qual capitale dovendo esser conservato, e cautamente reinvestito a benefizio di questa Sp. Univ., fu proposta parte, che tanto detto capitale, come ogni altro, che de cætero venisse affrancato non possano essere consunti in spese ordinarie, ma sempre successivamente reinvestirsi debbano a favor dell'Univ. medesima. Qual parte pure ballottata restò presa a tutti voti affirmativi. In quorum ec.

Camillus Martinellus Not., & Canc.

L'elezione de' Sindici non deve farsi, se almeno uno de' Consoli novi non avrà giurata la carica.

Die 6. Jannarii 1733. In Consilio Speciali.

FAtta la qual esposizione essendo stato incaricato a leggere, come fece le parti disponenti in proposito de' Sig. Sindici, a riflesso di queste, attesa la mancanza de' Sig. Consoli novi, venne considerato, come il far ora l'elezione de' Sig. Sindici sarebbe un privare la Sp. Univ. de' suoi Consoli, de' quali non deve mai restar senza, onde doversi nelle circostanze presenti sospendere tal elezione come immatura; sopra di che dopo feria, e matura ponderazione fu da molto Ill., ed Eccell. Sig. Consoli decretato, che l'elezione de' Sig. Sindici non possa, nè debba farsi, se non nel caso, che uno almeno de' Sig. Consoli novi abbia accettata, e giurata la carica.

Può esser Provisore chiunque anche non matricolato.

Die 6. Januarii 1736. In Consilio Speciali.

FU posta parte, che de cætero possa concorrere, ed esser eletto in Provisore di questa Sp. Univ. ogni uno, ancorchè non avesse il requisito della Matricola, e ciò a derogazione delle parti altrimente disponenti. Qual parte restò presa con affirmative 20. nonostante due contrarie; essendo intervenuti in questa ballottazione il Sig. Lorenzo Scarella, ed il Sig. Bartol. Rovetta Conseglieri. In quorum ec.

Martinellus Not., & Canc.

Li Consoli possono sospendere, e cassar il Provisore.

Die 20. Januarii 1736. In Consilio Speciali.

PRima poi di passar all'elezione del Provisore, essendo stato esposto esser di somma importanza all' interesse di questa Università, che dal Provisore sian esattamente, e con pontualità adempiti i numeri tutti delle sue incombenze fu mandata parte, che in caso di qualche mancamento, o negligenza del Provisore sia in facoltà de' Signori Consoli di poter quello sospendere, ed anco cassare, come parerà alla loro prudenza. Qual parte ballottata restò presa con affermative 12. nonostanti 6. contrarie, non avendo in questa dato voto detti molto Ill. Sig. Consoli, ed essendo alla medesima intervenuti li sudetti molto Ill. Sig. Sopraconsoli, e detti Sig. Scarella, e Cè Conseglieri.

Nelle visite de' Speziali non si possono spendere che sc. 30.

Die 22. Septembris 1739. In Consilio Speciali.

MAndano parte, che non si possa in avvenire per le visite delle Speciarie del Territorio spendere de' danari dell' Università niente più di scudi trenta da lire 7. per scudo all'anno; restando espressamente ordinato al Sig. Console Massaro presente, e successori di non contribuire per conto di dette spese, se non fino alla somma di detti scudi trenta, e non più, e contravenendo, il di più che avesse sborsato s' intenderà averlo contribuito del proprio, nè potrà essergli da' Signori Calcolarori abbonato ne' suoi conti in pena di dover essi rimborsare del proprio la cassa della Sp. Univ. del di più delli scudi 30., che gli avessero abbonato. E perchè la pre-

presente fortifca in ogni tempo la sua esecuzione, doverà esser letta ogni anno nel Sp. Consiglio al tempo dell' elezione de' Sig. Calcolatori. Qual parte ballottata è stata presa con balle affirmative diciotto, nonostante una contraria. In quorum ec.

Camillus Martinellus Not., & Canc.

Perdita delle regalie a chi non interverrà all' Offerta d' Agosto.

Die 24. Julii 1740. In Consilio Speciali.

Avendo inoltre detti Sig. Consoli, e Sindici fatto riflesso, che molti del Sp. Consiglio, Sig. Nodari dell'Offizio, ed altri, che sono tenuti, trascurano d'intervenire all' accompagnamento dell' offerta, che si fa alla Cattedrale il giorno della B. Vergine d'Agosto, talmente che pochissimi ora sono quelli, che v' intervengono, lo che riesce di poco decoro del Magistrato, ed in contravenzione delle parti di questa Sp. Univ., che assolutamente ne incaricano l'intervento, hanno stimato necessario il ravvivare le parti sudette col mandar parte, che (a riserva dell' Eccell. Medico) tutti niun eccettuato, a quali per tal funzione è devoluta dispensa di regalia, siano tenuti intervenire indispensabilmente, e personalmente all' offerta predetta in pena a chi mancherà di perdere le regalie predette della B. V. d' Agosto; con dichiarazione, che il Sig. Console Massaro presente, e successori non possano, nè debbano far distribuire le solite regalie, se non a quelli, che attualmente, o personalmente saranno nella sala di questo Magistrato per andar all' offerta predetta, e che a nome per nome chiamati doveranno esser ivi attualmente dal Sig. Cancelliere descritti in Polizza da lui sottoscritta, e consignata al Sig. Console Massaro per esserne girata a norma di detta Polizza la dispensa nella di lui massaria, e conservata a lume, e revisione de' Sig. Calcolatori per la sua approvazione. Qual parte ballottata è stata presa con balle affirmative n. dodeci, non ostanti tre contrarie. In quorum ec.

Camillus Martinellus Not. & Canc.

Provisioni per li Matricolandi.

Li decotti durante la decozione devono sospendersi dalle cariche.

Die 24. Decembris 1741. In duplici Consilio.

Nel qual duplice Consiglio fu dalli molto Ill. Sig. Consoli dell' una, e l' altra Univ. proposto, come essendo con più parti delle medesime stabiliti li requisiti di quelli supplicano esser admessi alla Matricola, come pure il modo da servarsi nell' admissione d'esse suppliche, e come tali parti sono seguite in varj tempi, de' quali però è sempre stata commessa l' esecuzione, esser necessario replicarne l'esecuzione, compilando nella presente parte e l' ordine da servarsi, e li requisiti de' Matricolandi inesivamente alle parti medesime, e per la loro osservanza.

I.

1. Che le suppliche de' Matricolandi avanti siano lette, ed admesse da' Consiglj debbano essere per otto giorni avanti poste sotto l'occhio de' Sig. Sindici per l'effetto, che esaminate da medesimi con li fondamenti, che saranno sopra esse prodotti, possano far le opposizioni, che li paressero, e ciò relativamente alla parte 12. Agosto 1580.

2. Li requisiti delli Matricolandi siano, ed esser debbano a tenor dell'infrascritta parte ut infra.

Primo d'esser nati da legittimo matrimonio a tenore della parte 23. Decembre 1664.

II. Sappino leggere, e scrivere, e tener buon ordine de' libri secondo la condizione loro, essendo Mercanti, ed esser debbano di buona condizione, voce, e fama come prescrive la parte 3. Decembre 1519.

III. Siano veramente Cittadini, come resta provisto dalla parte 12. Gennaro 1483., e 23. Dicembre 1698, e che non siano assetti quanto alla persona al Territorio.

IV. Che abbino non solo l'abitazione in Città per trent'anni, ma anco siino contribuenti con la medesima Illma Città, e con la stessa sostentino le cariche, e fazioni per trent'anni almeno, giusto la parte 23. Decembre 1566.

3. Li Relatori da estraersi, o pur da eleggersi da Signori Consoli dell'una, e dell'altra Univ. doveranno esaminare, se li supplicanti hanno tutti li sopra notati requisiti necessarj, e riferirlo in scritto sotto esse suppliche con giuramento, e trovandone mancanti d'alcuno d'essi riferir debbano il requisito, del qual mancassero a metodo della parte 12. Novembre 1640.

4. Chi averà tutti li requisiti non s'intenda admesso, se non averà almeno due terzi de' voti, come è stato ordinato con detta parte 12. Novembre 1640.; quelli poi mancassero di qualche requisito, e supplicassero di essere admessi per grazia, doveranno prima esser ballottati dalli Signori Consoli dell'una, e dell'altra Università in presenza de' Signori Sindici, e non sortendo ottener quattro voti, non possano esser admessi per la ballottazione alli Consiglj; sortendo poi li quattro voti, possino esser admessi di esser ballottati dalli Consiglj, nè s'intenderanno admessi, se non sortiranno almeno li quattro quinti de' voti, come dalla parte sopradetta, ed altra 21. Decembre 1653.

5. Li Matricolati per grazia non possano esser admessi alli Uffizj di queste Università, se non dopo spirati anni sei dalla loro admissione, potendo solo trattanto restar estratti per elezionarj, come fu provisto con parte 21. Dicembre 1731.

Qual parte come sopra proposta relativamente, e per l'esecuzione di tante Parti come sopra enonciate, e successive ballottata fu presa con voti affermativi num. 36. non ostando tre negativi, dovendo la presente esser data alle stampe per esser al tempo delle suppliche de' Matricolandi data una copia ed alli Signori Sindici, ed ai Signori Relatori per la sua esatta esecuzione.

Fu inoltre avanti detti Sp. Sp. Consiglj proposta la seguente Parte. Va Parte, che quelle persone, che avessero due volte supplicato d'essere admesse per grazia alla Matricola, quando la loro supplica fosse stata dalli Sp. Sp. Consiglj due volte ballottata, e rejetta, le istesse non possano più presentar supplica per tal effetto, ed in caso tentassero di nuovamente presentarla non sia accettata, nè possa ballottarsi, nè admettersi sotto pena di nullità di quanto venisse in contrario operato. Qual parte ballottata è stata presa con voti 31. favorevoli, non ostanti otto contrarj.

Ma come tra li requisiti de' Mercanti di questa Università si ricerca, che debbano esser bonæ conditionis, vocis, & famæ, così si prende Parte, che la persona decotta restar debba sospesa dalle cariche, ed onori di queste Università, così pure di esser elezionario durante detta decozione, dovendo la decozione stessa però nelle sue circostanze esser esaminata dalli Molto Illustri Signori Consoli, e Sindici dell'una, e l'altra Università per deliberare sopra la sospensione quello sarà creduto di ragione. Qual Parte parimente ballottata restò presa con balle affermative 34., nonostando cinque contrarie.

Li

Le condanne de' Speziali si devono spendere per le visite, e non bastando queste si può spendere fino a 30. Scudi.

Die 20. Decembris 1744. In Consilio Speciali.

A' Quali Signori Congregati fu per il molto Illustre, ed Eccell. Sig. Console Bonomi esposta certa tal qual supplica oretenus fattagli dal Sig. Bernardino Fonazzi per nome de' Signori Speziali colla presenza del Sig. Priore, ed un Sindico delli medesimi, instanti che sia da questo Magistrato continuato l'esercizio di visitare le Speciarie giusto anche la facoltà da' Statuti impartitagli; sopra di che più cose hinc inde dalli sudetti Signori Congregati dette, e dedotte; Finalmente fu mandata l' infrascritta Parte. L' andarà Parte, che possano li molto Ill. Signori Consoli, e che pro tempora saranno prima servirsi delle condanne nel far le visite per le spese, e non bastando queste, possano servirsi delli trenta scudi, o di parte di essi, dovendo nel ritorno render conto giusto le Leggi. Qual Parte ballottata è stata presa con balle diecisette affermative, nonostanti due contrarie, non avendo voluto ballottare il Molto Ill. Sig. Console Franzoni.

Camillus Martinellus Not. ac Cance.

Chi non ha 25. anni non può essere Elezionario, nè avere Offizj.

Die 6. Septembris 1745. In Consilio Speciali.

AD effetto però si riparato a tal disordine fu proposta Parte per l'inalterabil osservanza, ed esecuzione delle Leggi, e Parti suddette, che nissuno sii di qualunque grado, o condizione si voglia non possa sotto qualunque colore, o causa esser ammesso nè per elezionario, nè ad offizio alcuno di questa Università, se non averà intieramente compita l' età suddetta d' anni 25., al qual effetto cadauno novo Giovane restasse estratto per elezionario nella creazione doverà portar la fede della sua età, altrimente non debba esser admesso nè per eleaionario, nè ad offizio alcuno, restando incombenza, e debito de' Signori Sindici presenti, e successori l'esecuzione della presente tanto in occasion dell' estrazione delli Elezionari, quanto della legittimazione de' rispettivi Consegli. Dovendo la presente esser stampata, ed affissa in occasione de' nuovi Consegli, e letta a pubblica notizia per la sua perpetua inalterabil osservanza, e venendo da alcuno de cætero preteso in contrario, decada dal benefizio della Matricola. Qual Parte ballottata restò presa con balle affirmative dodici nonostante una contraria.

Parte che i fiori, e i guanti si convertano in majoli di cera, e che chi non interviene all' oblazione perda le regalie.

Die 14. Maii 1750. In Consilio Speciali.

INdi fu a' medesimi esposto per detti molt' Ill. Signori Consoli essergli stà rappresentato dal Sig. Arnos di non esser in caso di far quest' anno la provista de' fiori, che dalla Sp. Università si dispensano il giorno dell' Assunta, per esser mancata di vita la monica, che glieli componeva, nè potendo da altre averne, se non a prezzo esorbitante; onde per non eccedere la solita spesa, e per riparare alla mancanza di questi con conveniente provvedimento, fu mandata Parte, così assentendo anche il Sp. Consiglio, che il danaro, che si spendeva ne' Guanti, e Fiori, sia converso in tanti majoli di cera, con espressa condizione, che non siano contribuiti a chi non interverirà alla Processione dell' offerta, non essendo legittimamente impedito per absenza, altro legittimo impedimento. Qual Parte ballottata è stata presa con balle diecìotto affirmative nonostanti due contrarie. In quorum &c.

Camillus Martinellus Not. ac Cancel.

Capitoli de' Servitori.

Adì 4. Junii 1752. mane In Consilio Speciali.

A' quali Signori Congregati fu ivi esposto da' Signori Consoli essersi introdotto dalla maliziosa condotta de' servitori di questo Officio Mercantile l' abuso di tenersi alcuni di loro con accordata intelligenza in società nell' eseguire li ordini giudiciarj, che gli vengono di praticare nel Territorio per escludere li altri, quantunque allo stesso ministero egualmente eletti, talmente che anco in caso che gli abbisogni compagno si fanno lecito associare Persone da quest' officio non admesse, dal che ne derivano varj prejudizj non solo al privato interesse, ma ancora al pubblico serviaio.

Per ovviare però a questo, ed altri inconvenienti, che potevano accadere presa a considerarsi seriamente la materia da quattro Signori Consoli, e dopo lungo maturo esame, come hanno creduto conferente al bisogno la estesa delli seguenti Capitoli, così hanno giudicato opportuno il rassegnarli alla prudenza, e maturità di questo Consiglio, perchè con la sua approvazione ne resti con maggior fermezza stabilita in ogni tempo per il miglior pubblico, e privato servizio la loro inalterabil osservanza.

Nume-

Numero fissato di quattro.

Quali Capitoli sono, cioè:

Primo. Che essendo li Servitori di questo Officio Mercantile al presente ridotti al num. di soli quattro, non abbia però in avvenire ad alterarsi un tal numero, salvo solo l' arbitrio a' Signori Consoli, che per tempora saranno di accrescere il numero medesimo, se così parerà espediente alla loro prudenza ne' casi del bisogno. Qual Capitolo letto a' Signori Congregati, e da' medesimi illico ballottato restò approvato a tutti voti affirmativi num. 15.

Divisione del Territorio in 2. parti.

2. Che il viaggio da farsi dalli servitori predetti per occasione delli ordini giudiciarj, che gli vengono di praticare, sia diviso in due parti intitolate uno viaggio di mattina, e l' altro viaggio di sera, e tal divisione con la descrizione delle Terre, e Luoghi componenti respettivamente le suddette due Parti sia posta in tabella ostensibile da mantenersi sempre esposta all' Officio Mercantile a lume di tutti. E questo parimente letto a' detti Signori Congregati, e dalli istessi successivamente ballottato, restò approvato a tutti voti affirmativi n. 15.

A sorte si dividano i detti Viaggi.

3. Che per cadauna delle suddette due parti di viaggio siano destinati due delli suddetti quattro servitori, qual destinazione debba farsi da' Signori Consoli, che per tempora saranno ogn' anno nel principio del loro Consolato coll' estrazione de' nomi a sorte, e fatta tal destinazione a sorte non possa esser variata, se non per qualche giusta causa, ad arbitrio de' Signori Consoli medesimi, e questo parimente letto a' Signori Congregati, e da loro subito ballottato fu approvato con tutti li voti affirmativi n. 15.

Li destinati ad un viaggio non possano ingerirsi nell' altro.

Che fatta la destinazione come sopra, non sia lecito a' servitori destinati ad un viaggio l' ingerirsi nel viaggio, a cui sono destinati li altri, se non in caso di necessità da essere da' Signori Consoli conosciuta, ed in absenza di tutti loro dal Signor Cancelliere, o da qualche Sig. Nodaro dell' Officio, in pena al contrafaciente d'essere sospeso, o anche cassato dall' officio ad arbitrio de' Signori Consoli: Qual Capitolo letto parimenti a' Signori Congregati, e dalli medesimi successivamente ballottato sortì la sua approvazione con tutti li 15. voti affermativi.

5. Che

Il Collega dev' essere quel del Viaggio, o, se sia impedito, altro Servitore della Mercanzia.

5. Che sotto la stessa pena come sopra non possa alcuno de' suddetti Servitori in occasione di praticare esecuzioni, o altri ordini giudiziarj prendere altro compagno, che il collega destinato al suo viaggio, ed in caso d'infermità, o altro legittimo impedimento di quello, possa prendere uno delli due destinati all' altro viaggio, ma mai altra Persona senza special licenza de Signori Consoli. E questo pure letto a' Signori Congregati, indi subito ballottato restò anche esso approvato con tutti li voti quindici affermativi.

Non si possano elegger per Servitori Ministri cassati dalla Città.

6. Chè occorrendo di eleggere qualche nuovo Servitore, non possa da' Signori Consoli essere eletto alcuno, che dall' Illustris. Città sia stato licenziato, o sospeso dall' officio di Ministrale per qualche mancamento commesso nel suo ministero: con condizione però, che il presente 6. Capitolo babia ad avere la sua esecuzione in quanto anco dalla Città Illma con qualche Parte, o Decreto venga stabilito, che non possa esser accettato alcuno per Ministrale della Città, che sia stato licenziato, o sospeso dall' Officio di servitore per qualche mancamento da questo Foro Mercantile. Qual 6. Capitolo letto parimenti a' detti Signori Congregati, e da loro ballottato, restò approvato con voti affermativi quatordici, nonostante uno contrario. In seguito fu a' Signori Congregati notificata l' approvazione d' essi capitoli seguita come sopra. In quorum &c.

Camillus Martinellus Not. ac Cance.

Parte contro i Costituti, che giurano sospetti i Giudici.

Die 24. Dicembris 1760. In Consilio Speciali.

A Quali Signori Congregati fu esposto, che con provida avvertenza fu da' Signori Consoli passati estesa Terminazione li 2. Luglio 1759. per frenare gli abusi che correvano in occasione d' eseguire per cause Mercantili i Debitori, e prescrivere regole opportune, onde salvo l' interesse de' Creditori non venissero contro la giustizia, e la carità praticate estorsioni indebite, e trasgredita l' osservanza delle Leggi.

Letta però, e ben esaminata la Terminazione suddetta andarà Parte d' approvarla come stà, e giace, ordinandone ogni anno reiterata affissione nell' officio della Mercanzia per la sua perpetua esecuzione. Qual ballottata fu presa con voti affermativi num. 40.

E perchè in avvenire non abbiano più a nascere tali inconvenienti sia preso, che resti vietato a ciascheduno de' Nodari nostri il ricevere Costituti, e Comparse, colle quali vengono giurati di sospetto li Giudici

dici senza l' espressione d'alcuna delle quattro cause, per le quali è permesso tal giuramento, cioè d' inimicizia capitale, di Parentela, od affinità entro il sesto grado de jure civili, d'aver consigliato, o patrocinato nella causa, o procurato d' esserne Giudice, e se alcuno de' Nodari contrafacesse al presente divieto resti ipso jure privo dell' officio. Qual pure ballottata fu presa con voti 14. affirmativi.

Non ostanti tali provedimenti potrebbe succedere, che l' animosità della parte tentasse di voler sostenere l' odioso tentativo, sarà del zelo de' Signori Consoli presenti, e futuri d' opporsi validamente, e praticare a spese dell' Università tutti quei ricorsi, che riputassero opportuni colla loro prudenza per reprimere un abuso sì scandaloso. E questa parimenti ballottata fu presa con voti affirmativi n. 14.

Camillus Martinellus Not. & Canc.

Terminazione rapporto alle esecuzioni de' Ministrali approvata con Parte 1760. 24. *Dicembre.*

1759. 2. Luglio:

SEbbene a peso de' Debitori contumaci cader debbano le spese tutte occorrenti per astringerli in via giuridica al pagamento de' loro debiti, ad ogni modo ragion vuole, che sia frenato l' arbitrio de' Ministri, onde non abbiano a succedere eccessi rovinosi a' Debitori stessi, e massime a' poveri, che per lo più non hanno contumacia maggiore della loro impotenza, e sia istessamente proveduto all' interesse de' Creditori, come richiede il servizio della Giustizia. Quindi li molto Illustri Signori Consoli della Spett. Università de' Mercanti, in ossequio delle zelanti insinuazioni dell' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Pier Andrea Capello Kav. Podestà, e V. Capitanio, applicando a rimover gli abusi, ed a rinnovare, e stabilire convenienti limitazioni, ed ordini per occasione di esecuzioni d' Atti del foro Mercantile, hanno coll' autorità dell' Ufficio loro ordinato, e decretato.

I. Che nissun Servitore dell' Ufficio della Mercanzia, o Ministrale destinato ad eseguire Mandati di tassa, o altri ordini dell' Ufficio Mercantile possa oltre il capitale, o credito contenuto nella commissione, levare a' Debitori più delle seguenti somme.

Per Dacio del Massarolo, compreso quanto s' aspetta all' Ospitale della Casa di Dio detto della Mercanzia, giusto la Terminazione dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Lunardo Dolfin Capitanio 5. Febraro 1749. relativa al patto de Dacj, e Ducali in esso nominate.

Sopra ogni Pegno morto denari dodeci planet, che con gli aggionti sinora imposti fanno di valuta alla parte soldi cinque, e mezzo L. -- : 5 : 6

Sopra ogni pegno di Bestie vive trenta denari plan., che con gli aggionti sudetti fanno di valuta alla parte come sopra sol. tredeci, e mez. L. -- : 13 : 6

Per solita mercede spettante al Massarolo della Mercanzia lire due pic. correnti. L. 2 : -

Per mercede d' essi Servitori, e Ministri sopra ogni tassa ordinaria se farà eseguita in Città L. due correnti. L. 2 : -

In Chiusure Lire tre L. 3 : -

Nelle Terre, che non sono distanti dalla Città miglia sette Lire quattro L. 4 : -

Nelle Terre, che sono distanti miglia sette fino a migl. dodici inclusive Lire sette. L. 7 : -

Nelle Terre distanti più di miglia dodici per qualsivoglia maggiore distanza Lire dodici L. 12 : -

Quando la commissione dell' esecuzione ascendesse alla somma di Scudi dieci da Lire sette l' uno, e da Ministri venissero attualmente levati i pegni, ed anco tradotti, e consegnati al Massarolo della Mercanzia

per l'intiero capitale di dette esecuzioni; abbiano li ministri stessi in aggiunta soldi quattro per ogni Scudo a titolo di caratti, e così pure da detti Scudi dieci in sù, fino alla somma di Scudi sessanta, oltre li quali per qualunque ulterior summa, che fosse, non possano esiggere di più, cosicchè li caratti non abbiano mai da eccedere Lire quattordici L. 14:- correnti, e non essendo li pegni sufficienti all'intiero capitale, abbiano li caratti solo ad ratham.

Per le intromissioni poi, che eseguiranno tanto in Città, quanto fuori, debbano accordarsi, ed esiggere una discreta mercede dal Creditore, con cui non andando d'accordo sarà questa fissata da Sig. Consoli sulle circostanze del caso, ma non possano esiggere dal Debitore per loro mercede, che sole Lire due piccole L. 2. : -

II. Le sudette somme siano, e s'intendano tassate solamente nel caso, che non eccedano il capitale, o credito, per cui vien praticata l'esecuzione. Per altro, se detto capitale fosse tenue, non possa in tal caso da qualunque Ministri levarsi per la spesa intiera di dette esecuzioni somma maggiore di quello, che rilevarà l'importar del capitale: e cavato prima il sudetto Dacio intiero, il resto sia diviso tra li esecutori della Mercanzia ad ratham di quello è stato a ciascun di loro limitato come sopra.

III. Perchè vi sia persona, che abbia particolar inspezione d'invigilare, e scoprire le delinquenze, resti ingiunto sopra di ciò particolar incombenza al Massarolo dell'Ufficio della Mercanzia senz' alcuna alterazione della solita mercede; riuscendo ciò anche di sua cautela, ed in seguito comandano, che tutte le esecuzioni, che in avvenire saranno commesse dall'Ufficio sudetto, siano da Nodari, e Coadjutori del medesimo direttamente consegnate al Massarolo stesso, e non ad altri, con obbligo al medesimo dopo registrate, sottoscritte, e marcate col bollo dell'Università, di farle praticare colla maggior sollecitudine da Servitori dell'Ufficio, o da Ministrali di Palazzo, in modo che sia fatto il servizio della giustizia, salvo che dal Massarolo debba seguirsi il piacer, che nell'atto di consegnargli l'esecuzione gli venisse manifestato dal Creditore nella scielta tanto de' Ministri, quanto del tempo di tali esecuzioni, con dichiarazione, che qualunque esecuzione non consegnata al Massarolo, e da lui prima firmata come sopra sia nulla, e di niun valore.

IV. Che non potranno praticarsi esecuzioni, se non da due Servitori insieme, o due Ministrali, ovvero un Servitore, ed un Ministrale, e non ostante non potranno avere, se non una sola mercede tra tutti due, a ragione come sopra.

V. Resta assolutamente vietato a' Servitori, e Ministrali lo scandaloso abuso di chiamar alle Osterie, o in altri luoghi i Debitori, o convenire del modo di eseguire, ovvero far preceder loro avvisi, o avvertimenti di sorte; ma debbano portarsi alle Case de' Debitori stessi, ed ivi praticare le dovute diligenze per levar sufficiente quantità di mobili sottili, e facili al trasporto: nè potranno se non in mancanza di questi intromettere di grossi, come sono Vezze, Tinazzi, ed altri legnami, che diano loro occasione di replicare le esecuzioni, ed accrescere le spese anche de' trasporti a discapito non meno de' poveri Debitori, che de' Creditori. Non potranno parimente intromettere stabili, se non quando non potessero aver mobili sufficienti al pagamento dell'intiero debito, e spese, e non fosse di volontà del Creditore.

VI. Attrezzi, o animali destinati all'agricoltura non potranno a' Debitori levarsi contro loro volontà, salvo che ad instanza di quello ne fosse creditore per il prezzo, e salvo il caso della mancanza d'altri effetti, ed altri casi alla forma degli Statuti.

VII. Senza espressa licenza in iscritto de' Sig. Consoli, e senza anche la presenza dell'Anziano in Città, e Chiusure, e del Console, o Sindico nelle Terre, non potranno i Servitori, o Ministrali aprire, o far aprire porte, uscj, finestre, o altri luoghi chiusi per praticar esecuzioni, o intromissioni.

VIII. Sia pure vietato a' Servitori, o Ministrali il citar debitori alla doppia, e così pure l'ammettere intromissarj, o vocatori de' pegni, ove il debito, per cui viene fatta l'esecuzione non ascenda a Lire quaranta piccole almeno.

IX. Per impedire al possibile le fraudi, ed estorsioni, che potessero esser commesse, resta in risoluta maniera vietato a' Servitori dell'Ufficio, o Ministrali di Palazzo il rice-

ceve-

cevere da' Debitori, o da chi si sia altro, ed appropriarsi per qualunque occasione d'esecuzioni, o intromissioni del Foro Mercantile, mercedi, buonemani, o donativi in danari, mobili, o effetti d'alcuna sorte, ma qualunque cosa ricevessero, o levassero per qualsivoglia titolo, debbano di tutto farne l'intiera consegna al Massarolo dell'Ufficio, e non ad altri, per ricevere unicamente da lui la mercede come sopra limitata, esclusa qualsivoglia altra pretesa.

X. Subito praticate l'esecuzioni in Città, e Chiusure doveranno essi Servitori, e Ministrali consegnare prontamente ogni pegno, che facessero al Massarolo della Mercanzia, e lo stesso debbano praticare subito ritornati in Città anche d'ogni pegno, che facessero in Territorio, restando assolutamente vietato l'arbitrio di restituirli a Debitori senza l'assenso giustificato del Creditore, ovvero di farne consegna in mano o de' Creditori, o di Osti, o di chi si sia altro, e meno portarli alle proprie Case, o abitazioni, sotto qualunque color, o pretesto, nè sotto qualsisia riserva. Salvo che se in Territorio facessero un pegno tale, che non potesse essere di facile traduzione, in tal caso sia loro permesso di farne deposito, e consegna appresso i Consoli, o Sindici delle Comunità, dando notizia al Massarolo stesso delle persone, alle quali l'avessero consegnato, e della quantità, e qualità degli effetti componenti tal pegno colle debite distinzioni, e contrassegni.

XI. Li Consoli, o Sindici delle Comunità, a quali saranno consegnati, o depositati pegni come sopra, doveranno custodirli, e non potranno restituirli a' Debitori, incantarli, o disporne in modo alcuno in poca, nè in molta quantità, senza licenza in iscritto de' Signori Consoli de' Mercanti, e bolettino firmato dal Massarolo dell'Ufficio loro, anzi doveranno farli pervenire in mano del Massarolo stesso ad ogni comando della giustizia, e giusto la forma delle Leggi, e Statuti.

XII. Doveranno li sudetti Ministri consegnare al Massarolo dell'Ufficio anche qualunque sorte d'Animali, che levassero, conducendoli a quell'Albergo, o Stallo, che ad essi sarà da lui indicato. Non potrà perciò il Massarolo pretendere maggior mercede di quella, che è stata come sopra limitata, e quanto al pagamento degli Stallaggi sarà in arbitrio de' debitori il farlo in mano degli Stallieri, o del Massarolo, come più ad essi piacerà.

XIII. Saranno tenuti li Servitori, e Ministrali sudetti dopo praticate l'esecuzioni, ed intromissioni, consegnar prontamente le relazioni di ciò, che averanno levato, e degli intromissarj ricevuti, o della disubbidienza incontrata, o di Mandato Dotale mostrato loro, o di non aver ritrovati effetti da pignorare, e queste non ad altri, che al Massarolo dell'Ufficio della Mercanzia, il quale, fatte le note di quanto sarà opportuno, doverà firmare le relazioni, e renderle a' Creditori, e doverà pure in ogni caso, che rilevasse mancamenti, o trasgressioni ne' Ministri avvisarne li Sign. Consoli per gli effetti di giustizia, e condannato il trasgressore, potrà conseguire la porzion della pena applicata all'Accusatore.

XIV. Come che le sudette limitazioni, ed ordinazioni vengono stabilite per li casi ordinarj, così accadendo casi straordinarj o di disubbidienza, o d'altro, si riservano li Signori Consoli di provedere, ed ordinare quanto crederanno nell'emergenza necessario al servizio della Giustizia.

XV. Chiunque contravenirà in tutto, o in parte a quanto è stato come sopra ordinato incorrerà ipso facto nella pena di Ducati trenta effettivi per ogni contrafazione d'essergli irremissibilmente levata, ed applicata un terzo all'Ospitale sudetto della Mercanzia, un terzo all'Accusatore, il quale volendo sarà tenuto secreto, e l'altro terzo ad arbitrio di detti Signori Consoli, oltre la perdita d'ogni mercede, l'espulsione dall'Ufficio, ed il ristoro alla parte pregiudicata d'ogni danno, spesa, ed interesse, e di più restarà riservato ancora alli Sig. Consoli d'invocare l'autorità della Pubblica Rappresentanza per quegli ulteriori castighi, che meritasse la qualità della trasgressione, e la circostanza del caso, e per giustificare le trasgressioni basterà il giuramento anco del Debitore insieme con un testimonio degno di fede.

XVI. Con tali provide ordinazioni doverebbe supporsi fatto argine alle estorsioni, ed arbitrj de' Ministri esecutori, e posto, per quanto sia possibile, al sicuro l'interesse non meno de' Creditori, che de' Debitori medesimi. Ma quando rilevar si potesse, che la ma-

malizia, o l' avidità trovasse ripieghi per deluderne il desiderato effetto, sarà del zelo, e vigilanza de' Signori Consoli presenti, e successori nell' importante materia, che interessa non meno per giustizia, che per cristiana carità, l' aggiungere, diminuire, o riformare come sarà trovato conferente.

La presente dovrà essere stampata, e pubblicata a' luoghi soliti, e dovrà annualmente essere, e restare affissa nell' Ufficio della Mercanzia a lume universale. In quorum &c.

Brescia dall' Ufficio della Mercanzia li 2. Luglio 1759.

(Gianfaustino Fedreghini Console.
(Filippo Brachetti Console.
(Domenico Frusca Console.
(Bernardino Tombini Console.

Camillo Martinelli Canc. mand. &c.

Adì 17. Luglio 1759. Pubblicato il presente per Valentin Bigoni Trombetta pubblico molti presenti ec.

Parte che i Nodari siano ridotti a quattro.

Die 20. Januarii 1768. mane. In Consilio Speciali.

SI manda perciò parte, che per l' avvenire in caso di morte, o rinunzia, o per qualunque altra causa, che restasse uno de' detti Sig. Nodari privo di detto carico, non abbia a crearsi di novo alcun altro Nodaro, ma abbiano a restar fermi li soli quattro, che rimaneranno per li oggetti di sopra contemplati, salva però sempre la facoltà al Sp. Conseglio di accrescer il numero al caso di maggior concorso di affari in questo Foro.

Alla qual parte fatte le debite opposizioni dal molto Ill. Sig. Sindico Tosio, ed indi ballottata fu presa con balle diecisette affirmative, non ostanti quattro negative.

Gio: Battista Magoni Nod. e Canc.

Si può

Si può eleggere anche chi non ha pagato il Marcello, purchè si paghi dopo.

Die 20. Januarii 1771. mane In Consilio Speciali.

VA parte, che, non attese qualunque providenze in contrario, possano de cætero dalli Signori Elezionarj essere proposte, e ballottate per le cariche persone, che non avessero pagato il marcello, a condizione peraltro, che supplire lo debbano tutte quelle, che restassero elette: restando fermo per altro il debito del pagamento del marcello a chiunque intenderà esser imbissolato.

Qual parte letta a chiara intelligenza de' Sig. Congregati, e ballottata restò presa con voti affirmativi dodici, non ostanti tre contrarj.

Gio: Battista Magoni Nod. e Cancell.

Onorario delli Matricolandi per merito, e per grazia.

Die 26. Martii 1778. In duplici Consilio.

ESsendosi rilevato il disordine invalso a pregiudizio di queste Sp. Università circa il deposito de' Matricolandi alle medesime, che colla parte presa nelli suoi doppj Consegli 6. Marzo 1597. fu fissato in plan. lire 20. per quella Università, della quale volessero esser matricolati, ed in lire 4. plan. per il suo Cancelliere per sua regalia, ovvero mercede, e senza aver preso da poi altre parti fatto l' abuso di depositare sole lire 42. pic. in tutto, e per tutto. Nelle circostanze però presenti, e ristrettezze ancora delle Univ. stesse si è creduto bene proporre nelli presenti Consiglj la parte infrascritta.

Che il deposito da farsi dalli Matricolandi per merito ad ambe dette Università per l' avvenire sia fissato in piccole lire sessanta da dividersi per metà tra dette Univ., e che la regalia, ovvero mercede delli Cancellieri delle medesime sia fissato in piccole lire cinque, e soldi dieci per cadauno delli medemi, da depositarsi pur queste dalli suddetti Matricolandi.

Qual parte contradetta prima dal molto Illustre Sig. Gio: Ravelli Sindico de' Mercanti, indi dal molto Ill. Sig. Pietro Antonio Turlino Sindico del Lanefiaio, fu poscia ballottata, e restò presa con balle affermative trentauna, non ostanti sei contrarie.

Indi furono fatti diversi discorsi intorno alli Matricolandi per grazia, e se per questi credessero li Sp. Consegli d' accrescere il deposito di più di quelli per merito.

Fu anche ciò contradetto dal molto Ill. Giannandrea Caldera Sindico de' Mercanti, adducendo, che bastava la contumacia delli sei

sei anni dalle cariche, oltre d' essere soggetti alla ballottazione con li quattro quinti de' voti; ciò non ostante fu proposto di mandar la parte se si debba accrescere, o no il deposito alli Matricolandi per grazia.

Dispensate, e raccolte le balle furono ritrovate nel bussolo bianco affermative trentuna, e nel bussolo rosso negativo sei, sicchè restò preso d'accrescere il deposito.

Finalmente si mandò parte, che il deposito da farsi dalli Matricolandi per grazia ad ambe dette Univ. per l' avvenire sia fissato in piccole lire settanta da dividersi per metà tra dette Sp. Univ., e che la regalia, ovvero mercede delli Cancellieri delle medeme sia fissata in piccole lire sette per cadauno delli medemi da depositarsi pur queste dalli sudetti Matricolandi.

Dispensate, e raccolte le balle furono ritrovate nel bussolo bianco affermativo venti otto, e nel rosso negativo nove, e così fu presa anche quest' ultima parte.

Gio: Battista Magoni Nod. e Canc.

Sospensione dell' elezione del quarto Nodaro.

Die 4. Julii 1784. In Consilio Speciali.

DIndi fatto riflesso dall'Università come sopra radunata al Memoriale questa mattina alla medesima Univ. rassegnato impulsivo per l'elezione del quarto Nodaro, e letto il Memoriale medesimo a tutti li Sig. Consiglieri, si è mandata parte, se abbiasi a passare coi soliti metodi all'elezione del quarto Nodaro, oppur sospendere l'elezione medesima, atteso l'essere l'officio proveduto anco soprabbondantemente al bisogno dalli tre Nodari attuali, stante massime che li proventi del quarto Notariato di detto officio passano nella cassa dell' Università, che trovasi esausta, e sproveduta, ed esposta anco in presente ad urgenti indispensabili spese; chi però intende di passare all' elezione del Nodaro ponerà il voto nel bussolo bianco affermativo, e chi intende che sia sospesa l'elezione del quarto Nodaro ponerà la balla nel bussolo rosso negativo.

Dispensate, e raccolte le balle furono ritrovate tutte diecisette nel bussolo rosso negativo, sicchè è stato preso per la sospensione dell'elezione del quarto Nodaro.

Gio: Battista Magoni Nod. e Canc.

Parte che li Consoli possono entrare ad osservar la disposizione del danaro del Console Massaro.

Die 20. Maii 1787. In Consilio Speciali.

SI manda parte, che il molto Ill. Signor Console Massaro della Sp. Università de' Sig. Mercanti debba conferire, e partecipare alli molto Ill., ed Eccell. Sig. Consoli Culleghi quanto concerne l' economia dell' Univ. sudetta, e ad eseguirne in fatto le

loro

loro determinazioni; salvo alli molto Ill. Sig. Sindici il diritto d'essere intesi nelli casi di qualche rilevanza.

Qual parte letta a chiara intelligenza de' Sig. Congregati, ed indi ballottata, restò presa con voti affermativi tredeci, non avendo ballottato li molto Ill.; ed Eccell. Sig. Consoli.

Gio: Battista Magoni Nod. e Canc.

F I N E.

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

A

B

BAndiera della Mercanzia deve custodirsi in una Cassa dal Console Massaro, nè prestarsi ad alcuno. Par. car. 114.
Deve esporsi nel giorno della creazione delle nuove Cariche. Par. car. 134.
Beni della Mercanzia devono incantarsi per affittarli. Par. car. 159.
Bollo. Ogn'anno nel mese di Gennaro devonsi far bollare alla Mercanzia tutte le pese; e misure sotto pena di soldi venti pl. Stat Cap. XXII. car. 13.
Della Cera da lavorarsi. Stat. 3. Cap. XC. Stat. car. 54.
Chi farà arbitrariamente il Bollo della Mercanzia sopra pesi, e bilancie incorre ogni volta nella pena di L. 5. pl. Par. c. 145.
Regolazione del tempo di far bollare li pesi, e misure. Par. car. 166.
Possono far fare il detto bollo anche li Illmi Giudici alle Vettovaglie. ivi.
Botteghe. Non devono tenersi aperte da' Mercanti ne' giorni di Festa per vendere, ma solo per entrare nelle proprie Case, nelle quali abitano colla loro Famiglia. Stat. Cap. XII. car. 8.

C

CAlcolatori dei conti del Console Massaro si eleggono ogn'anno nel primo Conf. Speciale del mese di Genn. Par. car. 123.
Non possono saldare le Massarie, se non saranno esatte tutte le partite esigibili in pena &c. Par. car. 183.
Loro regalia. ivi.
Non possono abbonare al Console Massaro più di scudi trenta nelle visite de' Speziali del Territorio in pena ec. Par. c. 202.
Vedi Esaminatori.
Campsore. Deve essere giudicato sommariamente da tutti i Giusdicenti di Brescia, e dai Consoli de' Mercanti, e quando consti debitore può essere catturato. Cap. LIV. c. 32.
Cancelliere. Non può fare Mandato per admission di Persone nell' Ospitale, sennon esecutivamente a Parte del Consiglio sotto pena ec. Par. c. 125.
Deve intervenire a tutti i Consigli sì generali, che speciali in pena ec. Par. car. 128.
Deve custodire tutti li fondamenti della Mercanzia in una cassa ferrata con chiave, nè può consegnarne ad alcuno senza licenza de' Signori Consoli. ivi. car. 129.
Deve notificare al Servitore, che venisse eletto Massarolo la proibizione sotto pena di spergiuro. Par. c. 142.
Deve ogn'anno avvertire i Consoli in principio del mese di Gennaro del giuramento da deferirsi ai Nodari, e deve tener registro del detto giuramento. Par. c. 147.
Deve avere la chiave della Cassa dei Libri del Massarolo, ma non può mostrarli ad alcuno senza la presenza del Massarolo medesimo. Par. car. 152.
Solo senz' altri Nodari deve intervenire ai Consigli. Par. car. 153.
Al caso di mancanza di qualche Servitore deve esporre gli avvisi del concorso. ivi.

Deve

Non

Officiali in pena di soldi quindici planet. Stat. Cap. XXXIV. car. 19.
Sono tenuti ad esigere la detta pena dai Consoli antecessori. ivi.
Devono esaminare i Pesatori, Servitori &c. e ritrovati contraventori ai statuti condannarli in soldi dieci planet, e più e meno ad arbitrio. ivi.
Devono manifestare al Sig. Podestà in presenza de' Signori Anciani del Comune di Brescia la moneta non giusta, o che si spenda per prezzo illecito. Cap. XXXVI. car. 20.
Loro giurisdizione per le Sentenze. Stat. Cap. XLIII. car. 24., & ¶. 4. car. 25. Nel giudicare devono procedere summariamente. ¶. 1. ivi.
Possono mandare esecuzioni. ¶. 2. ivi.
Possono render ragione ai Forestieri. ivi.
Loro giurisdizione non può essere turbata da altri Giudici. ivi. ¶. 7. c. 26 & Cap. XLIV. c. 26. & XLVI. car. 28.
Possono dare in pagamento a' Creditori ne' beni mobili, e stabili dei Debitori Stat. Cap. XLV. car. 27.
Devono costringere i Debitori liquidi per mercanzia al pagamento anche colla cattura della persona, nè admetter difesa, se non faranno prima il deposito. Stat. XLVI. car. 27. & LI. car. 31.
Devono condannare il Creditore, che giurasse di più del vero suo credito in lire dieci pl. e nella somma, che di più avrà giurato. ivi. car. 27.
Loro precetti, Sentenze, Pronunzie, Dati in pagamento, e Cancellazioni devono mandarsi ad esecuzione, purchè si trovino negli Atti de' Notaj della Mercanzia. Stat. Cap. XLVII. car. 29.
Cause incominciate avanti di essi non possono trarsi ad altro Giudice. Cap. XLVIII. c. 29.
Nessuno può ricusare il loro giudizio nelle cose spettanti alla loro Giurisdizione. Cap. XLIX. car. 30.
Devono giudicar summariamente il Campsore anche colla sua cattura, quando sia legittimo debitore. Cap. LIV. car. 32.
Per debito liquido possono far precetto al debitore di pagarlo entro dieci giorni continui, o in altro termine. Stat. Cap. LIX. car. 35.
E non pagando farlo pignorare ad istanza del Creditore, e far incantare i pegni per la somma intiera, e spese. Stat. Cap. LVI. c. 33. & LXIV. c. 38. & Stat. LXXV. car. 45.
E così pure se sarà contumace per 6. giorni. C. LVIII. car. 35.
E così pure contro gl' innobbedienti al loro off. Stat LXVIII. ¶. 1. car. 41.
Possono interrogare in Giudizio sopra il carattere di Scritture prodotte, ed infliger pena a chi ricusasse di rispondere. Cap. LVI. car. 34.
Devono nelle cause concedere giorni dieci di tempo, e più, e meno ad istruirle. Stat. Cap. LIX. car. 35.
Possono fino alla somma di L. cinque pl. dare il giuramento sì all' Attore, come al Reo, quale abbiasi come Sentenza definitiva. Stat. Cap LX. car. 36.
Devono mandar ad esecuzione le proprie Sentenze, ed occorrendo implorare ajuto dal Sig. Podestà o suo Vicario. Cap. LXIII. car. 37.
Hanno esecuzione le loro Sentenze dopo giorni quattro. Cap. LXV. car. 40.
Possono obbligare il Mercante condannato a manifestare le sue facoltà. Cap. LXVI. c. 40.
Possono interrogare tanto l' Attor come il Reo, che son tenuti di rispondere alle loro interrogazioni. Cap. LXVII. car. 40.
Possono costringere i Mercanti a presentare i loro Libri ad istanza de' Litiganti, e anche per informarsi. Cap. LXVIII. car. 40 e 41.
Devono condannare, e far carcerare chi si opponerà alle esecuzioni de' Servitori, e de' Ministrali del Comune di Brescia, ed anche il debitore, al quale non faranno trovati effetti. Stat. Cap. LXIX. car. 41., & 42.
Almeno uno di essi devono trovarsi alla Mercanzia ne' giorni d' udienza. Stat. Cap. LXX. car. 42.
Possono mandare a far esecuzioni, e sequestri ad istanza de' Creditori. Stat. Cap. LXXII. car. 43.

Devo-

Deve

Vec-

D

E

Pos-

F

A

G

I

L

M

pena

Mercanti. Stat. Cap. XXV. car. 14.
Deve intervenire la prima Domenica d' ogni mese alla resa di conto dei Locatori de' Carri. Stat. Cap. XXXV. car. 19.
Deve tenere un Libro intitolato Registro, dove siano descritte tutte le rendite, e crediti della Mercanzia. Stat. Cap. LXXX. car. 47.
Non può fare affittanze senza licenza degli altri Consoli. Par. car. 93.
Può spendere qualunque somma per le liti dell' Università. Par. car. 96.
Non deve admettere nell'Ospitale persone non approvate dal Cons. sotto pena ec. Par. c. 125.
Dell' Ospitale, e Custode dei Fondachi deve essere una persona sola, e condizioni per la sua elezione. Par. car. 138.
Per detto Ministro deve esservi concorso, e ballottazione di tre in tre anni dello Spet. Consiglio, e chi concorre deve darsi in nota alli Sindici. Par. car. 159.
Vedi Massaro.

Minori di vent' anni non incorrono nella Prescrizione Statutaria. Cap. XLVI. car. 28.
Non sono obbligati ai debiti del Fuggitivo. Stat. Cap. XCVI. car. 58.
Misuratori. Devono dar pieggeria. Stat. Cap. XV. car. 10., e XVII. c. 11.
Devono estrarsi a sorte in numero di quattro per misurare i panni nella Città. Stat. Cap. XVI. car. 10.
Loro mercede. ivi.
Devono prestar giuramento. Stat. Cap. XVII. car. 11.
Contravenendo a' Statuti siano condannati in soldi dieci pl. e più, e meno. Stat. Cap. XXXIV. c. 19.
Del guado devono avere le misure bollate dal Bollatore del Comune di Brescia, in pena di soldi quaranta pl. Stat. Cap. XXXVIII. c. 20.
Del guado devono accrescere il consueto supplemento della misura in pena di soldi cinque planet. Stat. Cap. XXXIX. car. 21.
Misure. Sopra di esse devono i Consoli, o almeno due di loro fare le perquisizioni. Stat. Cap. VIII. car. 4.
Devono essere indicate con giuramento ai Consoli, o Cercatori da essi eletti. car. 5.
Ritrovate non giuste pagano di pena soldi venti planet per ciascuna, e ciascuna volta. ivi.
Devono ogn' anno nel principio di Gennaro esser bollate alla Mercanzia in pena di soldi venti pl. Stat. Cap. XXII. car. 13.
Chi terrà misure deve ciascun anno dar pieggeria dell' osservanza di detto Statuto. ivi.
Del Guado devono esser bollate dal Bollatore del Comune di Brescia. Stat. Cap. XXXVII. car. 20.
Mobili. Devono levarsi dai Ministri ai Debitori i più facili al trasporto, e solo in mancanza intromettersi li mobili grossi. Par. car. 210.
Mogli. Stando coi loro Mariti obbligano li stessi a' proprj debiti. Stat. Cap. LXXV. c. 45.
De' fuggitivi non perdono i loro titoli, sennon convinte d' aver occultati e non manifestati dopo il precetto de' Consoli effetti de' Mariti. Stat. Cap. XCVI. car. 58.
Moneta non giusta, o che si spenda per prezzo illecito deve manifestarsi dai Consoli al Sig. Podestà in presenza de' Signori Anciani del Comune di Brescia. Stat. Cap. XXXVI. car. 20.

N

Naturali. Non possono esser matricolati; nè eletti ad Offizj, nè dispensati, sennon colli quattro quinti de' voti. Par. car. 183.
Nipote del Console non può essere Sopraconsole, nè Consigliere. Par. car. 95.
Deve recedere dal Consiglio, quando si tratti di ballottazione del Zio, o Avo. Par. c. 106.
Non può essere ballottato dal Zio, o Avo Elezionario. Par. car. 111.

Può

Può esser nominato, ma non ballottato. Par. car. 113.
Nobili di Brescia, e Cittadini antichi possono coprire Officj dell' Università de' Mercanti, quantunque non esercitino la mercatura. Duc. car. 75. 76.
Notaj della Mercanzia non possono esser mandati alla Guerra. Stat. Cap. I. car. 2.
Devono stare continuamente in Città ad esercitare il loro Officio. ivi.
Hanno un soldo planet per ogni contratto, che vien loro fatto registrare dai Messetti: Stat. Cap. IX. car. 7.
Devono ogni mese indicare alli Consoli il lucro delle pese sotto pena di soldi venticinque per ciascun mese. Stat. Cap. XVIII. car. 11.
Devono descrivere sopra un Libro i Contratti della pesa, e denotarli al Compratore, e al Venditore in pena di soldi quindici pl. Cap. XIX. car. 11.
Devono cancellare le partite descritte ne' loro Libri a richiesta dei Debitori, e volontà dei Creditori, e ciò fa prova di pagamento. Stat. Cap. XXVIII. car. 16.
Devono compartire in comune gli utili. Stat. Cap. XL. car. 21. e Par. car. 199.
Uno di essi deve stare continuamente alla Casa della Mercanzia in pena di soldi cinque pl. ivi, e C. LXX. car. 42., e C. LXXVI. car. 45.
Sono tenuti a manifestare i Notaj, e Servitori delinquenti. ivi. car. 22.
Quanto debbano avere per la pesatura delle Mercanzie. Stat. Cap. XLI. car. 22.
Devono stabilire la mercede de' Servitori per la portadura della Stadera fuori di Città: Stat. Cap. XLII. car. 23.
Devono accompagnare li Servitori, che portano la stadera a Casa di qualche Mercante. ivi.
In mancanza de' Consoli possono far precetti alli Debitori, che paghino il loro debito entro dieci giorni continui. Cap. LVI. car. 33. o in altro termine. Cap. LIX. c. 35.
Non possono esercitare altro Officio della Città, sotto pena d' essere privati del detto loro Officio, e di non poter più ottenerlo. Stat. Cap. LXXVI. car. 45. 46.
Della Pesa devono tenere un Libro intitolato Registro, dove siano descritte tutte le rendite, e crediti della Mercanaia. Stat. Cap. LXXX. car. 47.
Devono esser eletti nel Consiglio Generale a scrutinio. Stat. Cap. LXXXI. c. 48.
Morendo, o abbandonando l'Offizio, o non attendendovi si deve eleggerne un altro entro otto giorni. ivi.
Possono esercitare l' Off. delle ragioni al Banco del Consolato. ivi.
I loro Atti devono esser pagati in eguaglianza a quelli de' Notaj degli Officj della Città. Stat. LXXXIV. car. 49.
Non possono far precetto, che oltrepassi L. 10. pl. senza presenza almeno d'un Console sotto pena di L. 10 pl., e di nullità dell' Atto. Stat. Cap. LXXXVII. car. 51.
Sono esenti dal pagamento delle Decime degli Officj. Duc. car. 69.
Collegiati non devono turbare la Giurisdizione della Mercanzia. Duc. car. 72.
Quello, che scrive le Provisioni dell' Università deve nel giorno dell' elezione delle Cariche leggere li Statuti, e Parti concernenti le elezioni medesime in pena di privazione del suo Off. Par. car. 97.
Che esigono le pese, e le pene devono avere un soldo per lira sui denari esatti: Par. car. 99.
Non possono abboccare pegni all'incanto della Mercanzia sotto pena di L. 25 pl. Par. c. 99.
Non possono rogare Istromenti di obbligazioni mercantili sennon al loro banco, o alla presenza almeno di un Console sotto pena &c. Par. car. 100.
Non si può fare spettativa ad alcun Nodaro. Par. car. 102.
Onoranza di quello, che scrive le Provisioni. Par. car. 103. Par. c. 109.
Devono scrivere gl' incanti de' pegni senaa mercede. ivi.
Che scrivono, ed esigono le pese: loro onoranza. Par. car. 106. 109.
Devono esibire nelle Cause i Processi legati, sfogliati, e intieri sotto pena di lire 10 pl Par. car. 109.
Quello, che interviene alle elezioni deve giurare di non maneggiare per le medesime, e pena al caso di contravenzione. Par. car. 109.
Deve denunziare ai Consoli chi maneggiasse per le elezioni. ivi.

Uno

O

Nessu-

Padre

P

Per

Devo-

Devono fcrivere i nomi di detti Confoli, che ommetteranno di fare i detti conti. ivi.
Poffono effer puniti in foldi dieci pl., e più e meno ad arbitrio de' Confoli in cafo di contravenzione a' Statuti. ivi.
Devono compartire in comune gli utili. Stat. Cap. XL. car. 21.
Uno di effi deve ftare continuamente alla Cafa della Mercanzia in pena di foldi cinque pl. ivi, e Stat. LXXVI. car. 45.
Quanto debbano avere per la pefatura delle Mercanzie. Stat. Cap. XLI. car. 22.
Non poffono efercitare altro Officio della Città fotto pena d' effere privati del detto loro Officio, e di non poter più ottenerlo. Stat. C. LXXVI. car. 45., e 46.
Non poffono ufcire dalla Città fenza licenza de' Confoli, nè aver licenza di ftare affenti più di tre giorni, fotto pena di foldi quattro pl. per ogni giorno, che mancheranno, e di perdere il lucro di detti giorni Stat. Cap. LXXVII. car. 46.
Ne' giorni, in cui devono ftare alla Mercanzia non poffono giuocare fotto pena di foldi quattro pl. Stat. Cap. LXXVIII. car. 47.
Nei detti giorni non poffono bere nelle taverne, nè dimorarvi, fotto pena di foldi 4. pl. Stat. Cap. LXXIX. car 47.
Devono notificare ai Confoli tutti gli affitti maturi della Mercanzia. Stat. C. LXXX. car. 47.
Devono dare in nota le pefate al Nod. deputato a fcriverle fotto pena della privazione del loro Officio. Par. car. 103.
Vedi Nodari.

Pefi. Sopra di effi devono i Confoli, o almeno due di loro fare le perquifizioni. Stat. Cap. VII. car. 4.
Devono effere indicati con giuramento alli Confoli, o Cercatori da effi eletti. car. 5.
Ritrovati non giufti pagano di pena foldi venti pl. per ciafcuno, e ciafcuna volta. ivi. ed anche fino a L. 25. pl. Par. car. 164.
Robba eccedente pefi tre deve effer pefata dalla Pefa della Mercanzia, e non altrimenti. Stat. Cap. XIV. car. 9.

Pieggeria. Devono darla i Meffetti. Stat. Cap. VIII. car. 6. e XV. car. 10. e XVII. car. 11., e Par. car. 156. e 187.
Devono darla i Pefatori, i Servitori, e i Mifuratori della Mercanzia. Stat. Cap. XV. car. 10. e Par. car. 140.
Se li Confoli non la faranno preftare fia in loro il pericolo. ivi.
Devono darla li Mifuratori, Legatori, o Sazatori. Stat. Cap. XVII. car. 11.
Quale dar fi debba da chi tiene mifure, e pefe. Stat. Cap. XXII. car. 13.
Chi ricufa di darla a richiefta del fuo creditore fi confidera fofpetto di fuga, e può effere catturato. Cap. LI. car. 31., & Cap. XCVII. car. 59.
Libera il Debitore, al quale non faranno ritrovati effetti dalla cattura. Stat. Cap. LXIX. c. 42.
Libera, effendo idonea, il Debitore fuggitivo. Stat. Cap. XCII. car. 56. e Cap. XCIII. ivi, e Cap. XCVII. car. 59.
Forma della Pieggeria da darfi dal fuggitivo. Stat. Cap. XCIII. car. 56., e XCVII. car. 59., e IC. car. 60. e CIII. car. 62.
Deve preftarfi da chi prende in affitto l' Off. del Maffarolo, e chi lo affittaffe fenza pieggeria diventa pieggio. Part. car. 101., e 158.
Deve darfi da chiunque avrà amminiftrazione de' beni dell' Univerfità fotto pena di privazione dell' Off., e di L. 10. pl. Par. car. 105.
De' Meffetti deve effer approvata da uno de' Confoli d' ambe le Univerfità. Par. car. 187.
E' infolidaria, e foggetta al Foro Mercantile. ivi.
Deve darla il Confole Maffaro. Par. car. 197.

Pieggio. può effere convenuto anche prima del Debitore principale ad arbitrio del Creditore. Stat. Cap. XLVI. car. 28., e Cap. XCVII. car. 59.

Podeftà, e fuoi Officiali, nè gli Officiali del Comune di Brefcia non poffono fare alcuna condanna fopra le mifure, e pefi ingiufti. Stat. Cap. VII. car. 5.

Deve

R

S

Sen-

no

Non

V

Z

IL FINE.